



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL

XIV Legislatura Anno 2012 XIV. Legislaturperiode 2012
PROPOSTA DI DELIBERA N. 23 BESCHLUSSFASSUNGSVORSCHLAG NR. 23

PROPOSTA DI DELIBERA

Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 30 del 14 febbraio 2012, di impugnazione dinanzi alla Corte Costituzionale di alcune disposizioni del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

PRESENTATA
SU RICHIESTA
DELLA GIUNTA REGIONALE
IN DATA 21 FEBBRAIO 2012

BESCHLUSSFASSUNGSVORSCHLAG

Ratifizierung des Beschlusses des Regionalausschusses Nr. 30 vom 14. Februar 2012 über die Anfechtung, vor dem Verfassungsgerichtshof, einiger Bestimmungen des Gesetzesdekretes Nr. 201 vom 6. Dezember 2011 „Dringende Bestimmungen zur Stärkung, zum Ausgleich und zur Konsolidierung der öffentlichen Finanzen“, mit Änderungen mit dem Gesetz Nr. 214 vom 22. Dezember 2011 in Gesetz umgewandelt

EINGEBRACHT
AM 21. FEBRUAR 2012
AUF ANTRAG DES
REGIONALAUSSCHUSSES

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL
TRENTINO-ALTO ADIGE

Visti gli articoli **22** (*Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici*), **comma 3; 28** (*Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese*), **comma 3 e 48** (*Clausola di finalizzazione*) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 30 del 14 febbraio 2012 e ritenuti validi i motivi adottati a sostegno dell'impugnazione;

Visto il comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*);

Visto il decreto-legge n. 98/2011,

DER REGIONALRAT VON
TRENTINO-SÜDTIROL

Nach Einsicht in die **Artikel 22** (*Andere Bestimmungen auf dem Sachgebiet der öffentlichen Körperschaften und Organismen*), **Absatz 3; 28** (*Mitwirkung der Territorialkörperschaften an der finanzpolitischen Steuerungsmaßnahme und weitere Ausgabenkürzungen*) **Absatz 3 und 48** (*Zielgerichtete Klausel*) **des Gesetzesdekretes Nr. 201 vom 6. Dezember 2011** „**Dringende Bestimmungen zur Stärkung, zum Ausgleich und zur Konsolidierung der öffentlichen Finanzen**“, mit Änderungen mit dem **Gesetz Nr. 214 vom 22. Dezember 2011** in Gesetz umgewandelt;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalausschusses Nr. 30 vom 14. Februar 2012 und festgestellt, dass berechnete Gründe zur Anfechtung vorliegen;

Nach Einsicht in den Absatz 5 des Artikels 6 des Gesetzesdekretes Nr. 78/2010, umgewandelt in Gesetz, mit Änderungen, mit dem Gesetz Nr. 122 vom 30. Juli 2010 (*Umwandlung in Gesetz, mit Änderungen, des Gesetzesdekrets vom 31. Mai 2010, Nr. 78 betreffend dringende Maßnahmen über die Finanzstabilisierung und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit*);

Nach Einsicht in die

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*) e il decreto-legge n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari*) e la legge 12 novembre 2011, n. 183 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012*);

Visto il comma 120 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*);

Visto l'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*);

Visti i commi 106 e 108 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010*);

Visto l'articolo 127, secondo

Gesetzesdekrete Nr. 98/2011, umgewandelt in Gesetz, mit Änderungen, mit dem Gesetz Nr. 111 vom 15. Juli 2011 (*Umwandlung in Gesetz, mit Änderungen, des Gesetzesdekrets Nr. 98 vom 6. Juli 2011 betreffend dringende Maßnahmen zur Stabilisierung der Finanzen*) und Nr. 138/2011, umgewandelt in Gesetz, mit Änderungen, mit dem Gesetz Nr. 148 vom 14. September 2011 (*Umwandlung in Gesetz, mit Änderungen, des Gesetzesdekrets Nr. 138 vom 13. August 2011 betreffend weitere dringende Maßnahmen zur Finanzstabilisierung und zur Entwicklung. Ermächtigung der Regierung zur Neuordnung der Verteilung der Gerichtsämter auf dem Staatsgebiet*) und in das Gesetz Nr. 183 vom 12. November 2011 (*Bestimmungen für die Erstellung der Jahres- und des Mehrjahreshaushaltes des Staates - Stabilitätsgesetz 2012*);

Nach Einsicht in den Artikel 17 Absatz 120 des Gesetzes Nr. 127 vom 15. Mai 1997 (*Dringende Maßnahmen für die Vereinfachung der Verwaltungstätigkeit und der Entscheidungs- und Kontrollverfahren*);

Nach Einsicht in den Artikel 27 des Gesetzes Nr. 42 vom 5. Mai 2009 (*Delegierung an die Regierung auf dem Sachgebiet des Steuerföderalismus in Anwendung des Artikels 19 der Verfassung*);

Nach Einsicht in den Artikel 2 Absatz 106 und 108 des Gesetzes Nr. 191 vom 23. Dezember 2009 (*Bestimmungen für die Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushaltes des Staates - Finanzgesetz 2010*);

Nach Einsicht in den Artikel 127,

comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visti gli articoli 4, numero 1), 5, 16, il Titolo VI, ed in particolare gli articoli 69, 70, 75 e 79 e gli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visti il comma 4 dell'articolo 21 e il comma 4 dell'articolo 39-quater della legge della Provincia di Trento 19 luglio 1990, n. 23 (*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della provincia autonoma di Trento*) che si applicano alla Regione in base all'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 (*Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige - legge finanziaria*);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della Regione e delle Province di Trento e Bolzano e funzioni regionali*);

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento*), in particolare gli articoli 2 e 4;

Absatz 2 der Verfassung, ersetzt durch Artikel 8 des Verfassungsgesetzes Nr. 3 vom 18. Oktober 2001;

Nach Einsicht in die Artikel 4 Nummer 1), 5 und 16, in den VI. Abschnitt und im Besonderen in die Artikel 69, 70, 75 und 79 sowie in die Artikel 103, 104 und 107 des Sonderstatutes für Trentino-Südtirol;

Nach Einsicht in den Artikel 21 Absatz 4 und in den Artikel 39-quater Absatz 4 des Gesetzes der Provinz Trient Nr. 23 vom 19. Juli 1990 (*Ordnungsbestimmungen über das Vertragswesen und die Verwaltung der Güter der Autonomen Provinz Trient*), die im Sinne des Artikels 2 des Regionalgesetzes Nr. 2 vom 22. Juli 2002 (*Bestimmungen über den Nachtragshaushalt der Region Trentino-Südtirol - Finanzgesetz*) auch für die Region zur Anwendung gelangen;

Nach Einsicht in das Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 49 vom 1. Februar 1973 (*Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol: Organe der Region und der Provinzen Trient und Bozen und Befugnisse der Region*);

Nach Einsicht in das Legislativdekret Nr. 266 vom 16. März 1992 (*Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol über die Beziehung zwischen staatlichen Gesetzgebungsakten und Regional- und Landesgesetzen sowie über die staatliche Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis*), im

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale*), in particolare gli articoli 9, 10 e 10-bis;

Visto l'articolo 22 (*Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari*) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*) e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2011 (*Attuazione dell'articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di versamenti diretti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano*);

Vista le sentenze della Corte costituzionale n. 138/1999; n. 507/2000; nn. 337 e 437/2001; nn. 17, 29, 381 e 431/2004; nn. 133 e 182/2010;

Visti gli articoli 44, primo comma, numero 5) e 98 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visti gli articoli 32, 34 e 36 della

Besonderen nach Einsicht in die Artikel 2 und 4;

Nach Einsicht in das Legislativdekret Nr. 268 vom 16. März 1992 (*Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol über das Finanzwesen auf regionaler und provinzieller Ebene*), im Besonderen nach Einsicht in die Artikel 9, 10 und 10-bis;

Nach Einsicht in den Artikel 22 (*Aufteilung der Beträge unter den Körperschaften*) des Legislativdekretes Nr. 241 vom 9. Juli 1997 (*Bestimmungen für die Vereinfachung der Obliegenheiten der Steuerzahler im Rahmen der Abfassung der Steuererklärung und der MwSt.-Erklärung sowie zur Modernisierung des Systems der Verwaltung der Erklärungen*) und nachfolgende Änderungen;

Nach Einsicht in das Ministerialdekret vom 20. Juli 2011 (*Anwendung des Artikels 2 Absatz 108 des Gesetzes Nr. 191 vom 23. Dezember 2009 auf dem Sachgebiet der direkten Einzahlung der Anteile der Steuereinnahmen, die der Autonomen Region Trentino-Südtirol und den autonomen Provinzen Trient und Bozen zustehen*);

Nach Einsicht in die Urteile des Verfassungsgerichtshofes Nr. 138/1999; Nr. 507/2000; Nr. 337 und 437/2001; Nr. 17, 29, 381 und 431/2004; Nr. 133 und 182/2010;

Nach Einsicht in die Artikel 44 Absatz 1 Nummer 5) und 98 des Sonderstatutes für Trentino-Südtirol;

Nach Einsicht in die Artikel 32, 34

legge 11 marzo 1953, n. 87 (*Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale*);

Visto l'articolo 35 del Codice deontologico forense;

Nella seduta del
....., a
di voti legalmente espressi,

d e l i b e r a
di ratificare, ai sensi degli articoli 44, primo comma, numero 5) e 98 dello Statuto, **la deliberazione della Giunta regionale n. 30 del 14 febbraio 2012 con la quale la Giunta regionale impugna dinanzi alla Corte Costituzionale gli articoli 22** (*Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici*), **comma 3, 28** (*Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese*), **comma 3, e 48** (*Clausola di finalizzazione*) **del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 22 dicembre 2011, n. 214**, per violazione dell'articolo 4, numero 1) e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale); del Titolo VI dello Statuto speciale, ed in particolare degli articoli 69 e 79; degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto

und 36 des Gesetzes Nr. 87 vom 11. März 1953 (*Bestimmungen über die Verfassung und Arbeitsweise des Verfassungsgerichtshofes*);

Nach Einsicht in den Artikel 35 der italienischen Rechtsanwaltsordnung;

In der Sitzung vom
mit rechtsgültig
abgegebenen Stimmen,

b e s c h l i e ß t
im Sinne der Artikel 44 Absatz 1 Nummer 5) und 98 des Sonderstatutes **den Beschluss des Regionalausschusses Nr. 30 vom 14. Februar 2012 zu ratifizieren, mit welchem der Regionalausschuss vor dem Verfassungsgerichtshof Rekurs gegen die Artikel 22** (*Andere Bestimmungen auf dem Sachgebiet der öffentlichen Körperschaften und Organismen*) **Absatz 3, 28** (*Mitwirkung der Territorialkörperschaften an der finanzpolitischen Steuerungsmaßnahme und weitere Ausgabenkürzungen*) **Absatz 3 und 48** (*Zielgerichtete Klausel*) **des Gesetzesdekretes Nr. 201 vom 6. Dezember 2011 „Dringende Bestimmungen zur Stärkung, zum Ausgleich und zur Konsolidierung der öffentlichen Finanzen“**, mit Änderungen mit dem Gesetz Nr. 214 vom 22. Dezember 2011 in Gesetz umgewandelt, **einlegt**, und zwar wegen Verletzung des Artikels 4 Nummer 1) und des Artikels 16 des Dekretes des Präsidenten der Republik Nr. 670 vom 31. August 1972

speciale; del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale*), in particolare articoli 9, 10 e 10-bis; nonché del principio di leale collaborazione; del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento*), e in particolare articoli 2 e 4; dell'articolo 2, comma 108 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010*); nonché degli altri parametri che saranno individuati dal difensore incaricato.

(Sonderstatut); des VI. Abschnitts des Sonderstatutes und im Besonderen der Artikel 69 und 79; der Artikel 103, 104 und 107 des Sonderstatutes; des Legislativdekretes vom 16. März 1992, Nr. 268 (*Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol über das Finanzwesen auf regionaler und provinzieller Ebene*), im Besonderen der Artikel 9, 10 und 10-bis; sowie des Grundsatzes der loyalen Zusammenarbeit; des Legislativdekretes Nr. 266 vom 16. März 1992 (*Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol über die Beziehung zwischen staatlichen Gesetzgebungsakten und Regional- und Landesgesetzen sowie über die staatliche Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis*), im Besonderen der Artikel 2 und 4; des Artikels 2 Absatz 108 des Gesetzes Nr. 191 vom 23. Dezember 2009 (*Bestimmungen für die Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushalts des Staates – Finanzgesetz 2010*) sowie der anderen Parameter, die vom beauftragten Verteidiger ermittelt werden.

<i>Visto e registrato sul conto impegni</i>					Il Segretario della Giunta Regionale
al n.	Cap.	Art. Lim.	Es.	Trento	

REGIONE
 AUTONOMA
 TRENINO-ALTO ADIGE



AUTONOME
 REGION
 TRENINO-SÜDTIROL

**DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

N. 30

Seduta del 14 febbraio 2012

SONO PRESENTI:	Lorenzo Dellai Luis Durnwalder Roberto Bizzo Martha Stocker Luigi Chiocchetti	Presidente Vice Presidente sostituto del Presidente Vice Presidente Assessori
	Edith Engl	Segretaria della Giunta regionale

La Giunta regionale delibera sul seguente oggetto:

Legge 22 dicembre 2011, n. 214 – recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” – Impugnativa avanti la Corte costituzionale – Affidamento della rappresentanza e della difesa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige agli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi.

Su proposta del Presidente Lorenzo Dellai
 Ripartizione II-Affari istituzionali, competenze ordinamentali e previdenza
 Ufficio Enti locali e competenze ordinamentali

Premesso che:

nella Gazzetta ufficiale – Supplemento ordinario n. 276/L del 27 dicembre 2011, è stata pubblicata la legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*). Talune disposizioni di questa legge presentano profili di contrasto con le competenze regionali.

1. L'articolo 22 del decreto-legge n. 201 del 2011 introduce delle disposizioni in materia di enti e organismi pubblici.

Il *comma 3* impone, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, alle regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali di adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alle Agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza.

L'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 prevede che tutti gli enti pubblici devono adeguare i propri statuti al fine di assicurare che gli organi di amministrazione e quelli di controllo, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore rispettivamente a cinque ed a tre componenti, a decorrere dal primo rinnovo successivo, nonché la relativa disciplina di organizzazione.

Il Titolo VI dello Statuto speciale riconosce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige una particolare autonomia di carattere finanziario; in particolare, l'articolo 79 St. definisce in modo completo i termini e le modalità del concorso della Regione stessa al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, il comma 3 stabilisce che la Regione concordi con il Ministero dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno, e attribuisce alle Province autonome la funzione di stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali e ai propri enti ed organismi strumentali, nonché agli altri enti ed organismi ad ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle Province stesse in via ordinaria. In tale contesto, il medesimo comma dispone che non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti del restante territorio nazionale. Inoltre il comma 4 prevede che le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla Regione e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dallo stesso articolo 79 St.

Questa Regione è titolare di potestà legislativa primaria e secondaria nelle materie di cui agli articoli 4 e 5 St., ed in particolare in quella di ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto ai sensi dell'articolo 4, n. 1 St. e della correlativa potestà amministrativa (articolo 16 St.).

Il *comma 3*, in quanto contiene una specifica misura di contenimento della spesa pubblica, direttamente riferita anche alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige si pone quindi in contrasto con i predetti parametri statutari.

L. 10/03/2011 n. 214

2. L'articolo 28 del decreto-legge n. 201 del 2011 disciplina il concorso degli Enti territoriali alla manovra e prevede ulteriori riduzioni di spesa.

Il comma 3 prevede che, a decorrere dall'anno 2012 e con le procedure previste dall'articolo 27, della legge n. 42 del 2009, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica di 860 milioni di euro annui (*primo periodo*); con le medesime procedure e decorrenza, le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano altresì un concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di euro annui da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio (*secondo periodo*). Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, l'importo complessivo di 920 milioni di euro è accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali (*terzo periodo*). Per la regione siciliana è altresì previsto che si tenga conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale, per effetto dell'aumento dell'addizionale regionale all'irpef di cui al comma 2 (*quarto periodo*).

Questa disposizione (comma 3) si inserisce nel quadro delle misure statali già assunte con il decreto-legge n. 78 del 2010, cui si sono successivamente aggiunte le ulteriori misure contenute nel decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111), nel decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148), e nella legge 12 novembre 2011, n. 183 (*Legge di Stabilità 2012*), volte a definire il concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica.

Il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza, tra l'altro, per una disposizione di rango costituzionale volta a disciplinare il concorso della Regione e delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale (articolo 79 St.).

Detto concorso finanziario consiste:

- a) nella soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e nella esclusione dalla partecipazione al riparto regionale dei fondi previsti da leggi statali di settore;
- b) nella soppressione della così detta quota variabile prevista dal previgente articolo 78 St.;
- c) nell'ulteriore concorso finanziario al riequilibrio della finanza pubblica, in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna Provincia, mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate (60 milioni di euro), nonché attraverso il finanziamento di iniziative e di progetti relativi ai territori confinanti (40 milioni);
- d) nel concorso agli obiettivi di finanza pubblica, concordati per il patto di stabilità interno dalla regione e dalle Province con il Ministro dell'Economia e delle finanze con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo.

Per quanto attiene più specificamente il patto di stabilità la norma statutaria precisa che, fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle Province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle

aziende sanitarie, alle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria (le province vigilano altresì sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti del sistema pubblico provinciale ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti).

In questo contesto la norma statutaria precisa altresì che non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale (articolo 79, comma 3, St.).

Inoltre la norma statutaria determina che, a decorrere dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilità interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione del nuovo quadro statutario (articolo 79, comma 3, St.).

Nel nuovo quadro statutario è tra l'altro espressamente previsto (articolo 79, comma 4, St.) che non trovano applicazione per la Regione Trentino-Alto Adige e per le Province autonome le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno diverse da quelle previste dal nuovo articolo 79 St..

Il comma 4 dell'articolo 79 St. prevede inoltre che alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, provvedono la Regione e le Province autonome adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti statuari (articoli 4 e 5 St.).

Il *comma 3, primo, secondo e terzo periodo, dell'articolo 28*, del decreto-legge n. 201 del 2011, prevedendo un ulteriore concorso alla riduzione della spesa pubblica solo a carico delle autonomie speciali, ripropone per questa Regione le questioni già evidenziate con riferimento all'articolo 32 della legge n. 183 del 2011, già oggetto di impugnativa (deliberazione della Giunta regionale 282 dd. 22 dicembre 2011) avanti la Corte costituzionale.

In particolare, la previsione contenuta nel *terzo periodo del comma 3* di una specifica misura che determina l'accantonamento di quote di compartecipazione ai tributi erariali secondo un criterio proporzionale definito come "media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009", fissata unilateralmente dallo Stato in legge, appare lesiva del Titolo VI dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, ed in particolare del sistema di finanziamento delle autonomie, garantito in particolare dall'articolo 69 St., e del sistema pattizio delle relazioni finanziarie con lo Stato definito negli articoli 79, 103, 104 e 107 St..

Qualora inoltre il *quarto periodo del comma 3* possa essere inteso come diretto a introdurre un ulteriore criterio di riparto per effetto del quale la misura complessiva definita nel comma 3 per le autonomie speciali deve farsi carico anche del valore corrispondente alla quota parte delle risorse relative al fondo sanitario nazionale che non sono più corrisposte alla Regione siciliana dallo Stato per la spesa sanitaria, si determina la violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, in quanto verrebbe addossata alle altre autonomie speciali diverse dalla Regione siciliana una quota parte del finanziamento della spesa sanitaria della Regione siciliana.

Inoltre risulta illegittimo anche il fatto che si rimetta alle norme di attuazione il compito di assicurare un "concorso alla finanza pubblica di euro 860 milioni annui": la legge ordinaria non può vincolare il contenuto delle norme di attuazione; di qui la violazione dell'art. 107 dello Statuto.

3. L'articolo 48 del decreto-legge n. 201 del 2011 contiene una clausola di finalizzazione.

Il *comma 1* dispone che le maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge n. 201 del 2011 sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 201 del 2011 e da trasmettere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione.

Il successivo *comma 1-bis* dispone che, ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 13, 14 e 28, nonché quelle recate dall'articolo 48 stesso, con le norme di attuazione statutaria di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono definiti le modalità di applicazione e gli effetti finanziari del decreto-legge n. 201 del 2011 per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Titolo VI dello Statuto speciale riconosce alla Regione autonoma una particolare autonomia di carattere finanziario. L'articolo 69 St. attribuisce alla Regione autonoma le quote di gettito delle entrate tributarie dello Stato indicate dallo Statuto e percepite nel territorio della Regione stessa (imposte ipotecarie, imposte sulle successioni e donazioni, imposta sul valore aggiunto, proventi del lotto).

L'articolo 79 St. definisce i termini e le modalità del concorso della regione autonoma al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale.

La normativa di attuazione statutaria (decreto legislativo n. 268 del 1992), disciplina tassativamente (Corte costituzionale, sentenza n. 182 del 2010) le ipotesi di riserva all'erario (articoli 9, 10 e 10-bis).

La Corte costituzionale (sentenza n. 133 del 2010) ha recentemente ribadito il principio consensuale che regola i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Trentino – Alto Adige e le Province autonome.

Il comma 108 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (*Legge finanziaria 2010*), approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 St. - come ulteriormente precisato dal comma 106 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 - dispone che le quote dei proventi erariali spettanti alla regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 St., a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla regione e alle Province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria

provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, adottato previa intesa con la regione e le Province autonome. Con il Decreto ministeriale 20 luglio 2011 in materia di versamenti diretti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano è stata data attuazione al predetto comma 108.

La Corte costituzionale ha affermato più volte (sentenze n. 437 e n. 337 del 2001, n. 507 del 2000, n. 138 del 1999) che, a seguito di manovre di finanza pubblica, possono anche determinarsi riduzioni nella disponibilità finanziaria delle regioni, purché esse non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale e, in definitiva, rendano insufficienti i mezzi finanziari dei quali la regione stessa dispone per l'adempimento dei propri compiti (sentenza n. 431 del 2004, sentenze n. 381, n. 29 e n. 17 del 2004).

Le previsioni contenute nei commi 1 e 1-bis dell'articolo 48, in quanto espressamente destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, non sono riconducibili alle condizioni in cui è ammessa la riserva all'erario del gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 268 del 1992, né risultano rispettose del principio di leale collaborazione, del principio consensuale e dei meccanismi paritetici definiti negli articoli 10 e 10-bis del medesimo decreto legislativo e nell'articolo 79 St., che definisce specificamente le modalità del concorso della Regione agli obiettivi di finanza pubblica.

L'articolo 48 in quanto diretto a riservare al bilancio dello Stato il maggior gettito fiscale derivante dalle maggiori entrate tributarie disposte nel decreto-legge n. 201 del 2011 e non prevede la compensazione delle minori entrate disposte nel medesimo decreto-legge ed in quanto ribadisce i contenuti degli articoli 13, 14 e 28, si pone quindi in contrasto con il Titolo VI dello Statuto speciale, ed in particolare con gli articoli 69 e 79; con gli articoli 103, 104 e 107 St., nonché con il decreto legislativo n. 268 del 1992, in particolare con gli articoli 9, 10 e 10-bis, e con il principio di leale collaborazione, oltre che con l'articolo 2, comma 108, della legge n. 191 del 2009.

Considerata l'urgenza di provvedere alla difesa delle competenze regionali, si ritiene necessario valersi della facoltà riconosciuta alla Giunta regionale dall'articolo 44, comma primo, n. 5) dello Statuto speciale e, pertanto, impugnare le predette disposizioni statali avanti la Corte costituzionale. Considerata la delicatezza e l'importanza del contenzioso in oggetto, si ritiene opportuno affidare la rappresentanza e la difesa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nel giudizio avanti la Corte Costituzionale all'avv. prof. Giandomenico Falcon, con studio in Padova, Via Barbarigo n. 4, ed all'avv. Luigi Manzi, con studio in Roma, Via Confalonieri n. 5, con facoltà di agire anche disgiuntamente e di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi, in Roma, Via Confalonieri n. 5.

Si propone, altresì, di autorizzare il Presidente della Regione, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire ai suddetti patroni la procura speciale di rito.

La Giunta regionale

- vista la premessa e gli atti in essa citati;
- visto lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;

- visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali);
- visti gli art. 32, 34 e 36 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- visto l'art. 127, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- visto l'art. 35 del codice deontologico forense;
- visto l'art. 21, comma 4 e l'art. 39 quater, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali) applicabile alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige in base all'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2;
- considerati la prassi, i precedenti, il contenuto dell'atto e il fatto che le attività difensive comportano prestazioni connesse all'abilità del prestatore d'opera;
- considerato l'importo delle spese legali;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

- 1) di impugnare avanti la Corte costituzionale l'articolo 22, comma 3, l'articolo 28 comma 3, e l'articolo 48 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) come convertito con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, per violazione:
 - dell'articolo 4 n. 1 e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale);
 - del Titolo VI dello Statuto speciale, e in particolare degli articoli 69 e 79; degli articoli 103, 104 e 107 del medesimo Statuto speciale;
 - del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), in particolare articoli 9, 10 e 10-bis; nonché del principio di leale collaborazione;
 - del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionale e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), e in particolare articoli 2 e 4;
 - dell'articolo 2 comma 108 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
 - nonché degli altri parametri che saranno individuati dal difensore incaricato.
- 2) di affidare la rappresentanza e la difesa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, nel giudizio avanti la Corte costituzionale all'avv. prof. Giandomenico Falcon, con studio in Padova, Via Barbarigo n. 4 ed all'avv. Luigi Manzi, con studio in Roma, Via Confalonieri n. 5, con facoltà di agire anche disgiuntamente nonché, eventualmente, integrare i motivi di impugnazione indicati nel presente atto, e di eleggere domicilio presso lo studio di quest'ultimo;

- 3) di sottoporre la presente deliberazione al Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige per la ratifica ai sensi dell'articolo 44, comma primo, numero 5) dello Statuto;
- 4) di autorizzare il Presidente della Regione o, in sua assenza o impedimento, il vicepresidente a conferire ai suddetti patroni il mandato speciale di rito;
- 5) di rinviare a successivo provvedimento la determinazione delle somme necessarie per il pagamento degli onorari.

Letto, confermato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIA DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente documento è stato
adottato in data 17/04/2011
in un'assemblea di n. 4
membri, ai sensi dell'articolo
44 dello Statuto regionale.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
REGIONALE

LEGGE 22 dicembre 2011 , n. 214

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita'

e il consolidamento dei conti pubblici.

(...)

Art. 22 Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici

...

3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alle Agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi

--Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

"5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti

previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6."

(...)

Art. 28

Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: «pari allo 0,9 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1,23 per cento». Tale modifica si applica a decorrere dall'anno di imposta 2011.
2. L'aliquota di cui al comma 1, si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
3. **Con le procedure previste dall'articolo 27, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di euro 860 milioni annui. Con le medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di euro annui, da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo complessivo di 920 milioni e' accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Per la Regione Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2.**

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), come modificato dalla presente legge:

"Art. 27. (Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi,

e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all' articolo 2, comma 2, lettera m).

2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali.

Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarieta' per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall' articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonche' con altre modalita' stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:

a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potesta' legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di

tributi regionali, provinciali e locali;

c) individuano forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera mm), e alle condizioni di cui all' articolo 16, comma 1, lettera d).

4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all' articolo 2 definiranno le corrispondenti modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore.

5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al presente articolo sono invitati a partecipare, in conformità ai rispettivi statuti, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.

6. La Commissione di cui all' articolo 4 svolge anche attività meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di tale funzione la Commissione è integrata da un rappresentante tecnico della singola regione o provincia interessata.

7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei principi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provincia autonoma, è istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti,

verificandone la coerenza con i principi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' assicurata l'organizzazione del tavolo."

(...)

Art. 48

Clausola di finalizzazione

1. Le maggiori entrate erariali derivanti dal presente decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalita' della situazione economica internazionale. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ((e da trasmettere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica)), sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione.

((1-bis. Ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 13, 14 e 28, nonche' quelle recate dal presente articolo, con le norme di attuazione statutaria di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono definiti le modalita' di applicazione e gli effetti finanziari del presente decreto per le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.))

Riferimenti normativi

-- Si riporta il testo dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione":

"Art. 27. Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonche' al patto di stabilita' interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalita'

stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all' articolo 2, comma 2, lettera m).

2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali.

Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarieta' per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall' articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonche' con altre modalita' stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:

- a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;
- b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potesta'

legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali;

c) individuano forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera mm), e alle condizioni di cui all' articolo 16, comma 1, lettera d).

4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all' articolo 2 definiranno le corrispondenti modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore.

5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al presente articolo sono invitati a partecipare, in conformità ai rispettivi statuti, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.

6. La Commissione di cui all' articolo 4 svolge anche attività meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di tale funzione la Commissione è integrata da un rappresentante tecnico della singola regione o provincia interessata.

7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei principi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provincia autonoma, è istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle

attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' assicurata l'organizzazione del tavolo".

In: http://www.unifi.it/uspur/upload/sub/Documenti/Testo_coordinato-del_Decreto_legge_6_Dicembre_2011.pdf

LEGGE 22 dicembre 2011 , n. 214

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

(...)

Art. 13

Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.

4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

((b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;))

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ((ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013
));

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale
C/1.

5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello
ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante
in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, ((un moltiplicatore pari a 130. Per
i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali
iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 110.
))

6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. I
comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base
sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare,
in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti
percentuali.

8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali
ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono
ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per
cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai
sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di
immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito
delle societa', ovvero nel caso di immobili locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro
200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione
principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. ((Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione
prevista dal primo periodo e' maggiorata di 50 euro per ciascun
figlio di eta' non superiore a ventisei anni, purché dimorante
abituamente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo' superare
l'importo massimo di euro 400)). I comuni possono disporre
l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal
caso il comune che ha adottato detta deliberazione non puo' stabilire
un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unita' immobiliari
tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unita'
immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione

principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

11. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla meta' dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonche' dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante e' versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonche' le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attivita' di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «dal 1° gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2012». Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole «ad un quarto» sono sostituite dalle seguenti «alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472». Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla «legge per la finanza locale» si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

14. Sono abrogate, ((a decorrere dal 1° gennaio 2012)), le seguenti disposizioni:

- a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
- b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,

n. 446;

c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

((d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.))

((14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralita', fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.))

((14-ter. I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalita' stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.))

((14-quater. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l'imposta municipale propria e' corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unita' simili gia' iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita' di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.))

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti

inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalita' di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole «31 dicembre» sono sostituite dalle parole: «20 dicembre». All'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da «differenziate» a «legge statale» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressivita'». L'Agenzia delle Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.

17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna ((variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo))). In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo. ((L'importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro.))

18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: «gettito di cui ai commi 1 e 2», sono aggiunte le seguenti: «nonche', per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma 4»;

19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2, nonche' dal comma 10 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

((19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 4, del

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).

20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

21.(((Soppresso).))

Art. 14

Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria e' il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

3. Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

5. Il tributo e' dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarieta' tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo e' dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

8. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

9. La tariffa e' commisurata alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel

catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo e' pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili gia' denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalita' di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le altre unita' immobiliari la superficie assoggettabile al tributo e' costituita da quella calpestabile.

10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente.

11. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entita' dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa e' determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove e' ubicato.

13-bis. A decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.

14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

15. Il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

16. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

18. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

20. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave

violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13.

22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

25. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

26. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13.

28. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.

29. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.
30. Il costo del servizio ((da coprire con la tariffa di cui al comma 29)) e' determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto dal comma 12.
31. La tariffa ((di cui al comma 29)) e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni ((determinata)) ai sensi del comma 13.
33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione puo' essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
34. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreche' non si verificano modificazioni dei dati dichiarati ((da cui consegue un diverso ammontare)) del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento.
35. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento e' effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
36. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche' la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile puo' inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
38. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento puo' essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
39. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica

la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

42. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

44. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale ((sui rifiuti e sui servizi)), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da « Ai rifiuti assimilati » fino a « la predetta tariffazione ».

47. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 46 del presente articolo.

In: http://www.unifi.it/uspur/upload/sub/Documenti/Testo_coordinato-del_Decreto_legge_6_Dicembre_2011.pdf

Legge 15 maggio 1997, n. 127

"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997 - Supplemento ordinario

Art. 17.

(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)

(...)

120. In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni e integrazioni, è consentita l'istituzione di una università non statale nel territorio rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale, è concessa con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali decreti sono emanati sentito altresì l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, nonché concernenti l'organico del personale docente, ricercatore e non docente. Possono essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche sono determinati annualmente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio previsto per le università non statali, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni amministrative, relative agli atenei di cui al presente comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.

LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

(G.U. n. 302 del 30-12-2009 - Suppl. Ordinario n. 243)

Art. 2. Comma 106

(Disposizioni diverse)

106. Le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

(...)

Art. 2 comma 108

108. Le quote dei proventi erariali spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla regione e alle province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la regione e le province autonome.

In: <http://www.altalex.com/index.php?idnot=47454>

Costituzione

Art 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

STATUTO SPECIALE
PER IL
TRENTINO-
ALTO ADIGE

SONDERSTATUT
FÜR
TRENTINO-
SÜDTIROL

Artt: 4^{ma}; 5; 16; 44; 69
70; 75; 78; 79, 98, 103; 104; 107.

di Bolzano.

I comuni di Proves, Senale, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno, Lauregno, San Felice, Cortaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magré, Salorno, Anterivo e la frazione di Sinablana del comune di Rumo della provincia di Trento sono aggregati alla provincia di Bolzano.

Alle Province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente Statuto.

Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione, la Provincia di Trento e quella di Bolzano hanno un proprio gonfalone ed uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

Capo II

Funzioni della Regione

* **Art. 4.** - In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica¹⁾ e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli

1) Parola così sostituita dal comma 1, lettera c) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Die zur Provinz Trient gehörenden Gemeinden Proveis, Unsere Liebe Frau im Walde, Tramin, Auer, Branzoll, Aldein, Laurein, St. Felix, Kurtatsch, Neumarkt, Montan, Truden, Margreid, Salurn, Altrei und die Fraktion Tanna der Gemeinde Rumo sind der Provinz Bozen angegliedert.

Den Provinzen Trient und Bozen ist gemäß diesem Statut eine nach Art und Inhalt besondere Autonomie zuerkannt.

Die Region, die Provinz Trient und die Provinz Bozen führen je ein eigenes Banner und ein Wappen, die mit Dekret des Präsidenten der Republik genehmigt werden; die Bestimmungen über den Gebrauch der Staatsflagge bleiben unberührt.

II. Kapitel

Befugnisse der Region

* **Art. 4.** - Die Region ist befugt, in Übereinstimmung mit der Verfassung und den Grundsätzen der Rechtsordnung der Republik¹⁾, unter Achtung der internationalen

1) Das Wort wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. c) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 so ersetzt.

STATUTO SPECIALE / SONDERSTATUT

interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
- 2) ordinamento degli enti para-regionali;
- 3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni²⁾;
- 4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) servizi antincendi;
- 7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;

2) Numero così sostituito dall'art. 6 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.

Verpflichtungen und der nationalen Interessen - in welchen jenes des Schutzes der örtlichen sprachlichen Minderheiten inbegriffen ist - sowie der grundlegenden Bestimmungen der wirtschaftlich-sozialen Reformen der Republik Gesetzesbestimmungen auf folgenden Sachgebieten zu erlassen:

- 1) Ordnung der Regionalämter und des zugeordneten Personals;
- 2) Ordnung der halbregionalen Körperschaften;
- 3) Ordnung der örtlichen Körperschaften und der entsprechenden Gebietsabgrenzung;²⁾
- 4) Enteignungen aus Gründen der Gemeinnützigkeit, soweit sie nicht Arbeiten betreffen, die vorwiegend und unmittelbar zu Lasten des Staates gehen und soweit sie nicht die Sachgebiete betreffen, für die die Provinzen zuständig sind;
- 5) Anlegung und Führung der Grundbücher;
- 6) Feuerwehrdienste;
- 7) Ordnung der sanitären Körperschaften und der Krankenhauskörperschaften;

2) Die Z. 3 wurde durch den Art. 6 des Verfassungsgesetzes vom 23. September 1993, Nr. 2 so ersetzt.

- 8) ordinamento delle camere di commercio;
- 9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
- 10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.

Art. 5. - La Regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:

- 1)³⁾;
- 2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- 3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali nonché delle aziende di credito a carattere regionale.

Art. 6. - Nelle materie

3) Numero abrogato dall'art. 6 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.

- 8) Ordnung der Handelskammern;
- 9) Entfaltung des Genossenschaftswesens und Aufsicht über die Genossenschaften;
- 10) Meliorierungsbeiträge in Zusammenhang mit öffentlichen Arbeiten, die von den anderen im Gebiet der Region bestehenden öffentlichen Körperschaften durchgeführt werden.

Art. 5. - Die Region erlässt innerhalb der im vorhergehenden Artikel gesetzten Grenzen und im Rahmen der in den Gesetzen des Staates festgelegten Grundsätze Gesetzesbestimmungen auf folgenden Sachgebieten:

- 1)³⁾;
- 2) Ordnung der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen;
- 3) Ordnung der Körperschaften für Boden- und Agrarkredit, der Sparkassen und der Raiffeisenkassen sowie der Kreditanstalten regionalen Charakters.

Art. 6. - Auf dem Gebiete der

3) Die Z. 1 wurde durch den Art. 6 des Verfassungsgesetzes vom 23. September 1993, Nr. 2 aufgehoben.

bisogni⁷⁾.

Capo IV

*Disposizioni comuni
alla Regione ed alle Province*

* **Art. 16.** - Nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia.

Restano ferme le attribuzioni delle Province ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente Statuto.

Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla Regione, alla Provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.

7) Comma aggiunto dal comma 1, lettera d) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

fördern zu können.⁷⁾

IV. Kapitel

*Gemeinsame Bestimmungen
für die Region und die Provinzen*

* **Art. 16.** - Auf den Sachgebieten und in den Grenzen, innerhalb deren die Region oder die Provinz Gesetzesbestimmungen erlassen kann, werden die Verwaltungsbefugnisse, die nach der früheren Ordnung dem Staat zustanden, von der Region beziehungsweise von der Provinz ausgeübt.

Die den Provinzen auf Grund der geltenden Gesetze zustehenden Befugnisse bleiben aufrecht, soweit sie mit diesem Statut vereinbar sind.

Darüber hinaus kann der Staat der Region, der Provinz und anderen öffentlichen örtlichen Körperschaften mit Gesetz eigene Befugnisse seines Verwaltungsbereiches übertragen. In diesem Falle gehen die Kosten für die Ausübung dieser Befugnisse weiterhin zu Lasten des Staates.

7) Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. d) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 hinzugefügt.

La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica.

Art. 17. - Con legge dello Stato può essere attribuita alla Regione e alle Province la potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente Statuto.

Art. 18. - La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici. La delega alle Province è obbligatoria nella materia dei servizi antincendi.

Le Province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai Comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici.

Art. 19. - Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e

Die Übertragung von Verwaltungsbefugnissen des Staates kann mit einfachem Staatsgesetz geändert oder widerrufen werden, auch wenn sie durch dieses Gesetz erfolgt ist.

Art. 17. - Mit Staatsgesetz kann der Region und den Provinzen die Befugnis zuerkannt werden, Gesetzesbestimmungen für Dienste zu erlassen, die sich auf Sachgebiete beziehen, die nicht in die jeweiligen Zuständigkeitsbereiche gemäß diesem Statut fallen.

Art. 18. - In der Regel übt die Region die Verwaltungsbefugnisse aus, indem sie diese den Provinzen, den Gemeinden und anderen örtlichen Körperschaften überträgt oder sich deren Ämter bedient. Auf dem Sachgebiet der Feuerwehrdienste ist die Übertragung auf die Provinzen Pflicht.

Die Provinzen können einige ihrer Verwaltungsbefugnisse den Gemeinden oder anderen örtlichen Körperschaften übertragen oder sich deren Ämter bedienen.

Art. 19. - In der Provinz Bozen wird der Unterricht in den Kindergärten, Grund- und

Art. 43. - Il Presidente della Regione³⁸⁾ emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.

Art. 43. - Der Präsident der Region³⁸⁾ erlässt mit eigenem Dekret die vom Regionalausschuss beschlossenen Verordnungen.

* **Art. 44.** - La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. Ad essa spettano:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale;
- 2) l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale;
- 3) l'amministrazione del patrimonio della Regione nonché il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale;
- 4) le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni;
- 5) l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua

Art. 44. - Der Regionalausschuss ist das Vollzugsorgan der Region. Ihm obliegen:

- 1) die Beschlussfassung über die Durchführungsverordnungen zu den vom Regionalrat verabschiedeten Gesetzen;
- 2) die Verwaltungstätigkeit für die Angelegenheiten von regionalem Interesse;
- 3) die Verwaltung des Vermögens der Region sowie die Kontrolle über die Führung der regionalen öffentlichen Dienste zu Erzeugungs- und Handelszwecken, die durch Sonderbetriebe versehen werden;
- 4) die übrigen Befugnisse, die ihr durch dieses Gesetz oder andere gesetzliche Bestimmungen zuerkannt werden;
- 5) im Dringlichkeitsfall das Ergreifen von Maßnahmen, die in die Zuständigkeit des Regionalrates fallen; diese müssen dem Regionalrat in

38) Vedi nota n. 12.

38) Siehe Anmerkung Nr. 12).

prima seduta successiva.

Art. 45. - La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti, che interessino in modo particolare la regione.

Art. 46. - Il Consiglio regionale può delegare alla Giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.

Capo II

Organi della Provincia

der ersten darauf folgenden Sitzung zur Ratifizierung vorgelegt werden.

Art. 45. - Bei Einführung und Regelung gesamtstaatlicher Kommunikations- und Transportdienste, die in besonderer Weise die Region betreffen, muss der Regionalausschuss befragt werden.

Art. 46. - Der Regionalrat kann dem Regionalausschuss die Behandlung von Angelegenheiten des eigenen Zuständigkeitsbereiches übertragen; ausgenommen ist das Erlassen von Gesetzesbestimmungen.

II. Kapitel

Organe der Provinz

TITOLO VI

**Finanza della Regione
e delle Province**

* **Art. 69.⁵⁹⁾** - Sono devoluti alla Regione i proventi delle imposte ipotecarie percepite nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.

Sono altresì devolute alla Regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percepite nel territorio regionale:

- a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;
- b) i due decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, determinata assumendo a

59) Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

VI. ABSCHNITT

**Finanzen der Region
und der Provinzen**

* **Art. 69.⁵⁹⁾** - Der Region werden die Einkünfte aus den Hypothekarsteuern abgetreten, die auf ihrem Gebiet für dort gelegene Güter eingehoben werden.

Außerdem werden der Region die nachstehenden im Gebiet der Region eingehobenen Anteile am Ertrag der unten angeführten Steuereinnahmen des Staates abgetreten:

- a) neun Zehntel der Steuern auf Erbschaften und Schenkungen und auf den Netto-Gesamtwert der Erbschaften;
- b) zwei Zehntel der Mehrwertsteuer mit Ausnahme jener auf die Einfuhr, abzüglich der im Sinne des Artikels 38-bis des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 26. Oktober 1972, Nr. 633, mit seinen späteren Änderungen

59) Der Artikel wurde durch den Art. 1 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 so ersetzt.

STATUTO SPECIALE / SONDERSTATUT

riferimento i consumi finali⁶⁰⁾,

c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite;

d).....⁶¹⁾,

* **Art. 70.⁶²⁾** - E' devoluto alle Province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, sull'energia elettrica ivi consumata.

Art. 71. - Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della Provincia i nove

60) Lettera modificata dall'art. 2, comma 107, lettera b) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

61) Lettera abrogata dall'art. 2, comma 107, lettera a) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

62) Articolo così sostituito dall'art. 2 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

vorgenommenen Rückzahlungen, die hinsichtlich des Endverbrauches festzustellen ist;⁶⁰⁾

c) neun Zehntel des Lotto-Ertrages abzüglich der Gewinne;

d).....⁶¹⁾,

* **Art. 70.⁶²⁾** - Den Provinzen wird der Ertrag der in ihren Gebieten eingehobenen Staatssteuer auf den dortigen Verbrauch an Strom abgetreten.

Art. 71. - Für die in der Provinz bestehenden Konzessionen für Großableitungen öffentlicher Gewässer - zu welchem Zweck immer sie erteilt worden sind oder erteilt werden -

60) Der Buchstabe wurde durch Art. 2 Abs. 107 Buchst. b) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) geändert.

61) Der Buchstabe wurde durch Art. 2 Abs. 107 Buchst. a) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) aufgehoben.

62) Der Artikel wurde durch den Art. 2 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 so ersetzt.

modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purchè nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale.

Art. 74.⁶⁶⁾ – 1. La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti.

* **Art. 75.⁶⁷⁾** - Sono attribuite alle Province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percepite nei rispettivi territori provinciali:

a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;

ändern und Befreiungen, Abzüge und Freibeträge vorsehen; dies im Rahmen der höheren Steuersätze, wie sie von den staatlichen Bestimmungen festgesetzt sind.

Art. 74.⁶⁶⁾ – (1) Die Region und die Provinzen dürfen nur zum Zweck der Finanzierung von Investitionen bis zum Höchstbetrag der laufenden Einnahmen zur Verschuldung greifen. Jegliche Garantie seitens des Staates für die von ihnen aufgenommenen Darlehen ist ausgeschlossen.

* **Art. 75.⁶⁷⁾** - Den Provinzen werden die nachstehenden in ihrem Gebiet eingehobenen Anteile am Ertrag der unten angeführten Steuereinnahmen des Staates zugewiesen:

a) neun Zehntel der Register- und Stempelsteuern sowie der Gebühren für staatliche Konzessionen;

66) Articolo sostituito dall'art. 2, comma 107, lett. d) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

67) L'attuale art. 75 sostituisce gli originari artt. 75, 76 e 77 per effetto dell'art. 3 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

66) Der Artikel wurde durch Art. 2 Abs. 107 Buchst. d) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) ersetzt.

67) Der derzeitige Art. 75 ersetzt die ursprünglichen Art. 75, 76 und 77 aufgrund des Art. 3 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386.

<p>b).....⁶⁸⁾;</p> <p>c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province;</p> <p>d) i sette decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;</p> <p>e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali⁶⁹⁾;</p> <p>f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati</p>	<p>b).....⁶⁸⁾;</p> <p>c) neun Zehntel der Steuer auf den Verbrauch von Tabakwaren, bezogen auf den Absatz in den Gebieten der beiden Provinzen;</p> <p>d) sieben Zehntel der Mehrwertsteuer mit Ausnahme jener auf die Einfuhr, abzüglich der im Sinne des Art. 38-bis des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26. Oktober 1972, Nr. 633 mit seinen späteren Änderungen vorgenommenen Rückzahlungen;</p> <p>e) neun Zehntel der Mehrwertsteuer auf die Einfuhr, die hinsichtlich des Endverbrauches festzustellen ist⁶⁹⁾;</p> <p>f) neun Zehntel des Ertrages der Akzise auf Benzin, auf das als Kraftstoff verwendete Gasöl und auf das als Kraftstoff verwendete Flüssiggas, die an den</p>
--	--

68) Lettera abrogata dall'art. 2, comma 107, lettera a) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

69) Lettera sostituita dall'art. 2, comma 107, lett. e) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

68) Der Buchstabe wurde durch Art. 2 Abs. 107 Buchst. a) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) aufgehoben.

69) Der Buchstabe wurde durch Art. 2 Abs. 107 Buchst. e) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) ersetzt.

nei territori delle due province, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati⁷⁰⁾;

g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici.

71)

Art. 75-bis.⁷²⁾ – 1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla regione e alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale affluite, in attuazione di disposizioni

70) Lettera inserita dall'art. 2, comma 107, lett. f) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

71) Il comma secondo di detto articolo è abrogato dall'art. 2, comma 107, lett. a) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

72) Articolo inserito dall'art. 2, comma 107, lett. g) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

Tankstellen im Gebiet der beiden Provinzen abgegeben werden, sowie neun Zehntel der Akzisen auf andere energetische Produkte, die dort konsumiert werden⁷⁰⁾ ;

g) neun Zehntel aller anderen direkten oder indirekten, wie immer benannten Einnahmen aus Staatssteuern einschließlich der örtlichen Einkommenssteuer mit Ausnahme jener, die der Region oder anderen örtlichen Körperschaften zustehen.

71)

Art. 75-bis.⁷²⁾ – (1) Im Betrag der der Region und den Provinzen abgetretenen Anteile der Steuereinnahmen des Staates sind auch die Einnahmen inbegriffen, die das Regional- oder Landesgebiet betreffen und in

70) Der Buchstabe wurde durch Art. 2 Abs. 107 Buchst. f) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) eingefügt.

71) Der Abs. 2 genannten Artikels wurde durch Art. 2 Abs. 107 Buchst. a) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) aufgehoben.

72) Der Artikel wurde durch Art. 2 Abs. 107 Buchst. g) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) eingefügt.

Art. 77. -⁷⁴⁾

Art. 77. -⁷⁴⁾

* **Art. 78.** -⁷⁵⁾*

* **Art. 78.** -⁷⁵⁾*

Art. 79.⁷⁶⁾ - 1. La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:

Art. 79.⁷⁶⁾ - (1) Die Region und die Provinzen tragen zur Verwirklichung der Ziele des Finanzausgleichs und der Solidarität und zur Ausübung der davon abgeleiteten Rechte und Pflichten sowie zur Erfüllung der finanziellen Verpflichtungen, die von der gemeinschaftlichen Ordnung, vom internen Stabilitätspakt und von anderen, in staatlichen Vorschriften vorgesehenen Maßnahmen zur Koordinierung der öffentlichen Finanzen herrühren, bei:

74) Articolo sostituito dall'art. 75 dello Statuto per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 3 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

74) Der Artikel wurde durch Art. 75 des Statuts aufgrund des Inkrafttretens des Art. 3 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 ersetzt.

75) Articolo dapprima sostituito dall'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e, successivamente, abrogato dall'art. 2, comma 107, lett. a) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

75) Der Artikel wurde zuerst durch Art. 4 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 ersetzt und daraufhin durch Art. 2 Abs. 107 Buchst. a) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) aufgehoben.

76) Articolo sostituito dall'art. 2, comma 107, lett. h) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

76) Der Artikel wurde durch Art. 2 Abs. 107 Buchst. h) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) ersetzt.

* **Art. 79.⁷⁶⁾** - 1. La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:

- a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;
- b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;
- c) con il concorso finanziario

75) Articolo dapprima sostituito dall'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e, successivamente, abrogato dall'art. 2, comma 107, lett. a) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

76) Articolo sostituito dall'art. 2, comma 107, lett. h) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

* **Art. 79.⁷⁶⁾** - (1) Die Region und die Provinzen tragen zur Verwirklichung der Ziele des Finanzausgleichs und der Solidarität und zur Ausübung der davon abgeleiteten Rechte und Pflichten sowie zur Erfüllung der finanziellen Verpflichtungen, die von der gemeinschaftlichen Ordnung, vom internen Stabilitätspakt und von anderen, in staatlichen Vorschriften vorgesehenen Maßnahmen zur Koordinierung der öffentlichen Finanzen herrühren, bei:

- a) mit der vorgenommenen Abschaffung des Ersatzbetrages für die Mehrwertsteuer auf die Einfuhr und der Zuweisungen aus staatlichen Sektorengesetzen;
- b) mit der vorgenommenen Abschaffung des nach Artikel 78 zustehenden Betrags;
- c) mit dem weiteren

75) Der Artikel wurde zuerst durch Art. 4 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 ersetzt und daraufhin durch Art. 2 Abs. 107 Buchst. a) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) aufgehoben.

76) Der Artikel wurde durch Art. 2 Abs. 107 Buchst. h) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) ersetzt.

ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;

d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la

finanziellen Beitrag zum Ausgleich der öffentlichen Finanzen durch die Übernahme der finanziellen Verpflichtungen aus der Ausübung von staatlichen Funktionen, auch der delegierten, die im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen festgelegt werden, sowie ab dem Jahre 2010 mit der Finanzierung von Initiativen und Projekten, die auch angrenzende Gebiete einbeziehen, durch jede Provinz mit insgesamt 100 Millionen Euro jährlich. Die Übernahme der Kosten von 100 Millionen jährlich gilt auch dann, wenn die Kosten für die Maßnahmen in den angrenzenden Gebieten für ein bestimmtes Jahr weniger als insgesamt 40 Millionen Euro betragen;

d) mit den in Absatz 3 bestimmten Modalitäten der Koordinierung der öffentlichen Finanzen.

(2) Die Maßnahmen laut Absatz 1 können nur mit dem Verfahren laut Artikel 104 geändert werden und bis zur allfälligen Änderung bilden sie den Beitrag zur Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen laut Absatz 1.

(3) Um den Beitrag zur Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen

regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all' articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilità interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione

zu gewährleisten, vereinbaren die Region und die autonomen Provinzen mit dem Minister für Wirtschaft und Finanzen die aus dem internen Stabilitätspakt erwachsenden Verpflichtungen, unter Bezugnahme auf die im jeweiligen Zeitraum zu erreichenden Haushalts-ergebnisse. Unbeschadet der allgemeinen Ziele der öffentlichen Finanzen, steht es den Provinzen zu, die aus dem internen Stabilitätspakt resultierenden Verpflichtungen festzulegen und die Koordinierungsbefugnisse gegenüber den örtlichen Körperschaften, den eigenen Anstalten und sonstigen instrumentalen Einrichtungen, den Sanitätsbetrieben, den nicht staatlichen Universitäten laut Artikel 17 Absatz 120 des Gesetzes vom 15. Mai 1997, Nr. 127, den Handels-, Industrie- und Landwirtschaftskammern und den anderen Körperschaften oder Einrichtungen mit regional oder provinziell geregelter institutioneller Ordnung, die von der Region bzw. der jeweiligen Provinz auf ordentlichem Wege finanziert werden, wahrzunehmen. Die für die Regionen und die anderen Körperschaften im restlichen Staatsgebiet ergriffenen Maßnahmen finden keine Anwendung. Ab dem Jahre 2010 werden die Ziele des internen

dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti.

4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5.

Stabilitätspakts, auch unter Berücksichtigung der positiven Effekte in Bezug auf die Nettoverschuldung, die sich aus der Anwendung dieses Artikels und der entsprechenden Durchführungsbestimmungen ergeben, festgesetzt. Die Provinzen wachen über die Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen seitens der Körperschaften, Anstalten und anderen Einrichtungen laut diesem Absatz und üben über diese auch die nachträgliche Gebarungskontrolle aus, wobei sie der zuständigen Sektion des Rechnungshofes über die entsprechenden Ergebnisse berichten.

(4) Die staatlichen Bestimmungen über die Verwirklichung der Ziele des Finanzausgleichs und der Solidarität sowie über die Einhaltung der Verpflichtungen aus dem internen Stabilitätspakt finden bezüglich der Region und der autonomen Provinzen keine Anwendung und sind auf jeden Fall durch die Bestimmungen dieses Artikels ersetzt. Die Region und die autonomen Provinzen sorgen für die Koordinierung der öffentlichen Finanzen, wie sie in einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen des Staates vorgesehen sind, indem sie die eigene Gesetzgebung den Grundsätzen anpassen, die die

TITOLO X

Controllo della
Corte costituzionale

Art. 97. - Ferme le disposizioni contenute negli artt. 56 e 84, commi sesto e settimo, del presente Statuto la legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente Statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici.

L'impugnazione può essere esercitata dal Governo.

La legge regionale può, altresì, essere impugnata da uno dei Consigli provinciali della regione, la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della regione.

Art. 98. - Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Regione⁹¹⁾ o da quello della Provincia⁹²⁾, previa deliberazione del rispettivo Consi-

⁹¹⁾ Vedi nota n. 12.

⁹²⁾ Espressione così sostituita dal comma 1, lettera f), dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

X. ABSCHNITT
Kontrolle durch
den Verfassungsgerichtshof

Art. 97. - Unbeschadet der im Art. 56 sowie im sechsten und siebten Absatz des Art. 84 dieses Statuts enthaltenen Bestimmungen kann ein Regional- oder Landesgesetz wegen Verletzung der Verfassung oder dieses Statuts oder des Grundsatzes der Gleichheit zwischen den Sprachgruppen vor dem Verfassungsgerichtshof angefochten werden.

Die Anfechtung kann durch die Regierung erfolgen.

Außerdem kann ein Regionalgesetz von einem der beiden Landtage der Region angefochten werden; ebenso ein Landesgesetz vom Regionalrat oder vom anderen Landtag der Region.

Art. 98. - Die Gesetze der Republik und die Akte der Republik mit Gesetzeskraft können vom Präsidenten der Region⁹¹⁾ oder vom Landeshauptmann⁹²⁾ nach Beschluss des Regionalrates bzw.

⁹¹⁾ Siehe Anmerkung Nr. 12).

⁹²⁾ Durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. f) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 wurden im italienischen Wortlaut dieses Artikels die Worte "o da quello della Giunta provinciale" durch die Worte "o da quello della Provincia" ersetzt. Der deutsche Wortlaut blieb unverändert.

gio, per violazione del presente Statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.

Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente Statuto alla Regione o alle Province, la Regione o la Provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza.

Il ricorso è proposto dal Presidente della Regione⁹³⁾ o da quello della Provincia⁹⁴⁾, previa deliberazione della rispettiva Giunta.

Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al Commissario del Governo in Trento, se trattasi della Regione o della Provincia di Trento, e al Commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della Provincia di Bolzano.

Vedi nota n. 12.

⁹³⁾ ⁹⁴⁾ Espressione così sostituita dal comma 1, lettera f), dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

des Landtages wegen Verletzung dieses Statuts oder des Grundsatzes des Schutzes der deutschen und ladinischen sprachlichen Minderheiten angefochten werden.

Wenn der Staat mit einer Maßnahme den durch dieses Statut der Region oder den Provinzen zuerkannten Zuständigkeitsbereich verletzt, kann die Region bzw. die betroffene Provinz beim Verfassungsgerichtshof den Antrag auf Feststellung der Kompetenz stellen.

Der Antrag wird vom Präsidenten der Region⁹³⁾ oder vom Landeshauptmann⁹⁴⁾ nach Beschluss des Regional- oder Landesausschusses gestellt.

Eine Abschrift der Anfechtungsschrift und des Rekurses wegen Zuständigkeitskonfliktes muss dem Regierungskommissar in Trient übermittelt werden, wenn es sich um die Region oder um die Provinz Trient handelt, dem Regierungskommissar in Bozen hingegen, wenn es sich um die Provinz Bozen handelt.

Siehe Anmerkung Nr. 12).

⁹³⁾ ⁹⁴⁾ Durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. f) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 wurden im italienischen Wortlaut dieses Artikels die Worte "o da quello della Giunta provinciale" durch die Worte "o da quello della Provincia" ersetzt. Der deutsche Wortlaut blieb unverändert.

TITOLO XII

**Disposizioni finali e
transitorie**

* **Art. 103.⁹⁶⁾** - Per le
modificazioni del presente Statuto
si applica il procedimento stabilito
dalla Costituzione per le leggi
costituzionali.

L'iniziativa per le modificazioni
del presente Statuto appartiene
anche al Consiglio regionale su
proposta dei Consigli delle
Province autonome di Trento e di
Bolzano e successiva conforme
deliberazione del Consiglio
regionale.

I progetti di modificazione del
presente Statuto di iniziativa
governativa o parlamentare sono
comunicati dal Governo della
Repubblica al Consiglio regionale
e ai Consigli provinciali, che
esprimono il loro parere entro due
mesi.

Le modifiche allo Statuto
approvate non sono comunque
sottoposte a *referendum*
nazionale.

96) Articolo così sostituito dal comma 1,
lettera nn) dell'art. 4 della legge
costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

XII. ABSCHNITT

**Schluss- und
Übergangsbestimmungen**

Art. 103.⁹⁶⁾ - Bei Änderungen *
an diesem Statut wird das in der
Verfassung vorgesehene
Verfahren für Verfassungsgesetze
angewandt.

Das Initiativrecht zur
Änderung dieses Statuts steht
auch dem Regionalrat auf
Vorschlag der Landtage der
autonomen Provinzen Trient und
Bozen nach übereinstimmendem
Beschluss des Regionalrates zu.

Die von der Regierung oder
von Parlamentsabgeordneten ein-
gebrachten Vorlagen zur Änderung
dieses Statuts werden von der
Regierung der Republik dem
Regionalrat und den Landtagen
bekannt gegeben, die binnen zwei
Monaten ihre Stellungnahme
abzugeben haben.

Über bereits genehmigte
Statutsänderungen darf jedenfalls
keine gesamtstaatliche
Volksbefragung durchgeführt
werden.

96) Der Artikel wurde durch den Art. 4
Abs. 1 Buchst. nn) des Verfassungs-
gesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2
so ersetzt.

* **Art. 104.** - Fermo quanto disposto dall'articolo 103, le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o delle due Province⁹⁷⁾.

Le disposizioni di cui agli artt. 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della Regione o della Provincia di Bolzano.

Art. 105. - Nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato.

Art. 106. - Nelle materie trasferite dalla competenza della

97) Comma così modificato dal comma 1, lettera oo) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

* **Art. 104.** - Unbeschadet der Bestimmung gemäß Art. 103 können die Bestimmungen des VI. Abschnittes und des Art. 13 auf einvernehmlichen Antrag der Regierung und, je nach Zuständigkeit, der Region oder der beiden Provinzen mit einfachem Staatsgesetz abgeändert werden.⁹⁷⁾

Die in den Art. 30 und 49 enthaltenen Bestimmungen über die Ablösung des Präsidenten des Regionalrates und desjenigen des Südtiroler Landtages können auf einvernehmlichen Antrag der Regierung und der Region bzw. der Provinz Bozen mit einfachem Staatsgesetz geändert werden.

Art. 105. - Solange die Region oder das Land nicht mit eigenem Gesetz anders verfügen, werden auf den Sachgebieten, die der Zuständigkeit der Region oder des Landes zuerkannt worden sind, die Gesetze des Staates angewandt.

Art. 106. - Auf den Sachgebieten, die von der

97) Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. oo) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 so geändert.

Regione a quella delle Province, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.

Zuständigkeit der Region in jene der Provinzen übergegangen sind, werden die Gesetze der Region, die bei Inkrafttreten des Verfassungsgesetzes vom 10. November 1971, Nr. 1 in Kraft standen, weiterhin angewandt, bis mit Landesgesetz anders verfügt wird.

* **Art. 107.** - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente Statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

* **Art. 107.** - Die Durchführungsbestimmungen zu diesem Statut werden mit gesetzesvertretenden Dekreten nach Einholen der Stellungnahme einer paritätischen Kommission erlassen. Sie besteht aus zwölf Mitgliedern, davon sechs als Vertreter des Staates, zwei als Vertreter des Regionalrats, zwei als Vertreter des Landtags des Trentino und zwei als Vertreter des Südtiroler Landtags. Drei Mitglieder müssen der deutschen Sprachgruppe angehören.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della Provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della Provincia

Innerhalb der Kommission gemäß vorhergehendem Absatz wird eine Sonderkommission für die Durchführungsbestimmungen gebildet, die sich auf die der Zuständigkeit der Provinz Bozen zuerkannten Sachgebiete beziehen; sie besteht aus sechs Mitgliedern, davon drei in Vertretung des Staates und drei in Vertretung des Landes. Eines der Mitglieder in Vertretung des Staates muss der deutschen

deve appartenere al gruppo linguistico italiano.

Art. 108. - Salvi i casi espressamente previsti, i decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello Statuto saranno emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

Se nei primi diciotto mesi le commissioni di cui all'articolo precedente non hanno emesso in tutto o in parte i propri definitivi pareri sugli schemi delle norme di attuazione, il Governo provvede nei successivi sei mesi alla emanazione dei relativi decreti, prescindendo dal parere delle commissioni stesse.

Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 sono determinati i beni di cui all'art. 68 del presente Statuto che passano alle Province, nonché le modalità per la consegna dei beni stessi.

Sprachgruppe, eines der Mitglieder in Vertretung des Landes muss der italienischen Sprachgruppe angehören.

Art. 108. - Die gesetzvertretenden Dekrete, die die Durchführungsbestimmungen zum Statut enthalten, werden - außer in ausdrücklich vorgesehenen Fällen - innerhalb von zwei Jahren nach dem Inkrafttreten des Verfassungsgesetzes vom 10. November 1971, Nr. 1 erlassen.

Wenn die beiden im vorhergehenden Artikel genannten Kommissionen nicht innerhalb der ersten achtzehn Monate ihre endgültige Stellungnahme zu den Entwürfen der Durchführungsbestimmungen ganz oder teilweise abgegeben haben, so erlässt die Regierung innerhalb der darauf folgenden sechs Monate die Dekrete ohne Stellungnahme der Kommissionen.

Mit Durchführungsbestimmungen, die innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Verfassungsgesetzes vom 10. November 1971, Nr. 1 zu erlassen sind, werden die im Art. 68 dieses Statuts genannten Güter, die an die Provinzen übergehen, sowie die Einzelheiten des Verfahrens zu

Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23

Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento

(In: B.U. 31 luglio 1990, n. 35)

(...)

↙ (Art 21, comma 4).

Art. 21

Trattativa privata

1. Con la trattativa privata si fa luogo alla conclusione del contratto direttamente con la persona o la ditta ritenuti idonei previo confronto concorrenziale, salvo quanto previsto da quest'articolo.
2. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso nei seguenti casi:
 - a) quando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione, purché restino sostanzialmente ferme le condizioni di cui alla proposta iniziale;
 - b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
 - b bis) per le forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato;
 - b ter) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi;
 - c) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui natura rende impossibile l'espletamento di pubbliche gare;
 - d) per l'acquisizione di prodotti ad alta tecnologia o per la realizzazione di programmi di ricerca ad elevato contenuto tecnico o scientifico;
 - e) per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello originario;
 - f) nei casi di cui all'articolo 18, comma 13, quando la vendita è connessa con l'acquisto di beni da disporsi a trattativa privata;
 - g) quando l'urgenza, determinata da circostanze imprevedibili da indicare nel provvedimento a contrarre, non consenta di far luogo a pubblica gara;
 - h) allorché il valore del contratto non superi euro 176.000,00, fermo restando il divieto di cui all'articolo 5, comma 3;

i) ove ricorrano gravi ed eccezionali circostanze, di cui dovrà essere data giustificazione nel provvedimento a contrarre, le quali non consentano di espletare utilmente la pubblica gara;

l) nelle altre ipotesi previste dalla presente legge o da leggi speciali della Provincia.

3. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b), b bis), b ter), c), d), e), f), g) ed i), il provvedimento a contrarre deve contenere espressa motivazione circa la sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso alla trattativa privata.

* 4. Ove ricorrano le ipotesi di cui alle lettere b), b bis), b ter) ed e) del comma 2 nonché in quella di cui alla lettera h) qualora l'importo contrattuale non ecceda euro 42.600,00, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei.

(...)

↙ Art 39 quater

Oggetto e ambito di applicazione

1. Le disposizioni di questo capo disciplinano l'affidamento di incarichi retribuiti a soggetti esterni alla Provincia autonoma di Trento ivi compresi quelli a società e a soggetti imprenditoriali sempreché le caratteristiche dell'incarico non comportino l'applicazione delle disposizioni del capo I in materia di acquisto di beni e di fornitura di servizi.

2. L'affidamento degli incarichi di cui al comma 1 è finalizzato all'acquisizione di apporti professionali per il migliore perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione.

3. Le disposizioni di questo capo si applicano anche agli incarichi affidati dagli enti funzionali della Provincia, intendendosi sostituiti agli organi e ai servizi provinciali quelli competenti secondo i rispettivi ordinamenti e fatte salve le norme speciali che li riguardano.

* 4. Per l'affidamento di incarichi per la rappresentanza in giudizio, il patrocinio dell'amministrazione, le nomine di consulenti tecnici di parte e per il ricorso alle funzioni notarili si applica la presente legge, escluso questo capo.

5. Rimane fermo quanto previsto dalle leggi provinciali vigenti per l'affidamento di incarichi per l'esercizio di pubbliche funzioni o per incarichi di pubblico servizio, per l'esecuzione di lavori pubblici, per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché per le attività di comitati e organi collegiali comunque denominati.

In:

http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=trov&app=clex&at_id=734&type=testo&blank=Y&ZID=3418085#2006-10-26-09-09-59

ANNO 2002

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

JAHR 2002

ERSTER TEIL

GESETZE UND DEKRETE

REGIONE AUTONOMA TRENINO - ALTO ADIGE

AUTONOME REGION TRENINO - SÜDTIROL

[B032020126333|B030|]

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2002, n. 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato,

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

Art. 1

(Previdenza ed assicurazioni sociali)

1. Le finalità di cui all'articolo 66 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 3 sono rifinanziate per l'anno 2002 con una somma di Euro 25.822.845,00. Alla copertura della nuova spesa, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo degli esercizi finanziari precedenti.

* Art. 2

(Applicazione di norme in materia di lavori pubblici, trasparenza degli appalti, attività contrattuale e amministrazione dei propri beni)

1. La Regione Trentino-Alto Adige applica nell'esercizio della propria attività la normativa provinciale di Trento in materia di lavori pubblici, trasparenza degli appalti, attività contrattuale e amministrazione dei propri beni (LP n. 23/1990 e LP n. 26/1993).

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 22 luglio 2002

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
C. ANDREOTTI

[AM32020126333|B030|]

REGIONALGESETZ vom 22. Juli 2002, Nr. 2

Bestimmungen betreffend den Nachtragshaushalt der Region Trentino-Südtirol (Finanzgesetz)

DER REGIONALRAT

hat das folgende Gesetz genehmigt,

DER PRÄSIDENT DER REGION

beurkundet es:

Art. 1

(Fürsorge und Sozialversicherungen)

1. Die Maßnahmen gemäß Artikel 66 des Regionalgesetzes vom 1. August 1996, Nr. 3 werden für das Jahr 2002 mit einem Betrag in Höhe von 25.822.845,00 Euro neu finanziert. Die neue Ausgabe, die aus der Durchführung dieses Gesetzes entsteht, wird durch Inanspruchnahme eines entsprechenden Betrages gedeckt, der dem Überschuss der vorhergehenden Haushaltsjahre entnommen wird.

* Art. 2

(Anwendung von Bestimmungen auf dem Sachgebiet der öffentlichen Arbeiten, der Transparenz bei Ausschreibungen, des Vertragswesens und der Güterverwaltung)

1. Die Region Trentino-Südtirol wendet bei der Ausübung ihrer Tätigkeit die Gesetzesbestimmungen der Provinz Trient auf dem Sachgebiet der öffentlichen Arbeiten, der Transparenz bei Ausschreibungen, des Vertragswesens und der Güterverwaltung an (LG Nr. 23/1990 und LG Nr. 26/1993).

Art. 3

(Inkrafttreten)

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kundgemacht. Jeder, den es angeht, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und dafür zu sorgen, dass es befolgt wird.

Trient, 22. Juli 2002

DER PRÄSIDENT DER REGION
C. ANDREOTTI

§ 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 49 1)

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della Regione e delle Province di Trento e Bolzano e funzioni regionali
1973

TITOLO I**Organi della Regione e delle Province di Trento e di Bolzano****1.**

(1) Lo statuto richiamato nelle disposizioni che seguono è quello di cui al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

2.-6. 2)

7.

(1)(2)

(3) Il progetto di legge, previsto dall'articolo 35 dello statuto, costituisce esercizio di iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione.

8.-9. 2)

10.

(1) Nei casi in cui sia prevista l'intesa o la partecipazione di organi regionali o provinciali alle decisioni di organi governativi, l'iniziativa è assunta dal Presidente del consiglio dei Ministri, quando si tratti di partecipazione al Consiglio dei Ministri, o dal Ministro competente negli altri casi.

11.-14. 2)

15.

(1) L'emanazione delle leggi regionali e provinciali avviene con la seguente formula:

"Regione Trentino-Alto Adige (rispettivamente: Provincia di...)"

"Il Consiglio regionale (rispettivamente: il Consiglio provinciale di...) ha approvato e il Presidente della giunta regionale (rispettivamente: provinciale) promulga".

(2) Al testo della legge segue la formula "La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione (rispettivamente: della Provincia)".

(3) Al testo dei regolamenti regionali e provinciali segue la formula: "Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".

16.

(1) Oltre le leggi regionali e provinciali e i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel "Bollettino Ufficiale" della Regione gli annunci e gli avvisi prescritti da leggi e regolamenti regionali o provinciali e quelli di cui è obbligatoria la pubblicazione nei Fogli degli annunci legali delle province, nonché quelli richiesti dagli interessati.

(2) I Fogli degli annunci legali delle province sono sostituiti a tutti gli effetti dal Bollettino della Regione.

(3) Le inserzioni e gli abbonamenti al "Bollettino Ufficiale" della Regione sono regolati dalle norme vigenti per la Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in quanto applicabili.

(4) Con legge regionale sono dettate le norme per la pubblicazione gratuita nel "Bollettino Ufficiale" della Regione di atti e provvedimenti dello Stato nonché quelle per la pubblicazione, anche in lingua tedesca, di atti e provvedimenti regionali o provinciali.

17.

(1) La pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali nell'apposita sezione della Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 59 dello statuto, è gratuita.

18.

(1) Gli organi statali, regionali e provinciali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo, secondo la rispettiva competenza, gli elementi utili allo svolgimento delle proprie funzioni.

19.

(1) Il Presidente della giunta regionale e i Presidenti delle giunte provinciali quando intervengono alle sedute del Consiglio dei Ministri non hanno diritto di voto.

(2) Il Presidente della giunta regionale e i Presidenti delle giunte provinciali sono invitati alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando il Consiglio è chiamato ad approvare disegni di legge, atti aventi valore di legge, atti o provvedimenti che riguardano la sfera di attribuzioni della Regione o delle Province.

(3) Il Presidente della giunta regionale e il Presidente della giunta provinciale di Bolzano sono altresì invitati alle sedute del Consiglio dei Ministri quando il Consiglio è chiamato a deliberare su argomenti che comportano l'applicazione del principio della tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.

(4) Il Presidente della giunta regionale e i presidenti delle giunte provinciali sono altresì invitati, per essere sentiti, anche alle sedute dei comitati o collegi che, per legge o delega, trattino questioni di competenza del Consiglio dei Ministri, allorché le questioni stesse riguardino, rispettivamente, la regione o le province. 3)

20.-22. 2)

23.

(1) La norma dell'articolo 61, primo comma, dello statuto è applicabile soltanto agli enti pubblici la cui attività si svolge nella Provincia di Bolzano o in entrambe le province della regione.

(2) La composizione degli organi collegiali degli enti indicati nel comma precedente deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nelle stesse località, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

24.

(1) Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 56 dello statuto, il ricorso è proposto in forma collettiva.

(2) Il regolamento interno del Consiglio regionale e quello del Consiglio provinciale di Bolzano prevedono le modalità per proporre la richiesta di votazione per gruppo linguistico di cui al primo comma dell'articolo 56 dello statuto, nonché per accertare l'avveramento delle condizioni di cui al secondo comma del medesimo articolo.

(3) In ogni caso la richiesta di votazione per gruppi linguistici può essere proposta fino al momento del passaggio alla votazione finale sulla proposta di legge.

(4) Unitamente al ricorso di cui al primo comma del presente articolo deve essere allegata una certificazione, rilasciata dal segretario del Consiglio regionale o provinciale, attestante l'intervenuta richiesta o l'avveramento delle condizioni di cui ai commi precedenti.

(5) Le spese giudiziali e quelle per l'assistenza legale inerenti, sono a carico del bilancio del Consiglio regionale rispettivamente di quello del Consiglio provinciale di Bolzano.

TITOLO II

Funzioni regionali in materia di commercio con l'estero, Libri fondiari, Enti locali, Casse di malattia, giudici conciliatori

25.

(1) La facoltà della Regione di autorizzare operazioni di scambio di prodotti con l'estero, prevista dall'articolo 85 dello statuto, è esercitata sulla base di accordi stabiliti tra il Governo e la Regione, tenute presenti le necessità dell'economia regionale.

26.

(1) L'Ufficio italiano dei cambi tiene il computo delle valute provenienti da esportazioni all'estero di merci originarie della regione o prodotte nella stessa, nonché delle valute impiegate per dirette importazioni di merci dall'estero

destinate alla regione.

(2) La quota parte dell'eventuale differenza attiva di cui all'articolo 86 dello statuto è determinata, alla fine di ogni anno, d'accordo tra il Governo e la Regione.

27. 2)

28. 4)

29.

(1) Le leggi della Regione non possono derogare alle norme delle leggi dello Stato in materia di efficacia dei libri fondiari e dei controlli giudiziari sulle operazioni tavolari, e restano ferme tutte le attribuzioni spettanti all'autorità giudiziaria.

30.

(1) Gli originali dei decreti tavolari vengono conservati, unitamente alle domande, presso gli uffici del Libro fondiario.

31.

(1) Agli effetti dell'articolo 7 dello statuto, le popolazioni interessate si sentono interpellando con referendum, secondo norme stabilite con legge regionale, gli elettori iscritti nelle liste dei comuni di cui viene variata la circoscrizione e la denominazione.

(2) Qualora i consigli comunali dei comuni la cui circoscrizione verrebbe variata abbiano manifestato il loro avviso favorevole alla variazione di circoscrizione con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati al comune, il consiglio regionale, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione, può deliberare che al referendum partecipino soltanto gli elettori della frazione che abbia richiesto di essere eretta a comune autonomo o di quella porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno all'altro comune. 5)

(3) Non si fa luogo a referendum quando il Consiglio regionale, in base agli atti di istruttoria, ritenga che la domanda di erezione a comune autonomo di una frazione non possa essere comunque accolta perché vi osti la condizione dei luoghi o perché i nuovi comuni non avrebbero mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi.

(4) Può ugualmente prescindere dal referendum quando ricorrano le condizioni di cui al secondo comma in caso di proposta di cambiamento di denominazione del comune.

TITOLO III

Della rappresentanza del Governo nella Regione e nelle Province

32.

(1) I commissari del Governo di cui all'articolo 87 dello statuto sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Essi risiedono rispettivamente a Trento e Bolzano.

33.

(1) In caso di assenza o di impedimento i commissari del Governo sono sostituiti dal funzionario di qualifica od anzianità più elevate, in servizio presso l'ufficio del commissario.

34.

(1) Ai commissari del Governo spetta il trattamento economico del prefetto di 1^a classe ed è assegnato un alloggio di servizio. 6)

35.

(1) Per il funzionamento del proprio ufficio i commissari del Governo si avvalgono di personale collocato fuori ruolo, dipendente dalle amministrazioni dello Stato. Al personale dei ruoli centrali spetta il trattamento di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, e successive modificazioni, a quello appartenente ai ruoli provinciali viene corrisposto il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il trasferimento di sede. 7)

(2) È escluso da tale trattamento il personale statale già in servizio nella stessa sede. 7)

(3) La composizione dell'ufficio del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano è analoga a quella prevista per i corrispondenti organi nelle regioni a statuto ordinario, cui si aggiungono gli uffici per l'espletamento

delle funzioni prefettizie e l'ufficio unico del personale statale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. I relativi provvedimenti di organizzazione sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'interno e del tesoro.8)

(4) All'aumento della tabella organica del ruolo locale della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano, necessario per garantire l'efficienza e la rapidità delle procedure per la copertura dei posti di cui all'articolo 89 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, nonché gli speciali obblighi di bilinguismo ivi vigenti, si provvederà, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, in sede di attuazione della delega prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59.8)

(5) Nell'attuazione della suddetta delega sarà, altresì, tenuto conto, delle esigenze del personale da assegnare in comando o fuori ruolo al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano. All'assegnazione del personale comandato o fuori ruolo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'interno e del tesoro.8)

(6) Nelle more della rideterminazione della tabella di cui al precedente quarto comma e delle relative assunzioni, il commissario del Governo provvede al distacco presso i suoi uffici di personale dei ruoli locali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. 8)

36.

(1) La spesa per gli assegni spettanti ai commissari del Governo e per il funzionamento del relativo ufficio è a carico del bilancio dello Stato.

(2) Tutte le spese relative alla rappresentanza del Governo nella regione sono inserite nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri.

37.-38. 2)

TITOLO IV

Funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi della Regione e delle Province

39. 9)

40. 10)

41.

(1) La Regione, le Province, i Comuni e gli altri Enti locali possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato. 11)

TITOLO V

Controllo sugli atti della Regione e delle Province

42.-50. 12)

TITOLO VI

Norme transitorie e finali

51.

(1) Le norme di attuazione dello statuto precedentemente emanate e relative al commissario del Governo nella regione Trentino-Alto Adige, si intendono riferite al commissario del Governo per la provincia di Bolzano, a seconda della rispettiva competenza prevista dall'articolo 87 dello statuto.

52.

(1) Fino a quando non si sarà provveduto al passaggio di personale regionale alle Province ai sensi dell'articolo 111 dello statuto, le Province assumono a carico dei loro bilanci, a partire dal 1° gennaio 1973, l'onere per il rimborso alla Regione delle spese per gli stipendi e le altre competenze fisse e accessorie dovute al personale regionale di ruolo e non di ruolo, messo a disposizione dalle Province con decreto del Presidente della giunta regionale, e addetto ad uffici regionali trasferiti alle Province o ad uffici regionali operanti per conto delle Province in settori attribuiti alla competenza provinciale in base alla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

53.

(1) Il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, escluso l'articolo 12 13), e i titoli I, VI, VIII, escluso l'articolo 39, IX, X, XII, cap. 1° e 2°, escluso l'articolo 57, 3° e 5°, XIII, escluso l'articolo 68, XV, XVI del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

-
- 1) Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 31 marzo 1973, n. 84.
 - 2) Abrogati dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.
 - 3) Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 13 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526.
 - 4) Abrogato dall'art. 6, comma 7, del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267.
 - 5) Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 296.
 - 6) L'art. 34 è stato modificato dall'art. 1 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 688.
 - 7) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 2 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 688.
 - 8) Il comma 3 è stato così sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.
 - 9) L'art. 39 è stato abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 14 aprile 2004, n. 116.
 - 10) L'art. 40 è stato abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 14 aprile 2004, n. 116.
 - 11) L'art. 41 è stato sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 14 aprile 2004, n. 116.
 - 12) Abrogati dall'art. 11 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305.
 - 13) Vedi l'art. 12 del D.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414:

12.

(1) Qualora il Presidente della giunta provinciale ometta di prendere i provvedimenti previsti dal secondo comma dell'art. 46 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, la facoltà di prendere i provvedimenti stessi spetta al Commissario del Governo. In caso di inadempienza del sindaco, provvede il Presidente della giunta provinciale.

§ 7

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REPUBLIK vom 1. Februar 1973, Nr. 49 1)

Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol: Organe der Region und der Provinzen Trient und Bozen und Befugnisse der Region
1973

I. ABSCHNITT

Organe der Region und der Provinzen Trient und Bozen

1.

(1) Das in den nachstehenden Bestimmungen genannte Statut ist jenes, das als vereinheitlichter Text der das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffenden Verfassungsgesetze mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670, genehmigt wurde.

2.-6. 2)

7.

(1)(2)2)

(3) Der im Artikel 35 des Statutes vorgesehene Gesetzentwurf stellt eine Ausübung der Gesetzesinitiative im Sinne des Artikels 71 der Verfassung dar.

8.-9. 2)

10.

(1) In den Fällen, in denen das Einvernehmen oder die Teilnahme von Regional- oder Landesorganen an den Entscheidungen von Regierungsorganen vorgesehen ist, ergreift, wenn es sich um Teilnahme am Ministerrat handelt, der Präsident des Ministerrates oder, in den anderen Fällen, der zuständige Minister die Initiative.

11.-14. 2)

15.

(1) Die Regional- und Landesgesetze werden mit der nachstehenden Formel erlassen:

"Region Trentino-Südtirol (bzw.: Provinz...)"

"Der Regionalrat (bzw.: der Landtag) hat genehmigt und der Präsident des Regionalausschusses (bzw.: der Landeshauptmann) verkündet".

(2) Auf den Wortlaut des Gesetzes folgt die Formel: "Dieses Gesetz ist im "Amtsblatt" der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz (bzw. Landesgesetz) zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen".

(3) Auf den Wortlaut der Regional- und Landesverordnungen folgt die Formel: "Dieses Dekret ist im "Amtsblatt" der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen".

16.

(1) Außer den Regional- und Landesgesetzen und den Regional- und Landesverordnungen werden im "Amtsblatt" der Region die in den Gesetzen und Verordnungen der Region und der Provinzen vorgeschriebenen Mitteilungen und Kundmachungen sowie jene, deren Veröffentlichung in den Amtsanzeigern der Provinzen vorgeschrieben ist, und jene, deren Veröffentlichung von den Betroffenen verlangt wird, veröffentlicht.

(2) Das Amtsblatt der Region ersetzt für alle Wirkungen die Amtsanzeiger der Provinzen.

(3) Die Anzeigen und der Bezug des "Amtsblattes" der Region werden sinngemäß durch die für das Gesetzblatt der Republik geltenden Bestimmungen geregelt.

(4) Mit Regionalgesetz werden die Vorschriften für die unentgeltliche Veröffentlichung von Akten und Maßnahmen des Staates sowie jene für die Veröffentlichung, auch in deutscher Sprache, von Akten und Maßnahmen der Region

und der Provinzen im "Amtsblatt" der Region festgelegt.

17.

(1) Die Kundmachung der Gesetze und Verordnungen der Region und der Provinzen in der eigenen Rubrik des Gesetzblattes im Sinne des Artikels 59 des Statutes erfolgt unentgeltlich.

18.

(1) Die Organe des Staates, der Region und der Provinzen sind gehalten, sich gegenseitig und auf Verlangen die für die Abwicklung ihrer Funktionen nützlichen Angaben über den Regierungskommissär, je nach der entsprechenden Zuständigkeit, zu liefern.

19.

(1) Der Präsident des Regionalausschusses und die Landeshauptmänner haben, wenn sie an den Sitzungen des Ministerrates teilnehmen, kein Stimmrecht.

(2) Der Präsident des Regionalausschusses und die Landeshauptmänner werden zu den Sitzungen des Ministerrates geladen, wenn der Ministerrat berufen ist, Gesetzentwürfe, Akte mit Gesetzeskraft, Akte oder Maßnahmen, die den Zuständigkeitsbereich der Region oder der Provinzen betreffen, zu genehmigen.

(3) Der Präsident des Regionalausschusses und der Landeshauptmann von Südtirol werden außerdem zu den Sitzungen des Ministerrates geladen, wenn der Ministerrat berufen ist, über Angelegenheiten zu beschließen, die die Anwendung des Grundsatzes des Schutzes der deutschen und der ladinischen sprachlichen Minderheit betreffen.

(4) Der Präsident des Regionalausschusses und die Landeshauptmänner werden außerdem, um angehört zu werden, auch zu den Sitzungen der Ausschüsse oder Gremien geladen, die kraft Gesetzes oder Übertragung in die Zuständigkeit des Ministerrates fallende Angelegenheiten behandeln, falls diese die Region bzw. die Provinzen betreffen. 3)

20.-22. 2)

23.

(1) Die Vorschrift des Artikels 61 Absatz 1 des Statutes ist nur auf die öffentlichen Körperschaften anwendbar, die ihre Tätigkeit in der Provinz Bozen oder in beiden Provinzen der Region ausüben.

(2) Die Zusammensetzung der Kollegialorgane der im vorhergehenden Absatz angegebenen Körperschaften hat der Stärke der Sprachgruppen in den betreffenden Ortschaften zu entsprechen, wie sie aus der letzten allgemeinen Volkszählung hervorgeht.

24.

(1) In dem im Artikel 56 Absatz 2 des Statutes vorgesehenen Fall wird die Anfechtung in kollektiver Form eingebracht.

(2) Die Geschäftsordnung des Regionalrates und jene des Südtiroler Landtages bestimmen Näheres zur Einbringung des Antrages auf Abstimmung nach Sprachgruppen gemäß Artikel 56 Absatz 1 des Statutes sowie zur Feststellung, ob die Bedingungen gemäß Absatz 2 desselben Artikels vorliegen.

(3) Auf jeden Fall kann der Antrag auf Abstimmung nach Sprachgruppen bis zu dem Augenblick eingebracht werden, in dem zur Schlußabstimmung über den Gesetzentwurf übergegangen wird.

(4) Zugleich mit der Anfechtung gemäß Absatz 1 dieses Artikels ist eine vom Sekretär des Regionalrates oder des Landtages ausgestellte Bescheinigung vorzulegen, mit der die Einbringung des Antrages oder das Vorliegen der Bedingungen nach den vorhergehenden Absätzen bestätigt wird.

(5) Die Gerichtskosten und die Spesen für den Rechtsbeistand gehen zu Lasten des Haushaltes des Regionalrates bzw. des Südtiroler Landtages.

II. ABSCHNITT

Befugnisse der Region betreffend die Sachgebiete Außenhandel, Grundbuch, örtliche Körperschaften, Wechselseitige Krankenkassen, Friedensrichter

25.

(1) Die im Artikel 85 des Statutes vorgesehene Befugnis der Region, Warenaustauschgeschäfte mit dem Ausland zu bewilligen, wird auf Grund von Vereinbarungen ausgeübt, die unter Berücksichtigung der Erfordernisse der regionalen

Wirtschaft zwischen der Regierung und der Region getroffen werden.

26.

(1) Das italienische Wechselamt führt Rechnung über die Devisen, die aus der Ausfuhr von aus der Region stammenden oder in ihr erzeugten Waren ins Ausland herrühren, sowie über die Devisen, die für die direkte Einfuhr von für die Region bestimmten Waren aus dem Ausland verwendet werden.

(2) Der Anteil an der allfälligen Aktivdifferenz nach Artikel 86 des Statutes wird am Ende eines jeden Jahres zwischen der Regierung und der Region einvernehmlich festgesetzt.

27. 2)

28. 4)

29.

(1) Die Gesetze der Region dürfen nicht von den Bestimmungen der Staatsgesetze auf dem Gebiet der Wirksamkeit des Grundbuches und der gerichtlichen Kontrollen über die Grundbuchvorgänge abweichen, und alle der Gerichtsbehörde zustehenden Befugnisse bleiben aufrecht.

30.

(1) Die Urschriften der Grundbuchsdekrete werden zusammen mit den Gesuchen bei den Grundbuchämtern aufbewahrt.

31.

(1) Für die Wirkungen des Artikels 7 des Statutes wird die betroffene Bevölkerung angehört, indem die in den Wählerlisten der Gemeinden, deren Abgrenzung und Benennung geändert wird, eingetragenen Wähler nach Vorschriften, die mit Regionalgesetz festzusetzen sind, durch Volksbefragung befragt werden.

(2) Sprechen sich die Gemeinderäte der Gemeinden, deren Gebietsabgrenzung geändert werden soll, mit der Mehrheit von drei Vierteln der der Gemeinde zugeteilten Gemeinderatsmitglieder für die Änderung der Gebietsabgrenzung aus, so kann der Regionalrat mit der absoluten Mehrheit der Stimmen der der Region zugeteilten Abgeordneten beschließen, daß an der Volksbefragung nur die Wähler der Fraktion, die um Erhebung zur selbständigen Gemeinde angesucht hat, oder jenes Gebietsteiles, der von einer Gemeinde auf die andere übergehen soll, teilnehmen. 5)

(3) Keine Volksbefragung wird abgehalten, wenn der Regionalrat auf Grund der Verfahrensakten der Ansicht ist, daß der Antrag einer Fraktion auf Errichtung zur selbständigen Gemeinde auf keinen Fall angenommen werden kann, weil die örtlichen Verhältnisse dem entgegenstehen oder weil die neuen Gemeinden keine ausreichenden Mittel zur Besorgung der öffentlichen Dienste besitzen.

(4) Ebenso kann bei einem Vorschlag auf Umbenennung der Gemeinde von der Volksbefragung abgesehen werden, wenn die Voraussetzungen nach Absatz 2 zutreffen.

III. ABSCHNITT

Über die Vertretung der Regierung in der Region und in den Provinzen

32.

(1) Die Regierungskommissäre nach Artikel 87 des Statutes werden mit Dekret des Präsidenten der Republik auf Vorschlag des Präsidenten des Ministerrates im Einvernehmen mit dem Innenminister nach Beschluß des Ministerrates ernannt. Sie haben ihren Sitz in Trient bzw. Bozen.

33.

(1) Bei Abwesenheit oder Verhinderung werden die Regierungskommissäre vom ranghöchsten oder dienstältesten Beamten vertreten, der beim Amt des Regierungskommissärs Dienst leistet.

34.

(1) Den Regierungskommissären gebührt die Besoldung eines Präfekten erster Klasse, und es wird ihnen eine Dienstwohnung zugewiesen. 6)

35.

- (1) Für die Tätigkeit ihres Amtes verfügen die Regierungskommissäre über außerhalb des Stellenplanes gesetztes Personal der staatlichen Verwaltungen. Dem Personal der zentralen Stellenpläne gebührt die Besoldung nach Artikel 8 des Statthalter-Legislativdekrets vom 7. Juni 1945, Nr. 320, und der nachfolgenden Abänderungen; dem Personal der provincialen Stellenpläne wird die in den geltenden Bestimmungen für den Dienstsitzwechsel vorgesehene Besoldung entrichtet. 7)
- (2) Von dieser Besoldung ausgenommen ist das Staatspersonal, das bereits am selben Dienstsitz Dienst leistet. 7)
- (3) Die Zusammensetzung des Amtes des Regierungskommissariats für die Provinz und jene der entsprechenden Organe in den Regionen mit Normalstatut ist gleichartig, wobei die Ämter für die Ausübung der Funktionen eines Präfekten und das im Dekret des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752, vorgesehene einzige Amt für das staatliche Personal hinzugefügt werden. Die entsprechenden mit der Geschäftsordnung zusammenhängenden Maßnahmen werden mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates im Einvernehmen mit dem Minister für öffentliches Verwaltungswesen und Regionalangelegenheiten, dem Innenminister und dem Schatzminister verfügt. 8)
- (4) Für die Zwecke der Wirksamkeit und der umgehenden Abwicklung der Verfahren für die Besetzung der Stellen laut Artikel 89 des Statutes für die Region Trentino-Südtirol sowie für die Gewährleistung der besonderen in dieser Region geltenden Pflicht der Zweisprachigkeit erweist es sich als notwendig, die Anzahl der Stellen der örtlichen Stellenpläne des Präsidiums des Ministerrates in bezug auf das Regierungskommissariat für die Provinz Bozen zu erhöhen. Diese Maßnahme ist bei der Durchführung der im Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a) des Gesetzes vom 15. März 1997, Nr. 59, vorgesehenen Ermächtigung vorzunehmen, und zwar ohne auf dem Staatshaushalt zu lasten. 8)
- (5) Bei der Anwendung der obengenannten Ermächtigung werden außerdem die Erfordernisse des Personals berücksichtigt, das zum Regierungskommissariat für die Provinz Bozen abzuordnen oder diesem außerhalb des Stellenplanes zuzuweisen ist. Die Abordnung von Personal bzw. die Zuweisung von außerplanmäßigem Personal wird mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates im Einvernehmen mit dem Minister für öffentliches Verwaltungswesen und Regionalangelegenheiten, dem Innenminister und dem Schatzminister verfügt. 8)
- (6) In Erwartung der Neufestsetzung der Planstellen laut vorstehendem Absatz 4 und der entsprechenden Einstellungen verfügt der Regierungskommissär die Abstellung von Bediensteten der örtlichen Stellenpläne in seine Ämter, und zwar ohne auf dem Staatshaushalt zu lasten. 8)

36.

- (1) Die Ausgabe für die den Regierungskommissären gebührende Vergütung und für die Tätigkeit des entsprechenden Amtes geht zu Lasten des Staatshaushaltes.
- (2) Alle Ausgaben für die Vertretung der Regierung in der Region werden in den Voranschlag der Ausgaben des Schatzministeriums, Rubrik Präsidium des Ministerrates, eingefügt.

37.-38. 2)

IV. ABSCHNITT**Befugnisse der Staatsadvokatur hinsichtlich der Region und der Provinzen**

39. 9)

40. 10)

41.

- (1) Die Region, die Provinzen, die Gemeinden und die anderen örtlichen Körperschaften können den Rechtsbeistand der Staatsadvokatur in Anspruch nehmen. 11)

V. ABSCHNITT**Kontrolle über die Akte der Region und der Provinzen**

42.-50. 12)

VI. ABSCHNITT**Übergangs- und Schlußbestimmungen****51.**

- (1) Die früher erlassenen und den Regierungskommissär in der Region Trentino-Südtirol betreffenden

Durchführungsbestimmungen zum Statut gelten als auf den Regierungskommissär für die Provinz Trient und auf den Regierungskommissär für die Provinz Bozen je nach der entsprechenden, im Artikel 87 des Statutes vorgesehenen Zuständigkeit bezogen.

52.

(1) Solange der Übergang von Regionalpersonal auf die Provinzen im Sinne des Artikels 111 des Statutes nicht erfolgt ist, übernehmen die Provinzen zu Lasten ihrer Haushalte mit Ablauf vom 1. Jänner 1973 die Aufwendungen, mit denen der Region die Ausgaben für die Gehälter und anderen festen und zusätzlichen Bezüge ersetzt werden, welche dem planmäßigen und außerplanmäßigen Personal der Region zustehen, das mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses den Provinzen zur Verfügung gestellt wurde und auf die Provinzen übertragenen Regionalämtern oder solchen Regionalämtern zugeteilt ist, die für Rechnung der Provinzen auf Sachgebieten tätig sind, welche auf Grund des Verfassungsgesetzes vom 10. November 1971, Nr. 1, in die Zuständigkeit der Provinzen übergegangen sind.

53.

(1) Das Dekret des Präsidenten der Republik vom 12. Dezember 1948, Nr. 1414, mit Ausnahme des Artikels 12 13) und der I., VI., VIII. Abschnitt mit Ausnahme des Artikels 39, der IX., X., XII. Abschnitt, Kap. 1 und 2 mit Ausnahme des Artikels 57, 3 und 5, der XIII. Abschnitt mit Ausnahme des Artikels 68, der XV. und XVI. Abschnitt des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 30. Juni 1951, Nr. 574, sind aufgehoben.

Dieses Dekret ist mit dem Staatssiegel zu versehen und in die amtliche Sammlung der Gesetze und Dekrete der Republik Italien aufzunehmen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

1) Kundgemacht im Ord. Beibl. zum G. Bl. vom 31. März 1973, Nr. 84; die deutsche Übersetzung wurde im A.Bl. vom 29. September 1979, Nr. 49 - Sondernummer, veröffentlicht.

2) Aufgehoben durch Art. 7 Absatz 2 des Gv. D. vom 18. Dezember 2002, Nr. 309.

3) Absatz 4 wurde angefügt durch Art. 13 des D.P.R. vom 19. November 1987, Nr. 526.

4) Aufgehoben durch Art. 6 Absatz 7 des L.D. vom 16. März 1992, Nr. 267.

5) Absatz 2 wurde ersetzt durch Art. 1 des D.P.R. vom 15. Juli 1988, Nr. 296.

6) Art. 34 wurde geändert durch Art. 1 des D.P.R. vom 1. November 1973, Nr. 688.

7) Die Absätze 1 und 2 wurden geändert durch Art. 2 des D.P.R. vom 1. November 1973, Nr. 688.

8) Absatz 3 wurde so ersetzt durch Art. 14 des Gv. D. vom 9. September 1997, Nr. 354.

9) Art. 39 wurde aufgehoben durch Art. 1 des Gv. D. vom 14. April 2004, Nr. 116.

10) Art. 40 wurde aufgehoben durch Art. 1 des Gv. D. vom 14. April 2004, Nr. 116.

11) Art. 41 wurde ersetzt durch Art. 1 des Gv. D. vom 14. April 2004, Nr. 116.

12) Außer Kraft gesetzt durch Art. 11 des D.P.R. vom 15. Juli 1988, Nr. 305.

13) Siehe Art. 12 des D.P.R. vom 12. Dezember 1948, Nr. 1414:

12.

(1) Falls der Landeshauptmann die im zweiten Absatz des Artikels 46 des Verfassungsgesetzes 26. Februar 1948, Nr. 5, vorgesehenen Anordnungen zu treffen unterläßt, steht die Befugnis, diese Anordnungen zu treffen, dem Regierungskommissär zu, im Falle der Nichterfüllung seitens des Bürgermeisters ist der Landeshauptmann zuständig.



§ 52

DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 266 1)

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento
1992

1. (Enunciazioni di principi)

(1) Considerato che nella regione Trentino-Alto Adige è riconosciuta parità di diritti ai cittadini qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali e che la tutela delle minoranze linguistiche locali è compresa tra gli interessi nazionali, è dovere istituzionale dello Stato, della regione, delle province autonome e degli enti locali che ne fanno parte contribuire nell'ambito delle rispettive funzioni all'osservanza dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, modificato con legge 30 novembre 1989, n. 386, di seguito denominato "statuto speciale".

(2) Le disposizioni del presente decreto relative al rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali ed alla potestà statale di indirizzo e coordinamento sono poste ad ulteriore garanzia della speciale autonomia della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano, fondata sullo statuto speciale e ricollegantesi all'accordo concluso a Parigi il 5 settembre 1946, che prevede l'esercizio di un potere legislativo ed amministrativo autonomo anche a tutela delle minoranze linguistiche.

2. (Rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale)

(1) Salvo quanto disposto nel comma 4, la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale o nel più ampio termine da esso stabilito. Restano nel frattempo applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti.

(2) Decorso il termine di cui al comma 1, le disposizioni legislative regionali e provinciali non adeguate in ottemperanza al comma medesimo possono essere impugnate davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 97 dello statuto speciale per violazione di esso; si applicano altresì la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

(3) L'impugnazione di cui al comma 2 ai sensi del predetto articolo 97 è proposta entro novanta giorni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dal Presidente del consiglio ed è depositata nella cancelleria della Corte costituzionale entro venti giorni dalla notificazione al Presidente della giunta regionale o provinciale.

(4) Resta in ogni caso ferma l'immediata applicabilità nel territorio regionale delle leggi costituzionali, degli atti legislativi dello Stato nelle materie nelle quali alla regione o alla provincia autonoma è attribuita delega di funzioni statali ovvero potestà legislativa integrativa delle disposizioni statali, di cui agli articoli 6 e 10 dello statuto speciale, nonché delle norme internazionali e comunitarie direttamente applicabili.

(5) Restano fermi i poteri di ordinanza amministrativa diretti a provvedere a situazioni eccezionali di necessità ed urgenza, nei casi, nei modi e nei limiti previsti dall'ordinamento.

(6) L'articolo 105 dello statuto speciale si applica anche quando l'efficacia delle disposizioni legislative regionali o provinciali cessa per effetto di sentenza della Corte costituzionale, fermo restando quanto disposto nell'articolo 16 dello statuto speciale.

3. (Atti amministrativi statali di indirizzo e coordinamento)

(1) Se e per quanto lo statuto speciale e le relative norme di attuazione non prescrivono specifici procedimenti per il coordinamento tra funzioni e interessi dello Stato e rispettivamente della regione o delle province autonome, gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dal Governo della Repubblica nei limiti e nei modi previsti dalla legge hanno efficacia anche nel territorio regionale o provinciale.

(2) Gli atti di cui al comma 1 vincolano la regione e le province autonome solo al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti. L'emanazione delle norme di organizzazione eventualmente occorrenti per l'attuazione degli atti predetti è riservata, per quanto di rispettiva competenza, alla regione o alle province autonome.

(3) Impregiudicato quanto disposto nell'articolo 12, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Regione o le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, sono consultate, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su ciascun atto amministrativo di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alla compatibilità di esso con lo statuto speciale e con le relative norme di attuazione, comprese quelle contenute nel presente decreto. Le eventuali osservazioni della regione o della provincia autonoma devono pervenire entro venti

giorni.

(4) L'efficacia nel territorio regionale o provinciale dell'atto di indirizzo e coordinamento emanato nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome è sospesa per i trenta giorni successivi a quello dal quale decorre il termine per ricorrere ai sensi dell'articolo 98, comma secondo, del medesimo statuto speciale, se e per quanto la regione o la provincia autonoma ha, nelle osservazioni di cui al comma 3, manifestato avviso motivato di non compatibilità dell'atto con lo statuto speciale e con le relative norme di attuazione, comprese quelle contenute nel presente decreto.

(5) Se entro i trenta giorni di cui al comma 4 la regione o la provincia autonoma notifica ricorso per conflitto di attribuzione in relazione all'atto amministrativo cui l'avviso motivato si riferisce e per quanto il ricorso conferma l'avviso motivato stesso, l'efficacia di tale atto nel territorio regionale o provinciale è ulteriormente sospesa fino alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.

(6) Nel processo per conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale, su richiesta del Presidente del consiglio dei Ministri, può disporre per gravi ragioni, con ordinanza motivata, la non applicazione del comma 5.

(7) L'atto di indirizzo e coordinamento emanato in applicazione di principi e norme recati da atto legislativo dello Stato di cui all'articolo 2, comma 1, non vincola direttamente l'attività amministrativa della regione e delle province autonome per quanto permangono in vigore le disposizioni legislative regionali o provinciali incompatibili con i predetti principi e norme.

4. (Funzioni amministrative)

(1) Nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione, salvi gli interventi richiesti ai sensi dell'articolo 22 dello statuto medesimo.

(2) Quando nell'esercizio delle proprie funzioni gli organi o uffici statali e quelli regionali o provinciali riscontrino violazioni di norme o provvedimenti rispettivamente regionali o provinciali, ovvero statali, ne riferiscono all'autorità amministrativa competente per i provvedimenti ad essa spettanti.

(3) Fermo restando quanto disposto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nelle materie di cui al comma 1 le amministrazioni statali, comprese quelle autonome, e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese né concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attività nell'ambito del territorio regionale o provinciale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

¹⁾ Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 22 aprile 1992, n. 94.



§ 52
LEGISLATIVDEKRET vom 16. März 1992, Nr. 266 1)

Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol über die Beziehung zwischen staatlichen Gesetzgebungsakten und Regional- und Landesgesetzen sowie über die staatliche Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis
1992

1. (Grundsätze)

(1) In Anbetracht dessen, daß in der Region Trentino-Südtirol den Bürgern unabhängig von ihrer Sprachgruppenzugehörigkeit gleiche Rechte zuerkannt sind, die jeweilige ethnische und kulturelle Eigenart gewahrt wird und der Schutz der örtlichen sprachlichen Minderheiten in den gesamtstaatlichen Interessen erfaßt ist, ist es institutionelle Pflicht des Staates, der Region, der autonomen Provinzen und der dazugehörigen örtlichen Körperschaften, im Rahmen der jeweiligen Funktionen zur Beachtung des Sonderstatutes für Trentino-Südtirol beizutragen, welches mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 genehmigt, mit Gesetz vom 30. November 1989, Nr. 386 abgeändert wurde und nachfolgend als "Sonderstatut" bezeichnet wird.

(2) Die Bestimmungen dieses Legislativdekrets über die Beziehung zwischen staatlichen Gesetzgebungsakten und früheren Regional- und Landesgesetzen sowie über die staatliche Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis zielen auf eine weitere Sicherstellung der besonderen Autonomie der Region Trentino-Südtirol und der autonomen Provinzen Trient und Bozen ab, die auf dem Sonderstatut fußt und sich aus dem am 5. September 1946 in Paris abgeschlossenen Abkommen ableitet, in welchem die Ausübung autonomer Gesetzgebungs- und Verwaltungsbefugnisse auch zum Schutz der sprachlichen Minderheiten vorgesehen ist.

2. (Beziehungen zwischen staatlicher und regionaler Gesetzgebung)

(1) Unbeschadet der Bestimmungen nach Absatz 4 ist die Gesetzgebung der Region und der Provinzen den Grundsätzen und Bestimmungen, die die in den Artikeln 4 und 5 des Sonderstatutes angeführten Grenzen darstellen und in einem Gesetzgebungsakt des Staates enthalten sind, innerhalb der sechs Monate nach Veröffentlichung des genannten Aktes im Gesetzblatt der Republik oder innerhalb der darin festgelegten längeren Frist anzupassen. Bis dahin finden die bestehenden Gesetzesbestimmungen der Region und des Landes weiterhin Anwendung.

(2) Nach Ablauf der Frist nach Absatz 1 können die in Beachtung dieses Absatzes nicht angepaßten Gesetzesbestimmungen der Region und der Provinzen im Sinne des Artikels 97 des Sonderstatutes wegen dessen Verletzung vor dem Verfassungsgerichtshof angefochten werden; darüber hinaus werden das Verfassungsgesetz vom 9. Februar 1948, Nr. 1 und der Artikel 23 des Gesetzes vom 11. März 1953, Nr. 87 angewandt.

(3) Die Anfechtung nach Absatz 2 im Sinne des vorgenannten Artikels 97 kann innerhalb von neunzig Tagen nach Beschlußfassung des Ministerrates vom Präsidenten des Ministerrates vorgebracht werden, und sie wird innerhalb von zwanzig Tagen nach Zustellung an den Präsidenten des Regionalausschusses oder des jeweiligen Landesausschusses in der Kanzlei des Verfassungsgerichtshofes hinterlegt.

(4) Aufrecht bleibt auf jeden Fall innerhalb des Regionalgebietes die unmittelbare Anwendbarkeit der Verfassungsgesetze, der Gesetzgebungsakte des Staates auf den Sachgebieten, auf welchen der Region oder der autonomen Provinz staatliche Befugnisse übertragen sind oder Gesetzgebungsbefugnis zur Ergänzung staatlicher Bestimmungen nach Artikel 6 und 10 des Sonderstatutes zusteht, sowie der internationalen und direkt anwendbaren EG-Bestimmungen.

(5) Aufrecht bleiben die Befugnisse administrativer Ordnungsgewalt, die es ermöglichen, in außerordentlichen Notstands- und Dringlichkeitssituationen in den in der Rechtsordnung vorgesehenen Fällen, Vorgangsweisen und Grenzen einzugreifen.

(6) Der Artikel 105 des Sonderstatutes wird auch dann angewandt, wenn die Gültigkeit der Gesetzesbestimmungen der Region oder der Provinzen infolge eines Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes aufgehoben wird, wobei die Bestimmungen des Artikels 16 des Sonderstatutes aufrecht bleiben.

3. (Administrative Ausrichtungs- und Koordinierungsakte des Staates)

(1) Soweit das Sonderstatut und die entsprechenden Durchführungsbestimmungen keine besonderen Vorgangsweisen für die Koordinierung zwischen Befugnissen und Belangen des Staates und der Region bzw. der autonomen Provinzen vorschreiben, sind die von der staatlichen Regierung im gesetzlich vorgesehenen Rahmen erlassenen Ausrichtungs- und Koordinierungsakte auch im Gebiet der Region oder der Provinzen wirksam.

(2) Die Akte nach Absatz 1 sind für die Region und die autonomen Provinzen nur zur Erreichung der darin

festgelegten Zielsetzungen oder Ergebnisse bindend. Der Erlaß der gegebenenfalls zur Anwendung der genannten Akte notwendigen Ordnungsbestimmungen ist im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeit der Region oder den autonomen Provinzen vorbehalten.

(3) Unbeschadet der Bestimmung des Artikels 12 Absatz 5 des Gesetzes vom 23. August 1988, Nr. 400 sind die Region oder die autonomen Provinzen Trient und Bozen gemäß den jeweiligen Zuständigkeiten vom Präsidium des Ministerrates über jeden Verwaltungsakt, mit dem Ausrichtungs- und Koordinierungsmaßnahmen getroffen werden, hinsichtlich seiner Vereinbarkeit mit dem Sonderstatut und den entsprechenden Durchführungsbestimmungen, einschließlich der in diesem Dekret enthaltenen, anzuhören. Die allfälligen Bemerkungen der Region oder der autonomen Provinz müssen innerhalb von 20 Tagen einlangen.

(4) Die Gültigkeit des Ausrichtungs- und Koordinierungsaktes innerhalb des Gebietes der Region oder der Provinzen, der auf den in die Zuständigkeit der Region oder der autonomen Provinzen fallenden Sachgebieten erlassen wurde, ist für dreißig Tage nach Beginn der Frist für die Anfechtung im Sinne des Artikels 98 Absatz 2 des genannten Sonderstatutes ausgesetzt, soweit die Region oder die autonome Provinz in den Stellungnahmen nach Absatz 3 einen begründeten Hinweis auf die Unvereinbarkeit des Aktes mit dem Sonderstatut und den entsprechenden Durchführungsbestimmungen, einschließlich der in diesem Dekret enthaltenen, gibt.

(5) Wenn innerhalb der dreißigtägigen Frist nach Absatz 4 die Region oder die autonome Provinz Beschwerde wegen Kompetenzkonflikt hinsichtlich des Verwaltungsaktes, auf den sich die begründete Anzeige bezieht, einlegt und soweit die Beschwerde diesen begründeten Hinweis bestätigt, wird die Wirksamkeit dieses Aktes innerhalb des Gebietes der Region oder der Provinz weiterhin bis zur Veröffentlichung des Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes ausgesetzt.

(6) In dem Verfahren über einen Kompetenzkonflikt kann der Verfassungsgerichtshof auf Antrag des Präsidenten des Ministerrates aus schwerwiegenden Gründen und mit begründetem Beschluß verfügen, daß der Absatz 5 nicht angewandt werden soll.

(7) Durch den Verwaltungsakt, mit welchem Ausrichtungs- und Koordinierungsmaßnahmen unter Anwendung von Grundsätzen und Bestimmungen erlassen werden, die in einem Gesetzgebungsakt des Staates nach Artikel 2 Absatz 1 enthalten sind, ist die Verwaltungstätigkeit der Region und der autonomen Provinzen nicht direkt gebunden, soweit die mit den genannten Grundsätzen und Bestimmungen unvereinbaren Gesetzesbestimmungen der Region und der Provinzen aufrecht bleiben.

4. (Verwaltungsfunktionen)

(1) In den in die Zuständigkeit der Region oder der autonomen Provinzen fallenden Sachbereichen kann das Gesetz den staatlichen Organen keinerlei Verwaltungsfunktionen übertragen, und zwar einschließlich jener betreffend die Aufsicht, die Verwaltungspolizei und die Feststellung von Übertretungen in Verwaltungssachen, die sich von jenen unterscheiden, welche dem Staat gemäß Sonderstatut und den entsprechenden Durchführungsbestimmungen zustehen, unbeschadet der im Sinne des Artikels 22 des Statutes geforderten Maßnahmen.

(2) Falls in der Ausübung ihrer Funktionen die Organe oder Ämter des Staates und jene der Region oder der Provinzen Übertretungen regionaler oder provinzieller bzw. staatlicher Bestimmungen oder Maßnahmen feststellen, teilen sie dies der zuständigen Verwaltungsbehörde für die ihr zustehenden Maßnahmen mit.

(3) Unbeschadet dessen, was im Sonderstatut und in den entsprechenden Durchführungsbestimmungen verfügt wird, dürfen in den Sachbereichen nach Absatz 1 die staatlichen Verwaltungen, einschließlich der autonomen, und die vom Staat abhängigen Körperschaften weder Ausgaben verfügen noch direkt oder indirekt Finanzierungen oder Beiträge für Tätigkeiten innerhalb des Gebietes der Region oder der Provinzen gewähren.

Dieses Dekret ist mit dem Staatssiegel zu versehen und in die amtliche Vorschriftensammlung der Republik Italien aufzunehmen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

¹⁾ Kundgemacht im Ord. Beibl. zum G.Bl. vom 22. April 1992, Nr. 94; die deutsche Übersetzung wurde im Ord. Beibl. zum A.Bl. vom 12. Mai 1992, Nr. 20, veröffentlicht.

§ 54

DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 268 1)

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale
1992

1.

(1) Lo statuto richiamato senza altra indicazione nelle disposizioni che seguono è lo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige quale risulta dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dagli articoli da 1 a 12 della legge 30 novembre 1989, n. 386, in forza dell'articolo 104 dello statuto.

2.

(1) La devoluzione alla Regione Trentino-Alto Adige delle quote del gettito delle entrate tributarie di cui all'articolo 69 dello statuto è effettuata sulla base dell'ammontare delle entrate stesse versate nelle casse dello Stato nel territorio della regione.

3.

(1) Ai sensi degli articoli 72 e 73 dello statuto, le province possono stabilire imposte e tasse sul turismo e la regione e le province possono istituire tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per i singoli tributi, ovvero quali si desumono dalla legislazione vigente nel caso di istituzione di tributi non specificatamente disciplinati da leggi dello Stato. La regione e le province possono altresì istituire nelle materie di rispettiva competenza tributi e contributi corrispondenti a quelli di competenza delle regioni a statuto ordinario e delle province di diritto comune in armonia con i principi stabiliti dalle leggi che li disciplinano. Fino all'istituzione da parte delle province o della regione dei predetti tributi e contributi continuano ad applicarsi le norme relative ai corrispondenti tributi e contributi statali. 2)

(2) Per i fini dell'articolo 72 dello statuto ed entro il limite dei principi indicati al comma 1, le province possono stabilire, con efficacia nel loro ambito territoriale, forme di imposizione che, colpiscono attività ovvero utilizzo di beni immobili riferiti alla pratica turistica, ovvero attività economiche qualificate come turistiche o inerenti al turismo, in quanto dallo stesso direttamente influenzate sotto il profilo economico, anche in rapporto alla localizzazione dell'attività medesima. 3)

4.

(1) I canoni di concessione di grande derivazione di acque pubbliche di cui all'articolo 71 dello statuto, ceduti alle Province autonome di Trento e Bolzano nella misura fissa dei nove decimi, si riferiscono al demanio idrico dello Stato. I canoni per le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche sul demanio idrico provinciale restano acquisiti al bilancio delle rispettive province.

(2) I canoni di concessione di piccole derivazioni di acque pubbliche sul demanio idrico provinciale sono di spettanza delle province; sono di spettanza dello Stato quelli sul demanio idrico statale.

5.

(1) La devoluzione alle Province autonome di Trento e Bolzano delle quote del gettito delle entrate tributarie e la cessione dei canoni, di cui agli articoli 70, 71 e 75 dello statuto, è effettuata sulla base dell'ammontare delle entrate stesse versate in conto competenza e in conto residui nelle casse dello Stato nel territorio delle due province, nonché ai sensi dell'articolo 6.

(2) Ai fini dell'articolo 75, comma 1, lettera g), dello statuto per entrate tributarie si intendono le entrate qualificate come tali nel bilancio dello Stato. Le entrate tributarie comprendono addizionali, maggiorazioni ed interessi per mancato o ritardato pagamento e non comprendono pene pecuniarie, multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte a seguito di trasgressioni.

6.

(1) L'applicazione dell'articolo 75, comma 2, dello statuto ha luogo sulla base delle disposizioni di cui ai commi successivi.

(2) L'ammontare delle entrate di cui al comma 1 versate fuori dal territorio provinciale in attuazione di disposizioni

amministrative è determinato sulla base delle rendicontazioni degli uffici competenti.

(3) L'ammontare delle quote di gettito della tassa sul possesso degli autoveicoli e quello delle quote di gettito dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), dello statuto, sono determinati sulla base degli importi relativi ai veicoli immatricolati in ciascuna provincia e, rispettivamente, sulla base delle quantità erogate dagli impianti di distribuzione situati in ciascuna provincia nell'anno cui la devoluzione si riferisce e dell'aliquota media ponderata della corrispondente imposta di fabbricazione nel medesimo anno.

(4) La determinazione dell'ammontare delle altre entrate afferenti all'ambito provinciale ed affluite fuori dal relativo territorio in attuazione di disposizioni di legge, fino a quando non saranno definite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, modalità analitiche di determinazione dei gettiti di spettanza provinciale, è effettuata d'intesa tra il Ministro del tesoro ed i presidenti delle rispettive giunte provinciali.

(5) Ai fini dell'applicazione del comma 4 si fa riferimento:

a) per l'imposta sui redditi delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi, alle relative dichiarazioni, nonché certificazioni sostitutive, ovvero ad ogni altra documentazione, anche provvisoria, utile ad individuare le entrate di spettanza provinciale con riferimento ai contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio delle province;

b) per le ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti, ad ogni documentazione idonea a consentire una valutazione delle entrate di spettanza provinciale con riguardo ai depositi delle persone fisiche ed ai titoli esistenti presso gli uffici postali e gli sportelli di aziende e di istituti di credito operanti in ciascuna provincia, ovvero in relazione ai titoli comunque amministrati da aziende ed istituti di credito con sede in ciascuna provincia.

(6) Con l'intesa di cui al comma 4 è determinata l'incidenza convenzionale di ciascuna delle entrate tributarie considerate al comma 5 rispetto alle corrispondenti entrate tributarie riscosse nel territorio delle due province per il medesimo esercizio finanziario. Detta incidenza convenzionale è applicata per la determinazione delle entrate tributarie da devolvere alle province con riferimento all'anno nel quale è intervenuta l'intesa di cui al comma 4 ed ai successivi anni, sino al perfezionamento di nuova intesa, che di regola ha cadenza non inferiore al triennio. All'atto della prima intesa è altresì determinata l'incidenza percentuale annua relativa al periodo dal 1988 all'anno cui la predetta intesa si riferisce.

(6/bis) Entro un anno dal termine fissato ai sensi del comma 3, lettera d), dell'articolo 8 del decreto legislativo di approvazione della presente disposizione, è ridefinita l'intesa di cui al comma 4 per ricomprendere fra i tributi di cui al comma 5 anche l'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 75, comma 1, lettera d), dello statuto, determinata con riferimento ai consumi finali. 4)

(7) Le entrate afferenti il territorio provinciale ed affluite fuori dal medesimo in attuazione di disposizioni legislative, non quantificate a termini dei commi precedenti, si considerano compensate con le entrate riscosse nel territorio delle due province e afferenti alla restante parte del territorio nazionale.

7.

(1) Il gettito delle entrate tributarie di cui agli articoli 2 e 5 è determinato al netto dei rimborsi ed accrediti a qualsiasi titolo e comunque effettuati dallo Stato a favore dei contribuenti in relazione alle entrate predette.

(2) Le modalità di contabilizzazione, per l'applicazione del comma 1, degli importi da detrarre sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, d'intesa con la regione e le province.

8.

(1) Il versamento alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di quanto loro spettante a norma degli articoli 2, 4, 5 e 6 è disposto dal Ministero del tesoro mediante mandato diretto da estinguersi con accreditamento ai conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale a favore degli enti suddetti.

(2) Detto versamento è effettuato a titolo di acconto in misura pari al gettito, rapportato ad anno finanziario, delle entrate tributarie versate ai predetti enti nell'esercizio precedente ed è eseguito con periodicità trimestrale. 5)

(3) Il saldo, con relativo eventuale conguaglio, è effettuato contestualmente all'erogazione della quarta rata trimestrale dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base dei dati comunicati dai competenti uffici finanziari.

(4) Le disposizioni di cui al presente articolo hanno applicazione dal 1° gennaio 1992; dalla stessa data sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.

(4/bis) I fondi di cui ai commi 2 e 3 sono resi disponibili alla regione ed alle province sui rispettivi conti accesi presso la Tesoreria centrale entro il primo mese di ciascun trimestre. La regione e le province possono disporre fino a tre prelevamenti mensili dai rispettivi conti e per ciascun conto, salve disposizioni più favorevoli previste dalla normativa vigente in materia di tesoreria unica. I fondi richiesti sono accreditati alla regione ed alle province presso i rispettivi Tesorieri di norma non oltre cinque giorni lavorativi dalla richiesta. 6)

9.

(1) Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge, per finalità

diverse da quelle di cui al comma 6 dell'articolo 10 e al comma 1, lettera b), dell'articolo 10/bis, alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Fuori dei casi contemplati nel presente articolo si applica quanto disposto dagli articoli 10 e 10/bis. 7)

10.

(1) Per la definizione dell'accordo relativo alla determinazione della quota variabile di cui all'articolo 78 dello statuto si tiene conto del complesso delle spese per interventi generali dello Stato, disposti negli stessi settori di competenza della provincia, mediante l'applicazione della media aritmetica dei parametri della popolazione e del territorio di ciascuna provincia, nonché della quota dell'incremento di gettito tributario da destinare allo Stato per le finalità e secondo i criteri di determinazione di cui ai commi 6 e 7.

(2) L'accordo per la determinazione della quota variabile di ciascun esercizio è definito annualmente, d'intesa tra Governo e presidenti delle giunte provinciali, entro il mese di febbraio con riferimento alla quota relativa all'esercizio in corso. In relazione ad esigenze di certezza nella programmazione delle risorse da parte delle province, l'accordo può essere definito anche nell'esercizio precedente a quello di riferimento, su richiesta delle stesse, tenendo conto, qualora necessario, del disegno di legge finanziaria e dei disegni di legge collegati.

(3) Le spese di cui al comma 1 sono desunte dagli stanziamenti del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio precedente, considerati tenendo conto delle variazioni successivamente apportate, incluse comunque quelle disposte dall'assestamento del bilancio ovvero, qualora ancora non approvato, dal relativo disegno di legge presentato dal Governo al Parlamento. Il limite dei quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 78, primo comma, dello statuto è stimato in base al corrispondente valore definito per la quota variabile relativa all'esercizio precedente, corretto tenendo conto della evoluzione del gettito intervenuta, nonché delle indicazioni quantitative circa l'evoluzione del gettito stesso previste dal documento di programmazione economica finanziaria approvato dal Governo, relativo all'esercizio cui si riferisce la quota variabile.

(4) Devono considerarsi generali gli interventi disposti dallo Stato sul territorio nazionale, sia in esso compreso o meno quello delle due province, purché non specificatamente localizzati in particolari zone del territorio medesimo.

(5) Non sono comunque da considerare, ai fini della determinazione della quota variabile, le seguenti fattispecie:

- a) le spese relative al personale statale in attività o quiescenza;
- b) i fondi speciali destinati alla copertura di provvedimenti legislativi da adottare;
- c) le spese iscritte nel bilancio dello Stato per la devoluzione o regolazione contabile di tributi o quote di tributi statali attribuiti alle regioni a statuto ordinario e speciale;
- d) le spese riferite ad interventi statali relativi a leggi di cui all'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, nel caso in cui le province siano ammesse ai relativi riparti;
- e) gli interventi statali per la finanza locale.

(6) Una quota del previsto incremento del gettito tributario, escludendo comunque gli incrementi derivanti dall'evoluzione tendenziale, spettante alle province autonome e derivante dalle manovre correttive di finanza pubblica previste dalla legge finanziaria e dai relativi provvedimenti collegati, nonché dagli altri provvedimenti legislativi aventi le medesime finalità e non considerati ai fini della determinazione dell'accordo relativo all'esercizio finanziario precedente, da valutarsi al netto delle eventuali previsioni di riduzione di gettito conseguenti all'applicazione di norme connesse, può essere destinata limitatamente agli esercizi previsti dall'accordo, al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica previsti dai predetti provvedimenti.

(7) Nella determinazione della quota di cui al comma 6 si tiene conto altresì:

- a) dei gettiti derivanti da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi se destinati per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, delle spese di cui all'articolo 9, nel caso in cui i predetti gettiti non risultino contabilizzati distintamente nel bilancio dello Stato, o non risultino temporalmente delimitati;
- b) delle spese relative a nuove competenze trasferite o delegate dallo Stato alle province.

(8) L'accordo di cui al comma 2 definisce i criteri e le modalità per la regolazione dei rapporti finanziari conseguenti. Nell'ambito della definizione dell'accordo medesimo si provvede altresì alla ricognizione congiunta delle modalità di applicazione dell'articolo 9.

* (9) Il versamento della quota variabile spettante alle province è eseguito, con periodicità trimestrale, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1. I relativi fondi sono resi disponibili alle scadenze secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4/bis.

* (10) Nel caso in cui non si perfezioni nel termine previsto l'accordo di cui al comma 2, la quota variabile viene versata a ciascuna provincia nella misura dell'80 per cento di quella spettante per l'esercizio immediatamente precedente, salvo conguaglio sulla base dell'intesa successivamente intervenuta. 8)

**10/bis.**

(1) Entro la data di cui al comma 2 dell'articolo 10 è altresì definito l'accordo tra il Governo e il Presidente della giunta regionale che individua:

- a) la quota da destinare al bilancio dello Stato del gettito tributario derivante da maggiorazioni di aliquote di tributi o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, delle spese di cui all'articolo 9, qualora il predetto gettito non risulti distintamente contabilizzato nel bilancio dello Stato, ovvero temporalmente delimitato;
- b) l'eventuale quota delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni statali delegate alla regione, che rimane a carico del bilancio della regione medesima, in relazione alle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 10, da determinarsi nei limiti del previsto incremento del gettito tributario derivante dalle manovre correttive di finanza pubblica, nonché tenuto conto della quota di cui alla lettera a).

(2) Nell'ambito della definizione dell'accordo si provvede altresì alla ricognizione congiunta delle modalità di applicazione dell'articolo 9.

(3) Nel caso in cui non si perfezioni nel termine previsto l'accordo di cui al comma 1. si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di deleghe di competenze statali alla regione. 9)

11.

(1) Se e per quanto il gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscosso nel territorio regionale cessa o è ridotto a causa dell'attuazione di disposizioni comunitarie relative all'imposta predetta, ovvero a causa di una diversa localizzazione delle esistenti strutture doganali, le conseguenti minori entrate regionali e provinciali sono sostituite da una somma commisurata a quote del gettito riscosso nel territorio regionale per altri tributi erariali.

(2) La somma sostitutiva di cui al comma 1 concorre a determinare anche il limite complessivo delle devoluzioni in quota variabile di cui all'articolo 78, comma 1, dello statuto.

(3) Gli altri tributi erariali di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dopo intesa con il Presidente della giunta regionale e con i presidenti delle giunte provinciali.

(4) Le minori entrate di cui al comma 1 sono accertate rispetto al gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscosso nel territorio regionale nell'esercizio finanziario anteriore a quello nel corso del quale si è verificato il fatto che le ha originate.

12.

(1) Le disposizioni in ordine alle procedure ed alla destinazione dei fondi di cui all'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, si applicano con riferimento alle leggi statali di intervento previste, anche se le stesse non sono espressamente richiamate.

(2) Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, non concernono l'attribuzione o la ripartizione di fondi statali a favore della provincia per scopi determinati dalle leggi statali. A detti fondi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386.

(3) In caso di assegnazione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386, i relativi stanziamenti di spesa sono comunque iscritti nel bilancio provinciale nella misura necessaria per far fronte rispettivamente agli impegni ed ai pagamenti previsti per l'esercizio in corso, salvo l'obbligo di compensare gli eventuali minori stanziamenti rispetto alle assegnazioni con maggiori stanziamenti negli esercizi successivi.

(4) Le somme assegnate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386, sono erogate in una o più soluzioni, prescindendo da qualunque altro adempimento. 10)

13.

(1) La regione e le province, per l'espletamento della loro collaborazione all'accertamento delle imposte erariali sui redditi di soggetti aventi domicilio fiscale nei rispettivi territori, hanno facoltà di prendere visione delle dichiarazioni annuali dei redditi, delle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta, nonché dei certificati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con modalità da concordare con il Ministero delle finanze. 11)

(2) Le amministrazioni comunali e gli enti pubblici operanti nell'ambito provinciale sono tenuti a fornire a richiesta qualsiasi informazione utile per le finalità di cui all'articolo 82 dello statuto.

(3) La regione e le province possono, con proprie leggi, disciplinare le modalità per la messa a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, d'intesa con la medesima, di beni, attrezzature e personale.

14.

(1) Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 16 dello statuto, lo Stato provvede a rimborsare la regione e le province delle spese dalle stesse sostenute. La relativa quantificazione è disposta sulla base dei criteri previsti nelle singole norme di delega, ovvero d'intesa tra il Governo ed i presidenti delle rispettive giunte.

15.

(1) Le quote di stanziamenti degli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato, di cui è stata prevista, in base alle leggi vigenti nei vari settori di intervento, l'assegnazione alla Regione Trentino-Alto Adige, per le materie di competenza delle Province di Trento e Bolzano sono corrisposte alle province stesse e rimangono acquisite ai rispettivi bilanci.

16.

(1) Spetta alla regione e alle province emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti della regione e delle province medesime e degli enti da esse dipendenti.

(2) Alla regione e alle province non si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 giugno 1896, n. 218.

17.

(1) Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di finanza locale esercitate direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, nonché quelle già spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige nella stessa materia, sono esercitate per il rispettivo territorio dalle province di Trento e Bolzano. La materia della finanza locale non comprende la materia dei tributi locali.

(2) Restano ferme le competenze nelle materie relative agli ordinamenti attribuite alla regione dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

(3) Nel rispetto delle competenze regionali in materia di ordinamento dei comuni, le province disciplinano con legge i criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza comunale, ivi compresi i limiti all'assunzione di personale, le modalità di ricorso all'indebitamento, nonché le procedure per l'attività contrattuale.

18.

(1) Le province disciplinano con legge le modalità e i criteri per la definizione dell'accordo di cui all'articolo 81 dello statuto.

(2) In caso di mancato accordo entro i termini stabiliti dalle leggi di cui al comma 1, le motivazioni delle parti sono riportate in un apposito verbale da unire al disegno di legge per l'assegnazione ai comuni dei mezzi finanziari previsti dall'articolo 81 dello statuto, che la Giunta provinciale presenta al consiglio.

19.

(1) A fini di coordinamento, i presidenti della Giunta provinciale concordano annualmente con il Ministro del tesoro l'entità dei mezzi che la Cassa depositi e prestiti destina nelle rispettive province sulla base dei programmi nei settori della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata, e, secondo le priorità dagli stessi stabilite, anche in deroga alle eventuali disposizioni statali in materia.

20.

(1) Ai sensi dell'articolo 110 dello statuto la decorrenza dell'applicazione delle norme contenute nel titolo VI dello statuto medesimo è fissata al 1° gennaio 1973.

(2) I rapporti finanziari derivanti dall'applicazione del titolo VI dello statuto per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1973 ed il 31 dicembre 1987 si intendono regolati a titolo definitivo secondo le modalità provvisoriamente adottate dai competenti organi statali, nei riguardi della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

(3) Ai fini della detrazione di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 30 novembre 1989, n. 386, le somme sostitutive dei tributi erariali soppressi sono quelle devolute alla regione ed alle province ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per gli esercizi 1988 e 1989.

(4) Ai fini della detrazione di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 30 novembre 1989, n. 386, le somme sostitutive dei tributi erariali soppressi sono determinate in misura pari ai trasferimenti complessivamente disposti dallo Stato ai comuni a titolo di ripartizione del fondo ordinario per la finanza locale.

(5) Le somme da detrarre ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 30 novembre 1989, n. 386, sono determinate dal Ministro del tesoro, d'intesa con i presidenti delle rispettive giunte.

(6) Fino a quando non sarà emanato il decreto previsto dall'articolo 7, comma 2, il gettito delle entrate tributarie di cui agli articoli 2 e 5 è determinato al lordo dei rimborsi e accrediti a qualsiasi titolo e comunque effettuati dallo Stato a favore dei contribuenti in relazione alle predette entrate e le somme dovute dalle province e dalla regione a titolo di rimborso sono conteggiate in detrazione in occasione dei versamenti di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, per gli importi richiesti dall'intendenza di finanza o da altri uffici dell'Amministrazione finanziaria.

21.

(1) Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 57, 62 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.

(2) Sono abrogati l'articolo 1 e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

¹⁾ Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 22 aprile 1992, n. 94.

²⁾ Il comma 1 è stato integrato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432.

³⁾ Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432.

⁴⁾ Il comma 6/bis è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432;

vedi l'art. 8, comma 5, del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432:

(5) Gli eventuali maggiori gettiti conseguenti all'applicazione del comma 6/bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come introdotto dall'articolo 2 del presente decreto, sono attribuiti alle province con decorrenza dall'anno successivo al termine fissato ai sensi del comma 3, lettera d).

⁵⁾ Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432.

⁶⁾ Il comma 4/bis è stato aggiunto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432.

⁷⁾ L'art. 9 è stato sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432;

vedi l'art. 8, commi 1 e 3, del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432:

(1) Le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come sostituito dall'articolo 4 del presente decreto, hanno effetto dalla data del 1° gennaio 1996. A decorrere dalla medesima data cessano di avere applicazione per la regione e per le province le riserve all'erario già disposte da leggi statali entrate in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(3) Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono determinati, d'intesa tra il Governo e i presidenti delle giunte regionale e provinciali:

a) gli ammontari delle riserve all'erario, già disposte da leggi in vigore, spettanti allo Stato fino al 31 dicembre 1995, sulla base di una stima degli incrementi di gettito derivanti dalle medesime leggi, al netto delle eventuali riduzioni di gettito conseguenti a norme connesse e dell'incremento derivante dall'evoluzione tendenziale;

b) gli ammontari delle quote variabili fino al 1995, non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 6;

c) la quota di partecipazione, limitatamente all'anno 1995, al processo di contenimento del fabbisogno del settore statale di cui all'articolo 34, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

d) le modalità per la regolazione anche graduale dei rapporti finanziari conseguenti alle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c), che dovranno comunque prevedere la corresponsione delle somme nette spettanti alle province in un numero massimo di quattro annualità, decorrenti dal 1996.

⁸⁾ L'art. 10 è stato sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432;

vedi l'art. 8, commi 2, 4 e 6 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432:

(2) Le disposizioni di cui all'articolo 10 del predetto decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come sostituito dall'articolo 5 del presente decreto, trovano prima applicazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 4, con la definizione degli accordi relativi alla determinazione della quota variabile per l'esercizio 1996. Le disposizioni di cui all'articolo 10/bis del medesimo decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come introdotte dall'articolo 6 del presente decreto, trovano prima applicazione con la definizione degli accordi relativi all'esercizio 1996. Nella definizione degli accordi di cui all'articolo 10/bis relativi agli esercizi 1996 e 1997 si tiene conto dei risparmi di spesa già assicurati al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 34, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

(4) Le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come sostituito dall'articolo 5 del presente decreto, trovano prima applicazione con la definizione degli accordi relativi alla

determinazione della quota variabile per l'esercizio 1997.

(6) Per la definizione dell'accordo per la determinazione della quota variabile per l'esercizio 1995, le spese per gli interventi generali dello Stato disposte negli stessi settori di competenza della provincia e il limite dei quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 78, primo comma, dello statuto possono essere desunte secondo le modalità fissate dal comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come sostituito dall'articolo 5 del presente decreto.

⁹⁾ L'art. 10/bis è stato inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432.

¹⁰⁾ L'art. 12 è stato sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432.

¹¹⁾ Vedi l'art. 8, comma 7, del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432:

(7) L'accordo di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, è definito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il predetto accordo ricomprende anche le dichiarazioni annuali relative all'imposta sul valore aggiunto.

§ 54

LEGISLATIVDEKRET vom 16. März 1992, Nr. 268 1)

Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol über das Finanzwesen auf regionaler und provinzieller Ebene
1992

1.

(1) Das in den nachstehenden Bestimmungen ohne weiteren Hinweis angeführte Statut ist das Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol, in dem mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 genehmigten Einheitstext wiedergegebenen und im Sinne des Artikels 104 des Statutes durch das Verfassungsgesetz vom 12. April 1989, Nr. 3 und durch Artikel 1 und 12 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 abgeänderten Wortlaut.

2.

(1) Die Abtretung der Anteile am Ertrag der Steuereinnahmen nach Artikel 69 des Statutes an die Region Trentino-Südtirol wird auf der Grundlage derselben Einnahmen vorgenommen, die im Gebiet der Region in die Staatskassen eingezahlt werden.

3.

(1) Im Sinne der Artikel 72 und 73 des Statutes können die Provinzen Fremdenverkehrssteuern und -gebühren einführen, und die Region und die Provinzen können eigene Steuern in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des staatlichen Steuersystems einführen, die aus Gesetzen hervorgehen, durch welche sie ausdrücklich für die einzelnen Steuern festgelegt werden, oder die im Falle einer Einführung von Steuern, die nicht eigens durch Staatsgesetze geregelt sind, der geltenden einschlägigen Gesetzgebung zu entnehmen sind. In Übereinstimmung mit den in den entsprechenden Gesetzen festgelegten Grundsätzen können die Region und die Provinzen weiters in den ihnen übertragenen Sachgebieten Steuern und Abgaben einführen, und zwar jene, die auch in den Zuständigkeitsbereich der Regionen mit Normalstatut und der anderen Provinzen fallen. Bis zum Zeitpunkt, zu dem die Provinzen oder die Region die genannten Steuern und Abgaben einführen, gelten weiterhin die Bestimmungen über die entsprechenden staatlichen Steuern und Abgaben. 2)

(2) Für die Zwecke des Artikels 72 des Statutes und im Rahmen der im ersten Absatz angeführten Grundsätze können die Provinzen innerhalb ihres Gebietsbereiches Steuern und Abgaben festsetzen, welche die mit dem Fremdenverkehr zusammenhängenden Tätigkeiten bzw. die Inanspruchnahme von unbeweglichen Gütern in diesem Bereich oder auch wirtschaftliche Tätigkeiten betreffen, die als Fremdenverkehrstätigkeiten oder als fremdenverkehrsbezogene Tätigkeiten eingestuft sind, da sie unter dem wirtschaftlichen Gesichtspunkt auch hinsichtlich ihres Wirkungskreises vom Fremdenverkehr direkt beeinflusst werden. 3)

4.

(1) Die Konzessionsgebühren für die Großableitungen öffentlicher Gewässer nach Artikel 71 des Statutes, die vom Staat den autonomen Provinzen Trient und Bozen im festen Ausmaß von neun Zehnteln abgetreten werden, beziehen sich auf das Wassergut des Staates. Die Konzessionsgebühren für die Großableitungen öffentlicher Gewässer auf dem Wassergut des Landes bleiben dem Haushalt der jeweiligen Provinzen erhalten.

(2) Die Konzessionsgebühren für Kleinableitungen öffentlicher Gewässer auf dem Wassergut des Landes stehen den Provinzen zu; dem Staat stehen jene auf dem Wassergut des Staates zu.

5.

(1) Die Abtretung der Anteile am Ertrag der Steuereinnahmen und die Abtretung der Abgaben nach den Artikeln 70, 71 und 75 des Statutes an die autonomen Provinzen Trient und Bozen wird auf der Grundlage des Ausmaßes derselben Einnahmen, die als Kompetenzbeträge und als Rückstände in die Staatskassen in den beiden Provinzen eingezahlt werden, sowie im Sinne des Artikels 6 vorgenommen.

(2) Für die Zwecke des Artikels 75 Absatz 1 Buchstabe g) des Statutes gelten als Steuereinnahmen jene, die im Staatshaushalt als solche ausgewiesen sind. Die Steuereinnahmen umfassen Zuschläge, Erhöhungen und Zinsen wegen unterbliebener oder verspäteter Zahlung und umfassen nicht Geldstrafen, Geldbußen und Verwaltungsstrafen, die wegen Übertretungen auferlegt worden sind.

6.

(1) Die Anwendung des Artikels 75 Absatz 2 des Statutes erfolgt auf der Grundlage der Bestimmungen der nachstehenden Absätze.

(2) Der Betrag der in Durchführung von Verwaltungsbestimmungen außerhalb des Gebietes der Provinzen eingezahlten Einnahmen nach Absatz 1 wird auf der Grundlage der Rechnungslegungen der zuständigen Ämter festgesetzt.

(3) Der Betrag der Anteile am Ertrag der Steuer auf den Besitz von Fahrzeugen und jener der Anteile am Ertrag der Fabrikationssteuer auf Erdölprodukte nach Artikel 75 Absatz 1 Buchstabe f) werden auf der Grundlage der Beträge für die in der jeweiligen Provinz zugelassenen Fahrzeuge sowie auf der Grundlage der an den Verteilerstellen im Gebiet einer jeden Provinz abgegebenen Mengen und des gewogenen mittleren Steuersatzes der entsprechenden Fabrikationssteuer im selben Jahr festgesetzt.

(4) Die Festsetzung des Betrages der anderen Einnahmen, die den Bereich der Provinzen betreffen und in Durchführung von Gesetzesbestimmungen außerhalb des entsprechenden Gebietes zugeflossen sind, werden bis zu der durch Dekret des Finanzministers im Einvernehmen mit dem Schatzminister erfolgten Bestimmung der analytischen Festlegungseinzelheiten der den Provinzen zustehenden Erträge im Einvernehmen zwischen dem Schatzminister und den jeweiligen Landeshauptleuten vorgenommen.

(5) Für die Zwecke der Anwendung des Absatzes 4 wird Bezug genommen:

a) für die Steuer auf das Einkommen der natürlichen Personen und die lokale Einkommensteuer, auf die entsprechenden Erklärungen sowie Ersatzerklärungen oder auf jede andere auch provisorische Unterlage, die zur Ermittlung der den Provinzen zustehenden Einnahmen nützlich sein sollte, und zwar mit Bezug auf die Steuerpflichtigen mit Steuerwohnsitz im Gebiet der Provinzen,

b) für die Einbehalte auf Zinsen, Prämien und anderen Einnahmen, auf jede zur Bewertung der den Provinzen zustehenden Einnahmen geeigneten Unterlage, und zwar unter Berücksichtigung der Einlagen der natürlichen Personen und der bei den Postämtern und den Filialen der in jeder Provinz tätigen Banken und Kreditinstitute befindlichen Wertpapiere oder in bezug auf die Wertpapiere, die von Banken und Kreditinstituten mit Sitz in der jeweiligen Provinz in irgendeiner Weise verwaltet werden.

(6) Mit dem Einvernehmen nach Absatz 4 wird der konventionelle Anteil einer jeden im Absatz 5 berücksichtigten Steuereinnahme in bezug auf die entsprechenden Steuereinnahmen bestimmt, die im Gebiet der zwei Provinzen für dasselbe Haushaltsjahr eingehoben werden. Dieser konventionelle Anteil wird zur Festsetzung der Steuereinnahmen herangezogen, die den Provinzen mit Bezugnahme auf jenes Jahr abzutreten sind, in welchem das Einvernehmen nach Absatz 4 stattgefunden hat, und mit Bezug auf die nachfolgenden Jahre, bis zum Zustandekommen eines neuen Einvernehmens, das in der Regel nach mindestens drei Jahren fällig ist. Beim ersten Einvernehmen wird außerdem der prozentuelle jährliche Anteil festgesetzt, welcher den Zeitraum vom Jahre 1988 bis zu jenem betrifft, auf das sich das genannte Einvernehmen bezieht.

(6/bis) Innerhalb eines Jahres ab der im Sinne des Artikels 8 Absatz 3 Buchstabe d) des Legislativdekrets zur Genehmigung dieser Bestimmung festgesetzten Frist muß das Einvernehmen laut Absatz 4 neu zustande kommen, um auch die Mehrwertsteuer, welche im Artikel 75 Absatz 1 Buchstabe d) des Statuts vorgesehen und hinsichtlich des Endverbrauches festzustellen ist, in die Steuern laut Absatz 5 mit einzuschließen. 4)

(7) Die Einnahmen, die das Gebiet der Provinzen betreffen und in Durchführung von Gesetzesbestimmungen außerhalb desselben Gebietes zugeflossen sind und nicht im Sinne der vorstehenden Absätze mengenmäßig festgelegt wurden, werden durch die Einnahmen als ausgeglichen betrachtet, die im Gebiet der zwei Provinzen eingehoben wurden und sich auf den restlichen Teil des Staatsgebietes beziehen.

7.

(1) Der Ertrag der Steuereinnahmen nach den Artikeln 2 und 5 wird nach Abzug der aus jedwedem Grund und wie auch immer vom Staat vorgenommenen Rückzahlungen und Gutschriften zugunsten der Steuerpflichtigen in bezug auf die genannten Einnahmen festgelegt.

(2) Die Einzelheiten zur buchmäßigen Erfassung der abzuziehenden Beträge für die Anwendung des Absatzes 1 werden mit Dekret des Finanzministers im Einvernehmen mit dem Schatzminister und im Einverständnis mit der Region und den Provinzen festgesetzt.

8.

(1) Die Zahlung der im Sinne der Artikel 2, 4, 5 und 6 der Region Trentino-Südtirol und den autonomen Provinzen Trient und Bozen zustehenden Beträge wird durch das Schatzministerium mittels direkter Zahlungsanweisung verfügt, die mit Gutschrift auf die beim zentralen Schatzamt zugunsten der genannten Körperschaften eröffneten Kontokorrente einzulösen ist.

(2) Diese Zahlung wird als Vorschußleistung im Ausmaß des jährlichen Ertrages der Steuereinnahmen, die den

genannten Körperschaften im vorhergehenden Haushaltsjahr entrichtet wurden, vorgenommen, und erfolgt in dreimonatlichen Raten. 5)

(3) Die Restzahlung wird mit dem entsprechenden allfälligen Ausgleich zusammen mit der Auszahlung der vierten Vierteljahresrate des auf das Bezugsjahr folgenden Jahres vorgenommen, und zwar auf der Grundlage der von den zuständigen Finanzämtern mitgeteilten Daten.

(4) Die Bestimmungen nach diesem Artikel werden ab 1. Jänner 1992 angewandt; ab demselben Zeitpunkt werden die Bestimmungen nach Artikel 61 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 30. Juni 1951, Nr. 574 aufgehoben.

(4/bis) Die Beträge laut Absätze 2 und 3 werden der Region und den Provinzen innerhalb des ersten Monats jedes Quartals auf den jeweiligen beim zentralen Schatzamt zu ihren Gunsten eröffneten Kontokorrenten zur Verfügung gestellt. Die Region und die Provinzen können von ihren jeweiligen Konten und für jedes Konto über drei Behebungen pro Monat verfügen, unbeschadet günstigerer Bestimmungen gemäß den geltenden Rechtsvorschriften auf dem Sachgebiet des zentralen Schatzamtsdienstes. Die geforderten Beträge werden der Region und den Provinzen bei den jeweiligen Schatzämtern in der Regel innerhalb fünf Werktagen nach der Anforderung gutgeschrieben. 6)

9.

(1) Der Ertrag aus Erhöhungen von Steuersätzen oder aus der Einführung neuer Steuern ist dem Staat vorbehalten, falls er laut Gesetz und aufgrund von nicht im Artikel 10 Absatz 6 und im Artikel 10/bis Absatz 1 Buchstabe b) enthaltenen Zwecken im Sinne des Artikels 81 der Verfassung für die Deckung neuer besonderer gelegentlicher Ausgaben, die nicht die Zuständigkeitsbereiche der Region und der Provinzen betreffen, einschließlich der Ausgaben in Zusammenhang mit Naturkatastrophen, bestimmt ist, vorausgesetzt, daß er zeitlich begrenzt ist sowie im Staatshaushalt gesondert verbucht ist und daher beziffert werden kann. Für alle Fälle, die in diesem Artikel nicht behandelt werden, finden die Bestimmungen laut Artikel 10 und 10/bis Anwendung. 7)

10.

(1) Für den Abschluß der Vereinbarung betreffend die Festsetzung des veränderlichen Anteiles nach Artikel 78 des Statutes wird sowohl das Gesamtausmaß der Ausgaben für allgemeine Maßnahmen des Staates berücksichtigt, die in den in die Zuständigkeit der Provinz fallenden Bereichen verfügt worden sind, und zwar durch Anwendung des arithmetischen Durchschnittswertes der Bemessungsgrundlage in bezug auf die Bevölkerung und die Fläche einer jeden Provinz, als auch der Anteil der Erhöhung des Steuerertrages, welcher für die Zwecke und gemäß den Vereinbarungskriterien laut Absatz 6 und 7 für den Staat bestimmt ist.

(2) Die Vereinbarung für die Festlegung des veränderlichen Anteils für jedes Haushaltsjahr wird jährlich im Einvernehmen zwischen der Regierung und den Präsidenten der Landesausschüsse abgeschlossen, und zwar jeweils innerhalb Februar mit Bezug auf den Anteil des laufenden Haushaltsjahres. Sollte es für eine sichere Planung der Geldmittel von seiten der Provinzen erforderlich sein, so kann die Vereinbarung auf deren Anfrage hin auch im Jahr vor dem Bezugsjahr abgeschlossen werden, wobei, falls notwendig, der Entwurf des Finanzgesetzes und die damit zusammenhängenden Gesetzentwürfe zu berücksichtigen sind.

(3) Die Ausgaben nach Absatz 1 werden den Bereitstellungen des staatlichen Haushaltsvoranschlages für das vorhergehende Haushaltsjahr unter Berücksichtigung der nachträglichen Änderungen, einschließlich jener mit Nachtragshaushalt vorgenommenen bzw., falls dieser noch nicht genehmigt wurde, einschließlich jener Änderungen laut dem betreffenden Gesetzentwurf entnommen, welcher beim Parlament von der Regierung eingebracht wurde. Das Höchstausmaß von vier Zehnteln des Ertrages der Mehrwertsteuer laut Artikel 78 Absatz 1 des Statutes wird auf der Grundlage des entsprechenden Wertes berechnet, der für den veränderlichen Anteil in bezug auf das vorhergehende Haushaltsjahr festgelegt wurde, und welcher unter Berücksichtigung der erfolgten Entwicklung des Ertrages sowie aufgrund der Angaben in bezug auf das diesbezügliche Ausmaß berichtigt wurde, die aus dem von der Regierung genehmigten Haushaltsvoranschlag für das Jahr hervorgehen, auf welches sich der veränderliche Anteil bezieht.

(4) Als allgemein sind jene Maßnahmen zu betrachten, die vom Staat auf gesamtstaatlicher Ebene, mit oder auch ohne Einschluß des Gebietes der zwei Provinzen, verfügt werden, sofern diese nicht ausdrücklich auf besondere Gegenden des Staatsgebietes beschränkt sind.

(5) Für die Zwecke der Festsetzung des veränderlichen Anteiles sind jedenfalls nicht zu berücksichtigen:

- a) die Ausgaben in bezug auf das im Dienst stehende oder im Ruhestand befindliche Personal des Staates,
- b) die Sonderfonds zur Deckung der zu ergreifenden Gesetzgebungsmaßnahmen,
- c) die im Haushalt des Staates ausgewiesenen Ausgaben für die Abtretung oder die buchhalterische Regelung von staatlichen Steuern oder Steueranteilen, die den Regionen mit Normalstatut und mit Sonderstatut zuerkannt sind,
- d) die Ausgaben für staatliche Maßnahmen in bezug auf die Gesetze nach Artikel 5 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386, falls die Provinzen zu den entsprechenden Verteilungen zugelassen sind,
- e) die staatlichen Maßnahmen für die Lokal Finanzen.

(6) Ein den autonomen Provinzen zustehender Anteil der vorgesehenen Erhöhung des Steuerertrages - ausgenommen allerdings die Erhöhungen aufgrund der tendentiellen Entwicklung -, die sich aus korrektiven Maßnahmen für die

öffentlichen Finanzen ergibt, welche im Finanzgesetz und in den diesbezüglichen verbundenen Maßnahmen sowie in anderen dieselben Ziele verfolgenden und nicht zum Zwecke des Abschlusses der Vereinbarung für das vorhergehende Haushaltsjahr in Betracht gezogenen Gesetzesmaßnahmen, vorgesehen sind, und welche abzüglich der eventuell vorgesehenen Verringerungen des Ertrages aufgrund der Anwendung von damit zusammenhängenden Bestimmungen zu sehen ist, kann, beschränkt auf die in der Vereinbarung erwähnten Haushaltsjahre, für das Erreichen des Zieles der Sanierung der öffentlichen Finanzen gemäß vorgenannten Maßnahmen bestimmt werden.

(7) Bei der Festlegung des Anteils laut Absatz 6 sind weiterhin zu berücksichtigen:

- a) Erträge aus Erhöhungen der Steuersätze oder aus der Einführung neuer Steuern, wenn diese laut Gesetz im Sinne des Artikels 81 der Verfassung zur Deckung der Ausgaben laut Artikel 9 bestimmt sind, und wenn genannte Erträge nicht gesondert im Haushalt des Staates ausgewiesen oder keiner zeitlichen Begrenzung unterworfen sind,
- b) Ausgaben in bezug auf neue den Provinzen vom Staat übertragene oder delegierte Zuständigkeiten.

(8) In der Vereinbarung laut Absatz 2 werden die Kriterien und die Modalitäten für die Regelung der sich ergebenden finanziellen Beziehungen festgesetzt. Beim Abschluß der genannten Vereinbarung werden weiters die Modalitäten zur Anwendung des Artikels 9 gemeinsam überprüft.

(9) Die Zahlung des den Provinzen zustehenden veränderlichen Anteils erfolgt dreimonatlich gemäß den Modalitäten laut Artikel 8 Absatz 1. Die entsprechenden Mittel werden zu den Terminen laut den Bestimmungen nach Artikel 8 Absatz 4/bis zur Verfügung gestellt.

(10) Sollte die Vereinbarung laut Absatz 2 nicht innerhalb der vorgesehenen Frist getroffen werden, so wird der veränderliche Anteil jeder Provinz in Höhe von 80 Prozent des für das vorhergehende Haushaltsjahr zustehenden Anteils ausgezahlt, vorbehaltlich des Ausgleichs auf der Grundlage der Übereinkunft, zu der man in der Folge gelangt ist. 8)

10/bis.

(1) Innerhalb des Datums laut Artikel 10 Absatz 2 wird weiters die Vereinbarung zwischen der Regierung und dem Präsidenten des Regionalausschusses getroffen, in welcher nachstehendes festgelegt wird:

- a) der für den Staatshaushalt bestimmte Anteil des Steuerertrages aus den Erhöhungen von Steuersätzen bzw. aus der Einführung von neuen Steuern, falls er laut Gesetz im Sinne des Artikels 81 der Verfassung zur Deckung der Ausgaben gemäß Artikel 9 bestimmt ist, und falls der genannte Ertrag nicht gesondert im Staatshaushalt ausgewiesen bzw. keiner zeitlichen Begrenzung unterworfen ist,
- b) der eventuelle zu Lasten des Haushalts der Region verbleibende Anteil an Ausgaben, die laut den Bestimmungen nach Artikel 10 Absatz 6 aus der Ausübung der der Region delegierten staatlichen Befugnisse erwachsen. Genannter Anteil ist unter Berücksichtigung des Anteils laut Buchstabe a) in den Grenzen der voraussichtlichen Erhöhung des Steuerertrages festzusetzen, welcher sich aus den korrektiven Maßnahmen für die öffentlichen Finanzen ergibt.

(2) Beim Abschluß der Vereinbarung werden weiters die Modalitäten zur Anwendung des Artikels 9 gemeinsam überprüft.

(3) Sollte die Vereinbarung laut Absatz 1 nicht innerhalb der vorgesehenen Frist getroffen werden, so finden die in den geltenden Rechtsvorschriften auf dem Sachgebiet der Delegierung von staatlichen Befugnissen an die Region vorgesehenen Bestimmungen Anwendung. 9)

11.

(1) Soweit der im Gebiet der Region eingehobene Ertrag der Mehrwertsteuer betreffend die Einfuhren ausbleibt oder aufgrund der Anwendung von EG- Bestimmungen betreffend die genannte Steuer oder aufgrund einer Verlegung der bestehenden Zolleinrichtungen vermindert wird, werden die sich daraus ergebenden Mindereinnahmen für die Provinzen und für die Region durch einen Betrag ersetzt, welcher nach den Anteilen des im Gebiet der Region für andere Staatssteuern eingehobenen Ertrages bemessen wird.

(2) Der Ersatzbetrag nach Absatz 1 wird auch zur Festsetzung der Gesamtgrenze der Abtretungen im veränderlichen Anteil nach Artikel 78 Absatz 1 des Statutes herangezogen.

(3) Die anderen Staatssteuern nach Absatz 1 werden mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates im Einvernehmen mit dem Finanzminister, nach Beschlußfassung des Ministerrates, im Einverständnis mit dem Präsidenten des Regionalausschusses und mit den Landeshauptleuten bestimmt.

(4) Die Mindereinnahmen nach Absatz 1 werden im Vergleich mit dem Ertrag der Mehrwertsteuer auf die Einfuhr festgelegt, welcher im Gebiet der Region im Haushaltsjahr vor jenem eingehoben wurde, in welchem die Mindereinnahmen verursacht wurden.

12.

(1) Die Bestimmungen betreffend die Verfahren und die Zweckbestimmung der Mittel nach Artikel 5 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 werden mit Bezug auf die diesbezüglich vorgesehenen Staatsgesetze angewandt,

auch wenn auf diese nicht ausdrücklich hingewiesen wird.

(2) Die Bestimmungen laut Artikel 4 Absatz 3 des Legislativdekrets vom 16. März 1992, Nr. 266 betreffen weder die Zuteilung noch die Aufteilung von staatlichen Geldern zugunsten der Provinz für die mit Staatsgesetzen festgelegten Zwecke. Für die genannten Gelder gelten weiterhin die Bestimmungen laut Artikel 5 Absatz 2 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386.

(3) Im Falle einer Zuweisung von Finanzierungen im Sinne des Artikels 5 Absatz 2 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 werden die entsprechenden Ausgabenbereitstellungen auf jeden Fall im Haushalt der Provinz in der Höhe eingetragen, die notwendig ist, um den im laufenden Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungen und Zahlungen nachkommen zu können, und zwar unbeschadet der Pflicht, die allfälligen Minderbeträge für Zuweisungen durch entsprechende Mehrbeträge in den nachfolgenden Haushaltsjahren auszugleichen.

(4) Die im Sinne des Artikels 5 Absatz 2 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 zugewiesenen Beträge werden durch eine einmalige Zahlung oder durch mehrere Zahlungen entrichtet, und dies abgesehen von jeder anderen Verpflichtung. 10)

13.

(1) Die Region und die Provinzen sind zur Realisierung der Zusammenarbeit bei der Festlegung der Staatssteuern auf Einkommen von Rechtssubjekten mit Steuerwohnsitz in den jeweiligen Gebieten berechtigt, in die jährlichen Einkommenserklärungen, in die jährlichen Erklärungen der Steuersubstituten sowie in die Bescheinigungen nach den Artikeln 1, 2, 3 und 8 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 29. September 1973, Nr. 600 nach den mit dem Finanzminister zu vereinbarenden Einzelvorschriften Einsicht zu nehmen. 11)

(2) Die im Rahmen der Provinz tätigen Gemeindeverwaltungen und öffentlichen Körperschaften sind dazu angehalten, auf Anforderung jede für die Zielsetzungen nach Artikel 82 des Statutes zweckdienliche Auskunft zu geben.

(3) Die Region und die Provinzen können nähere Vorschriften darüber erlassen, in welcher Weise der Finanzverwaltung des Staates im Einvernehmen mit derselben Güter, Einrichtungen und Personal zur Verfügung gestellt werden.

14.

(1) Zur Ausübung der übertragenen Befugnisse nach Artikel 16 des Statutes vergütet der Staat der Region und den Provinzen die von ihnen getragenen Kosten. Die entsprechende Festlegung des Ausmaßes wird auf der Grundlage der in den einzelnen Übertragungsbestimmungen vorgesehenen Grundsätze oder im Einvernehmen zwischen der Regierung und den Präsidenten der jeweiligen Ausschüsse verfügt.

15.

(1) Die Bereitstellungsanteile der Haushaltsvoranschläge der Ausgaben des Staatshaushaltes, von welchen aufgrund der einschlägigen Gesetze in den verschiedenen Eingriffsbereichen die Zuweisung an die Region Trentino-Südtirol vorgesehen wurde, werden für die in die Zuständigkeit der Provinzen Trient und Bozen fallenden Sachbereiche denselben Provinzen entrichtet und bleiben den jeweiligen Haushalten erhalten.

16.

(1) Es steht der Region und den Provinzen zu, Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Haushalte, der Rechnungslegungen, der Vermögensverwaltung und der Verträge der Region und derselben Provinzen und der von diesen abhängigen Körperschaften und Anstalten zu erlassen.

(2) Auf die Region und auf die Provinzen werden die Bestimmungen nach dem Gesetz vom 21. Juni 1896, Nr. 218 nicht angewandt.

17.

(1) Die Aufgaben der Staatsverwaltung, die direkt von den Zentralorganen und den peripheren Organen des Staates auf dem Gebiet der Lokalfinanzen ausgeübt werden, sowie die bereits der Region Trentino-Südtirol im selben Sachbereich zustehenden Aufgaben werden für das jeweilige Gebiet von den Provinzen Trient und Bozen ausgeübt. Der Bereich der Lokalfinanzen umfaßt nicht den Bereich der örtlichen Steuern.

(2) Die der Region durch das Statut und die entsprechenden Durchführungsbestimmungen zugewiesenen Zuständigkeiten in den Sachgebieten betreffend die Ordnungen bleiben aufrecht.

(3) In Beachtung der regionalen Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Gemeindeordnung regeln die Provinzen durch Gesetz die Richtlinien zur Gewährleistung einer ausgeglichenen Entwicklung des Finanzwesens der Gemeinden, einschließlich der Grenzen für die Einstellung von Personal, der Einzelheiten für die Aufnahme von Schulden sowie der Verfahren für die vertragliche Tätigkeit.

18.

(1) Die Provinzen legen mit Gesetz die Einzelheiten und Richtlinien zum Abschluß der Vereinbarung nach Artikel 81 des Statutes fest.

(2) Sollte es innerhalb der durch die Gesetze nach dem vorstehenden Absatz 1 festgelegten Fristen zu keiner Vereinbarung kommen, werden die Begründungen der Parteien in einer eigenen Niederschrift aufgenommen, die dem Gesetzentwurf für die Zuweisung der im Artikel 81 des Statutes vorgesehenen finanziellen Mittel an die Gemeinden beizulegen ist, welchen der Landesausschuß dem Landtag vorlegt.

19.

(1) Für die Zwecke der Koordinierung vereinbaren die Landeshauptleute jährlich mit dem Schatzminister das Ausmaß der Mittel, die die Darlehens- und Depositenkasse in den jeweiligen Provinzen auf der Grundlage der Programme in den Bereichen der Lokalfinanzen, der öffentlichen Arbeiten und des wie auch immer geförderten Bauwesens und gemäß den von denselben festgelegten Prioritäten auch in Abweichung von den allfälligen einschlägigen staatlichen Bestimmungen festgelegt.

20.

(1) Im Sinne des Artikels 110 des Statutes wird der Zeitpunkt für den Beginn der Anwendung der im VI. Abschnitt desselben Statutes enthaltenen Bestimmungen auf den 1. Jänner 1973 festgelegt.

(2) Die Beziehungen finanzieller Art, die sich aus der Anwendung des VI. Abschnittes des Statutes für den Zeitraum zwischen dem 1. Jänner 1973 und dem 31. Dezember 1987 ergeben, sind als endgültig geregelt anzusehen, und zwar gemäß den durch die zuständigen staatlichen Organe gegenüber der Region Trentino-Südtirol und den autonomen Provinzen Trient und Bozen provisorisch erlassenen Einzelvorschriften.

(3) Für die Zwecke des Abzuges nach Artikel 12 Absatz 3 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 entsprechen die Ersatzbeträge der aufgehobenen Staatssteuern jenen, die der Region und den Provinzen im Sinne des Artikels 8 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 26. Oktober 1972, Nr. 638 für die Haushaltsjahre 1988 und 1989 abgetreten wurden.

(4) Für die Zwecke des Abzuges nach Artikel 12 Absatz 4 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386, werden die Ersatzbeträge der aufgehobenen Staatssteuern in einem Ausmaß festgesetzt, das den insgesamt vom Staat verfügbaren Übertragungen zugunsten der Gemeinden für die Aufteilung des ordentlichen Fonds für die Lokalfinanzen entspricht.

(5) Die im Sinne des Artikels 12 Absatz 5 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 abzuziehenden Beträge werden vom Schatzminister im Einvernehmen mit dem jeweiligen Landeshauptmann festgesetzt.

(6) Bis zum Erlaß des im vorstehenden Artikel 7 Absatz 2 vorgesehenen Dekretes wird der Ertrag der Steuereinnahmen nach den vorstehenden Artikeln 2 und 5 einschließlich der aus jedwedem Grund und wie auch immer vom Staat vorgenommenen Rückzahlungen und Gutschriften zugunsten der Steuerpflichtigen hinsichtlich der genannten Einnahmen festgesetzt, und die von den Provinzen und der Region als Rückzahlung geschuldeten Beträge werden anlässlich der Zahlungen nach dem vorstehenden Artikel 8 Absätze 3 und 4, deren Betrag den Forderungen der Finanzintendantur oder anderer Ämter der Finanzverwaltung entspricht, abgezogen.

21.

(1) Die in den Artikeln 57, 62 und 63 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 30. Juni 1951, Nr. 574 enthaltenen Bestimmungen sind aufgehoben.

(2) Die Artikel 1 und 6 Absatz 1 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 28. März 1975, Nr. 473 sind aufgehoben.

Dieses Dekret ist mit dem Staatssiegel zu versehen und in die amtliche Vorschriftensammlung der Republik Italien aufzunehmen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

¹⁾ Kundgemacht im Ord. Beibl. zum G.BI. vom 22. April 1992, Nr. 94; die deutsche Übersetzung wurde im Ord. Beibl. zum A.BI. vom 12. Mai 1992, Nr. 20, veröffentlicht.

²⁾ Absatz 1 wurde ergänzt durch Art. 1 Absatz 1 des L.D. vom 24. Juli 1996, Nr. 432.

³⁾ Absatz 2 wurde ersetzt durch Art. 1 Absatz 2 des L.D. vom 24. Juli 1996, Nr. 432.

⁴⁾ Absatz 6/bis wurde eingefügt durch Art. 2 des L.D. vom 24. Juli 1996, Nr. 432;

siehe Art. 8 Absatz 5 des L.D. vom 24. Juli 1996, Nr. 432:

(5) Die eventuellen Mehrerträge aufgrund der Anwendung des Artikels 6 Absatz 6/bis des Legislativdekrets vom 16.

März 1992, Nr. 268, eingeführt mit Artikel 2 dieses Dekretes, werden den Provinzen ab dem Jahr nach Ablauf der im Sinne des Absatzes 3 Buchstabe d) festgesetzten Frist zugewiesen.

5) Absatz 2 wurde ersetzt durch Art. 3 Absatz 1 des L.D. vom 24. Juli 1996, Nr. 432.

6) Absatz 4/bis wurde angefügt durch Art. 3 Absatz 2 des L.D. vom 24. Juli 1996, Nr. 432.

7) Art. 9 wurde ersetzt durch Art. 4 des L.D. vom 24. Juli 1996, Nr. 432;

siehe Art. 8 Absätze 1 und 3 des L.D. vom 24. Juli 1996, Nr. 432:

(1) Die Bestimmungen laut Artikel 9 des Legislativdekrets vom 16. März 1992, Nr. 268, ersetzt durch Artikel 4 dieses Dekretes, werden am 1. Jänner 1996 wirksam. Ab demselben Datum finden für die Region und für die Provinzen die bereits mit vor dem Inkrafttreten dieses Dekretes in Kraft getretenen Staatsgesetzen verfügbaren dem Staat vorbehaltenen Erträge aus Steuern keine Anwendung mehr.

(3) Innerhalb sechs Monaten ab Inkrafttreten dieses Dekretes wird im Einvernehmen zwischen der Regierung und den Präsidenten des Regionalausschusses und der Landesausschüsse Nachstehendes festgelegt:

a) der dem Staat vorbehaltene Ertrag aus Steuern, wie bereits in geltenden Gesetzen verfügt, der dem Staat bis zum 31. Dezember 1995 auf der Grundlage einer Schätzung der Ertragserhöhungen zusteht, die sich aus genannten Gesetzen ergeben, abzüglich eventueller Ertragsverringerungen infolge der damit zusammenhängenden Bestimmungen und der Erhöhung aufgrund der tendentiellen Entwicklung,

b) das zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Dekretes noch nicht festgelegte Ausmaß der veränderlichen Anteile bis zum Jahre 1995, unter Berücksichtigung der Bestimmungen laut Absatz 6,

c) der Anteil zur Beteiligung an den Sparmaßnahmen des Staates laut Artikel 34 Absatz 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 1994, Nr. 724, beschränkt auf das Jahr 1995,

d) die Modalitäten für die auch schrittweise Regelung der finanziellen Beziehungen, die sich aus den Bestimmungen laut Buchstaben a), b) und c) ergeben, wobei jedenfalls die Entrichtung der den Provinzen zustehenden Nettobeträge im Ausmaß von höchstens vier Jahresraten ab 1996 vorzusehen ist.

8) Art. 10 wurde ersetzt durch Art. 5 des L.D. vom 24. Juli 1996, Nr. 432;

siehe Art. 8 Absätze 2, 4 und 6 des L.D. vom 24. Juli 1996, Nr. 432:

(2) Die Bestimmungen laut Artikel 10 des genannten Legislativdekrets vom 16. März 1992, Nr. 268, ersetzt durch Artikel 5 dieses Dekretes, werden, mit Ausnahme der Verfügungen laut Absatz 4, mit Abschluß der Vereinbarungen über die Festsetzung des veränderlichen Anteils für das Haushaltsjahr 1996 erstmals angewandt. Die Bestimmungen laut Artikel 10/bis des Legislativdekrets vom 16. März 1992, Nr. 268, eingeführt mit Artikel 6 dieses Dekretes, werden mit Abschluß der Vereinbarungen für das Haushaltsjahr 1996 erstmals angewandt. Beim Abschluß der Vereinbarungen laut Artikel 10/bis bezüglich der Haushaltsjahre 1996 und 1997 werden die bereits für den Staatshaushalt im Sinne des Artikels 34 Absatz 6 des Gesetzes vom 23. Dezember 1994, Nr. 724 sichergestellten Ausgabeneinsparungen berücksichtigt.

(4) Die Bestimmungen laut Artikel 10 Absatz 10 des Legislativdekrets vom 16. März 1992, Nr. 268, ersetzt durch Artikel 5 dieses Dekretes, werden nach Abschluß der Vereinbarungen bezüglich der Festsetzung des veränderlichen Anteils für das Haushaltsjahr 1997 erstmals angewandt.

(6) Für den Abschluß der Vereinbarung zur Festsetzung des veränderlichen Anteils für das Haushaltsjahr 1995 können die Ausgaben für allgemeine Maßnahmen des Staates, die in den in die Zuständigkeit der Provinz fallenden Bereichen verfügt worden sind, sowie die Grenze der vier Zehntel des Mehrwertsteuerertrages laut Artikel 78 Absatz 1 des Statutes gemäß den Modalitäten nach Artikel 10 Absatz 3 des Legislativdekrets vom 16. März 1992, Nr. 268, ersetzt durch Artikel 5 dieses Dekretes, angewandt werden.

9) Art. 10/bis wurde eingefügt durch Art. 6 des L.D. vom 24. Juli 1996, Nr. 432.

10) Art. 12 wurde ersetzt durch Art. 7 des L.D. vom 24. Juli 1996, Nr. 432.

11) Siehe Art. 8 Absatz 7 des L.D. vom 24. Juli 1996, Nr. 432:

(7) Die Vereinbarung laut Artikel 13 Absatz 1 des Legislativdekrets vom 16. März 1992, Nr. 268 ist innerhalb sechs Monaten ab dem Datum des Inkrafttretens dieses Dekretes abzuschließen. Die genannte Vereinbarung beinhaltet auch die jährlichen Erklärungen in bezug auf die Mehrwertsteuer.

Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 *e succ. mod.*

"Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997

(...)=

Art. 22

(Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari)

1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte delle banche e di ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti.
2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle contabilità di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti.
3. La struttura di gestione di cui al comma 1 è individuata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per l'attribuzione delle somme.
4. La compensazione di cui all'articolo 17 può operare soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati nel comma 3.

in: <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/97241dl.html> 22

Decreto 20 luglio 2011, n. - 1)

Attuazione dell'articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di versamenti diretti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale;

Visto l'art. 2, comma 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che le quote di proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla Regione e alle Province autonome di Trento e di Bolzano sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la Regione e le Province autonome;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante disposizioni relative alla modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2001, avente ad oggetto l'approvazione del nuovo modello F23 per il pagamento di tasse, imposte, sanzioni e altre entrate;

Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e le relative disposizioni di attuazione, che disciplinano il versamento unitario delle imposte, tasse, contributi e premi, con eventuale compensazione dei crediti;

Visto il regolamento approvato con decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 1998, recante norme per l'individuazione della struttura di gestione, prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la determinazione delle modalità per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti, alla quale è affidato il compito di ripartire in favore degli enti destinatari le somme riscosse attraverso il sistema del versamento unificato;

Visto il decreto interministeriale del 15 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 1998, recante norme per la determinazione delle modalità tecniche di ripartizione fra gli enti destinatari dei versamenti unitari delle somme a ciascuno di essi spettanti;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 ottobre 2007 prot. 2007/160612, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 7 novembre 2007, avente ad oggetto l'approvazione dei nuovi modelli di versamento «F24» ed «F24 accise» per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 giugno 2010 prot. 2010/64812, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia Entrate il 3 giugno 2010, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto l'approvazione della nuova versione del modello «F24 enti pubblici» (F24 EP), che utilizzano gli enti pubblici, alcune amministrazioni statali ed altre pubbliche amministrazioni per il versamento dei tributi erariali;

Vista l'intesa espressa dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 0009216/P del 5 luglio 2011, dalla Provincia autonoma di Trento con nota prot. n. 5016/406579/611/5.3.1-42-10 del 5 luglio 2011 e dalla Provincia autonoma di Bolzano con nota prot. n. 1.14.01/383669 del 4 luglio 2011;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

1) Pubblicato nella G.U. 19 agosto 2011, n. 192.

Art. 1 (Oggetto del provvedimento)

(1) Con il presente decreto sono definite:)

- a) le modalita' ed i criteri contabili per l'imputazione diretta, sui conti infruttiferi ordinari intestati alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, alla Provincia autonoma di Trento ed alla Provincia autonoma di Bolzano, istituiti presso le tesorerie dello Stato, delle quote di gettito erariale spettanti a detti enti;
- b) le tipologie delle entrate erariali che, nelle more dell'individuazione delle modalita' di attribuzione diretta, continueranno ad essere corrisposte ai citati enti mediante trasferimento da apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato;
- c) le forme di compensazione delle anticipazioni effettuate a seguito delle compensazioni operate dai contribuenti, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24;
- d) le forme di compensazione delle anticipazioni effettuate a seguito dell'erogazione dei rimborsi fiscali.

(2) Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche alle quote di gettito erariale riscosse ed alle compensazioni esercitate attraverso sistemi di pagamento che verranno in futuro sviluppati.

[Top](#)

Art. 2 (Ripartizione delle quote di gettito erariale riscosse attraverso il modello F23)

(1) A decorrere dal 1° settembre 2011 la ripartizione in favore della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano delle quote di gettito erariale riscosse con le modalita' previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e' effettuata dagli agenti della riscossione competenti per il territorio delle citate Province autonome, mediante accredito diretto delle relative somme sui conti infruttiferi ordinari, intestati a ciascuno dei suddetti enti, istituiti presso le tesorerie dello Stato.)

(2) Per l'individuazione dei criteri di imputazione contabile delle somme riscosse per ciascun codice tributo, si rimanda alla tabella di cui all'allegato A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

(3) Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e le relative disposizioni di attuazione.

[Top](#)

Art. 3 (Ripartizione delle quote di gettito erariale riscosse attraverso i modelli F24 ed F24 EP)

- a) per i versamenti eseguiti tramite il modello F24 EP, il luogo in cui e' avvenuto il versamento e' identificato con la provincia ove ha sede la filiale della Banca d'Italia presso cui sono aperti il conto di tesoreria unica ovvero la contabilita' speciale dell'ente pubblico o dell'amministrazione statale periferica che ha eseguito il pagamento. Per i versamenti eseguiti dagli enti pubblici e dalle amministrazioni dello Stato titolari di conti presso la tesoreria centrale, il luogo di riscossione e' individuato in base alla provincia corrispondente al domicilio fiscale dell'ente;
- b) per i versamenti eseguiti tramite il modello F24 cartaceo, il luogo in cui e' avvenuto il versamento e' identificato con la provincia ove ha sede la filiale dell'intermediario della riscossione presso il quale e' stata presentata la delega modello F24;
- c) per i versamenti eseguiti tramite il modello F24 telematico, il luogo in cui e' avvenuto il versamento e' identificato con la provincia ove ha sede la filiale della banca ovvero l'ufficio postale, individuati dal corrispondente codice CAB (codice di avviamento bancario), presso cui e' aperto il conto corrente di addebito del versante;
- d) per i versamenti telematici eseguiti mediante il modello F24 cumulativo ovvero pervenuti tramite banche prive di sportelli sul territorio (c.d. «banche virtuali»), il luogo in cui e' avvenuto il versamento e' identificato con la provincia corrispondente al domicilio fiscale del versante;
- e) salvo quanto diversamente disposto dagli articoli successivi, per i versamenti delle accise eseguiti tramite modello F24, il luogo in cui e' avvenuto il versamento e' identificato dalla sigla della provincia indicata dal contribuente nell'apposito campo della sezione "accise" della delega di pagamento.

(1)A decorrere dal 1° settembre 2011, ove non diversamente disposto nel seguito del presente decreto, la ripartizione in favore della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano delle quote di gettito erariale riscosse attraverso il «modello F24», di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed il «modello F24 enti pubblici» (F24 EP), di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 giugno 2010, e' effettuata dalla struttura di gestione individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, sulla base dei codici tributo indicati dai contribuenti, ovvero del luogo in cui e' avvenuto il versamento, mediante accredito diretto delle relative somme sui conti infruttiferi ordinari, intestati a ciascuno dei suddetti enti, istituiti presso le tesorerie dello Stato.

(2) Per l'individuazione del luogo in cui e' avvenuto il versamento, di cui al comma precedente, si applicano i seguenti criteri:

(3) Le ripartizioni sono eseguite esclusivamente sulla base dei dati trasmessi all'Agenzia delle entrate dai contribuenti, attraverso i servizi telematici forniti dall'agenzia stessa, ovvero dagli intermediari della riscossione (banche, Poste Italiane S.p.A. ed agenti della riscossione).

(4) Per l'individuazione dei criteri di imputazione contabile delle somme riscosse per ciascun codice tributo, si rimanda alla tabella di cui all'allegato B al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

(5) La ripartizione delle somme viene effettuata al netto degli importi di segno negativo derivanti dalle compensazioni esercitate dai contribuenti, attribuendo gli importi ad esse corrispondenti, nell'ordine, ai seguenti capitoli ed articoli del bilancio: 1203, art. 1; 1023, art. 3; 1024, art. 8; 1023, art. 4; 1024, art. 2; 1023, art. 14; eventualmente, per capitolo ed articolo crescente a partire dal 1023.

(6) Nelle giornate in cui i versamenti dei contribuenti sono inferiori alle compensazioni esercitate, le somme occorrenti per ripianare il saldo negativo di ripartizione sono anticipate mediante prelievo dei fondi necessari dalla contabilita' speciale n. 1778, denominata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio».

(7) Il recupero delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma 6 avviene entro il mese successivo, salvo insufficiente importo di segno positivo, imputando le somme ai rispettivi bilanci della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalita' previste dal comma 5.

(8) Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto in tema di ripartizione delle somme riscosse attraverso i modelli F24, si rimanda alle disposizioni, in quanto compatibili, dei decreti interministeriali del 22 maggio 1998, n. 183 e del 15 ottobre 1998.

(1)Le somme anticipate dalla contabilita' speciale n. 1778, denominata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», per consentire agli agenti della riscossione competenti per il territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano di erogare i rimborsi in conto fiscale, sono recuperati dalla struttura di gestione con le modalita' definite nei commi seguenti. Il recupero di tali importi e' posto a carico della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano tenendo conto della rispettiva compartecipazione al gettito dei tributi a cui si riferiscono i rimborsi.

(2)Entro il mese di novembre di ciascun anno, con le modalita' previste dall'art. 3, comma 7, e' recuperato, a titolo di acconto, un importo pari all'80% degli stanziamenti effettuati nell'anno in

favore degli agenti della riscossione competenti per il territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

(3)Entro il 31 maggio dell'anno successivo, dopo aver acquisito i dati di rendicontazione delle operazioni di rimborso dagli agenti della riscossione ed aver effettuato le necessarie quadrature contabili, la struttura di gestione provvede a quantificare la quota di competenza della Regione e delle Province autonome ed a calcolare il saldo a credito ovvero a debito di ciascuno dei suddetti enti, rispetto al recupero effettuato in acconto.

(4)Il recupero dell'eventuale saldo a debito di cui al comma 3 avviene con le modalita' previste dall'art. 3, comma 7, mentre l'eventuale saldo a credito e' corrisposto dalla struttura di gestione sui conti infruttiferi intestati alla Regione ed alle Province autonome, prelevando quanto dovuto dalla contabilita' speciale n. 1778, denominata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio».

(5)Il recupero delle restanti tipologie di rimborsi avviene con le modalita' stabilite nei commi precedenti.

(6)Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i rimborsi fiscali relativi ai tributi riversati ai sensi degli articoli da 7 a 10.

Art. 4 (Recupero delle anticipazioni effettuate per i rimborsi di imposte)

[Top](#)

(1)L'Agenzia delle entrate trasmette mensilmente alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano un flusso informativo relativo alle erogazioni effettuate agli agenti della riscossione competenti per il territorio di ciascuna Provincia autonoma per il pagamento dei rimborsi in conto fiscale, nonche' un prospetto relativo alle altre tipologie di rimborso.

(2)L'Agenzia delle entrate trasmette alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano un flusso informativo giornaliero dei mandati di accredito eseguiti in favore degli enti medesimi, secondo lo schema definito nell'allegato C al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, nonche' un flusso contabile mensile riepilogativo delle operazioni di ripartizione, secondo lo schema definito nell'allegato D al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

(3)Gli agenti della riscossione competenti per il territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quote di gettito erariale riscosse a mezzo ruolo ovvero con le modalita' previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, trasmettono agli enti beneficiari un flusso informativo giornaliero dei versamenti eseguiti in favore degli enti medesimi, secondo lo schema definito dall'allegato E al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, nonche' un flusso contabile mensile riepilogativo delle operazioni di ripartizione e versamento.

Art. 5 (Flussi informativi)

[Top](#)

Art. 6 (Modalità di attribuzione del gettito relativo ad alcune tipologie di tributi)

(1)Entro il 31 ottobre di ciascun esercizio, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle

Finanze, sulla base dei criteri stabiliti dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione, applicati agli ultimi dati disponibili, determina l'ammontare del gettito annuale relativo all'imposta sul valore aggiunto (IVA) derivante dagli scambi interni, all'imposta sul reddito delle società (IRES), all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), alle imposte sostitutive sui redditi di capitale ed all'imposta sulle assicurazioni, e li comunica alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla struttura di gestione ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.)

(2) Il gettito di cui al comma 1 costituisce la base per il calcolo dell'acconto da attribuire nell'esercizio successivo ai sensi degli articoli seguenti, nonché per la determinazione del conguaglio relativo all'anno a cui si riferiscono i dati utilizzati per il calcolo.

(3) Con riferimento ai tributi elencati al comma 1, sulla base del gettito spettante ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli acconti corrisposti ai sensi degli articoli successivi, il Dipartimento delle Finanze determina il conguaglio a credito ovvero a debito degli enti e ne comunica l'ammontare agli enti medesimi, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ed alla struttura di gestione.

(4) Il conguaglio a debito viene recuperato dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta agli enti delle quote di gettito erariale ad essi spettanti.

(5) Il conguaglio a credito viene erogato ai suddetti enti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con le risorse stanziare su apposito capitolo di spesa.

[Top](#)

Art. 7 (Modalità di attribuzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) derivante dagli scambi interni)

(1) Con riferimento al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) derivante dagli scambi interni, è attribuita alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano una somma a titolo di acconto per ciascun esercizio.

(2) L'acconto di cui al comma 1 è attribuito a cura della struttura di gestione accreditando alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano una percentuale dei versamenti I.V.A. eseguiti a titolo di liquidazione mensile tramite modelli F24 e F24 EP. Tale percentuale, troncata al secondo decimale, è ottenuta dal rapporto tra la somma da versare a titolo di acconto alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome, determinato ai sensi dell'art. 6 e l'ammontare complessivo dei versamenti I.V.A. eseguiti nell'esercizio precedente a titolo di liquidazione mensile tramite modelli F24 e F24 EP.

(3) Entro il 31 marzo di ogni anno, la struttura di gestione comunica alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed al Dipartimento delle Finanze il gettito I.V.A. versato agli enti medesimi nell'esercizio precedente a titolo di acconto.

[Top](#)

Art. 8 (Modalità di attribuzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativo alle importazioni)

(1) Per ciascun esercizio, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato determina il gettito relativo all'IVA sulle importazioni spettante alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri stabiliti dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

(2) Le somme di cui al comma 1 sono erogate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con le risorse stanziare su apposito capitolo di spesa.

[Top](#)

Art. 9 (Modalità di attribuzione del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF))

(1) Con riferimento al gettito IRPEF, la struttura di gestione attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano una somma a titolo di acconto per ciascun esercizio, accreditando agli enti una percentuale dei versamenti IRPEF eseguiti a titolo di ritenute mensili sui redditi da lavoro dipendente.

(2) La somma da attribuire a titolo di acconto è pari ad una quota dei versamenti complessivamente eseguiti nell'esercizio precedente tramite modelli F24 e F24 EP ed imputati al capitolo 1023 del bilancio dello Stato, determinata in base al rapporto tra l'ammontare calcolato ai sensi dell'art. 6 e l'importo complessivo dei versamenti affluiti al citato capitolo 1023 del bilancio dello Stato nell'esercizio precedente. La percentuale di cui al comma 1, troncata al secondo decimale, è ottenuta dal rapporto tra la somma dovuta a titolo di acconto e l'ammontare dei versamenti IRPEF eseguiti a titolo di ritenute mensili sui redditi da lavoro dipendente tramite modelli F24 e F24 EP nell'esercizio precedente.

(3) Entro il 31 marzo di ciascun esercizio, la struttura di gestione comunica alle Province autonome di Trento e di Bolzano, al Dipartimento delle Finanze ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato il gettito IRPEF versato alle Province autonome nell'esercizio precedente a titolo di acconto.

(4) Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato corrisponde alle Province autonome di Trento e di Bolzano la differenza tra l'ammontare dell'acconto calcolato ai sensi dell'art. 6 ed il gettito IRPEF versato dalla struttura di gestione ai sensi del comma 1 e comunicato ai sensi del comma 3 del presente articolo.

[Top](#)

Art. 10 (Modalità di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle società (IRES))

(1) Con riferimento al gettito IRES è attribuita alle Province autonome di Trento e di Bolzano una somma a titolo di acconto per ciascun esercizio.

(2) L'acconto di cui al comma 1 è attribuito a cura della struttura di gestione accreditando alle Province autonome di Trento e di Bolzano una percentuale dei versamenti IRES eseguiti a titolo di acconto e saldo tramite modelli F24 e F24 EP. Tale percentuale, troncata al secondo decimale, è ottenuta dal rapporto tra la somma da versare a titolo di acconto alle Province autonome, determinato ai sensi dell'art. 6 e l'ammontare complessivo dei versamenti IRES eseguiti nell'esercizio precedente a titolo di acconto e saldo tramite modelli F24 e F24 EP.

(3) Entro il 31 marzo di ogni anno, la struttura di gestione comunica alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed al Dipartimento delle Finanze il gettito IRES versato agli enti medesimi nell'esercizio precedente a titolo di acconto.

[Top](#)

Art. 11 (Modalità di attribuzione del gettito relativo alle imposte sostitutive sui redditi da capitale)

(1) Relativamente alle sole imposte sostitutive sui redditi da capitale per le quali il gettito è quantificato in base ai criteri definiti dal comma 3 dell'art. 75-bis dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, è attribuita alle Province autonome di Trento e di Bolzano una somma a titolo di acconto per ciascun esercizio.

(2) L'acconto di cui al comma 1 è attribuito a cura della struttura di gestione, accreditando alle Province autonome di Trento e di Bolzano una percentuale dei versamenti eseguiti tramite modelli F24 con il codice tributo 1102, ovvero mediante eventuali codici successivamente istituiti per la medesima fattispecie.

(3)La percentuale di cui al comma 2, troncata al secondo decimale, e' ottenuta dal rapporto tra la somma da versare a titolo di acconto alle Province autonome, determinato ai sensi dell'art. 6 e l'ammontare complessivo dei versamenti eseguiti nell'esercizio precedente tramite modelli F24 con il codice tributo 1102, ovvero mediante eventuali codici successivamente istituiti per la medesima fattispecie.

(4)Entro il 31 marzo di ogni anno, la struttura di gestione comunica alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed al Dipartimento delle Finanze il gettito delle imposte sostitutive sui redditi da capitale versato alle Province autonome nell'esercizio precedente a titolo di acconto.

[Top](#)

Art. 12 (Modalità di attribuzione dell'imposta sulle assicurazioni)

(1)Con riferimento all'imposta sulle assicurazioni e' attribuita alle Province autonome di Trento e di Bolzano una somma a titolo di acconto per ciascun esercizio.

(2)L'acconto di cui al comma 1 e' attribuito a cura della struttura di gestione accreditando alle Province autonome di Trento e di Bolzano una percentuale dei versamenti dell'imposta sulle assicurazioni eseguiti tramite modelli F24. Tale percentuale, troncata al secondo decimale, e' ottenuta dal rapporto tra la somma da versare a titolo di acconto alle Province autonome, determinato ai sensi dell'art. 6 e l'ammontare complessivo dei versamenti dell'imposta sulle assicurazioni eseguiti nell'esercizio precedente tramite modelli F24.

(3)Entro il 31 marzo di ogni anno, la struttura di gestione comunica alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed al Dipartimento delle Finanze il gettito dell'imposta sulle assicurazioni versato agli enti medesimi nell'esercizio precedente a titolo di acconto.

[Top](#)

Art. 13 (Modalità di attribuzione dell'accisa sui prodotti energetici)

(1)L'attribuzione del gettito dell'accisa sui prodotti energetici, spettante alle Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei criteri stabiliti dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, si realizza con le modalita' definite dai commi successivi.

(2)L'Agenzia delle dogane, tenuto conto anche dei dati forniti da ciascuna Provincia autonoma relativamente agli impianti di distribuzione privati con capacita' globale inferiore ai 10 metri cubi, sulla base dei dati dell'ultima annualita' disponibile, comunica, entro il 30 aprile di ogni anno, al Dipartimento delle finanze, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, alla struttura di gestione, nonche' alle Province autonome di Trento e di Bolzano, il gettito dell'imposta complessivamente spettante alle Province medesime, al netto dei rimborsi erogati ai contribuenti.

(3)Per ciascun esercizio, la struttura di gestione corrisponde alle Province autonome, a titolo di acconto, una percentuale dei versamenti eseguiti tramite modello F24 con il codice tributo 2804, ovvero mediante eventuali codici successivamente istituiti per la medesima fattispecie.

(4)La percentuale di acconto di cui al comma 3, troncata al secondo decimale, e' determinata ed applicata dalla struttura di gestione, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, in base al rapporto tra il gettito di cui al medesimo comma 2 ed i versamenti complessivamente eseguiti tramite modello F24 nell'esercizio precedente con il codice tributo 2804, ovvero mediante eventuali codici successivamente istituiti per la medesima fattispecie.

(5)Con riferimento a ciascun esercizio, tenuto conto delle somme corrisposte a titolo di acconto e del gettito spettante ai sensi del comma 2, la struttura di gestione determina il conguaglio a debito ovvero a credito delle Province autonome e ne comunica l'importo alle Province medesime ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

(6) Il conguaglio a debito delle Province autonome viene recuperato dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta agli enti delle quote di gettito erariale ad essi spettanti.

(7) Il conguaglio a credito viene corrisposto alle Province autonome di Trento e di Bolzano dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con le risorse stanziare su apposito capitolo di spesa.

[Top](#)

Art. 14 (Modalità di attribuzione del saldo delle accise in generale e di altri tributi)

(1) L'attribuzione del saldo del gettito delle accise diverse da quelle di cui agli articoli 13 e 15, nonché dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti sui bitumi di petrolio e sugli altri prodotti, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossido di azoto e delle entrate connesse alle accise, spettanti alle Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei criteri stabiliti dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, si realizza con le modalità definite dai commi successivi.

(2) L'Agenzia delle dogane comunica, entro il 30 aprile di ogni anno, il gettito complessivamente spettante a detti enti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, al netto dei rimborsi erogati ai contribuenti e distinto per capitolo e articolo di imputazione, al Dipartimento delle finanze, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, alla struttura di gestione, nonché alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

(3) Con riferimento a ciascun esercizio, tenuto conto delle somme già versate ai sensi dell'art. 3 e del gettito spettante ai sensi del comma 2 del presente articolo, la struttura di gestione determina il conguaglio a debito ovvero a credito delle Province autonome e ne comunica l'importo alle Province medesime, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze.

(4) Il conguaglio a debito delle Province autonome viene recuperato dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta agli enti

delle quote di gettito erariale ad essi spettanti.

(5) Il conguaglio a credito viene corrisposto alle Province autonome di Trento e di Bolzano dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con le risorse stanziare su apposito capitolo di spesa.

[Top](#)

Art. 15 (Modalità di attribuzione dell'accisa sui tabacchi)

(1) L'attribuzione del gettito dell'accisa sui tabacchi, spettante alle Province autonome di Trento e di Bolzano, si realizza con le modalità definite dai commi successivi.)

(2) L'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, entro il 31 marzo di ogni anno, comunica alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed alla struttura di gestione il gettito dell'accisa complessivamente spettante alle Province medesime, in relazione ai tabacchi venduti nei rispettivi territori nell'anno precedente.

(3) Per ciascun anno, la struttura di gestione corrisponde direttamente alle Province autonome di Trento e di Bolzano, a titolo di acconto, una percentuale dei versamenti eseguiti tramite modello F24 con i codici tributo 2823 e 2829, ovvero mediante eventuali codici successivamente istituiti per la medesima fattispecie.

(4) La percentuale di acconto di cui al comma precedente, troncata al secondo decimale, è determinata ed applicata dalla struttura di gestione, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, in base al rapporto tra il gettito di cui al medesimo comma 2 ed i versamenti complessivamente eseguiti tramite modello F24 nell'anno precedente con i codici tributo 2823 e 2829,

ovvero mediante eventuali codici successivamente istituiti per la medesima fattispecie.

(5) Con riferimento a ciascun anno, tenuto conto delle somme corrisposte a titolo di acconto e del gettito spettante ai sensi del comma 2, la struttura di gestione determina il conguaglio a debito ovvero a credito delle Province autonome e ne comunica l'importo alle Province medesime ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

(6) Il conguaglio a debito delle Province autonome di Trento e di Bolzano viene recuperato dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati da eseguire per l'attribuzione diretta agli enti delle quote di gettito erariale ad essi spettanti.

(7) Il conguaglio a credito viene corrisposto alle Province autonome di Trento e di Bolzano dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con le risorse stanziare su apposito capitolo di spesa.

[Top](#)

Art. 16 (Modalità di attribuzione dei tributi relativi ai giochi)

(1) Il gettito dei tributi relativi ai giochi spettante alla Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e' attribuito dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con le risorse stanziare su apposito capitolo di spesa, sulla base dei dati rilevati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

[Top](#)

Art. 17 (Modalità di attribuzione alla Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol del provento del lotto)

(1) Il gettito del provento del lotto spettante alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e' attribuito dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con le risorse stanziare su apposito capitolo di spesa, sulla base dei dati rilevati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

[Top](#)

Art. 18 (Percentuali provvisorie)

(1) Per l'anno 2011, l'attribuzione degli acconti alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente ai tributi di cui agli articoli 6, 13 e 15, avviene applicando le percentuali riportate nella tabella di cui all'allegato F al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

[Top](#)

Art. 19 (Attività degli agenti della riscossione)

(1) Per le riscossioni a mezzo ruolo acquisite nei sistemi informativi a decorrere dal 1° settembre 2011, gli agenti della riscossione competenti per il territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, al momento del versamento in Tesoreria delle somme riscosse tramite ruolo, devono operare distinti versamenti, rispettivamente in favore dell'Erario e della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, della Provincia autonoma di Trento o della Provincia autonoma di Bolzano, sulla base delle percentuali di imputazione riportate nella tabella di cui all'allegato G al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

(2) In fase di ripartizione del gettito, l'aggio spettante all'agente della riscossione e' addebitato a ciascuno degli enti percettori di cui al comma 1 in proporzione alle somme ad esso spettanti.

(3) I rimborsi erogati in favore dei contribuenti dagli agenti della riscossione, a seguito di sgravio dei debiti iscritti a ruolo già riscossi, sono trattenuti dal gettito riversato ai sensi del comma 1 alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle rispettive percentuali di compartecipazione al gettito dei tributi ai quali si riferivano le iscrizioni a ruolo oggetto di sgravio.

[Top](#)

Art. 20 (Versamenti diversi)

(1) Le Ragionerie Territoriali dello Stato competenti per territorio comunicano annualmente al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'ammontare dei versamenti eseguiti dai debitori non codificati direttamente in favore del bilancio dello Stato presso le Tesorerie dello Stato delle citate Province autonome, sui capitoli indicati nella tabella di cui all'allegato H al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

(2) Gli intestatari dei conti correnti postali sui quali affluiscono le tasse di concessione governativa, le tasse di pubblico insegnamento e l'imposta di bollo, comunicano annualmente al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'ammontare dei versamenti eseguiti nei territori delle suddette Province.

(3) Le somme di cui ai commi 1 e 2 spettanti alle Province autonome di Trento e di Bolzano sono erogate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con le risorse stanziare su apposito capitolo di spesa.

[Top](#)

Art. 21 (Modifiche al decreto, alle tabelle ed agli schemi allegati)

(1) Le eventuali modifiche alle tabelle ed agli schemi allegati al presente decreto sono effettuate mediante provvedimento delle amministrazioni interessate, da emanarsi previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano. L'aggiornamento delle tabelle di cui agli allegati A, B e G e' effettuato tenendo conto delle percentuali di compartecipazione alle entrate erariali indicate nella tabella di cui all'allegato I al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

(2) Eventuali modifiche al presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite, per le parti di rispettiva competenza, le Amministrazioni pubbliche e le Agenzie fiscali interessate.

[Top](#)

Art. 22 (Disposizioni transitorie e finali)

(1) Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° settembre 2011.

(2) Per le ripartizioni di gettito erariale derivanti dai modelli F24 ed F24 EP, effettuate dal 1° gennaio al 31 agosto 2011, la struttura di gestione esegue le operazioni di conguaglio per le quote di spettanza della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, richiedendo all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze le necessarie rettifiche delle quietanze già emesse a favore del bilancio dello Stato.

(3) Per le ripartizioni di gettito erariale derivanti dai modelli F23 e dalle riscossioni a mezzo ruolo, effettuate dal 1° gennaio al 31 agosto 2011, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato esegue le

operazioni di conguaglio per le quote di spettanza della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con le risorse stanziare su apposito capitolo di spesa, sulla base dei dati comunicati dagli agenti della riscossione competenti per territorio.

(4) Ai fini della corretta contabilizzazione e resa del conto giudiziale, l'Agenzia delle entrate e le altre amministrazioni competenti in ragione della natura delle somme iscritte a ruolo, comunicano all'agente della riscossione le variazioni da apportare ai ruoli già emessi, sulla base della ripartizione delle somme medesime tra Stato, Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e Province autonome di Trento e di Bolzano.

(5) In sede di prima attuazione, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attribuisce le entrate individuate dal presente decreto ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), anche con riferimento al periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 agosto 2011.

(6) Le somme erogate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2011 sono comunicate alla Struttura di Gestione, che provvede a recuperarle dalle operazioni di conguaglio di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero dal gettito erariale riscosso tramite modelli F24 ed F24 EP da attribuire direttamente alle Province medesime nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2011.

[Top](#)

Legge 11 marzo 1953, n. 87

"Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

(...)

* Artt.: 32, 34, 36

32. La questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato può essere promossa dalla Regione che ritiene dalla legge o dall'atto invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi costituzionali. La questione di legittimità, previa deliberazione della Giunta regionale, promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

(..)

34. I ricorsi che promuovono le questioni di legittimità costituzionale, a norma degli artt. 31, 32 e 33 devono contenere le indicazioni di cui al primo comma dell'art. 23. Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni contenute negli artt. 23, 25 e 26.

(...)

36. Le disposizioni del presente capo, come pure quelle dell'art. 20, si osservano anche, per quanto applicabili nei casi di impugnazione previsti dagli artt. 82 e 83 della L. cost. 28 febbraio 1948, n. 5, e concernente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Quanto vi è disposto riguardo alla Regione ed ai suoi organi, vale analogamente per la Provincia ed i suoi organi quando sia interessata una delle due Province nella Regione.

In: <http://www.comune.jesi.an.it/MV/leggi/187-53.htm>

Art. 35 del : CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

(Testo approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 ed aggiornato con le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002, il 27 gennaio 2006, il 18 gennaio 2007, il 12 giugno 2008 e il 15 luglio 2011)

(...)

ART. 35. - Rapporto di fiducia.

Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.

I - L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l'interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse, l'incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita.

II - L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto nell'art. 45. (1)

(1) *Canone così modificato dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007. La precedente versione così recitava: "II - L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale".*

In: <http://www.altalex.com/index.php?idnot=1497>

LA CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N. 138 ANNO 1999

(...)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

a) nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 4, 15, 24, 26, 27, 30, 36, 40, 41, 42, 43, 50, 60 e 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali", promosso con ricorso della Regione Siciliana, notificato il 21 gennaio 1998, depositato in Cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 1998;

b) nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 24 marzo 1998 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica adottato di concerto con il Ministro delle finanze, recante "Modalità di riversamento delle somme riscosse per l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e per l'addizionale regionale all'IRPEF, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446", promosso con ricorso della Regione Siciliana, notificato il 25 maggio 1998, depositato in Cancelleria il 2 giugno 1998 ed iscritto al n. 14 del registro conflitti 1998.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1999 il Giudice relatore Valerio Onida;

uditi gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Francesco Castaldi per la Regione Siciliana e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.— Con ricorso notificato il 21 gennaio e depositato il 29 gennaio 1998 la Regione Siciliana ha promosso giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione, nonchè agli articoli 76 e 3 della Costituzione, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali), e in particolare degli articoli 1, 2, 4, 15, 24, 26, 27, 30, 36, 40, 41, 42, 43, 50, 60 e 61.

La ricorrente ricorda che il decreto legislativo impugnato é stato emanato sulla base della delega contenuta nell'art. 3, comma 143, della legge n. 662 del 1996, relativa alla istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'addizionale regionale sull'IRPEF. L'IRAP nascerebbe dunque come "tributo regionale", mentre la disciplina adottata con il decreto legislativo contraddirebbe tale natura del tributo, e contrasterebbe con la particolare configurazione della potestà tributaria della Regione Siciliana, alla quale spetterebbero, ai sensi dell'art. 36 dello statuto, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio. La Regione godrebbe di potestà legislativa esclusiva con riguardo ai tributi propri, che essa può deliberare sia pure nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato, costituendo la deliberazione diretta da parte della Regione l'elemento che definisce la nozione di tributo proprio; godrebbe poi di potestà legislativa concorrente, sia pure nel limite del rispetto dei principi generali recati nella materia dalle leggi dello Stato, per quanto riguarda i tributi erariali il cui gettito é devoluto alla Regione medesima.

La disciplina impugnata sembrerebbe invece negare qualsiasi autonoma determinazione della Regione in ordine al nuovo tributo, istituito dall'art. 1 del decreto, che agli artt. 2 e 4 ne definisce nei particolari il presupposto e la base imponibile. L'art. 24, comma 2, stabilendo che le Regioni a statuto speciale provvedono con legge all'attuazione delle relative disposizioni in conformità all'art. 3, commi 158 e 159, della legge n. 662 del 1996, ometterebbe qualsiasi riferimento alla peculiare posizione assegnata alla Regione Siciliana dall'art. 36 dello statuto e dalle norme di attuazione, sicchè verrebbe meno qualsiasi clausola di salvaguardia della speciale autonomia siciliana in materia finanziaria, e ciò costituirebbe un passo indietro anche rispetto all'art. 3, comma 158, della legge n. 662 del 1996 – pure impugnato dalla Regione con altro ricorso (R. ric. n. 18 del 1997) – ai cui sensi la Regione Siciliana provvede con legge all'attuazione dei decreti legislativi delegati "con le limitazioni richieste dalla speciale autonomia finanziaria preordinata dall'art. 36 dello statuto regionale e dalle relative norme di attuazione".

A questo punto, secondo la ricorrente, si porrebbe un'alternativa: se l'IRAP è un tributo proprio della Regione, dovrebbe riconoscersi la competenza primaria della Regione stessa; se invece è un tributo erariale il cui gettito è devoluto alla Regione, ad essa dovrebbe comunque riconoscersi una potestà legislativa concorrente, non limitata alla mera attuazione della dettagliata normativa statale.

2.– Altri più specifici profili di illegittimità sollevati dalla ricorrente riguardano disposizioni del decreto legislativo che disciplinano alcuni aspetti del nuovo tributo.

Anzitutto gli articoli 2, 4 e 15, che, nel definire presupposti, base imponibile e spettanza dell'imposta, adottano come criterio quello del territorio nel quale si esercita l'attività produttiva, contrasterebbero con l'art. 36 dello statuto siciliano e con l'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, che attribuiscono alla Regione le entrate riscosse nell'ambito del suo territorio, dando rilievo al luogo di riscossione.

E' censurato poi l'art. 24, comma 4, il quale prevede che le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta possono essere affidate, sulla base di apposita convenzione, al Ministero delle finanze: poichè l'art. 8 del d.P.R. n. 1074 del 1965 già stabilisce che per tutte le funzioni amministrative in materia finanziaria la Regione si avvale degli uffici periferici dell'amministrazione statale, ne deriverebbe che per l'effettuazione di dette attività lo Stato non potrebbe pretendere alcun tipo di rimborso per le spese sostenute.

L'art. 24, comma 7, il quale, ad avviso della ricorrente, sembrerebbe escludere l'intera spettanza alla Regione delle somme derivanti dalla irrogazione di sanzioni per la violazione della relativa normativa, contrasterebbe con il combinato disposto degli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 1074 del 1965, da cui si desumerebbe che spettano alla Regione anche le entrate tributarie accessorie e derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie riscosse nel territorio regionale.

Gli artt. 27 e 29, prevedendo la compartecipazione di Comuni, Province e Città metropolitane a quote del gettito IRAP stabilite centralmente, farebbero venir meno qualsiasi discrezionalità della Regione in materia, e disconoscerebbero la competenza esclusiva della Regione in materia di enti locali, la quale, facendo sistema con l'autonomia finanziaria, comporterebbe l'attribuzione alla Regione stessa del potere di conformare l'intero sistema degli enti locali, sia sotto il profilo dell'organizzazione e delle funzioni, sia sotto quello della finanza.

3.– La ricorrente censura altresì le disposizioni degli artt. 24, 25 e 26 del decreto, che disciplinano la fase di prima attuazione del nuovo tributo.

L'art. 24, comma 6, prevedendo che le leggi di attuazione delle Regioni a statuto speciale potranno avere effetto solo a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000, paralizzerebbe del tutto la competenza statutariamente spettante alla Regione.

A loro volta, gli artt. 25 e 26, che, nelle more dell'entrata in vigore delle leggi regionali, affidano totalmente ed esclusivamente allo Stato le attività di controllo, accertamento e riscossione dell'imposta (con applicazione della relativa disciplina statale: art. 30), prevedendo, a compensazione dei costi sostenuti dallo Stato, l'attribuzione allo stesso di una quota del gettito, produrrebbero un effetto paradossale: la competenza della Regione resterebbe congelata, e per effetto di tale congelamento la Regione sarebbe tenuta a versare allo Stato una quota del gettito per compensarlo di attività che altrimenti essa potrebbe svolgere direttamente. Inoltre, secondo la ricorrente, la riscossione dei tributi in Sicilia comporterebbe, stando alla giurisprudenza costituzionale, "soluzioni aperte", che debbono essere identificate dalla legislazione regionale concorrente.

L'art. 26, comma 2, che attribuisce allo Stato una ulteriore quota del gettito IRAP a compensazione della perdita di gettito derivante dall'abolizione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, sarebbe irragionevole e in contrasto con l'art. 36 dello statuto siciliano, in quanto l'imposta abolita era di carattere straordinario e temporaneo.

Di contro, quando l'art. 36 del decreto prevede, contemporaneamente all'introduzione dell'IRAP, l'abolizione di diversi tributi erariali, il cui gettito regionalmente riscosso spettava per intero alla Regione (salvo che per l'ILOR, ad essa devoluta solo per una quota, e per l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, interamente riservata allo Stato), non prevede alcuna compensazione a favore della Regione stessa. Pertanto, secondo la ricorrente, essa si troverebbe a subire una irragionevole diminuzione di entrate tributarie, non compensata in alcun modo.

Viene inoltre censurato l'art. 40 del decreto, che prevede la istituzione di conti correnti infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato, intestati alle Regioni, e di specifiche contabilità di girofondi intestate alle stesse Regioni, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato operanti nei capoluoghi di Regione, rinviando ad un decreto ministeriale la individuazione delle modalità di riversamento delle somme riscosse sui conti predetti, a favore di Stato, Comuni, Province, Fondo sanitario nazionale, secondo percentuali indicate dalla legge o da successivi decreti ministeriali, con la conseguenza che solo la parte residua sarebbe attribuita alla Regione. Ciò comporterebbe per la Regione una fortissima riduzione della capacità di manovra finanziaria ed una notevole diminuzione di gettito, ulteriormente accentuata per effetto degli artt. 41 e 42, che, per le Regioni a statuto speciale, prevedono la compensazione delle eccedenze annuali, consistenti nella differenza fra il gettito dell'IRAP, al netto delle quote riservate allo Stato e di quella destinata al finanziamento del Servizio sanitario, e l'ammontare delle compartecipazioni ai tributi erariali soppressi, mediante variazioni delle quote del Fondo sanitario nazionale, trasferimenti di funzioni, o acquisizione delle eccedenze al bilancio dello Stato.

E' denunciato altresì l'art. 50 del decreto, che istituisce l'addizionale regionale sull'IRPEF, erroneamente indicata nel ricorso come addizionale sull'IRAP: anch'esso predisporrebbe una disciplina che esclude sostanzialmente qualsiasi possibilità di autonoma legislazione regionale.

4.— Infine, altre censure investono gli artt. 60 e 61 del decreto, concernenti l'attribuzione a Comuni e Province del gettito di alcuni tributi erariali e la contestuale riduzione dei trasferimenti statali agli enti locali medesimi.

Tale soluzione normativa, ad avviso della ricorrente, mentre potrebbe dirsi ragionevole per le altre Regioni, avrebbe conseguenze paradossali in Sicilia, poichè il gettito dei tributi trasferiti agli enti locali già era attribuito alla Regione: tale gettito verrebbe sottratto alla Regione, mentre agli enti locali verrebbero ridotti i trasferimenti da parte dello Stato.

Inoltre il comma 4 dell'art. 60, secondo cui le Regioni speciali provvedono all'attuazione dei primi due commi del medesimo articolo, sarebbe quanto meno impreciso, perchè si riferisce alla mera attuazione da parte del legislatore regionale, che godrebbe invece, in materia, di potestà legislativa concorrente.

A sua volta sarebbe "sintomo vistoso" della disattenzione del legislatore delegato nei confronti del particolare regime finanziario della Sicilia l'art. 61, comma 4, che fa riferimento al "recepimento" delle disposizioni degli artt. 60 e 61 da parte dello statuto siciliano, ignorando che esso ha forza di legge costituzionale, e che quindi non può essere previsto un obbligo di adeguamento dello stesso a disposizioni di legge ordinaria.

In definitiva, argomenta la ricorrente, il complesso delle disposizioni impugnate produce da un lato una fortissima compressione dell'autonomia finanziaria della Regione, dall'altro una consistente diminuzione delle entrate regionali, non compensata in alcun modo, con la conseguenza che verrebbero meno alla Regione i mezzi per fare fronte al suo fabbisogno finanziario.

5.- Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato.

L'Avvocatura erariale osserva che le censure che coinvolgono l'intera disciplina dell'IRAP muovono dalla configurazione di tale imposta come tributo "regionale", in relazione al quale la Regione avrebbe competenza "esclusiva". In realtà, nonostante la sua denominazione, non si tratterebbe di un tributo proprio della Regione: un tributo non sarebbe "regionale" sol perchè, come nel caso dell'IRAP, di spettanza delle singole Regioni, ma solo in quanto la sua istituzione costituisca esercizio del potere impositivo dell'ente di autonomia che, appunto, l'abbia deliberato: e questo non sarebbe il caso dell'IRAP.

Non avrebbero perciò consistenza le censure dirette agli artt. 1, 2 e 4 del decreto, che istituiscono l'imposta e ne regolano il presupposto e la base imponibile.

D'altra parte la ricorrente, secondo l'Avvocatura, nel lamentare un preteso "arretramento" dell'art. 24, comma 2, del decreto rispetto alla previsione di cui all'art. 3, comma 158, della legge n. 662 del 1996, trascurerebbe il fatto che quest'ultima disposizione, espressamente richiamata dalla prima, fa appunto salva, ai fini dell'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo, la speciale autonomia finanziaria configurata dall'art. 36 dello statuto siciliano e dalle relative norme di attuazione.

A loro volta gli artt. 24, comma 6, e 25 del decreto, intesi a raccordare la normativa regionale di attuazione e la temporanea gestione statale del tributo, sarebbero in piena armonia col carattere erariale del tributo, alla cui prima fase di applicazione sarebbero collegati delicati equilibri finanziari, a salvaguardia dei quali è prevista l'attribuzione, peraltro per soli due anni, di una quota del gettito allo Stato, a compensazione dell'entrata derivante dalla soppressa imposta sul patrimonio netto delle imprese.

Sarebbe pure infondata la censura rivolta all'art. 36 del decreto legislativo per non avere previsto una compensazione a favore della Regione in relazione alla soppressione di tributi erariali il cui gettito era attribuito alla Regione stessa: uno strumento di compensazione, nel senso voluto, andrebbe ravvisato, oltre che nello speciale criterio di determinazione delle eccedenze di risorse finanziarie stabilito, per le Regioni a statuto speciale, dai commi 2 e 3 dell'art. 41, nei meccanismi di trasferimento previsti dall'art. 42, comma 7.

In relazione ai motivi di ricorso con i quali si lamenta la mancata devoluzione di gettito non prodotto ma riscosso nel territorio regionale e delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie, la difesa del Presidente del Consiglio osserva che, ove il luogo di realizzazione della produzione netta imponibile non ricada nel territorio siciliano, non appare ipotizzabile che il tributo sia riscosso in tale ambito; che sul tema dell'interessamento del territorio di più Regioni ad una medesima attività produttiva l'art. 4, ultimo comma, prevede l'emanazione di atti generali sentita la conferenza Stato-Regioni; che parimenti la ripartizione delle entrate derivanti da sanzioni è rimessa ad emanande norme regolamentari.

Quanto agli artt. 27 e 29, in tema di devoluzione di quote del gettito IRAP agli enti locali, l'Avvocatura osserva che la competenza di cui all'art.14, lettera o, dello statuto siciliano in tema di enti locali non

comporta una competenza regionale esclusiva in materie che non attengono direttamente all'organizzazione degli enti locali ed ai loro rapporti con la Regione.

Pure infondata sarebbe la censura rivolta agli artt. 60 e 61, in tema di attribuzione agli enti locali del gettito di tributi erariali e di connessa riduzione dei trasferimenti agli stessi. Sostiene l'Avvocatura che l'attribuzione in parola é demandata ad atti normativi delle Regioni a statuto speciale da emanarsi in conformità ai rispettivi statuti; e che anche la riduzione dei trasferimenti erariali dovrebbe riconoscersi subordinata, in dette Regioni, alle disposizioni legislative che queste emaneranno ai fini del complessivo riequilibrio finanziario da realizzarsi nel rispetto dei relativi statuti (così dovrebbe intendersi, secondo una interpretazione logica, il comma 4 dell'art. 61, la cui formulazione letterale – che si riferisce al "recepimento" delle disposizioni degli articoli 60 e 61 negli statuti speciali – si riconosce incongrua).

6.– Con ricorso notificato il 25 maggio e depositato il 2 giugno 1998 la Regione Siciliana ha proposto conflitto di attribuzioni contro il Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 24 marzo 1998, recante "Modalità di riversamento delle somme riscosse per l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e per l'addizionale regionale all'IRPEF, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446", per violazione dell'art. 36 dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

La ricorrente, premesso di aver proposto giudizio di legittimità costituzionale, tuttora pendente, contro il decreto legislativo n. 446 del 1997 istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive, osserva che il decreto ora impugnato costituisce svolgimento del decreto legislativo medesimo e quindi su di esso si riverberano le censure di incostituzionalità nei confronti dello stesso sollevate.

In particolare, gli artt. 1 e 2 del decreto si collegano all'art. 40 del provvedimento legislativo, che prevede l'apertura di conti infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato e di contabilità speciali di giroconto presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, intestati alle Regioni, per il riversamento delle somme accreditate a seguito della riscossione dell'IRAP e della addizionale regionale sull'IRPEF.

Ad avviso della ricorrente, tali disposizioni potrebbero essere in contrasto con l'art. 36 dello statuto speciale, come attuato dal d.P.R. n. 1074 del 1965, che configura come entrate tributarie della Regione quelle derivanti dai tributi deliberati dalla stessa Regione e dai tributi erariali riscossi nel territorio regionale: con il sistema introdotto, le imposte in questione non sarebbero nè tributi deliberati dalla Regione, nè tributi erariali riscossi sul territorio regionale, onde l'attribuzione del gettito alla Regione non sarebbe più necessaria in base alla citata norma statutaria, ma sarebbe il frutto di decisioni unilaterali dello Stato.

Viene poi, in particolare, censurato l'art. 2, comma 3, lettera B, punto IV, del decreto impugnato, che prevede il versamento nelle contabilità di girofondo presso le tesorerie provinciali dello Stato del gettito dell'addizionale IRPEF e dell'IRAP corrisposte dai contribuenti titolari di partita IVA che eseguono i versamenti unitari delle imposte e dei contributi. Tale disposizione, oltre ad essere lesiva delle prerogative regionali in quanto escluderebbe ogni autonomia della Regione, sarebbe, secondo la ricorrente, in contrasto con gli artt. 21 e 26 del d. lgs. n. 241 del 1997, che prevedono la competenza della "Cassa regionale siciliana di Palermo" a raccogliere l'immediato riversamento delle somme riscosse.

A sua volta l'art. 3, comma 3, del decreto, il quale prevede le modalità del riversamento delle somme versate sul conto "IRAP-altri soggetti" (relativo ai soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni), farebbe sì che lo Stato determinerebbe direttamente e recupererebbe unilateralmente i costi sostenuti per la gestione dei tributi in questione, mentre per la Sicilia, ove le norme di attuazione prevedono che la Regione si avvalga dell'amministrazione finanziaria dello Stato, non sarebbe possibile, se non con inammissibili approssimazioni, distinguere fra i costi sopportati dallo Stato per la riscossione dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF da un lato, e degli altri tributi erariali di spettanza regionale dall'altro; vi sarebbe la possibilità di un doppio rimborso per un'attività unitaria di riscossione e versamento.

Sempre in virtù dell'art. 3, comma 3, lo Stato procederebbe alla diretta attribuzione a proprio favore delle eccedenze di cui all'art. 41 del d. lgs. n. 446 del 1997: in tal modo svanirebbe la possibilità, prevista dall'art. 42, comma 7, del decreto legislativo, di realizzare un vantaggio finanziario per la Regione mediante la destinazione di tali eccedenze alla variazione di quote del fondo sanitario o al pagamento degli oneri derivanti dal trasferimento di nuove funzioni.

7.– Resiste al ricorso, chiedendone il rigetto, il Presidente del Consiglio dei ministri.

Secondo l'Avvocatura, la censura mossa all'art. 1 del provvedimento impugnato si dimostrerebbe inammissibile e inconsistente, una volta che si consideri che esso non fa che ricalcare la formula dell'art. 40 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e, per altro verso, che l'intestazione dei conti alle Regioni è elemento sufficiente ad escludere la paventata perdita di aggancio del gettito ai luoghi di riscossione.

Sarebbe inammissibile ed infondata altresì la censura all'art. 2, comma 3, lettera B, punto IV, per la genericità della denuncia di lesione dell'autonomia regionale e perchè l'asserito contrasto con l'art. 21 del d. lgs. n. 241 del 1997 non potrebbe comunque fondare un conflitto di attribuzioni.

Quanto poi alla prima delle due censure rivolte all'art. 3, comma 3, la difesa del Presidente del Consiglio osserva che il titolo per il recupero a favore dello Stato dei costi di riscossione dei tributi in parola sta nelle norme del decreto legislativo n. 446 del 1997, cui il provvedimento in questa sede impugnato si limita a dare attuazione; e che le norme di attuazione statutaria invocate dalla ricorrente non escludono, ma al contrario confermano, la legittimità del recupero, mentre la stessa "novità" dei tributi istituiti con il d. lgs. n. 446 del 1997 comporterebbe l'allestimento o l'adattamento delle strutture amministrative per la riscossione, e giustificerebbe perciò il recupero separato dei relativi costi.

In relazione, infine, alla seconda censura rivolta all'art. 3, concernente il versamento all'erario delle eccedenze di risorse verificatesi per le Regioni, si obietta che il riferimento all'art. 42 del d. lgs. n. 446 e alle ivi previste possibilità di compensazione non suffragherebbe l'assunto della ricorrente, poichè l'acquisizione delle eccedenze al bilancio statale è prevista dalla stessa norma primaria invocata; del resto il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato previo parere della conferenza Stato-Regioni, senza che in quella sede la Regione Siciliana formulasse rilievi di sorta.

8.– Nell'imminenza dell'udienza hanno presentato memorie, nel giudizio di legittimità costituzionale, la ricorrente Regione Siciliana e il Presidente del Consiglio dei ministri.

Nella memoria della Regione si afferma che i motivi di censura rivolti contro il d. lgs. n. 446 del 1997 possono essere ricondotti a due distinti ambiti: da un lato vi sono le censure che investono la struttura stessa del tributo, sotto il profilo della violazione della delega e dell'autonomia finanziaria della Regione; dall'altra, le censure che riguardano la irragionevole sottrazione alla Regione di gettiti tributari che le spettano.

Il primo ordine di profili pone la questione della natura del tributo: i margini di autonomia riconosciuti alla Regione sarebbero così esigui da rendere evidenti sia l'eccesso di delega sia la lesione dell'art. 36 dello statuto, che attribuisce alla Regione, per i tributi propri, un'ampia autonomia legislativa.

Se però si qualifica l'imposta come tributo erariale, occorrerebbe essere conseguenti e riconoscerne le implicazioni.

Così sarebbe senza giustificazioni l'attribuzione allo Stato di una quota del gettito a rimborso dei costi di gestione del tributo, trattandosi di un tributo obbligatorio, con un'aliquota sostanzialmente predeterminata, il cui gettito riduce i trasferimenti dallo Stato alle Regioni per finanziare il Servizio sanitario: tanto più che in Sicilia già le norme di attuazione prevedono che la Regione si avvalga degli uffici

periferici dell'amministrazione statale per le funzioni amministrative in materia finanziaria, onde se al rimborso dovuto per i costi sostenuti da tali uffici per l'esercizio di funzioni svolte nell'interesse della Regione si aggiunge un rimborso specifico per l'IRAP, vi sarebbe il rischio per la Regione di pagare due volte le stesse attività. I criteri comunque non dovrebbero essere fissati unilateralmente dallo Stato.

La Regione osserva ancora che, poichè l'IRAP prende sostanzialmente il posto dei contributi sanitari soppressi, la sua istituzione e la contestuale soppressione di altri tributi si risolverebbero per la Regione Siciliana in una significativa diminuzione delle entrate tributarie.

Secondo la Regione, l'interpretazione offerta dall'Avvocatura degli artt. 41 e 42, secondo cui le compensazioni di eccedenze potrebbero operare anche a favore di essa, e non solo dello Stato, sarebbe coerente con le esigenze prospettate dalla stessa ricorrente: ma il principio di leale cooperazione richiederebbe la possibilità per la Regione di controllare i dati su cui si effettua il calcolo, e la sua partecipazione a tali attività.

Parimenti sarebbe una interpretazione adeguatrice quella offerta dalla difesa del Presidente del Consiglio a proposito degli artt. 60 e 61, che eviterebbe l'immediata soppressione dei trasferimenti agli enti locali a seguito dell'attribuzione agli stessi del gettito di alcuni tributi erariali.

In ogni caso, secondo la Regione, pure accogliendo la costruzione dell'imposta come tributo erariale, non si potrebbe negare la potestà concorrente della Regione, e si dovrebbe riconoscere che in Sicilia non si applicano le ricordate norme del decreto, immediatamente lesive dell'autonomia finanziaria della Regione, e che quest'ultima ha la possibilità, nell'ambito dei principi della disciplina del tributo, di adeguare tale disciplina alle peculiarità regionali.

9.- Nella memoria del Presidente del Consiglio si ribadisce anzitutto che l'IRAP non è un tributo proprio della Regione, anche perchè non ricorre a proposito di essa nè una deliberazione regionale di istituirlo, nè la destinazione a specifiche esigenze della comunità regionale: la nuova imposta, il cui gettito è destinato a compensare quello dei tributi erariali soppressi, avrebbe un fine anche di fiscalità generale e non potrebbe dunque dirsi preordinata al finanziamento di esigenze peculiari delle comunità locali.

Il problema, che resta, di spiegare la qualificazione "regionale" attribuita all'imposta sarebbe di natura essenzialmente accademica.

Trattandosi di un nuovo tributo erariale, d'altra parte, la temporanea riserva allo Stato di due quote del gettito, a compensazione rispettivamente dei costi di gestione e della soppressa imposta sul patrimonio netto delle imprese, sarebbe pienamente giustificata alla luce della norma di attuazione, che consente tale riserva purchè la stessa legge che disciplina le nuove entrate ne indichi la destinazione a finalità contingenti o continuative dello Stato: nella specie, si tratterebbe delle contingenti finalità di ripianamento dei costi e delle perdite sopra indicate.

La memoria prosegue osservando che la censura relativa al criterio di attribuzione del gettito del tributo alle singole Regioni, e che dovrebbe intendersi appuntata sul solo art. 15 del decreto, sarebbe infondata, sia perchè detto criterio risponde ad una esigenza di razionalizzazione del meccanismo della riforma, necessariamente unitario, sia perchè l'art. 43, comma 2, del decreto impugnato eleva a regola di sistema, e dunque a canone ermeneutico generale, la conservazione del necessario equilibrio finanziario nei rapporti, in particolare, fra lo Stato e le autonomie speciali.

Quanto alla disciplina dell'accertamento, della liquidazione e della riscossione dell'imposta, prevista a regime e in via transitoria, la memoria osserva che l'assetto delineato dal decreto si spiega in ragione del carattere generale della riforma, connesso al criterio dell'invarianza del gettito, e della esigenza di uniformità di disciplina della nuova imposta: onde non potrebbe disconoscersi la legittimità di un breve

differimento dell'esercizio delle competenze regionali e di un ripianamento del costo della transitoria gestione dell'imposta.

Rileva inoltre che la temporanea riserva allo Stato di una quota di gettito a compensazione della soppressa imposta sul patrimonio netto delle imprese é accompagnata da uno strumento di tutela degli interessi regionali, rappresentato dall'audizione della conferenza Stato-Regioni, e che, quanto alla mancanza di compensazione per i tributi soppressi il cui gettito spettava alla Regione, a salvaguardia delle spettanze della Regione stanno il canone di invarianza di entrate fiscali ribadito nell'art. 41 del decreto, i criteri per il calcolo delle eccedenze e il fondo di compensazione interregionale istituito dall'art. 42.

Infine, a proposito degli artt. 60 e 61 la memoria rileva che dette norme contemplano un intervento attuativo delle Regioni in conformità ai rispettivi statuti di autonomia, e una regolamentazione dei rapporti finanziari fra Stato, Regioni ed enti locali secondo il principio della conservazione del necessario equilibrio finanziario.

Considerato in diritto

1.– La Regione Siciliana impugna (R. ric. n. 10 del 1998) il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), e in particolare gli articoli 1, 2, 4, 15, 24, 26, 27, 30, 36, 40, 41, 42, 43, 50, 60, 61 del decreto medesimo, per violazione dell'art. 36 dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, nonché degli artt. 76 e 3 della Costituzione (quanto a quest'ultimo senza peraltro espliciti sviluppi argomentativi).

Con il successivo ricorso (R. confl. n. 14 del 1998) la stessa Regione solleva conflitto di attribuzioni, ancora una volta per violazione dell'art. 36 dello statuto e delle relative norme di attuazione, in relazione al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 24 marzo 1998, recante "Modalità di riversamento delle somme riscosse per l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e per l'addizionale regionale all'IRPEF, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446", che detta le modalità di versamento e di ripartizione del gettito dell'IRAP, in attuazione di quanto previsto, in particolare, dall'art. 40 del citato d. lgs. n. 446 del 1997.

2.– Stante la stretta connessione di oggetto fra il giudizio di legittimità costituzionale del d. lgs. n. 446 del 1997 e il giudizio per conflitto di attribuzioni promosso contro un decreto attuativo del medesimo, essi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronunzia.

3.– La prima e più generale censura mossa dalla ricorrente al decreto legislativo n. 446 del 1997, e in particolare agli articoli 1, 2, 4 e 24, comma 2, del medesimo, muove dalla premessa che la nuova imposta "regionale" sulle attività produttive sarebbe un tributo proprio della Regione, in ordine al quale dunque dovrebbe riconoscersi ad essa potestà legislativa esclusiva; e che in ogni modo, se invece si configurasse come tributo erariale il cui gettito é devoluto alla Regione, dovrebbe riconoscersi a questa una potestà legislativa concorrente, sia pure vincolata ai principi del sistema tributario statale, e non una potestà di mera attuazione, quale sarebbe invece delineata nell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo impugnato. Quest'ultima disposizione, omettendo qualsiasi riferimento alla speciale autonomia della Regione Siciliana, costituirebbe un passo indietro rispetto all'art. 3, comma 158, della legge n. 662 del 1996 (pure impugnato dalla Regione con precedente ricorso), che prevedeva l'attuazione, da parte della Regione Siciliana, del decreto legislativo "con le limitazioni richieste dalla speciale autonomia finanziaria preordinata dall'art. 36 dello statuto regionale e dalle relative norme di attuazione": sarebbe perciò in contrasto con le norme

statutarie e di attuazione che garantiscono tale autonomia, oltre che con la legge di delega, e dunque con l'art. 76 della Costituzione.

4.– La questione è infondata.

Nella sentenza n. 111 del 1999 questa Corte ha avuto occasione di ricordare come l'ordinamento finanziario della Regione Siciliana sia stato costruito, in base alle norme di attuazione dello statuto, e anche allontanandosi dal disegno originariamente sotteso alla formula testuale dell'art. 36 dello statuto, non già sull'esercizio di una potestà impositiva del tutto autonoma della Regione, in spazi lasciati liberi dalla legislazione tributaria dello Stato, bensì sull'attribuzione alla Regione del gettito della maggior parte dei tributi erariali, riscosso nel territorio regionale, e di una potestà legislativa anche in ordine alla disciplina degli stessi tributi erariali, fermo restando che, in assenza di diverse disposizioni legislative regionali, si applicano nella Regione le disposizioni delle leggi tributarie dello Stato (art. 6 del d.P.R. n. 1074 del 1965).

In questo quadro si colloca anche l'applicazione, nella Regione Siciliana, della nuova imposta regionale sulle attività produttive, istituita dall'art. 1 del d. lgs. n. 446 del 1997, sulla base della delega contenuta nell'art. 1, comma 143, della legge n. 662 del 1996. Essa si configura bensì come tributo proprio delle Regioni, nel senso in cui tale nozione, in contrapposizione alle "quote di tributi erariali", è utilizzata dall'art. 119, secondo comma, della Costituzione, cioè nel senso di tributo istituzionalmente destinato ad alimentare la finanza della Regione nel cui territorio avviene il prelievo a carico della rispettiva collettività: ma è pur sempre un tributo "attribuito" alla Regione - come si esprime l'art. 119 - dalla legge dello Stato, che ne definisce i caratteri e la disciplina fondamentale quanto a soggetti colpiti, presupposti e materia imponibile.

La Regione Siciliana, nei riguardi di questo tributo, gode dunque, in primo luogo, degli stessi spazi di autonomia riconosciuti a tutte le Regioni, relativi alle "procedure applicative" dell'imposta e all'eventuale variazione, entro certi limiti, dell'aliquota (artt. 16, comma 3, 18, comma 3, 24, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997; e cfr. già art. 3, comma 144, lettere e e i, della legge n. 662 del 1996).

Ma, proprio perchè in materia tributaria la Regione Siciliana gode di una particolare autonomia legislativa, estesa a tutti i tributi erariali il cui gettito regionalmente riscosso le è devoluto ai sensi dell'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, il legislatore del 1996 ha previsto una speciale clausola di salvaguardia di tale autonomia, stabilendo, nell'art. 3, comma 158, della legge n. 662 del 1996, che "la Regione Siciliana provvede con propria legge all'attuazione" dei decreti legislativi delegati ivi previsti con le "limitazioni richieste dalla speciale autonomia finanziaria preordinata dall'art. 36 dello Statuto regionale e dalle relative norme di attuazione". A tale clausola - riguardo alla quale questa Corte, nella citata sentenza n. 111 del 1999, ha ritenuto non fondate le censure mosse dalla stessa Regione Siciliana con precedente ricorso - fa espresso rinvio l'art. 24, comma 2, del decreto in questa sede impugnato, ribadendo che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano "provvedono, con legge, all'attuazione delle disposizioni" del decreto medesimo in tema di IRAP "in conformità delle disposizioni della legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, commi 158 e 159" (il comma 159 si riferisce alle Regioni ad autonomia speciale diverse dalla Sicilia).

Non si realizza, dunque, alcuna violazione o menomazione della competenza legislativa della ricorrente in materia tributaria: il decreto legislativo, ancorchè non ripeta la formula dell'art. 3, comma 158, della legge n. 662, ribadisce la stessa clausola di salvaguardia della speciale autonomia siciliana, espressamente richiamata: onde non sussiste nemmeno alcuna violazione dei principi e criteri direttivi della delega.

Nè sono qui in discussione i limiti che in concreto tale autonomia incontra, e che verranno in considerazione solo se e quando la Regione adotterà delle leggi nell'esercizio della potestà ad essa riconosciuta.

La Corte non si nasconde le difficoltà e le incertezze che possono derivare da una certa arretratezza o insufficienza del quadro normativo costituito da norme di attuazione dell'autonomia finanziaria della

Regione Siciliana (fondata a sua volta su norme statutarie particolarmente generiche e laconiche) che riflettono una realtà ben diversa da quella odierna. E' peraltro compito di Governo e Regione, alla cui collaborazione l'art. 43 dello statuto affida la formulazione delle norme di attuazione, attivare i processi necessari per dare ad esse un assetto più adeguato alla situazione presente.

5.- La ricorrente denuncia altresì, sotto un profilo analogo a quello finora esaminato, l'art. 50 del d. lgs. n. 446 del 1997, che istituisce e disciplina l'addizionale regionale all'IRPEF (erroneamente indicata nel ricorso come addizionale all'IRAP). Anche a questo proposito si lamenta che il decreto legislativo predisponga una disciplina che esclude sostanzialmente qualsiasi possibilità di autonoma legislazione regionale.

6.- La questione è infondata, per le stesse ragioni ora esaminate a proposito dell'IRAP.

Anche l'addizionale IRPEF è un'imposta "attribuita" alle Regioni, in ordine alla quale la Regione Siciliana, oltre a compiere le scelte espressamente demandate (la fissazione, a partire dall'anno 2000, dell'aliquota tra lo 0.50 e l'1 per cento: art. 50, comma 3, del d. lgs. n. 446 del 1997; e cfr. già l'art. 3, comma 146, lettera b, della legge n. 662 del 1996), potrà esercitare la propria potestà legislativa alla stessa stregua, e con gli stessi limiti, di quanto avviene per i tributi erariali regionalmente riscossi, il cui gettito è ad essa devoluto.

7.- Censure più specifiche sono poi mosse dalla ricorrente in relazione a singoli aspetti della disciplina dell'IRAP.

Gli articoli 2, 4 e 15 sono impugnati in quanto, nel definire i presupposti, la base imponibile e la spettanza dell'imposta alle singole Regioni, stabiliscono che l'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività di produzione o scambio di beni o di prestazione di servizi, esercitata nel territorio della Regione, ed è dovuta alla Regione nel cui territorio tale valore è realizzato. Apposite norme regolano la ripartizione del valore della produzione netta nel caso in cui l'attività sia svolta nel territorio di più Regioni; e si prevede l'adozione di atti generali concernenti l'applicazione di tali norme, emanati dal Ministero delle finanze sentita la conferenza Stato-Regioni (art. 4, commi 2 e 3). Secondo la ricorrente, tali disposizioni violerebbero l'art. 36 dello statuto siciliano e l'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, che darebbero rilievo, ai fini della attribuzione del gettito dei tributi alla Regione, al luogo di riscossione.

8.- La questione è infondata.

L'art. 2 delle norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965 (l'art. 36 dello statuto tace in proposito), che sancisce la spettanza alla Regione delle entrate tributarie erariali "riscosse nell'ambito" del territorio regionale, non va inteso nel senso che sia sempre decisivo il luogo fisico in cui avviene l'operazione contabile della riscossione. Esso tende infatti ad assicurare alla Regione il gettito derivante dalla "capacità fiscale" che si manifesta nel territorio della Regione stessa, quindi dai rapporti tributari che hanno in tale territorio il loro radicamento, vuoi in ragione della residenza fiscale del soggetto produttore del reddito colpito (come nelle imposte sui redditi), vuoi in ragione della collocazione nell'ambito territoriale regionale del fatto cui si collega il sorgere dell'obbligazione tributaria. Lo conferma testualmente l'art. 4 delle stesse norme di attuazione, il quale precisa che nelle entrate spettanti alla Regione "sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione"; e lo conferma altresì la previsione, nell'art. 37 dello statuto e nell'art. 7 delle norme di attuazione in materia finanziaria, di meccanismi di riparto dei redditi assoggettati a imposizione nel caso di imprese operanti sia nel territorio siciliano, sia in altri territori.

Nel caso dell'IRAP, la base imponibile è costituita dal valore della produzione netta dell'attività, e proprio per consentire la localizzazione nel territorio di tale base imponibile si fa riferimento non già alla residenza o alla sede del soggetto giuridico dell'attività, bensì al luogo in cui l'attività è esercitata; e nel caso di attività esercitate in più Regioni si stabiliscono (analogamente a quanto prevedono le norme statutarie e di attuazione da ultimo citate per l'imposizione sui redditi) criteri convenzionali di ripartizione del valore della

produzione netta, collegati, a seconda del tipo di attività, all'entità delle retribuzioni e dei compensi corrisposti agli addetti ai singoli stabilimenti, uffici o altre "basi fisse", o ad altri elementi come l'entità dei depositi, degli impieghi e degli ordini per le banche e le società finanziarie, l'entità dei premi raccolti per le imprese di assicurazione, l'estensione dei terreni per le imprese agricole (art. 4, comma 2).

Stante la natura dell'imposta, tali criteri di attribuzione del gettito appaiono conformi alla regola posta dalla norma di attuazione: è infatti la realizzazione nel territorio regionale del valore della produzione netta, su cui si applica l'imposta medesima, che esprime la "capacità fiscale" riferibile alla Regione.

9.– Altre più specifiche censure investono i commi 4 e 7 dell'art. 24 e gli artt. 27 e 29 del decreto: l'art. 24, comma 4, in quanto, prevedendo che le attività di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta possano essere affidate con convenzioni (e, s'intende, con il riconoscimento di somme a compensazione degli oneri) al Ministero delle finanze, contraddirebbe l'art. 8 delle norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965, in forza del quale la Regione si avvale per tutte le funzioni amministrative in materia tributaria degli uffici periferici dell'amministrazione statale; l'art. 24, comma 7, in quanto sembrerebbe escludere la spettanza per intero alla Regione delle somme derivanti dalla irrogazione di sanzioni, in contrasto con l'art. 3 delle citate norme di attuazione; gli artt. 27 e 29, in quanto, prevedendo l'attribuzione a Comuni, Province e Città metropolitane di quote del gettito dell'imposta stabilite al centro, disconoscerebbero la competenza esclusiva che alla Regione spetterebbe anche in materia di finanza locale.

10.– Le questioni sono infondate.

Quanto all'art. 24, comma 4, è da osservare che la facoltà di prevedere convenzioni con il Ministero delle finanze per l'espletamento delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione dell'IRAP è demandata alle leggi regionali emanate, per quanto riguarda la Regione Siciliana, ai sensi e nei limiti dell'art. 3, comma 158, della legge n. 662 e dell'art. 24, comma 2, del decreto impugnato, e dunque nel rispetto della speciale autonomia finanziaria della Regione ricorrente.

Per quanto riguarda l'art. 24, comma 7, esso prevede – con riferimento all'intero territorio nazionale – una "ripartizione delle somme riscosse" a titolo di sanzione solo "in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi", dunque quando le sanzioni non riguardino la sola IRAP: pertanto non ha fondamento il dubbio della ricorrente che si possa avere una parziale avocazione allo Stato dell'importo delle sanzioni irrogate in materia di IRAP. Ciò senza dire che il meccanismo ivi contemplato prevede che le modalità di detta ripartizione siano stabilite, a garanzia delle Regioni, con regolamento ministeriale adottato "d'intesa con la conferenza Stato-Regioni": nè, a questo proposito, la Regione Siciliana potrebbe pretendere fondatamente un procedimento che la veda interlocutrice esclusiva dello Stato, trattandosi di un problema comune a tutte le Regioni, cui spetta la nuova imposta, mentre le particolarità derivanti dal fatto che in Sicilia anche il gettito di altri tributi erariali spetta alla Regione dovranno, evidentemente, essere tenute in considerazione nella disciplina concreta della ripartizione prevista.

L'art. 27, che prevede l'obbligo di devoluzione ai Comuni e alle Province, da parte della Regione, di quote del gettito regionale dell'IRAP, era destinato, nel testo originario del d. lgs. n. 446 del 1997, a valere solo per il periodo anteriore alla istituzione, da parte degli enti locali, sulla base di apposita legge regionale, della addizionale comunale e di quella provinciale sull'IRAP, prevista dall'art. 28 (cfr. art. 27, comma 5). Abrogata, con l'art. 12 del d. lgs. n. 137 del 1998, la norma che prevedeva tali addizionali, e abrogato, per conseguenza, anche il comma 5 dell'art. 27 del decreto, la devoluzione obbligatoria di quote dell'IRAP è divenuta istituto stabilmente destinato a regolare i rapporti finanziari fra Regione, Province e Comuni, in particolare compensando mediante tali trasferimenti le perdite di gettito che si verificano, nei confronti degli enti locali, a seguito della soppressione delle tasse di concessione comunale e dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (cfr. art. 27, comma 1, in conformità al criterio di delega di cui

all'art. 3, comma 144, lettera q, della legge n. 662 del 1996, come modificata dall'art. 48 della legge n. 449 del 1997).

Anche in questo nuovo contesto, la previsione in esame si inquadra nella complessa operazione di revisione del sistema tributario disegnata nell'art. 3, comma 143, della legge n. 662, in cui istituzione di nuovi tributi e contestuale abolizione di tributi preesistenti, nonché revisione di altri tributi preesistenti, e modifiche al regime dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni e agli enti locali, devono modularsi in modo tale da "assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato" e "l'assenza di effetti finanziari netti negativi per le Regioni e gli enti locali" (art. 3, comma 151, della legge n. 662 del 1996), e da evitare, nella fase transitoria, "carenze e sovrapposizioni nei flussi finanziari dello Stato, delle Regioni e degli altri enti locali" (art. 3, comma 147, lettera a, della legge n. 662).

Non può negarsi al legislatore statale, nel momento in cui dà attuazione a tale disegno, il potere di imporre alle Regioni un vincolo di destinazione (cfr. art. 27, comma 2, terzo periodo, del decreto impugnato) in ordine all'utilizzazione di una parte del gettito dell'IRAP, ad esse spettante, al fine di compensare il venir meno di altre fonti di alimentazione della finanza locale. Poiché anche nella Regione Siciliana l'ordinamento della finanza locale, ivi compresa la disciplina dei trasferimenti finanziari, fa tuttora capo allo Stato, si giustifica che anche in Sicilia trovi applicazione il vincolo di destinazione in esame, mentre in altre Regioni speciali cui sono stati trasferiti maggiori poteri in tema di finanza locale ciò è demandato alla normazione locale, fermo però restando comunque il vincolo ad assicurare agli enti locali "le risorse finanziarie per compensare gli effetti finanziari negativi conseguenti all'attuazione" del decreto legislativo impugnato (art. 27, comma 6, del d. lgs. n. 446 del 1997).

Analogamente, e a maggior ragione, è infondata la questione sollevata in ordine all'art. 29 del decreto, che si limita a disporre che le Regioni, nell'attribuire alle Città metropolitane le funzioni amministrative di competenza provinciale o affidate ai Comuni, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali, provvedono ad assegnare alle stesse quote del gettito (genericamente) di "tributi regionali", vincolando la Regione soltanto ad un principio di equilibrio e di corrispondenza fra funzioni e risorse attribuite.

11.— Altre censure investono le disposizioni degli artt. 24, comma 6, 25, 26 e 30, relative alla fase di prima applicazione dell'IRAP, per gli esercizi finanziari 1998 e 1999. La ricorrente lamenta che il rinvio degli effetti delle leggi regionali di attuazione al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000 (art. 24, comma 6) paralizzi la competenza statutariamente spettante alla Regione; che l'applicazione, in questo frattempo, della disciplina statale relativa alle imposte sui redditi, salva la sola partecipazione di Regioni, Province e Comuni all'attività di accertamento e riscossione (art. 25), e della disciplina statale della riscossione e del versamento in acconto (art. 30) violerebbe la competenza regionale a disciplinare la riscossione dei tributi; che l'attribuzione allo Stato di una quota del gettito IRAP, a compensazione dei costi di riscossione (art. 26, comma 1), avrebbe l'effetto paradossale di obbligare la Regione a versare allo Stato somme a compenso di una attività che essa potrebbe svolgere direttamente, e che le è impedito di svolgere; che l'attribuzione allo Stato di una ulteriore quota del gettito IRAP, per due periodi di imposta, a compensazione della perdita del gettito della soppressa imposta sul patrimonio netto delle imprese sarebbe irragionevole e in contrasto con l'art. 36 dello statuto, perchè l'imposta abolita era di carattere straordinario e temporaneo.

12.— Le questioni non sono fondate.

Il temporaneo impedimento all'efficacia delle leggi regionali emanate nell'esercizio della potestà legislativa spettante in questa materia alle Regioni (impedimento che riguarda anche le leggi della Regione Siciliana: cfr. art. 24, comma 6, in relazione al comma 2) costituisce indubbiamente, in particolare nei riguardi della autonomia speciale della Regione Siciliana, una limitazione eccezionale, che però si giustifica in vista dell'esigenza di assicurare una uniforme applicazione del nuovo tributo, sotto il profilo sia della disciplina sostanziale, sia delle procedure di liquidazione, accertamento e riscossione, nella delicata fase di passaggio in cui, sperimentandosi il nuovo prelievo, il cui gettito va a sostituire quello dei tributi soppressi, si deve

tuttavia assicurare l'equilibrio dei conti pubblici e dei rapporti finanziari fra i vari livelli di governo e fra le varie aree territoriali del paese, anche attraverso i meccanismi di compensazione e di riequilibrio previsti allo scopo (cfr. artt. 41, 42 e 43, comma 2, del decreto legislativo impugnato): e in cui quindi qualsiasi deroga a tale uniformità di applicazione potrebbe comportare difficoltà operative e pericolo di squilibri.

Peraltro la Regione può sin d'ora porre mano alla propria legislazione di attuazione, con l'unico limite di doverne differire l'efficacia al termine della fase transitoria.

13.— Per le stesse ragioni si giustifica la disciplina transitoria in tema di controllo, accertamento e riscossione dell'imposta, recata dall'art. 25: ove peraltro si prevede, pur nella fase transitoria, la partecipazione di Regioni, Province e Comuni all'attività di accertamento, anche mediante programmi di accertamento predisposti con la collaborazione di apposite commissioni paritetiche, secondo modalità definite dal Ministro d'intesa con la conferenza Stato-Regioni (art. 25, comma 2).

14.— La riserva allo Stato, per il periodo transitorio, di una quota del gettito IRAP a compensazione dei costi di gestione del tributo non contrasta con l'art. 8 delle norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965, ai cui sensi la Regione si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni amministrative in materia tributaria, degli uffici periferici dell'amministrazione statale. Essa anzi ricalca la stessa regola stabilita in generale dall'art. 9 delle medesime norme, secondo cui la Regione rimborsa allo Stato le spese relative ai servizi ed al personale di cui si avvale, "in proporzione all'ammontare delle entrate tributarie di sua spettanza".

Nè è fondato il timore, espresso dalla ricorrente, che ciò possa comportare un duplice esborso a carico della Regione per la stessa attività svolta dagli uffici statali, già incaricati dell'attività di applicazione degli altri tributi erariali il cui gettito spetta alla Regione. Infatti la gestione del nuovo tributo comporta per lo Stato nuovi oneri organizzativi, che ben possono giustificare un compenso commisurato ad una quota del gettito: mentre la contemporanea abolizione di altri tributi comporterà, ai sensi del citato art. 9 del d.P.R. n. 1074 del 1965, il venir meno dei rimborsi commisurati all'ammontare delle entrate soppresse già di spettanza della Regione.

15.— Nemmeno contrasta con le norme statutarie e di attuazione la previsione dell'art. 26, comma 2, del decreto, ma già contemplata dall'art. 3, comma 144, lettera o, della legge n. 662 del 1996, di una riserva allo Stato, per i primi due esercizi, di una quota del gettito IRAP a compensazione della perdita del gettito della cessata imposta sul patrimonio netto delle imprese: tributo erariale istituito dall'art. 1 del d.l. 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, per un periodo non eccedente l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1994, la cui durata di applicazione venne prorogata, da ultimo, fino all'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1997 (art. 3, comma 110, della legge n. 549 del 1995), e il cui gettito venne riservato all'erario dall'art. 16, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Il fatto che si trattasse di un'imposta istituita con carattere di temporaneità, e quindi, più che abolita, non confermata per effetto dell'art. 3, comma 143, lettera a, n. 5, della legge n. 662 del 1996 e dell'art. 36, comma 1, lettera e, del d.lgs. n. 446 del 1997 (salvo il raccordo temporale previsto dall'art. 37 del medesimo decreto), non toglie che la nuova imposta regionale sulle attività produttive sia stata configurata dal legislatore come tributo destinato (insieme alla nuova addizionale regionale sull'IRPEF) a sostituire con il suo gettito quello dei tributi erariali, regionali e locali soppressi a norma delle disposizioni da ultimo citate, fra cui anche il gettito dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, nel quadro dei principi di invarianza del gettito e di mantenimento degli equilibri finanziari, cui si ispira la riforma. Ciò giustifica dunque anche la devoluzione diretta o indiretta di quote del gettito del nuovo tributo agli enti ai quali affluiva il gettito dei tributi soppressi: così gli enti locali (art. 27 del decreto), e così anche l'erario per quanto riguarda il gettito, già ad esso riservato, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

E' del resto lo stesso art. 2, primo comma, delle norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965 che prevede la possibilità per la legge dello Stato di riservare all'erario nuove entrate tributarie destinate a soddisfare finalità, contingenti o continuative, dello Stato specificate nella stessa legge: e tra queste finalità

ben può ritenersi compresa quella, chiaramente espressa nel decreto impugnato e ancor prima nella legge di delega, di mantenere, nella fase di transizione, gli equilibri finanziari che verrebbero altrimenti alterati dal venir meno di un tributo il cui gettito era già riservato allo Stato.

16.– La ricorrente denuncia altresì gli articoli 36, 40, 41 e 42 del decreto. L'art. 36, nel disporre l'abolizione di vari tributi, non prevederebbe alcuna forma di compensazione a favore della Regione (come invece il decreto fa nei confronti dello Stato) per la perdita del gettito di tributi ad essa prima spettanti. L'art. 40, prevedendo la istituzione di conti presso le tesorerie statali per il versamento delle somme riscosse a titolo di IRAP, e il loro riversamento a favore dello Stato, dei Comuni, delle Province, del Fondo sanitario nazionale, e solo per la parte residua alla Regione, comporterebbe una riduzione della capacità di manovra finanziaria della Regione stessa e una diminuzione del gettito a suo favore. Tale diminuzione sarebbe accentuata per effetto degli artt. 41 e 42, che prevedono il calcolo delle così dette "eccedenze" annuali del gettito dell'IRAP e il loro versamento ad integrazione del Fondo sanitario nazionale, a copertura di nuove funzioni o in definitiva a favore del bilancio statale.

Le questioni sono infondate.

Il complesso meccanismo di transizione dal precedente sistema a quello contrassegnato dai nuovi tributi regionali è costruito dal legislatore delegato con l'intento di disciplinare i rapporti fra Stato, Regioni a statuto speciale ed enti locali "in modo da mantenere il necessario equilibrio finanziario", come esplicitamente recita l'art. 43, comma 2.

A tal fine, poichè il gettito dei nuovi tributi è principalmente destinato (come ricorda la stessa ricorrente) a sostituire, come fonte di alimentazione del Servizio sanitario nazionale, i contributi sanitari, l'art. 38 del decreto stabilisce anzitutto che, al fine della determinazione del Fondo sanitario nazionale e delle quote di esso da assegnare alle Regioni, "si considera come dotazione propria delle medesime il gettito dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (...) ed il 90 per cento del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive al netto delle quote attribuite allo Stato" (comma 1), insieme, per il 1998, ai contributi sanitari arretrati riscossi nello stesso anno (comma 2). Conseguentemente, la misura del concorso della Regione Siciliana al finanziamento del Servizio sanitario, da ultimo elevata al 42,5 per cento dall'art. 1, comma 143, della legge n. 662 del 1996, è rapportata all'entità complessiva delle risorse del Fondo sanitario (a carico del bilancio dello Stato) e dei gettiti costituenti la "dotazione" propria della Regione (comma 3).

La ripartizione fra le Regioni del Fondo sanitario di parte corrente viene fatta dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità d'intesa con la conferenza Stato-Regioni "tenuto conto dell'importo complessivo presunto" del gettito dei nuovi tributi considerato "dotazione propria" di ciascuna Regione (art. 39, comma 1): alla copertura di eventuali differenze fra il gettito presunto e quello effettivo si provvede mediante una integrazione del Fondo sanitario "quantificata dalla legge finanziaria" (art. 39, comma 3).

Il meccanismo è dunque tale da garantire che la perdita da parte delle Regioni del gettito dei contributi sanitari, già ad esse spettanti, sia interamente compensata o dal gettito dei nuovi tributi (per quanto riguarda l'IRAP, computato solo per il 90 per cento del totale, al netto delle quote riservate allo Stato), o, in mancanza, da nuovi apporti dello Stato al Fondo sanitario: ferma restando la quota percentuale del complesso della spesa sanitaria posta a carico della finanza regionale (per la Sicilia il 42,5 per cento, ai sensi del citato art. 1, comma 143, della legge n. 662 del 1996).

Stabilita la quota del gettito dei nuovi tributi destinata al finanziamento della sanità, il decreto legislativo provvede poi a disciplinare il calcolo e l'utilizzo delle così dette "eccedenze" (artt. 41 e 42). Il sistema è differenziato in relazione alle Regioni a statuto ordinario (art. 41, comma 1), a quelle a statuto speciale che accedono al Fondo sanitario nazionale (art. 41, comma 2: fra di esse la Sicilia), e infine agli enti ad autonomia speciale che non accedono al Fondo sanitario nazionale (art. 41, comma 3), e cioè che provvedono all'integrale autofinanziamento della spesa sanitaria.

Per quanto qui interessa, avendo la Regione Siciliana accesso al Fondo sanitario nazionale, le "eccedenze annuali di risorse finanziarie" derivanti dai nuovi tributi rispetto al fabbisogno convenzionalmente calcolato sono costituite dalla differenza fra il residuo 10 per cento del gettito dell'IRAP di spettanza regionale e "l'ammontare delle compartecipazioni ai tributi erariali soppressi, convenzionalmente incrementati del tasso di crescita del prodotto interno lordo per il 1998 e il 1999, e tenendo anche conto degli effetti indiretti derivanti dall'ampliamento delle basi imponibili degli altri tributi compartecipati" (art. 41, comma 2)

Si considerano dunque "eccedenze" le eventuali entrate che superano quelle necessarie per compensare le entrate venute meno per effetto della soppressione dei tributi erariali al cui gettito le Regioni in questione partecipavano. Per la Regione Siciliana, a cui era devoluto l'intero gettito dei tributi erariali soppressi (ad eccezione di quello dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, compensato per i primi due anni dalla apposita quota del gettito IRAP riservata allo Stato: art. 26, comma 2), le entrate da compensare saranno evidentemente pari al totale, già devoluto alla Regione, dei tributi soppressi, convenzionalmente indicizzato. La logica appare sempre quella della compensazione, ad ogni livello, fra gettito perduto per effetto della abolizione di certi tributi e gettito acquisito con i nuovi tributi, e del mantenimento dell'equilibrio finanziario nei rapporti fra Stato e autonomie speciali, secondo il principio sancito dall'art. 43, comma 2.

Il calcolo delle eccedenze, per quanto riguarda le Regioni a statuto ordinario, è finalizzato all'attuazione di un meccanismo di compensazione interregionale, mediante un apposito Fondo, volto a riequilibrare fra le Regioni gli effetti finanziari derivanti dalla maggiore autonomia tributaria e dalla diversa "capacità fiscale" delle varie Regioni (cfr. art. 3, comma 148, della legge n. 662 del 1996, e art. 42, commi 2, 3 e 4, del d. lgs. n. 446 del 1997).

Ma in questa sede interessa soltanto la diversa disciplina che delle "eccedenze" è dettata, per le Regioni a statuto speciale, dall'art. 42, comma 7, del decreto. Secondo tale norma "le eccedenze positive o negative" "vengono compensate per gli anni 1998 e 1999, nel rispetto degli statuti di autonomia mediante variazioni delle quote del fondo sanitario nazionale, trasferimenti di funzioni, modifica delle quote variabili previste ai sensi degli statuti o acquisizione delle eccedenze al bilancio dello Stato". Invece "a partire dall'anno 2000 non si dà luogo a recupero delle eccedenze, ma si procede attraverso il trasferimento di nuove funzioni amministrative, definite con le procedure fissate dai rispettivi statuti di autonomia, fino all'esaurimento delle eccedenze medesime".

Nella fase transitoria, dunque, il sistema si avvale di una serie di meccanismi di riequilibrio al fine di pervenire al risultato del mantenimento dei precedenti livelli di partecipazione alle entrate tributarie. Le eccedenze possono essere sia "positive" che "negative", cioè favorevoli o sfavorevoli per la Regione, e in entrambi i casi ne è prevista la compensazione con strumenti rispettosi degli statuti. In altri termini, per la Sicilia (il cui statuto non prevede "quote variabili" di entrate trasferite dallo Stato, ma solo il fondo di solidarietà di cui all'art. 38), nel caso di eccedenze negative potranno apportarsi variazioni in aumento alla quota del Fondo sanitario assegnata alla Regione; nel caso di eccedenze positive, si potranno apportare variazioni in senso opposto alla quota del Fondo sanitario assegnata alla Regione (accrescendo in questo caso la partecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria), o attuare nuovi trasferimenti di funzioni senza corrispondente trasferimento di nuove risorse, ovvero le eccedenze potranno essere acquisite al bilancio dello Stato. In proposito è da osservare che gli eventuali trasferimenti di funzioni dovranno avvenire con i procedimenti previsti dall'art. 43 dello statuto, e dunque con la partecipazione della Regione; mentre l'eventuale acquisizione di eccedenze al bilancio dello Stato si inscreverebbe nel sistema di riserva eccezionale allo Stato di nuove entrate tributarie, previsto dall'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965.

Dopo i primi due anni, alle eventuali eccedenze potranno corrispondere soltanto nuovi trasferimenti di funzioni, da effettuarsi sempre con le procedure statutariamente previste, e dunque con la garanzia della partecipazione della Regione.

In definitiva, il sistema è ispirato al criterio dell'equilibrio finanziario, anche se con meccanismi di salvaguardia a favore delle esigenze finanziarie statali più efficaci di quelli previsti a favore della Regione. Non si può escludere, infatti, che l'applicazione delle norme in questione comporti per la Regione, specie nella fase transitoria, qualche diminuzione di entrate, vuoi per l'ipotesi di gettito dei nuovi tributi inferiore alle aspettative, vuoi per l'incidenza della quota del gettito IRAP che la Regione dovrà obbligatoriamente devolvere agli enti locali, ai sensi dell'art. 27, e della quale l'art. 41, comma 2, non fa parola quando disciplina il calcolo delle "eccedenze" (benchè, come si è ricordato, l'art. 43, comma 2, sancisca in via di principio il criterio del mantenimento del "necessario equilibrio finanziario" nei rapporti fra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali). Peraltro lo stesso art. 42, comma 7, stabilisce che la compensazione delle eccedenze avviene "nel rispetto degli statuti di autonomia", e prevede, con una norma largamente "programmatica", meccanismi destinati ad essere eventualmente applicati con procedimenti dei quali la Regione non potrebbe essere esclusa.

In ogni caso, ad escludere la illegittimità costituzionale delle disposizioni denunciate vale la considerazione che le norme statutarie e di attuazione non stabiliscono, a favore della Regione, una rigida garanzia "quantitativa", cioè la garanzia della disponibilità di entrate tributarie non inferiori a quelle ottenute in passato: onde nel caso di abolizione di tributi erariali il cui gettito era devoluto alla Regione, o di complesse operazioni di riforma e di sostituzione di tributi, come quella realizzata sulla base dell'art. 3, comma 143, della legge n. 662 del 1996, possono aversi, senza violazione costituzionale, anche riduzioni di risorse per la Regione, purchè non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle sue funzioni. Ciò vale tanto più in presenza di un sistema di finanziamento che non è mai stato interamente e organicamente coordinato con il riparto delle funzioni, così da far corrispondere il più possibile, come sarebbe necessario, esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari da un lato, disponibilità di risorse, in termini di potestà impositiva (correlata alla capacità fiscale della collettività regionale), o di devoluzione di gettito tributario, o di altri meccanismi di finanziamento, dall'altro. Più in generale, la giurisprudenza di questa Corte ha ammesso che la legge dello Stato possa, nell'ambito di manovre di finanza pubblica, anche determinare riduzioni nella disponibilità finanziaria delle Regioni, purchè appunto non tali da produrre uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale (cfr. sentenze n. 307 del 1983, n.123 del 1992 e n. 370 del 1993).

Quanto poi alle disposizioni dell'art. 40, sulle modalità per il versamento su appositi conti, intestati alle Regioni, e per il riversamento su altri conti delle somme riscosse a titolo di IRAP e di addizionale IRPEF, va osservato che si tratta di semplici modalità tecnico-contabili dirette a dare applicazione alle previsioni di legge circa l'attribuzione e il riparto del gettito delle nuove imposte: modalità che non possono che far capo ad una disciplina uniforme, posto che non solo il gettito va attribuito alle singole Regioni secondo i criteri e le regole stabiliti dall'art. 4, ma inoltre, nella fase transitoria, il gettito, in particolare dell'IRAP, è ripartito fra diversi enti e diverse destinazioni, secondo le altre previsioni del decreto (artt. 26, 38, 41 e 42). Senza dire che, in ogni caso, le modalità di riversamento delle somme in questione sono stabilite dal Ministro sentita la conferenza Stato-Regioni (come è logico, trattandosi di modalità che interessano tutte le Regioni e i loro rapporti con lo Stato). Non sussiste dunque alcuna violazione della autonomia finanziaria della Regione.

17.— La ricorrente censura infine gli artt. 60 e 61 del decreto. Il primo attribuisce, a far tempo dal 1° gennaio 1999, alle Province e ai Comuni, rispettivamente, il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (con riguardo alla Provincia in cui ha sede il pubblico registro automobilistico nel quale il veicolo è iscritto), e il gettito delle imposte di registro, ipotecarie e catastali riscosse sugli atti di trasferimento a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e sugli atti costitutivi o traslativi di diritti reali sugli stessi (con riferimento al Comune in cui

l'immobile é ubicato). L'art. 61 dispone, dalla stessa data, la corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali a favore delle Province e dei Comuni.

La ricorrente lamenta che, essendo già ad essa devoluto il gettito dei tributi erariali ora "trasferiti" a Province e Comuni, lo Stato potrebbe ridurre i trasferimenti a favore degli enti locali siciliani mentre il corrispondente gettito dei tributi trasferiti verrebbe perduto dalla Regione, con complessiva riduzione delle risorse a disposizione del sistema delle autonomie in Sicilia.

18.– La questione é infondata nei termini di seguito precisati.

Va in primo luogo notato che l'art. 60, comma 4, demanda alle Regioni a statuto speciale l'attuazione, per il rispettivo territorio, delle disposizioni sulla devoluzione dei tributi indicati a Province e Comuni, "in conformità dei rispettivi statuti", e prevede che "contestualmente" siano disciplinati "i rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario" (con formula analoga a quella, più volte citata, dell'art. 43, comma 2).

E' dunque escluso che si verifichi il trasferimento del gettito tributario dalla Regione Siciliana alle Province e ai Comuni, e contemporaneamente la riduzione dei trasferimenti statali a Province e Comuni siciliani. Che poi si parli qui di "attuazione" e non di potestà concorrente, non ha alcun rilievo, trattandosi proprio dell'attuazione di un trasferimento di tributi erariali che la Regione non avrebbe potuto autonomamente operare: e i limiti dell'autonomia legislativa regionale in materia tributaria restano impregiudicati.

A sua volta l'art. 61, comma 4, prevede che le riduzioni dei contributi statali e i gettiti dei tributi trasferiti "sono determinati con riferimento alle province e ai comuni delle regioni a statuto ordinario": mentre "per le Regioni a statuto speciale le operazioni di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244" – che detta le norme sul riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali per adeguarlo, al termine di una lunga fase di transizione, a fabbisogni oggettivamente determinati – "si applicano solo dopo il recepimento delle disposizioni dell'articolo 60 e del presente articolo nei rispettivi statuti".

Nonostante la formulazione impropria, che allude ad un impossibile "recepimento" delle disposizioni in questione negli statuti speciali, la norma va intesa nel senso che la regolazione dei rapporti finanziari con i Comuni avverrà, in conformità allo statuto, in occasione della attuazione da parte della Regione delle disposizioni dell'art. 60, commi 1 e 2, e in modo tale – come espressamente stabilisce il comma 4 dello stesso art. 60 – da "mantenere il necessario equilibrio finanziario". Intesa in questo senso, la norma non presta il fianco alle censure mosse dalla ricorrente.

19.– Risulta impugnato anche l'articolo 43 del decreto, che rende esplicito il riferimento delle disposizioni anche alle Province autonome di Trento e Bolzano, e stabilisce che "i rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali devono essere disciplinati in modo tale da mantenere il necessario equilibrio finanziario": ma la relativa questione non é in alcun modo motivata nè sviluppata nel ricorso, onde essa va dichiarata inammissibile.

20.– Il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Siciliana ha ad oggetto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 24 marzo 1998, recante "Modalità di riversamento delle somme riscosse per l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e per l'addizionale regionale all'IRPEF, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".

La Regione ammette che il decreto impugnato costituisce svolgimento del decreto legislativo n. 446 del 1997, onde su di esso si rifletterebbero le censure di incostituzionalità che investono quest'ultimo provvedimento.

Più in particolare, la ricorrente afferma che il sistema di conti, intestati alle Regioni, previsto dagli artt. 1 e 2 del decreto farebbe sì che l'IRAP non sarebbe riscossa sul territorio regionale, onde potrebbe sfuggire alla

regola statutaria della devoluzione del gettito alla Regione; che l'art. 2, comma 3, lettera B, punto IV, escluderebbe illegittimamente la competenza della "Cassa regionale siciliana di Palermo", prevista dagli artt. 21 e 26 del d. lgs. n. 241 del 1997, a raccogliere l'immediato riversamento delle somme riscosse; che l'art. 3, comma 3, il quale prevede le modalità del riversamento delle somme versate sul conto "IRAP-altri soggetti", consentirebbe allo Stato di determinare unilateralmente le somme da trattenere a compensazione dei costi di gestione del tributo, e di attribuire direttamente a proprio favore le eccedenze di cui all'art. 41 del decreto legislativo, facendo venir meno la possibilità, prevista dall'art. 42, comma 7, del decreto legislativo, di "realizzare un vantaggio finanziario per la Regione mediante la destinazione di tali eccedenze alla variazione di quote del Fondo sanitario o al pagamento degli oneri derivanti dal trasferimento di nuove funzioni".

21.- Il conflitto é inammissibile.

Una volta riconosciute infondate le censure di illegittimità costituzionale rivolte al decreto legislativo n. 446 del 1997, e in particolare, fra l'altro, agli articoli 1, 2, 4, 15 (sulla configurazione generale e sulla spettanza dell'imposta regionale sulle attività produttive), 26, comma 1 (sulla riserva allo Stato di una quota del gettito a compensazione dei costi di gestione), 40 (sulle modalità di versamento e riversamento del gettito), 41 e 42 (sulle così dette "eccedenze" e sulla loro compensazione), non può riconoscersi alcuna consistenza autonoma alle censure mosse al decreto ministeriale, emanato peraltro, come prevede l'art. 40, comma 2, del decreto legislativo, previo parere della conferenza Stato-Regioni. Esso, infatti, non fa che dettare le modalità applicative delle predette norme legislative.

In particolare, l'art. 1 disciplina la istituzione dei conti previsti dall'art. 40, comma 1, del d. lgs. n. 446 del 1997, nonché di un conto intestato all'erario per il versamento delle quote di spettanza statale ai sensi dell'art. 26 e delle eccedenze di cui agli artt. 41 e 42 del decreto legislativo. L'art. 2 disciplina le modalità operative per l'afflusso delle somme sui conti; più in particolare, la lettera B, punto IV, del comma 3 disciplina, in coerenza con il sistema dei conti previsti dall'art. 40 del decreto legislativo, l'afflusso delle somme derivanti dai versamenti unitari, relativi ad una pluralità di tributi, effettuati dai contribuenti titolari di partita IVA. L'art. 3, comma 3, disciplina, per il 1998 e il 1999, il riversamento del gettito dell'IRAP sui vari conti ("conto erario" per le quote o le eccedenze di pertinenza dello Stato, ai sensi degli artt. 26, 41 e 42 del decreto legislativo; "conto contributi sanitari" o "conto sanità", intestato alla Regione, fino a concorrenza dell'importo destinato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, pari, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo, al 90 per cento del gettito dell'imposta, al netto delle quote riservate allo Stato; "conto ordinario", anch'esso intestato alla Regione, per le quote determinate a titolo di compartecipazione degli enti locali, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo, nonché per la parte che residua dopo gli altri versamenti). Il tutto in applicazione delle corrispondenti norme sostanziali del decreto legislativo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

a) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 4, 15, 24, 26, 27, 30, 36, 40, 41, 42 e 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione, nonché agli articoli 3 e 76 della Costituzione, con il ricorso (R. ric. n. 10 del 1998) in epigrafe;

b) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 60 e 61 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997, sollevata dalla Regione Siciliana, in

riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione, nonchè agli articoli 3 e 76 della Costituzione, con il ricorso in epigrafe;

c) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997, sollevata dalla Regione Siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione, nonchè agli articoli 3 e 76 della Costituzione, con il ricorso in epigrafe;

d) dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni (R. confl. n. 14 del 1998) promosso dalla Regione Siciliana contro il Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 24 marzo 1998, recante "Modalità di riversamento delle somme riscosse per l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e per l'addizionale regionale sull'IRPEF, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1999.

LA CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N. 507 Anno 2000

(...)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", promossi con ricorsi delle Regioni Piemonte, Lombardia e Veneto, notificati il 29 (r. ric. n. 12) e il 28 gennaio 1998 (r. ric. nn. 13 e 14), depositati in cancelleria il 6 (r. ric. n. 12) e il 7 febbraio successivi (r. ric. nn. 13 e 14) ed iscritti ai nn. 12, 13 e 14 del registro ricorsi 1998.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché l'atto di intervento del Comune di Lonato;

udito nell'udienza pubblica del 23 maggio 2000 il Giudice relatore Valerio Onida;

uditi gli avvocati Gustavo Romanelli per la Regione Piemonte, Giuseppe F. Ferrari per le Regioni Lombardia e Veneto e l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 29 gennaio 1998 e depositato il 6 febbraio 1998 (r. ric. n. 12 del 1998), la Regione Piemonte ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 9, 77, terzo comma, 117 e 118 della Costituzione, dell'art. 49, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

La disposizione impugnata dispone che siano "considerati validi gli strumenti urbanistici già intesi approvati a seguito dell'applicazione, da parte degli enti che li hanno adottati, delle procedure del silenzio-assenso previste dai decreti legge 27 settembre 1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995, n. 24, 27 marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20 settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n. 30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n. 388, 24 settembre 1996, n. 495, i cui effetti sono stati fatti salvi ai sensi dell'art. 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"; ed aggiunge che, a tal fine, "il termine di centottanta giorni previsto per la formazione del silenzio-assenso, non maturato nel periodo di vigenza del singolo decreto legge, si intende raggiunto nel periodo di vigenza dei successivi decreti legge".

La Regione dapprima ricorda di avere già impugnato davanti alla Corte costituzionale due dei decreti legge i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge n. 662 del 1996; e che la Corte si è pronunciata sui due ricorsi con la sentenza n. 429 del 1997. Con tale pronuncia la Corte avrebbe escluso, richiamando la precedente sentenza n. 244 del 1997, che la sanatoria comportasse violazione della sfera regionale, in quanto la legge ex art. 77, terzo comma, della Costituzione potrebbe avere ad oggetto solo le situazioni verificatesi durante il periodo di vigenza dei decreti legge non convertiti, mentre la formazione del silenzio-assenso nel termine di centottanta giorni avrebbe potuto verificarsi soltanto dopo i sessanta giorni di vigenza di ognuno dei decreti legge.

Secondo la ricorrente, la norma oggi impugnata sarebbe incostituzionale per violazione appunto dell'art. 77, terzo comma, della Costituzione, in quanto corollario delle affermazioni delle sentenze costituzionali nn. 244 e 429 del 1997 sarebbe l'incostituzionalità di una norma che faccia salvi effetti che non si erano ancora prodotti al momento della decadenza per mancata conversione dei decreti legge.

Sarebbero violati anche l'art. 9 della Costituzione, le competenze in materia di tutela dei beni ambientali e protezione della natura attribuite alle Regioni dagli artt. 82 e 83 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e, in generale, le competenze regionali legislative e amministrative in materia di urbanistica di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione. Sarebbe infatti incostituzionale, secondo la stessa giurisprudenza costituzionale, il ricorso al silenzio-assenso per le attività amministrative ad alta discrezionalità, quali le attività di pianificazione territoriale, che finiscono per incidere sull'essenza stessa della competenza regionale: e, in un ambito di competenza normativa della Regione, non potrebbe che essere una legge regionale ad attribuire al silenzio della Pubblica Amministrazione, in ipotesi specifiche, un significato concludente, come l'approvazione o il rifiuto. La Corte costituzionale, ricorda la Regione, ha già dichiarato incostituzionale la previsione dell'art. 12, comma 3, del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2, in riferimento alla disciplina posta dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto essa, spostando la decorrenza del termine stabilito per il parere delle autorità preposte alla tutela del paesaggio, avrebbe inciso sulle competenze normative ed amministrative delle Regioni a statuto ordinario, fino a svuotarle in pratica di ogni contenuto (sentenza n. 302 del 1988).

2. – Non si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, mentre ha depositato atto di intervento fuori termine il Comune di Lonato, svolgendo diverse considerazioni, depositando alcuni documenti e conclusivamente chiedendo che la Corte rigetti il ricorso della Regione Piemonte, considerando “la gravità della situazione in cui versano i comuni italiani che, in piena buona fede, hanno “inteso approvati” i propri strumenti urbanistici generali dando ad essi attuazione”.

3. – Con ricorso notificato il 28 gennaio 1998 e depositato il 7 febbraio 1998 (r. ric. n. 13 del 1998), la Regione Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 5, 32, 81, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, degli artt. 32, commi 2, 4, 5; 34, comma 1; 37; 39, comma 19; 41, comma 1; 43; 44, comma 4; 47, comma 1; 48, commi 1, 4 e 5, della legge n. 449 del 1997.

La Regione ricorrente sostiene che tutte le disposizioni impugnate comprimono l'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria regionale.

Con riguardo all'art. 32, commi 2, 4 e 5, la Regione denuncia la violazione degli artt. 2, 3, 32, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione. In particolare, quanto al comma 2, che disciplina le conseguenze dell'eventuale inadempimento in relazione agli obiettivi di risparmio sulla spesa per la acquisizione di beni e servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo, essa lamenta che tale comma equipari, sul piano delle fattispecie da sanzionare da parte dello Stato, l'inadempienza delle Regioni e quella delle “relative aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere”; conseguentemente consenta una sanzione a carico della Regione e del suo sistema sanitario complessivo in relazione ad un eventuale inadempimento localizzato anche in una sola azienda, fattispecie che dovrebbe competere alla Regione sanzionare, sul piano istituzionale, finanziario e disciplinare, e non allo Stato; faccia irragionevolmente gravare, senza necessità di tutela di alcun interesse costituzionalmente meritevole, conseguenze sanzionatorie su soggetti pubblici ed utenti che non avrebbero in alcun modo concorso al fatto ritenuto lesivo; consenta l'intervento statale sul sistema sanitario regionale, in funzione sanzionatoria e, nel caso di omissione di singole aziende, sostitutiva dell'intervento regionale, senza che sia contemplata alcuna procedimentalizzazione (non sarebbero previsti preavvisi, diffide, termini per provvedere e non sussisterebbe alcuno scrupolo di rispetto delle esigenze del metodo della leale collaborazione); demandi allo Stato, e per esso al Ministro della sanità, una discrezionalità illimitata, salva la soglia massima del 3%, e salvo il parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città, nel dosare la sanzione finanziaria, in assenza di parametri che consentano di proporzionare la sanzione all'inadempimento.

Il comma 4 dello stesso art. 32, poi, applica alle Regioni che entro il 31 marzo 1998 non abbiano dato attuazione agli strumenti di pianificazione riguardanti la tutela della salute mentale di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 662 del 1996, e che non abbiano provveduto alla completa istituzione delle residenze territoriali e alla chiusura degli ospedali psichiatrici, le sanzioni previste dal comma 23 dello stesso articolo.

Secondo la ricorrente, il termine sarebbe di irragionevole brevità, a motivo degli investimenti immobiliari e degli interventi edilizi, di grande complessità e di significativa lunghezza, da porre in atto; e l'inosservanza eventuale del termine sarebbe sanzionata in forma irragionevolmente grave e priva di proporzionalità rispetto all'entità dell'eventuale inadempimento, oltre che rimessa nell'an e nel quomodo ad una eccessiva discrezionalità dell'autorità statale.

Il comma 5 dello stesso articolo, infine, disciplina il riutilizzo delle disponibilità finanziarie derivanti dalle riduzioni di cui al comma 2, devolvendole al finanziamento di azioni di sostegno volte alla rimozione degli ostacoli che hanno dato luogo all'inadempienza o a progetti speciali a favore di fasce sociali deboli; e destina le risorse derivanti dalle riduzioni di cui al comma 23 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 e al comma 4 dello stesso art. 32 alla realizzazione di un progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale", nonché, a titolo incentivante, a favore di aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere che abbiano attuato i programmi di chiusura dei residui ospedali psichiatrici. Tale disciplina, secondo la ricorrente, prevederebbe la possibilità di assegnazione di risorse non direttamente alle Regioni, ma alle singole aziende, da parte del Ministro, con aggiramento non solo del sistema di finanziamento del Servizio sanitario regionale come disciplinato dalla legge n. 833 del 1978 e successive modificazioni, e dunque della autonomia finanziaria regionale, ma anche della capacità di governo della sanità da parte della Regione; rimetterebbe al Ministro della sanità la determinazione della quota di fondi da assegnare alle Regioni con il solo vincolo del parere della Conferenza Stato-Regioni, salvo l'avvalimento dell'Osservatorio nazionale sulla salute mentale e dell'Istituto superiore della sanità, che sarebbero peraltro meri organi statali centrali; concederebbe al Ministro una irragionevole discrezionalità nella riassegnazione dei fondi, non significativamente correlata a parametri legislativamente disciplinati e caratterizzati dalla necessaria correlazione con finalità di interesse pubblico, a rilevanza costituzionale, nella cui individuazione e nel cui perseguimento le Regioni abbiano parte; contemplerebbe la attivazione, pur limitatamente alla psichiatria, di un potere sostitutivo ibrido, comportante la nomina di commissari ad acta definiti "regionali", ma nominati dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Regione interessata.

Con riguardo all'art. 34, comma 1, che prescrive l'inquadramento progressivo in ruolo come dirigenti di primo livello degli specialistici ambulatoriali in regime convenzionale, medici e non, in aree di attività specialistica individuate dalla Regione, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 3, 32, 81, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione. L'inquadramento ingenererebbe, rispetto al rapporto convenzionale, un significativo aggravio di spesa a carico del SSN, a cui non farebbe riscontro alcuna messa a disposizione delle risorse necessarie, con conseguente pregiudizio sia per l'autonomia finanziaria regionale, sia per la capacità regionale di governo del sistema sanitario, e ciò nello stesso momento in cui si impone un'ulteriore riduzione della spesa complessiva, nelle forme del già impugnato art. 32, ed in violazione del principio del parallelismo tra responsabilità di disciplina e di controllo e responsabilità finanziaria.

Con riguardo all'art. 37 della legge, che consente la fornitura gratuita a carico del SSN della protesi mammaria alle assistite che abbiano subito un intervento di mastectomia, senza mettere a disposizione delle Regioni nessuna risorsa sanitaria aggiuntiva, la Regione denuncia la violazione degli artt. 2, 3, 32, 81, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione. Secondo la ricorrente, l'articolo impugnato pregiudicherebbe l'autonomia finanziaria e il governo della spesa, oltre che il diritto alla salute, a causa della scarsità delle risorse disponibili.

Con riguardo all'art. 39, comma 19, che estende alle Regioni ed alle Province autonome la disciplina relativa alla riduzione delle spese di personale, la Regione denuncia la violazione degli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione. La disposizione, secondo la ricorrente, protraendo un'artificiosa emergenza, equiparerebbe indebitamente le Regioni ad enti quali le camere di commercio, gli enti del SSN e gli enti locali, aventi diversa posizione costituzionale; e reitererebbe, prolungherebbe nel tempo e generalizzerebbe misure di contenimento dell'utilizzo di personale che la Corte costituzionale ha già statuito dover essere temporanee e preordinate ad instaurare un regime transitorio in attesa della riforma sanitaria o di un riassetto generale del settore.

Con riguardo all'art. 41, comma 1, della legge, che detta norme generali relative alla revisione degli organi collegiali, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. La norma, in difetto di una specifica esenzione delle Regioni, sarebbe applicabile anche a queste ultime, e le equiparerebbe così a categorie di enti non munite di alcuna garanzia costituzionale di autonomia; inoltre essa, attribuendo la competenza, in ordine alla revisione, all'"organo di direzione politica responsabile", invaderebbe il campo riservato alla Regione in ordine alla distribuzione dei compiti all'interno della propria organizzazione. Non parrebbe, del resto, trattarsi di misure urgenti e provvisorie volte al contenimento del disavanzo pubblico, quanto di misure organizzative caratterizzate da una scelta di principio non provvisoria, ma a regime.

Con riguardo all'art. 43, che ha ad oggetto "contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività", la Regione denuncia la violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. La ricorrente censura la disciplina generale (contenuta nel comma 3), ritenuta applicabile anche alle Regioni in difetto di espressa esenzione, delle convenzioni con soggetti pubblici e privati per la fornitura a titolo oneroso di consulenze o servizi aggiuntivi, col vincolo di destinazione del 50% dei ricavi delle convenzioni stipulate ai fini di cui al comma 1 ad economie di bilancio. Tali misure, ritenute dalla ricorrente a regime e non transitorie, sarebbero incompatibili con l'autonomia finanziaria regionale, oltre che con quella legislativa ed amministrativa, autonomia che esigerebbe che le Regioni possano conformare liberamente gli strumenti operativi in questione, così come l'utilizzo dei loro ricavi.

Quanto all'art. 44, comma 4, della legge, che estende l'applicabilità dell'art. 14 della legge n. 59 del 1997 alle amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, e quindi anche alle Regioni, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. La disposizione consentirebbe allo Stato di imporre soppressioni e fusioni di enti, trasformazioni in soggetti di diritto privato, nonché varie altre prescrizioni organizzative anche alle Regioni, omettendo qualunque procedura di raccordo e comprimendo l'autonomia organizzativa regionale; e sarebbe incostituzionale anche nel caso in cui il suo significato stesse nell'estensione dei principi di cui allo stesso art. 14 alle Regioni, in qualità di principi fondamentali della legislazione statale.

Quanto infine all'art. 47, comma 1, e all'art. 48, commi 1, 4 e 5, che dettano disposizioni concernenti rispettivamente le limitazioni ai pagamenti a carico del bilancio dello Stato a favore di enti caratterizzati da giacenze di disponibilità liquide, il concorso del sistema delle autonomie regionali agli obiettivi della finanza pubblica mediante il blocco del fabbisogno finanziario, e la sospensione dei pagamenti "ad eccezione di quelli che possono arrecare danni patrimoniali all'ente o a soggetti che intrattengono con l'ente rapporti giuridici e negoziali", la Regione ricorrente denuncia la violazione degli artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione.

La disciplina in questione sarebbe intrinsecamente irragionevole, almeno quanto al comma 5 dell'art. 48, poiché non si comprenderebbe quale titolo di pagamento dovrebbe sussistere a favore di terzi in assenza di rapporti giuridici e negoziali, e quanto all'art. 47, comma 1, poiché non si comprenderebbe quale sia la assegnazione di competenza delle Regioni sulla cui entità il Tesoro con proprio decreto determina l'importo minimo delle giacenze, compreso tra il 10 e il 20% delle assegnazioni stesse; demanderebbe, almeno quanto al comma 1 dell'art. 47, al Ministro del tesoro la determinazione delle categorie di enti e del limite di giacenza che attiva la ripresa dei pagamenti statali, in violazione della riserva di legge di cui all'art. 119 della Costituzione; equiparerebbe Regioni ed altri enti, locali e non; non configurerebbe misure temporanee o di emergenza, ma strutturerebbe vincoli permanenti; limiterebbe eccessivamente l'autonomia finanziaria regionale, e con essa quella legislativa ed amministrativa, introducendo fattori di incertezza e di imprevedibilità gestionale.

5. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo di dichiarare non fondate tutte le questioni sollevate dalla Regione Lombardia, e osservando quanto segue in relazione a ciascuna delle disposizioni impugnate.

Con riguardo all'art. 32, comma 2, la difesa erariale sostiene che il legislatore ha soltanto – e doverosamente – assunto alcuni parametri di comportamenti che evidenzerebbero la mancata corrispondenza delle Regioni alle indicazioni per il contenimento delle spese specificate al comma 1: mancata corrispondenza da cui, del tutto ragionevolmente, si farebbe conseguire una riduzione della quota del Fondo sanitario regionale, per evitare la quale le Regioni sarebbero state incentivate all'osservanza tempestiva di (necessarie) regole di rigore. Né l'equiparazione, a tal fine, delle inadempienze delle Regioni e delle relative aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere potrebbe essere intesa come una menomazione del potere sovraordinato delle Regioni sulle aziende, avendosi qui riguardo alle conseguenze oggettive che le inadempienze comportano rispetto al fine unitario perseguito. E sarebbe proprio nel più incisivo controllo sulle aziende da parte delle Regioni che queste potrebbero corrispondere a quel dovere di leale collaborazione che incombe anche su di esse. Non si dovrebbe minimizzare la portata del previsto parere della Conferenza Stato-Regioni-Città, di cui la legge n. 59 del 1997 ha introdotto una innovativa disciplina, già attuata con il decreto legislativo n. 281 del 1997, pure richiamato dalla norma in esame, e che sarebbe improntata appunto al principio di leale collaborazione.

Le medesime osservazioni varrebbero, secondo la difesa erariale, anche per le successive censure. Con riguardo all'art. 32, comma 4, non sarebbe incoerente con l'esigenza della razionalizzazione e della ottimizzazione della spesa l'indicazione di un termine per l'attuazione degli strumenti di pianificazione: il termine corrisponderebbe ad una funzione acceleratoria che – con il medesimo intento di evitare ulteriori dispersioni di risorse finanziarie, in cui spesso proprio le Regioni sarebbero incorse – è stata di recente perseguita in via generale in materia appunto di opere pubbliche.

Ad analogo intento corrisponderebbe anche l'art. 32, comma 5, in base al quale anche i recuperi di somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 2 verrebbero utilizzati in materia sanitaria per un migliore perseguimento di finalità non realizzate a causa delle inadempienze, e comunque secondo un disegno di priorità già presente nella politica sanitaria adottata. Ciò, quindi, non per effetto di nuove e sovrapposte linee programmatiche dello Stato, ma secondo un corretto indirizzo generale da cui le Regioni non sarebbero state né saranno escluse, trovando anzi esse il loro organo di raccordo e di verifica nella Conferenza Stato-Regioni, di cui la ricorrente minimizzerebbe la funzione.

Quanto all'art. 34, comma 1, la difesa erariale sostiene che la Regione non dovrebbe dolersi nei confronti di tale disposizione, in quanto sarebbe attribuito proprio alle Regioni, come la stessa ricorrente riconosce, il potere di individuare le aree di attività specialistiche in cui operare gli inquadramenti.

Quanto all'art. 37, disposizione di cui la stessa Regione riconoscerebbe la doverosità, l'Avvocatura afferma che la spesa da essa prevista andrebbe ricondotta al quadro finanziario complessivo, nella cui composizione le Regioni avrebbero una presenza determinante.

Quanto all'art. 39, comma 19, la difesa erariale afferma che una programmazione del fabbisogno del personale compatibile con le disponibilità di bilancio non potrebbe non essere richiesta per tutti i settori fondamentali di spesa, come appunto quello sanitario, e che tale previsione, data la sua ratio, limitata nel tempo, si ricondurrebbe all'ottica accolta dalla giurisprudenza costituzionale, che ne riconosce la legittimità in vista di un riassetto generale del settore, sempre direttamente condizionato dal quadro finanziario complessivo. Né, a questo fine, potrebbe avere alcuna rilevanza che le Regioni siano indicate insieme ad altri soggetti di spesa.

Quanto all'art. 41, comma 1, parimenti non si vedrebbe in che modo tale disposizione possa incidere sui poteri decisionali delle Regioni, ove pure la norma sia ad esse applicabile, del che la stessa ricorrente dubiterebbe.

Quanto all'art. 43, la difesa erariale ne sostiene la compatibilità con l'autonomia regionale, in quanto in esso si prevede soltanto che le pubbliche amministrazioni, al fine di favorire l'innovazione

dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, possono stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, etc.: nessun vincolo verrebbe imposto ad alcuno, salvo per una quota dei risparmi così (eventualmente) ottenuti.

Quanto all'art. 44, comma 4, l'Avvocatura contesta che la ricorrente, pur esprimendo dubbi interpretativi sul testo, ne dia una lettura particolarmente forte, ritenendolo idoneo a sottrarre direttamente poteri alle Regioni; al contrario, la norma richiamerebbe – ai fini dell'attuazione della delega della legge n. 59 del 1997, relativa alla riorganizzazione degli apparati centrali – l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi, indicando una serie di principi e criteri direttivi idonei allo scopo. Secondo l'Avvocatura, dunque, la legge sulla finanza pubblica era la sede naturale per tale richiamo; e l'allarme della Regione Lombardia sarebbe ingiustificato, proprio di fronte ad una legge come la n. 59 del 1997, ispirata ad un'evoluzione in senso federale, e non centralistico, dell'ordinamento.

Quanto infine agli artt. 47, comma 1, e 48, commi 1 e 5, la difesa erariale si richiama ancora una volta alla ragion d'essere della normativa in esame, diretta ad un contenimento della spesa che spettava allo Stato di prevedere, come responsabile primario del bilancio.

In definitiva, secondo l'Avvocatura, rimarrebbero decisive anche per la legge in esame le considerazioni formulate dalla Corte costituzionale ad analogo proposito, secondo cui l'opera di risanamento della finanza pubblica richiederebbe un impegno solidale di tutti gli enti territoriali erogatori di spesa, di fronte al quale la garanzia costituzionale dell'autonomia finanziaria delle Regioni non potrebbe fungere da impropria giustificazione per una esenzione. La finalità, anche nella legge n. 449 del 1997 perseguita dal Governo e dal Parlamento, di contenere il perdurante disavanzo della spesa pubblica giustificerebbe una manovra complessiva di riduzione della spesa in tutti i settori e con specifico riferimento alla spesa sanitaria, mediante misure che incidono su tutti gli enti di autonomia a statuto speciale e ordinario.

6. – Con ricorso notificato il 28 gennaio 1998 e depositato il 7 febbraio 1998 (r. ric. n. 14 del 1998), la Regione Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 5, 24, 32, 77, 81, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, degli artt. 17, commi 10, 22 e 29; 18; 32, commi 2, 4, 5 e 15; 34, comma 1, 37; 39, comma 19; 41, commi 1 e 3; 43; 44, comma 4; 47, comma 1; 48, commi 1 e 5; 49, comma 18; 55, comma 14, della legge n. 449 del 1997.

La ricorrente sostiene che tutte le disposizioni impugnate comprimono l'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria regionale.

Con riguardo all'art. 17, comma 10, la Regione Veneto sostiene che la disposizione impugnata, che demanda alle Regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali, prevedendo che un decreto del Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, stabilisca le modalità di queste operazioni e approvi uno schema tipo di convenzione per l'affidamento a terzi dell'attività di controllo e riscossione, violerebbe l'art. 119 della Costituzione, in quanto eccederebbe l'ambito delle "forme" e dei "limiti" dell'autonomia tributaria regionale, e inciderebbe sugli artt. 117 e 118 della Costituzione, interferendo nella materia dell'ordinamento degli uffici regionali e compromettendo l'autonomo e differenziato esercizio delle funzioni amministrative regionali, attraverso l'imposizione dello stesso identico modello di attività a tutte le Regioni. La scelta del legislatore statale sarebbe altresì irrazionale (art. 3 della Costituzione, in relazione agli artt. 5, 117, 118 e 119), in quanto pretenderebbe di omogeneizzare per l'intero territorio nazionale le modalità di esercizio di tutte queste attività, senza alcuna ragione giustificativa. Tale irrazionalità sarebbe particolarmente evidente per quanto concerne la previsione della convenzione tipo relativa ai rapporti tra Amministrazione e concessionari, perché in questo caso, contrariamente a quello della convenzione con i tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche, disciplinato dal successivo comma 11, non verrebbero in gioco i rapporti fra l'Amministrazione e gli utenti, interessati ad un servizio ispirato a regole analoghe su tutto il territorio nazionale. Ancora, la legge censurata non delimiterebbe in alcun modo il potere discrezionale del Ministro,

che dunque risulterebbe carente di idoneo fondamento legislativo, e le Regioni non sarebbero garantite dalla sola previsione del parere della Conferenza Stato-Regioni. Infine, più radicalmente, la disposizione impugnata contrasterebbe con le norme costituzionali invocate, in quanto affiderebbe alle Regioni compiti onerosi senza la previsione di copertura finanziaria.

Con riguardo all'art. 17, comma 22, che riduce "da lire 350 a lire 242 per ciascun litro" la quota dell'accisa sulla benzina spettante alle Regioni a statuto ordinario come tributo proprio ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge n. 549 del 1995, la Regione denuncia la violazione degli artt. 5 e 119 della Costituzione, in quanto la disposizione comprometterebbe gravemente l'autonomia finanziaria della ricorrente. Il presupposto di questa unilaterale riduzione di un tributo proprio delle Regioni sarebbe una sorta di compensazione interna del carico fiscale nel settore della circolazione automobilistica: tuttavia, a fronte di una riduzione certa della capacità impositiva delle Regioni, si contrapporrebbe un riequilibrio meramente eventuale, derivante dall'incremento di altre entrate, con conseguente impossibilità per le Regioni di contare su una previsione di entrata certa.

Quanto all'art. 17, comma 29, che istituisce la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 5, 32 e 119 della Costituzione. Si tratterebbe dell'istituzione di una tipica tassa "ambientale", che tuttavia non sarebbe regolata dalla disciplina tipica delle tasse di questo tipo, poiché le Regioni non vengono qualificate come compartecipi del relativo gettito, al contrario di quanto avviene per le tasse sui consumi di combustibili ai sensi dell'art. 6 della legge n. 158 del 1990; e poiché il gettito non è destinato all'adozione di interventi di prevenzione e di risanamento ambientali, in contrasto con l'esigenza costituzionale di tutela della salute della collettività.

Quanto all'art. 18, che istituisce un'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, la Regione deduce la violazione degli artt. 3, 5, e 119 della Costituzione. La disposizione, riservando allo Stato sia le modalità di accertamento, riscossione e versamento della nuova imposta, sia la determinazione dell'aliquota, lederebbe il principio di ragionevolezza e l'autonomia finanziaria regionale, in quanto della "regionalità" dell'imposta resterebbe traccia solo nel nomen. Infine, vi sarebbe violazione della riserva di legge di cui all'art. 119 della Costituzione, in quanto il regolamento ministeriale destinato a recare la disciplina dell'imposta (alla cui formazione la Regione non sarebbe chiamata a partecipare) non troverebbe alcuna delimitazione nella legge censurata.

Con riguardo all'art. 32, commi 2, 4, 5 e 15 la Regione Veneto denuncia la violazione degli artt. 2, 3, 32, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione. Le censure relative ai commi 2, 4 e 5 sono svolte in modo del tutto identico a quelle proposte dalla Regione Lombardia con il ricorso iscritto al r. ric. n. 13 del 1998, di cui si è detto sopra. Quanto al comma 15, che facoltizza le Regioni ad autorizzare spese sanitarie in favore di categorie di non cittadini precedentemente non assistite dal Servizio sanitario, la ricorrente afferma che tale norma non metterebbe a disposizione alcuna risorsa aggiuntiva destinata a coprire le relative spese, con conseguente compromissione dell'autonomia finanziaria regionale e del diritto costituzionale alla salute.

Con riguardo all'art. 34, comma 1, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 3, 32, 81, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, svolgendo censure identiche a quelle proposte dalla Regione Lombardia con il ricorso iscritto al r. ric. n. 13 del 1998, di cui si è detto sopra. Lo stesso deve dirsi per le censure relative all'art. 37, impugnato in relazione agli artt. 2, 3, 32, 81, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione; all'art. 39, comma 19, impugnato in relazione agli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, e all'art. 41, comma 1, impugnato in relazione agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

I parametri da ultimo citati sostengono anche l'impugnazione del comma 3 dello stesso art. 41 che, secondo la Regione ricorrente, inciderebbe sull'autonomia regionale in riferimento al trattamento economico del proprio personale e all'organizzazione dei propri uffici.

Con riguardo all'art. 43, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, svolgendo censure identiche a quelle proposte dalla Regione Lombardia con il ricorso iscritto al r. ric. n. 13 del 1998, di cui si è detto sopra. Lo stesso deve dirsi per le censure relative all'art. 44, comma 4, impugnato in relazione agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione; e agli artt. 47, comma 1, e 48, commi 1 e 5, impugnati in relazione agli artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Con riguardo all'art. 49, comma 18, la Regione ricorrente deduce la violazione degli artt. 3, 24, e 77, in riferimento agli artt. 5, 117 e 118, della Costituzione, affermando che tale disposizione – del cui contenuto si è riferito sopra, al paragrafo 1, a proposito del ricorso della Regione Piemonte –, sarebbe palesemente violativa delle proprie attribuzioni.

La ricorrente premette che già la previsione dell'ultimo dei decreti legge a cui tale disposizione fa riferimento (art. 5, comma 3, del decreto legge n. 495 del 1996, non convertito, i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 2, comma 61, della legge n. 662 del 1996) – nel prevedere che l'approvazione dello strumento urbanistico e delle relative varianti da parte della Regione e, ove prevista, della provincia o di altro ente locale, avviene entro 180 giorni dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato, dello stesso strumento urbanistico corredato della necessaria documentazione, e che, decorso infruttuosamente il termine, i piani si intendono approvati – si sarebbe esposta già di per sé a “pesantissimi” dubbi di legittimità costituzionale per compressione dell'autonomia regionale, imponendo il silenzio-assenso in una materia di competenza regionale quale è l'urbanistica. La norma impugnata avrebbe confermato questi dubbi.

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 77, terzo comma, secondo periodo, in relazione agli artt. 5, 117 e 118, della Costituzione, la Regione ricorda che di fatto i decreti legge reiterati non avrebbero determinato alcuna lesione del potere regionale di approvazione degli strumenti urbanistici locali, perché il termine di 180 giorni non avrebbe mai potuto utilmente decorrere nel vigore di alcuno, e neanche dell'ultimo, di tali decreti, non essendo mai intervenuta la legge di conversione; e nota poi che la disposizione oggi impugnata disporrebbe ciò che non avrebbe potuto disporre neppure la legge di conversione, e cioè, prevedendo l'utile decorso del termine per il passato, consentirebbe ai decreti legge di produrre oggi effetti che non avevano potuto produrre ieri.

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 77, secondo comma, in relazione agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, la Regione afferma che la disposizione impugnata avrebbe ignorato il limite della provvisorietà che la Costituzione impone ai decreti legge, rendendo continua e definitiva la disciplina disposta dalla catena dei decreti legge.

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 24, in relazione agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, ancora, la ricorrente si duole della violazione del diritto di agire in giudizio davanti alla Corte costituzionale per la difesa delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite, in quanto la Regione allora non avrebbe avuto interesse ad impugnare nessuno dei decreti legge, data l'impossibilità logico-costituzionale dell'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso da essi previsto; ma, d'altro canto, oggi la disposizione impugnata le impedirebbe di dolersi anche nei confronti dei decreti legge che essa resuscita, in quanto ormai decaduti.

Quanto infine alla violazione dell'art. 3, in relazione agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, la ricorrente sostiene che la disposizione impugnata sarebbe intimamente contraddittoria, e dunque viziata per irrazionalità interna, e nello stesso tempo lesiva delle attribuzioni costituzionali della ricorrente, quando afferma che sono considerati validi gli strumenti urbanistici “già intesi approvati” a seguito dell'applicazione dei decreti legge non convertiti, poiché nessuno dei decreti legge, come lo stesso legislatore avrebbe riconosciuto quando è intervenuto a saldare un decreto all'altro, avrebbe potuto produrre l'effetto del verificarsi del silenzio-assenso.

Con riguardo all'ultima disposizione impugnata, l'art. 55, comma 14, che secondo la Regione detterebbe un'analitica disciplina delle attività agricole da attuarsi con decreto legislativo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione: la lesione delle attribuzioni regionali nella materia dell'agricoltura, di competenza regionale, sarebbe immediata, e precederebbe la prevista emanazione di un decreto legislativo, in quanto il coinvolgimento regionale sarebbe limitato al parere della Conferenza Stato-Regioni, e in nessun punto, fra i principi e criteri direttivi indicati, si darebbe conto della esigenza di salvaguardia delle attribuzioni regionali.

7. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte voglia dichiarare non fondate tutte le questioni sollevate dalla Regione Veneto, e osservando quanto segue in relazione a ciascuna delle disposizioni impuginate.

Quanto all'art. 17, comma 10, la difesa erariale afferma che il conferimento alle Regioni dei poteri relativi ai propri tributi, quali sono le tasse automobilistiche non erariali, risponderebbe ai principi dell'autonomia, per cui non si comprenderebbe come la ricorrente possa lamentarsi che per la amministrazione di proprie entrate le Regioni non ricevano adeguata copertura finanziaria; inoltre, anche in considerazione della diffusione e della specificità del tributo, sarebbe ragionevole la preoccupazione di garantire l'omogeneità dei procedimenti su tutto il territorio.

Quanto all'art. 17, comma 22, la riduzione dell'accisa sulla benzina conseguirebbe ad un'operazione di complessiva riorganizzazione dell'imposizione nel settore della circolazione automobilistica, e avrebbe lo scopo di mantenere il gettito nella misura vigente al 31 gennaio 1994 (recte: al 31 dicembre 1997). Questa operazione non potrebbe essere ostacolata per l'interesse di una sola Regione, tanto più che l'accisa sulla benzina non sarebbe un vero tributo della Regione, anche se ad esso attribuito.

Quanto all'art. 17, comma 29, non si comprenderebbe, afferma la difesa erariale, perché la ricorrente lamenti che le Regioni non partecipino al reddito della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossido di azoto.

Quanto all'art. 18, l'Avvocatura sostiene che, poiché la nuova imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili non sarebbe una entrata a beneficio della Regione, in quanto quest'ultima collaborerebbe soltanto alla distribuzione del gettito, non vi sarebbe ragione perché essa sia abilitata ad esercitare sue potestà in materia.

Passando all'esame delle censure formulate sulle disposizioni in materia di spesa, ed in particolare di quella relativa all'art. 32, comma 2, l'Avvocatura afferma che non sarebbe illegittimo un sistema sanzionatorio che, a fronte di inadempienza oggettiva, utilizzi il mezzo della riduzione del fondo a favore della Regione; peraltro, proprio la Regione sarebbe chiamata ad individuare le responsabilità degli operatori e a graduare le sanzioni.

Quanto all'art. 32, comma 4, non parrebbe violato alcun principio costituzionale; peraltro la materia oggetto della sanzione avrebbe dovuto essere definita già da tempo.

Quanto all'art. 32, comma 5, secondo l'Avvocatura le disponibilità del fondo sanitario nazionale derivanti dalle riduzioni delle quote spettanti alle Regioni inadempienti sarebbero ragionevolmente assegnate, con il concorso di vari pareri, alle aziende che hanno attuato i programmi, e non si potrebbe pretendere che il provento di sanzioni venga amministrato dallo stesso soggetto sanzionato.

Quanto all'art. 32, comma 15, tale disposizione, secondo la difesa erariale, prevederebbe la possibilità – ma non imporrebbe – che le aziende siano autorizzate ad erogare prestazioni a cittadini extracomunitari.

Quanto all'art. 34, comma 1, la regolarizzazione del personale sanitario a rapporto convenzionale sarebbe stata da tempo attesa, e la Regione non potrebbe ostacolarla.

Quanto all'art. 37, l'Avvocatura sostiene che non sarebbe necessario che ogni singola prestazione trovi una specifica copertura.

Quanto agli artt. 39, comma 19, e 41, commi 2 (recte: 1) e 3, la difesa erariale osserva che la riduzione delle spese per il personale prevista nel comma 1 dell'art. 39 per lo Stato si applica a tutti gli enti pubblici, e che sarebbe strano che la Regione fosse esente da questo dovere.

Quanto all'art. 43, trattandosi di norma che consente, non potrebbe profilarsi una violazione.

Quanto all'art. 44, comma 4, si tratterebbe di una norma genericamente programmatica.

Quanto agli artt. 47, comma 1, e 48, commi 1 e 5, la partecipazione delle Regioni alle operazioni per la stabilizzazione della finanza pubblica, nel particolare momento, sarebbe doverosa.

Quanto all'art. 49, comma 18, sul silenzio-assenso regionale per l'approvazione degli strumenti urbanistici, la difesa erariale osserva che la norma, che fa parte di un articolo la cui rubrica è "Norme particolari per i comuni e le province", non violerebbe le prerogative regionali, ricollegandosi a numerose altre che perseguono, da una parte, la legittimazione di situazioni urbanistiche con sanatorie di varia natura, dall'altra, lo snellimento delle procedure di approvazione con il mezzo del silenzio accoglimento.

Quanto infine all'art. 55, comma 14, l'Avvocatura sostiene che, trattandosi di legge di delega mirante a sostenere le attività agricole nel confronto con i costi comunitari, anche con varie provvidenze e con alleggerimento degli oneri per i servizi, si sarebbe al di fuori della competenza regionale in materia di agricoltura.

8. – Nell'imminenza dell'udienza, nel giudizio instaurato con ricorso della Regione Piemonte (r. ric. n. 12 del 1998) ha depositato memoria la ricorrente, insistendo per l'accoglimento della questione.

In relazione all'intervento in giudizio del Comune di Lonato, la Regione ne eccepisce l'inammissibilità, dovendosi dubitare in generale della compatibilità con il carattere del giudizio di legittimità costituzionale in via principale della partecipazione di soggetti diversi da quelli che vi sono chiamati dalla legge; e non ricorrendo comunque, nel caso di specie, i presupposti per l'ammissibilità di un intervento, poiché non sarebbe possibile configurare in capo al Comune interveniente, anche qualora questo avesse concretamente inteso come approvato il proprio strumento urbanistico decorso il termine previsto dai decreti legge, una situazione individualizzata, bensì soltanto un interesse riflesso ed eventuale all'esito del giudizio di legittimità costituzionale.

Quanto al merito, la Regione, prendendo posizione sugli argomenti esposti nell'atto di intervento del Comune di Lonato, e ricordando la giurisprudenza della Corte in materia di limiti alla decretazione d'urgenza, sostiene che al di là dell'ipotesi contemplata dall'art. 77, terzo comma, della Costituzione non sarebbe comunque ipotizzabile alcuna disposizione di salvaguardia degli effetti del decreto legge non convertito, che sarebbe di per sé illegittima. E aggiunge che la possibilità di far salvi gli effetti prodotti durante la vigenza interinale del decreto legge sarebbe rimessa esclusivamente alla valutazione discrezionale del legislatore, fermo restando in ogni caso il rispetto degli altri precetti costituzionali: condizione che, tuttavia, nel caso di specie non risulterebbe essere stata rispettata, in quanto il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in violazione degli artt. 9, 117 e 118 della Costituzione.

Non potrebbe neanche escludersi, prosegue la memoria, che le Regioni, ricorrendo in via principale innanzi alla Corte costituzionale, lamentino il mancato rispetto delle norme costituzionali regolanti l'esercizio del potere governativo di adozione dei decreti legge, così come delle regole per l'emanazione di una disciplina degli effetti di decreti legge non convertiti, quanto meno nei limiti in cui ricorra altresì la violazione di norme costituzionali che comportano la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita.

Dopo essersi soffermata sulle motivazioni delle due sentenze della Corte costituzionale, la n. 244 e la n. 429 del 1997, aventi ad oggetto, rispettivamente, la clausola di salvezza degli effetti dei decreti legge non convertiti (l'art. 2, comma 61, della legge n. 662 del 1996), e le disposizioni in ordine alla formazione del silenzio assenso regionale contenute in due dei decreti legge reiterati, la memoria sostiene che l'illegittimità costituzionale della norma oggi impugnata deriverebbe dalla circostanza che essa andrebbe ad integrare un contenuto normativo di cui le due sentenze della Corte avrebbero implicitamente riconosciuto l'illegittimità costituzionale: la normativa impugnata avrebbe infatti disposto, in contrasto con i principi dell'art. 77, terzo comma, della Costituzione, così come interpretati appunto dalle due sentenze della Corte, che il termine di decorrenza dei centottanta giorni per la formazione del silenzio-assenso dovesse essere computato, ove non maturato (come non poteva maturare) nel periodo di vigenza di un singolo decreto legge, sommando il periodo di vigenza dei successivi decreti legge.

Infine, la memoria ricorda come la Corte costituzionale avrebbe già in passato affermato l'illegittimità di previsioni di silenzio-assenso con riferimento alle attività amministrative ad alta discrezionalità, da ultimo con la sentenza n. 26 del 1996, avente ad oggetto una legge della ricorrente Regione Piemonte in materia di programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale.

9. – Nel ricorso proposto dalla Regione Lombardia (r. ric. n. 13 del 1998), in prossimità dell'udienza hanno depositato memoria la Regione ricorrente e il Presidente del Consiglio dei ministri. Entrambe le memorie si soffermano distintamente su ciascuna delle disposizioni impugate.

La memoria della Regione Lombardia, quanto all'art. 32 della legge n. 449 del 1997, di cui sono impugnati i commi 2, 4 e 5, riassume gli argomenti già sviluppati nel ricorso introduttivo, insistendo in particolare sulla circostanza che le disposizioni impugate sarebbero irragionevoli, oltre che incostituzionali, nella parte in cui, a fronte delle ridottissime competenze riconosciute alle Regioni, farebbero tuttavia carico alle stesse di eventuali disfunzioni nel sistema, ancorché si tratti di disfunzioni o errori non riconducibili ad una responsabilità diretta delle medesime; e sulla circostanza che le stesse Regioni resterebbero escluse dal procedimento anche nella fase successiva di assegnazione delle risorse rese disponibili in seguito all'applicazione delle sanzioni.

Quanto agli artt. 34, comma 1, e 37, essi si caratterizzerebbero per una evidente compromissione del diritto costituzionale alla salute, oltre che delle esigenze di buon andamento dell'amministrazione, non mettendo a disposizione delle Regioni le risorse necessarie per far fronte ai disposti aggravi di spesa.

Quanto all'art. 39, comma 19, la memoria insiste sul fatto che, secondo la giurisprudenza costituzionale, eventuali misure di contenimento o di blocco delle assunzioni di personale, finalizzate a riduzioni di spesa, sarebbero legittime solo quando si tratti di misure temporanee, preordinate ad instaurare un regime transitorio in attesa di un riassetto generale del settore; la misura impugnata non realizzerebbe questa condizione.

Quanto all'art. 41, comma 1, la memoria ribadisce che tale disposizione, non avente carattere meramente transitorio, violerebbe l'autonomia regionale, in quanto sottrarrebbe alle Regioni il potere di organizzare i propri uffici, nonché il dominio e il controllo della distribuzione dei compiti all'interno di essi.

La memoria si sofferma quindi sull'art. 43, nella parte in cui vincola l'utilizzo di una percentuale predeterminata dei ricavi netti derivanti dalle consulenze o dai servizi aggiuntivi di cui al comma 3, destinandola ad economie di bilancio. Tale disposizione sarebbe anch'essa di carattere permanente, ed imporrebbe un doppio vincolo di ordine sostanziale, qualitativo e quantitativo, sottraendo alla Regione ogni libertà di valutazione e di impiego delle proprie risorse, attraverso una irrazionale ed arbitraria omogeneizzazione delle situazioni di bilancio di tutte le Regioni, con conseguente lesione della stessa autonomia politica della Regione, privata della capacità di decisione in ordine alle spese.

Quanto all'art. 44, comma 4, la memoria insiste sulle censure già formulate nel ricorso, evidenziando l'impossibilità di superare il dubbio di legittimità costituzionale interpretando la disposizione impugnata come una mera norma di principio.

Quanto all'art. 47, comma 1, la memoria ne ribadisce il contrasto con l'art. 119 della Costituzione. La norma, da un lato, rinviando ad un decreto ministeriale la determinazione del limite di giacenza che consente la ripresa dei pagamenti dello Stato a favore delle varie categorie di enti, fra cui anche le Regioni, contrasterebbe con la previsione costituzionale secondo cui siffatti limiti possono essere fissati solo da leggi della Repubblica di coordinamento della finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni. Dall'altro lato la norma, prevedendo un meccanismo di difficile, se non impossibile applicazione (non si comprenderebbe quale sia l'assegnazione di competenza di ciascuna Regione in relazione alla cui entità il decreto ministeriale dovrebbe procedere alla determinazione dell'importo minimo di tali giacenze), contrasterebbe con l'esigenza di certezza dell'autonomia finanziaria regionale, presupposta dalla Costituzione. Ancora, il meccanismo da essa previsto determinerebbe incertezze anche sugli equilibri di bilancio, mirando a rendere inesigibili crediti della Regione verso lo Stato che, in base alle fonti giuridiche che li disciplinano, si presenterebbero invece già liquidi ed esigibili.

Quanto all'art. 48, commi 1, 4 e 5, la Regione ne sottolinea il contrasto con lo stesso art. 119 della Costituzione, nella parte in cui introduce il blocco dei pagamenti delle Regioni, con la sola esclusione di quelli che possono arrecare danni patrimoniali all'ente e a terzi, fino a quando la Conferenza permanente Stato-Regioni non abbia definito i criteri operativi per il computo del fabbisogno di cui al comma 1, e nella parte in cui riconosce alla stessa Conferenza permanente e alla Conferenza Stato-città la facoltà di proporre l'introduzione di vincoli, con decreto ministeriale, sugli utilizzi delle disponibilità esistenti sui conti della tesoreria unica, in caso di accertata incompatibilità del fabbisogno rispetto agli obiettivi indicati dal comma 1.

Sia il blocco autoritativo dei pagamenti delle Regioni, sia la previsione di vincoli di utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui al comma 4, lederebbero l'operatività gestionale delle Regioni, finendo per operare alla stregua di una misura coercitiva, finalizzata a coartare la volontà delle Regioni in sede di Conferenza permanente, al fine di far accettare alle stesse criteri operativi soddisfatti delle esigenze dello Stato; e lederebbero l'autonomia finanziaria e contabile garantita dall'art. 119 della Costituzione, limitando la disponibilità e l'utilizzo delle giacenze di cassa presso la Tesoreria dello Stato, nonché l'accreditamento a favore delle Regioni delle somme ad esse spettanti ai sensi della normativa vigente. Sul punto, la memoria ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha affermato che il sistema di tesoreria unica non costituisce di per sé violazione dell'autonomia regionale, purché non si trasformi in un anomalo strumento di controllo sulla gestione finanziaria regionale: al contrario di quello che accadrebbe con le norme impuginate, in base alle quali le Regioni non potrebbero effettivamente disporre delle somme di propria pertinenza già accreditate nei conti presso la tesoreria statale o da accreditare in conformità delle norme vigenti. E questo con possibile violazione, oltre che dell'autonomia finanziaria regionale, dei diritti dei creditori e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

10. – La memoria del Presidente del Consiglio dei ministri, quanto all'art. 32, comma 2, della legge n. 449 afferma in primo luogo l'inammissibilità delle censure che non concernono una lesione o menomazione della sfera costituzionale delle attribuzioni regionali, quali in particolare quella riferita all'art. 3 della Costituzione. In relazione alla disposta riduzione della quota del Fondo sanitario nazionale in caso di accertata inadempienza delle Regioni, poi, la difesa erariale ribadisce la ragionevolezza e l'adeguatezza della misura, e osserva che la legge non precluderebbe alla Regione di riversarne le conseguenze sugli enti (ASL e aziende ospedaliere) che siano esclusivamente responsabili dell'inadempienza, oltre che sui dirigenti e sul personale, come espressamente previsto dalla norma impugnata; benché, dati i penetranti poteri di indirizzo, controllo ed intervento correttivo spettanti alle Regioni nei confronti delle ASL ed aziende ospedaliere, sarebbe difficile ipotizzare una inadempienza per omissione non attribuibile alla stessa Regione.

D'altro lato, il Ministro della sanità non godrebbe di illimitata discrezionalità nel dosare la sanzione, in quanto la legge fisserebbe l'ammontare massimo della sanzione e postulerebbe la sua motivata graduazione in rapporto alla gravità e all'entità dell'inadempienza; e la stessa legge delineerebbe una procedura – proposta del Ministro, previo parere della Conferenza unificata – idonea di per sé alla piena rappresentazione e difesa degli interessi regionali.

Anche la doglianza relativa all'art. 32, comma 4, presenterebbe profili di inammissibilità e, comunque, sarebbe infondata. La disposizione, infatti, prevedendo una proroga (al 31 marzo 1998) del termine per l'adempimento regionale, che ai sensi dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 sarebbe scaduto il 31 gennaio 1997, non potrebbe ritenersi irragionevole per eccessiva brevità del termine.

Quanto all'art. 32, comma 5, secondo periodo, il procedimento delineato dalla legge per la ripartizione e la utilizzazione delle disponibilità aggiuntive sarebbe tale da assicurare, nel rispetto del principio di leale cooperazione, l'adeguata tutela degli interessi della Regione, dato che il necessario intervento della Conferenza Stato-Regioni dovrebbe rimuovere qualsiasi sospetto di irragionevole discrezionalità del Ministro nella riassegnazione dei fondi.

Quanto all'art. 32, comma 5, terzo periodo, la censura sarebbe incomprensibile: il potere sostitutivo per l'utilizzo delle disponibilità di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 662 del 1996 dovrebbe essere inteso chiaramente nei confronti delle aziende sanitarie, e non già della Regione, attraverso la nomina di un commissario ad acta con provvedimento del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità e di intesa con la Regione interessata.

Quanto all'art. 34, comma 1, della legge, esso dovrebbe essere letto in correlazione con il comma 4, che attribuisce alle Regioni la rideterminazione, tramite le ASL, delle ore da attribuire alla branca specialistica ambulatoriale, in modo da realizzare nel 1998 una riduzione complessiva annua non inferiore al 10% dei costi sostenuti per detta disciplina nel 1997, detratti alcuni costi. L'ipotesi avanzata dalla ricorrente, di un pregiudizio alla propria autonomia finanziaria, sarebbe quindi infondata, in quanto la complessiva manovra sarebbe al contrario destinata a comportare una apprezzabile economia di spesa, stimata, per il 1998, in circa 100 miliardi.

Quanto all'art. 39, comma 19, la disposizione non inciderebbe in alcun modo sulla autonomia normativa e finanziaria della Regione, in quanto il principio fondamentale da essa enunciato mirerebbe ad assicurare la razionalizzazione del costo del lavoro pubblico al fine del suo ridimensionamento entro i limiti del complessivo quadro di riferimento delle compatibilità finanziarie, a cui sono chiamate a partecipare anche le Regioni.

Quanto all'art. 41, comma 1, esso corrisponderebbe alle stesse esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, di cui si è appena detto, oltre che di recupero dell'efficienza dei tempi dei procedimenti amministrativi; d'altro lato, rimarrebbe riservata alle Regioni l'individuazione degli organismi regionali ritenuti indispensabili per la realizzazione delle proprie finalità.

Quanto all'art. 41, comma 3, in realtà non impugnato dalla Regione Lombardia, la difesa erariale sostiene che il suo scopo sia quello di eliminare, dal primo rinnovo contrattuale, tutte le disposizioni che prevedano automatismi sui trattamenti economici settoriali dei pubblici dipendenti, al fine di sostituirle con corrispondenti disposizioni da inserire in accordi collettivi, ferma la competenza delle Regioni; in ciò la disposizione rafforzerebbe quanto già previsto dall'art. 49 del d.lgs. n. 29 del 1993, le cui disposizioni costituirebbero principi fondamentali di riforma economico-sociale vincolanti per le Regioni.

Quanto all'art. 43, comma 3, l'Avvocatura non ne ravvisa il contrasto con l'art. 119 della Costituzione: il limite all'autonomia regionale sarebbe ragionevole, in vista della realizzazione del generalizzato contenimento del disavanzo pubblico.

Quanto all'art. 44, comma 4, tale disposizione non sarebbe tale da incidere immediatamente e concretamente sull'autonomia regionale, in difetto dell'emanazione del previsto decreto legislativo; e, comunque, essa si limiterebbe ad estendere alle trasformazioni delle strutture delle amministrazioni pubbliche quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 59 del 1997, articolo che andrebbe letto in relazione al precedente art. 11, lettera b, del quale costituirebbe una specificazione.

Quanto all'art. 47, comma 1, la difesa erariale in primo luogo precisa che tale disposizione riguarda solo gli stanziamenti di alcuni capitoli del bilancio statale, quali individuati nel d.m. 16 gennaio 1998. In secondo luogo, le censure proposte dalla ricorrente sarebbero infondate, sia perché al decreto ministeriale sarebbe rimessa solo la concreta determinazione dei limiti di giacenza per categorie di enti, entro la fascia (dal 10 al 20%) prefissata dalla legge; sia perché, nonostante che l'erogazione da parte dello Stato sia subordinata ad una condizione temporaneamente sospensiva, e cioè all'ammontare della giacenza, la norma non limiterebbe l'autonomia regionale, a cui verrebbe comunque assicurata l'integrale attribuzione delle risorse spettanti.

Infine, di nessun fondamento sarebbe la doglianza riferita all'art. 48, comma 5, il quale conterrebbe esclusivamente una norma di salvaguardia, provvisoriamente operante, nei limiti specificati, in attesa delle indicazioni della Conferenza Stato-Regioni.

11. – Nel ricorso proposto dalla Regione Veneto (r. ric. n. 14 del 1998), in prossimità dell'udienza hanno depositato memoria la Regione ricorrente e il Presidente del Consiglio dei ministri. Entrambe le memorie si soffermano distintamente su ciascuna delle disposizioni impugnate.

Quanto agli artt. 32, commi 2, 4 e 5; 34, comma 1; 37; 39, comma 19; 41, comma 1; 43; 44, comma 4; 47, comma 1, e 48, commi 1 e 5, la memoria della ricorrente riproduce in modo del tutto identico quanto affermato dalla memoria della Regione Lombardia, di cui si è detto sopra, al paragrafo 9.

Quanto invece alle disposizioni impugnate in materia tributaria (art. 17, commi 10, 22 e 29, e art. 18), la memoria della Regione Veneto complessivamente ne ribadisce l'illegittimità costituzionale, sia là dove gli interventi non comportano l'istituzione di nuovi tributi né l'elevazione dell'aliquota di quelli esistenti, in cui illegittima sarebbe la devoluzione allo Stato dei maggiori proventi derivanti dagli interventi previsti; sia nel caso dell'art. 18, in cui si è in presenza della istituzione di una nuova imposta, a causa della violazione del principio di leale collaborazione insita nella mancata previsione di forme di partecipazione e consultazione della Regione sia a monte sia a valle del procedimento di riscossione, e in ragione della totale indifferenza per le peculiarità di ciascun ambito regionale, che tale norma rivelerebbe.

In particolare, con riferimento all'art. 17, comma 10, la memoria ribadisce che tale norma violerebbe l'autonomia finanziaria regionale, e pretenderebbe di uniformare la disciplina di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi, sanzioni e contenzioso relativi alle tasse automobilistiche non erariali, demandandone la disciplina ad un decreto ministeriale, senza tenere conto delle peculiarità di ciascuna Regione e delle prerogative a queste riconosciute nella materia degli uffici regionali.

Quanto all'art. 17, comma 22, la compromissione dell'autonomia finanziaria della Regione ricorrente risulterebbe dalla violazione del principio costituzionalmente garantito della libera ed autonoma determinazione dell'aliquota dell'imposta regionale, la cui riduzione ad opera del legislatore nazionale, peraltro, nella specie andrebbe a vantaggio dell'erario dello Stato, il quale incasserebbe la differenza esistente tra la precedente aliquota e quella ridotta a seguito dell'applicazione della disposizione contestata. Quanto al comma 29 dello stesso articolo e al successivo art. 18, la memoria ripete le censure già mosse nel ricorso introduttivo.

Quanto all'art. 32, comma 15, esso viene accomunato dalla memoria regionale agli artt. 34, comma 1, e 37, di cui si è detto sopra al paragrafo 9, a proposito della memoria depositata dalla Regione Lombardia nel giudizio da essa instaurato.

Quanto all'art. 49, comma 18, la memoria si sofferma sugli effetti concernenti la sua applicazione, affermando che durante il periodo di vigenza dei decreti legge che prevedevano la formazione del silenzio-assenso della Regione decorsi centottanta giorni dalla trasmissione degli strumenti urbanistici, la Giunta regionale veneta avrebbe approvato 632 strumenti urbanistici, di cui solo 208 nel termine di centottanta giorni; e che all'epoca sarebbe stato pressoché unanime l'orientamento, avallato dalla stessa Corte costituzionale con le sentenze nn. 244 e 429 del 1997, secondo cui il predetto termine, a seguito della mancata conversione in legge dei decreti, non potesse mai giungere a compimento. Ne conseguirebbe l'illegittimità della norma ora impugnata, per violazione dell'art. 77 della Costituzione, in quanto essa farebbe salvi effetti di decreti legge non ancora prodottisi al momento della loro decadenza per mancata conversione.

Per provare ulteriormente l'irragionevolezza della disposizione impugnata, di carattere interpretativo e di natura retroattiva, la memoria sostiene infine che dalla sua applicazione potrebbe discendere l'illegittimità derivata dei provvedimenti regionali diversi da quelli di mera approvazione degli strumenti urbanistici intervenuti oltre il termine di centottanta giorni, e che tali provvedimenti (approvazioni con modifiche d'ufficio, approvazioni con proposte di modifica, e provvedimenti di restituzione degli strumenti urbanistici) sarebbero, per quanto riguarda la Regione Veneto, circa 345.

Quanto infine all'art. 55, comma 14, la memoria ribadisce che da tale disposizione deriverebbe una grave lesione delle attribuzioni regionali in materia di agricoltura. In proposito, la Regione ricorda che con la legge n. 59 del 1997, ma ancor prima con il d.P.R. n. 616 del 1977, il legislatore statale avrebbe seguito la logica di mantenere in capo allo Stato, e per esso al Ministero per le politiche agricole, solo compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale in materia di importazione ed esportazione di prodotti agricoli ed alimentari e di regolazione dei mercati. In realtà tuttavia, la decentralizzazione delle funzioni sarebbe mancata, e la disposizione impugnata ne costituirebbe la riprova. La memoria insiste nell'affermare che l'esigenza di fornire allo Stato gli strumenti necessari per il perseguimento di una disciplina di carattere unitario nel settore della regolazione dei mercati e delle politiche agricole in vista del generale interesse nazionale andrebbe necessariamente raccordata con la contestuale previsione di momenti di cooperazione tra Stato e Regione, e che non sarebbe sufficiente a sanare l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata la mera previsione della consultazione della Conferenza permanente Stato-Regioni; del resto, conclude la Regione, tale disposizione andrebbe ben oltre l'attribuzione allo Stato di funzioni di coordinamento del settore agricolo, sottraendo illegittimamente alle Regioni funzioni ad esse costituzionalmente spettanti.

12. – La memoria depositata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 32, commi 2, 4 e 5; 34, comma 1; 39, comma 19; 41, commi 1 e 3; 43, comma 3; 44, comma 4; 47, comma 1, e 48, commi 1 e 5, riproduce in modo del tutto identico quanto affermato dalla memoria dello stesso Presidente del Consiglio nel giudizio instaurato con ricorso della Regione Lombardia, di cui si è detto sopra al paragrafo 10.

Quanto all'art. 17, comma 10, la difesa erariale premette che i decreti ministeriali ivi previsti sono stati rispettivamente emanati in data 25 novembre 1998 – e l'art. 7 del decreto prevede che le sue disposizioni sono destinate ad applicarsi fino a quando le Regioni non provvedano ad emanare un'autonoma disciplina – e 10 novembre 1999.

Venendo alle censure formulate dalla Regione, la difesa erariale osserva che, essendo le tasse automobilistiche non erariali tributi propri della Regione sulla base dell'art. 23 del d.lgs. n. 504 del 1992, lo Stato, nel trasferire le funzioni "strumentali" relative a tale tributo, non avrebbe dovuto assumersi né direttamente né indirettamente gli oneri economici connessi al loro esercizio, i quali non potrebbero che essere a carico dell'ente regionale, titolare del tributo.

Quanto alla contestata previsione dei decreti ministeriali – che devono emanarsi sentita la Conferenza Stato-Regioni, per assicurare che siano rappresentati gli interessi regionali –, essa sarebbe dettata dalla

ragionevole necessità di assicurare, all'atto del trasferimento di tali funzioni, uno schema normativo uniforme ed omogeneo per l'esercizio delle stesse da parte di tutte le Regioni a statuto ordinario, anche al fine del coordinamento della relativa disciplina sia tra le varie Regioni sia con le funzioni tuttora esercitate in materia dallo Stato, fra cui quelle attinenti alle tasse automobilistiche nelle Regioni a statuto speciale, oltre a quelle indicate nell'art. 3, comma 3, e nell'art. 5 del decreto ministeriale del 25 novembre 1998. Non ci sarebbe dunque contrasto con la potestà legislativa attuativa in materia tributaria di cui all'art. 119 della Costituzione, norma che consentirebbe, nel rispetto degli altri principi costituzionali, la determinazione con legge di forme e limiti all'autonomia regionale, in particolare in funzione di coordinamento anche con la finanza dello Stato; e, del resto, le Regioni avrebbero la possibilità di rappresentare le proprie valutazioni, in vista della predisposizione del regolamento, in sede di Conferenza Stato-Regioni. Inoltre, la formulazione della disposizione impugnata sembrerebbe diretta a prevedere lo schema regolamentare omogeneo in mancanza di norme autonomamente poste dalle Regioni, che la disposizione impugnata non intenderebbe escludere: e in tal senso la norma sarebbe stata correttamente interpretata dall'art. 7 del decreto ministeriale del 25 novembre 1998, di cui si è detto. Ancora, la disposizione impugnata non inciderebbe sulla materia dell'ordinamento degli uffici regionali, limitandosi a prevedere che il decreto ministeriale regoli le modalità di svolgimento delle funzioni strumentali trasferite; come dimostrerebbe lo stesso decreto del 28 novembre, il quale si rimetterebbe, in proposito, in tutte le sue previsioni, alle scelte, anche organizzative delle Regioni (art. 2, comma 1; art. 3, comma 1; art. 4, comma 2; art. 5, comma 7).

Quanto all'art. 17, comma 22, la riduzione della quota di accisa sulla benzina sarebbe strettamente collegata all'aumento della fiscalità disposta nel settore della circolazione automobilistica dallo stesso art. 17, in modo da garantire comunque alle Regioni una effettiva, e non già meramente sperata ed eventuale, invarianza dei proventi.

Quanto all'art. 17, comma 29, la difesa erariale ribadisce che nessun principio costituzionale imporrebbe la compartecipazione regionale alla tassa di nuova istituzione, spettando invece al legislatore statale fissare se ed in che limiti le Regioni possono partecipare al relativo gettito; né si potrebbe dire che tale tassa sia correlata ai singoli ambiti territoriali regionali, anziché all'intero territorio nazionale, in quanto il rischio ambientale non rispetta i confini regionali, e difettando, del resto, una destinazione legislativa dei proventi ad una specifica finalità.

Quanto all'art. 18 della legge, anche a prescindere dall'inammissibilità della censura in assenza del previsto regolamento, secondo l'Avvocatura non sarebbe profilabile alcuna pur potenziale menomazione dell'autonomia finanziaria regionale, in quanto la nuova imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili non sarebbe un tributo regionale, ma avrebbe chiara natura di tributo erariale (statale), con mero conferimento agli assessorati regionali della funzione di destinazione ai beneficiari del gettito di una imposta statale (comma 3).

Quanto all'art. 32, comma 15, i compiti di erogazione di prestazioni ad alta specializzazione a cittadini extracomunitari, nel quadro di programmi assistenziali approvati dalla Regione, troverebbero copertura nella quota del fondo sanitario nazionale attribuita a ciascuna Regione, nell'ambito della quale spetterebbe comunque alla Regione valutare discrezionalmente, in relazione alle disponibilità esistenti, l'eventuale esercizio di queste forme di assistenza.

Quanto all'art. 37, tale disposizione comporterebbe un onere estremamente contenuto, e non comprometterebbe di fatto l'autonomia finanziaria e gestionale della Regione; del resto, la fornitura gratuita di protesi mammarie sarebbe già stata prevista nel decreto ministeriale 28 dicembre 1992, per cui la norma non prevederebbe alcun onere aggiuntivo né a carico del Servizio sanitario nazionale, né a carico della Regione.

Quanto all'art. 49, comma 18, la difesa erariale eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dei profili che invocano come parametro norme costituzionali le cui asserite violazioni non inciderebbero sulle attribuzioni costituzionali della Regione, ed in particolare l'art. 77, terzo comma, della Costituzione. Nel merito, afferma

che la disposizione impugnata costituirebbe l'esercizio sostantivo di ulteriore ed innegabile potestà legislativa, nell'ambito della quale il Parlamento avrebbe autonomamente regolato situazioni pregresse senza incidere sulla sfera di attribuzioni regionali, riprendendo da un lato la previsione dei decreti legge decaduti, nella parte in cui configuravano il termine di centottanta giorni per la formazione del silenzio-assenso regionale sull'approvazione degli strumenti urbanistici, dall'altro lato dando rilievo anche al tempo eventualmente maturato nel periodo di vigenza dei decreti legge reiterati. La Regione, inoltre, solo genericamente lamenterebbe la lesione delle proprie attribuzioni, senza dedurre alcuna specifica doglianza.

Quanto infine all'art. 55, comma 14, della legge n. 449, l'Avvocatura, dopo avere ricordato che in attuazione della delega è stato emanato il d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, osserva, da un lato, che la mancata espressa riserva delle competenze regionali non potrebbe essere intesa come implicante la lesione delle stesse, il cui rispetto andrebbe invece inteso come presupposto, come confermerebbe anche la previsione del previo parere della Conferenza Stato-Regioni nella emanazione del decreto legislativo. D'altro lato, la maggior parte delle materie implicate dalla delega – gli oneri fiscali e previdenziali, i costi energetici e del denaro, i servizi assicurativi all'esportazione e le procedure di utilizzo dei fondi strutturali –, pur riguardando l'agricoltura, esulerebbe dalla competenza regionale.

Considerato in diritto

1. – I tre ricorsi proposti dalla Regione Piemonte, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto investono disposizioni – solo parzialmente coincidenti – della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). Precisamente, l'art. 49, comma 18, è impugnato dalle Regioni Piemonte e Veneto; gli articoli 32, commi 2, 4, e 5, 34, comma 1, 37, 39, comma 19, 41, comma 1, 43, 44, comma 4, 47, comma 1, 48, commi 1 e 5, sono impugnati dalle Regioni Lombardia e Veneto; gli articoli 17, commi 10, 22 e 29, 18, 32, comma 15, 41, comma 3, e 55, comma 14, dalla sola Regione Veneto; l'art. 48, comma 4, dalla sola Regione Lombardia.

Stante la connessione oggettiva, i giudizi debbono essere riuniti per essere decisi con unica pronunzia.

2. – In via preliminare, deve essere dichiarato inammissibile l'intervento spiegato dal Comune di Lonato nel giudizio instaurato con il ricorso della Regione Piemonte, dal momento che la memoria è stata depositata oltre il termine previsto dall'art. 23, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

3. – Un primo gruppo di questioni riguarda disposizioni in materia tributaria.

L'art. 17, comma 10, nello stabilire che la riscossione, l'accertamento, nonché il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali (oggetto di nuova disciplina sostanziale contenuta nei commi 5, 6, 7, 9, 15 e 16 dello stesso articolo) sono demandati alle Regioni a statuto ordinario, prevede altresì che essi "sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze" sentita la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle commissioni parlamentari competenti; e che con lo stesso o con separato decreto "è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche", mentre la riscossione coattiva è svolta a norma della disciplina statale sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e di altri enti pubblici, di cui al d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (ora abrogato dall'art. 68 del d.lgs. 14 aprile 1999, recante "Riordino del servizio nazionale della riscossione in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337").

La ricorrente Regione Veneto afferma che tale disposizione, pretendendo di imporre “un modello standardizzato di disciplina dell’esercizio dell’autonomia tributaria regionale”, eccederebbe l’ambito delle “forme” e dei “limiti” dell’autonomia finanziaria regionale determinati, ai sensi dell’art. 119, primo comma, della Costituzione, dalla legge della Repubblica, e violerebbe altresì gli articoli 117 e 118 della Costituzione disciplinando la materia dell’ordinamento degli uffici regionali e compromettendo, senza ragioni giustificative, l’autonomo e differenziato esercizio delle funzioni amministrative regionali. L’illegittimità della disposizione sarebbe aggravata dal fatto che la discrezionalità del Ministro non sarebbe in alcun modo delimitata, e discenderebbe, ancora, dalla circostanza che con essa si sarebbero affidati alla Regione compiti onerosi senza la previsione della copertura finanziaria, in violazione degli articoli 5, 117, 118 e 119 della Costituzione.

4. – La questione è solo parzialmente fondata.

Non è illegittimo che il legislatore statale, nel momento in cui trasferisce alle sole Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative di accertamento e riscossione delle tasse automobilistiche, soltanto di recente attribuite interamente alle Regioni stesse (cfr. art. 23 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, contenente “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”) – funzioni già svolte dallo Stato (cfr. art. 25, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 504 del 1992) – e nel momento in cui prevede nuove modalità di riscossione di detti tributi (cfr. commi 11 e 12 dello stesso articolo 17 della legge n. 449 del 1997), assicuri la continuità dell’attività di riscossione, il raccordo dell’attività regionale con le nuove modalità di riscossione disciplinate dalla legge, e il coordinamento con l’attività di riscossione delle stesse tasse che rimane di pertinenza statale (quanto alle Regioni speciali), mediante una regolamentazione uniforme, destinata a valere peraltro solo fino a quando non sopravvenga un’autonoma disciplina delle singole Regioni, sempre rispettosa delle predette esigenze di raccordo e di coordinamento. In tal senso in effetti dispone il d.m. 25 novembre 1998, n. 418, emanato in attuazione della disposizione impugnata: l’art. 7 del decreto stabilisce che le disposizioni dello stesso regolamento “trovano applicazione fino a quando le regioni non provvedono ad emanare un’autonoma disciplina, che dovrà comunque tenere conto delle esigenze di coordinamento con l’attività di competenza dello Stato nella stessa materia”, attribuendo dunque un’efficacia “cedevole” alle altre disposizioni del regolamento. E tale significato – di autorizzazione all’emanazione di una normativa statale transitoria e “cedevole” nei confronti della successiva normativa regionale – deve essere attribuito all’art. 17, comma 10, primo periodo, della legge n. 449 del 1997, il quale, così inteso, si sottrae alle prospettate censure di legittimità costituzionale.

5. – E’ costituzionalmente illegittima, invece, la previsione del secondo periodo dello stesso comma, che demanda ad un decreto ministeriale anche la definizione di uno schema tipo di convenzione per l’affidamento a terzi, da parte della Regione, dell’attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche.

La disciplina di tali rapporti convenzionali si colloca interamente entro l’ambito dell’organizzazione degli uffici regionali, materia affidata alla competenza delle Regioni: in ordine a tale disciplina, nessuna ragione unitaria o di coordinamento esige l’imposizione di una normativa statale uniforme, ferma restando, ovviamente, l’applicabilità dei principi e delle norme generali sull’attività contrattuale delle Regioni. La previsione di uno schema tipo di convenzione invade, pertanto, la sfera riservata all’autonomia regionale.

6. – L’art. 17, comma 22, dopo avere stabilito che le tariffe delle tasse automobilistiche – destinate ad essere fissate, con nuovi criteri, ai sensi del precedente comma 16 – “devono fornire un gettito equivalente a quello delle stesse tasse automobilistiche vigenti al 31 dicembre 1997”, comprese le maggiorazioni già disposte dall’art. 3, comma 154, della legge n. 549 del 1995, e ulteriormente maggiorato di un importo pari a quello delle sopresse addizionali e tasse speciali, del canone di abbonamento all’autoradiotelevisione e relativa tassa di concessione, della tassa sulle concessioni governative per le patenti di guida, nonché dell’importo delle riduzioni di tariffa previste dal comma 5, dispone, “corrispondentemente”, la riduzione

da lire 350 a lire 242 per litro della quota dell'accisa sulla benzina attribuita alle Regioni ordinarie dall'art. 3, comma 12, della legge n. 549 del 1995.

Secondo la Regione Veneto tale ultima previsione sarebbe illegittima in quanto mancherebbe la certezza delle maggiori entrate compensative della riduzione della quota regionale dell'accisa.

7. – La questione non è fondata.

Le nuove tariffe delle tasse automobilistiche, devolute interamente alle Regioni ordinarie, sono disciplinate in modo tale da assicurare alle Regioni stesse un gettito superiore al passato, perché compensativo anche del gettito di imposte soppresse, già di pertinenza statale: e ciò anche senza tener conto della facoltà di incremento delle stesse tasse, prevista a favore delle Regioni dall'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, e confermata, a decorrere dall'anno 1999, dal comma 16, ultimo periodo, dello stesso impugnato art. 17. A questo incremento di entrate corrisponde la riduzione della quota della accisa sulla benzina, di spettanza delle medesime Regioni ordinarie.

La censura di pretesa incertezza delle entrate a favore della Regione non si fonda su alcun elemento oggettivo; i margini di variabilità e di imprevedibilità dell'andamento del gettito sono fisiologici in ogni tributo, e del resto sussistono anche per il tributo – l'accisa sulla benzina – cui si riferisce la riduzione disposta; ma non si può dire che la disciplina dettata dal legislatore statale sia configurata in modo tale da esporre le Regioni al rischio di una perdita di gettito. Senza dire che, come questa Corte più volte ha statuito (cfr. sentenze nn. 123 del 1992 e 370 del 1993), la Costituzione non garantisce alle Regioni una determinata quantità di risorse, ma solo il diritto a disporre di risorse finanziarie che risultino complessivamente non inadeguate rispetto ai compiti loro attribuiti; e, nella specie, tale inadeguatezza certamente non si verifica.

8. – L'art. 17, comma 29, istituisce una tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto prodotte dai grandi impianti di combustione (che vengono definiti nel terzo periodo dello stesso comma).

La Regione lamenta che, pur trattandosi di una tassa "ambientale", le Regioni non siano chiamate a compartecipare al relativo gettito, e che questo non sia destinato ad interventi di prevenzione o risanamento ambientale, in violazione dell'esigenza costituzionale di tutela della salute della collettività.

9. – La questione è in parte non fondata, in parte inammissibile.

L'esistenza di una competenza – non esclusiva – delle Regioni in materia di tutela e di gestione dell'ambiente non ostacola, dal punto di vista costituzionale, l'istituzione da parte dello Stato, nell'esercizio della sua generale potestà impositiva, di tributi che, per la materia imponibile colpita e per la loro disciplina, possano definirsi "ambientali" nel senso che essi abbiano anche effetti di incentivo o disincentivo di condotte, rispettivamente favorevoli o pregiudizievoli per l'ambiente; né il gettito di tali tributi deve necessariamente essere devoluto, in tutto o in parte, alle Regioni.

Le censure mosse dalla Regione in ordine alla devoluzione e all'impiego del gettito della nuova tassa si risolvono pertanto in una critica politica alle scelte del legislatore statale, irrilevanti nella sede del giudizio di costituzionalità.

Quanto infine al profilo concernente la violazione dell'art. 32 della Costituzione, la questione risulta inammissibile, non essendo le Regioni legittimate a lamentare, nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, la violazione di norme costituzionali che non riguardino la propria sfera di competenza.

10. – L'art. 18 – anch'esso impugnato dalla sola Regione Veneto – istituisce un'imposta, definita "erariale regionale", sulle emissioni sonore derivanti dal traffico aereo, imposta che si aggiunge ai già previsti diritti aeroportuali; la disciplina dell'entità del tributo, commisurata alla rumorosità degli aeromobili, e della sua

riscossione è demandata ad un regolamento (peraltro non ancora emanato). Il gettito dell'imposta sarà assegnato nell'anno successivo "allo stato di previsione degli assessorati regionali per essere destinato, con modalità stabilite dagli stessi assessorati, a sovvenzioni e indennizzi alle amministrazioni e ai soggetti residenti nelle zone limitrofe agli aeroporti".

La Regione lamenta che la disciplina del tributo, pur definito "regionale", sia interamente rimessa allo Stato, e che la Regione non sia coinvolta nemmeno nel procedimento di adozione del previsto regolamento.

11. – La questione non è fondata.

Il nuovo tributo – fra l'altro incidente in materia, quella del traffico aereo, di competenza statale – è istituito come imposta statale (cfr. sentenza n. 348 del 2000), e pertanto legittimamente se ne demanda la disciplina ad atti normativi statali. La definizione di imposta "regionale" sta solo ad indicare che il suo gettito, riscosso nell'ambito della Regione in relazione al traffico aereo negli aeroporti compresi nel rispettivo territorio, è devoluto alla Regione medesima, per essere impiegato con vincolo di destinazione alle finalità indicate dalla legge, ma con modalità rimesse alla stessa Regione (il riferimento improprio agli "assessorati regionali", nonché ai relativi "stati di previsione", non rileva in questa sede, in quanto non è oggetto di specifica censura).

12. – Un secondo gruppo di disposizioni impugnate concerne l'organizzazione del Servizio sanitario nazionale e la spesa sanitaria.

L'art. 32 della legge reca "interventi di razionalizzazione della spesa" sanitaria. In particolare, il comma 1 (non censurato) fissa, in termini di percentuale della spesa degli anni precedenti, gli obiettivi di risparmio sulla spesa per l'acquisizione di beni e servizi da parte delle aziende sanitarie per il 1998. Il comma 2 prevede, nel caso di inadempimento da parte delle Regioni e delle aziende sanitarie degli obblighi imposti per il contenimento della spesa sanitaria, una riduzione, in misura non superiore al 3 per cento, della quota di riparto del Fondo sanitario nazionale spettante alla Regione. Le riduzioni sono proposte dal Ministro della sanità, previo parere della Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-città. Spetta alle Regioni individuare "le modalità per l'attribuzione delle diverse responsabilità ai direttori generali, ai dirigenti e al restante personale, per l'adempimento degli obblighi derivanti alle aziende sanitarie" dalle disposizioni dello stesso comma. Il comma 4 stabilisce che analoghe riduzioni, in questo caso già previste dall'art. 1, comma 23, della legge n. 662 del 1996 nella misura dello 0,50 per cento della quota spettante, si applichino a titolo di sanzione alle Regioni che entro il 31 marzo 1998 non abbiano dato attuazione agli strumenti di pianificazione previsti dalla legge in materia di tutela della salute mentale e non abbiano provveduto alla realizzazione delle strutture residenziali necessarie per la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici. A sua volta, il comma 5 prevede che le disponibilità del Fondo derivanti dalle riduzioni effettuate ai sensi del comma 2 sono utilizzate per il finanziamento di azioni di sostegno volte al superamento degli ostacoli che hanno dato luogo alla inadempienza o di progetti speciali di innovazione organizzativa e gestionale di servizi per la tutela delle fasce deboli; e che le disponibilità derivanti dalle riduzioni cui si riferisce il comma 4, ed altre derivanti da minore spesa, siano utilizzate per la realizzazione di quanto previsto dal progetto obiettivo "Tutela della salute mentale", nonché, a titolo incentivante, a favore di aziende sanitarie che abbiano attuato i programmi di chiusura degli ospedali psichiatrici. Per le disponibilità derivanti dalle riduzioni di cui al comma 4, si prevede che il Consiglio dei ministri, d'intesa con la Regione interessata, attivi un potere sostitutivo con la nomina di commissari regionali ad acta al fine di realizzare quanto previsto dal citato progetto obiettivo. La quota dei fondi da attribuire alle Regioni ai sensi di tale comma è determinata dal Ministro della sanità, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

I commi 2, 4 e 5 sono impugnati dalle Regioni Lombardia e Veneto. In relazione al comma 2 i ricorsi lamentano che siano equiparate l'inadempienza della Regione e quella delle aziende sanitarie; che conseguentemente si preveda una sanzione finanziaria a carico della Regione anche per l'inadempimento di una singola azienda, e si facciano gravare irragionevolmente conseguenze negative su soggetti pubblici e

utenti incolpevoli; che non si preveda un procedimento garantista e collaborativo per l'applicazione delle riduzioni, la determinazione della cui entità sarebbe lasciata alla illimitata discrezionalità del Ministro, salva la soglia massima del 3%, e salvo il parere della Conferenza unificata. In relazione al comma 4, si lamenta che il termine per gli adempimenti imposti sarebbe irragionevolmente breve, e la sanzione irragionevolmente grave e non proporzionata all'entità dell'inadempimento, ma rimessa ad una determinazione eccessivamente discrezionale. In relazione al comma 5, infine, si lamenta che si preveda l'assegnazione di fondi direttamente alle aziende, saltando il livello della Regione; che si attribuisca al Ministro una eccessiva discrezionalità in detta assegnazione di fondi; che si istituisca un potere sostitutivo "ibrido", del quale non sarebbe chiaro se si eserciti nei confronti dell'azienda o della stessa Regione.

13. – Le questioni sono infondate.

Regioni e aziende sanitarie sono, a diverso titolo, coinvolte nella responsabilità per il conseguimento degli obiettivi della programmazione sanitaria e anche degli obiettivi di risparmio che il legislatore statale – senza peraltro che su questo punto le Regioni ricorrenti muovano alcuna contestazione – legittimamente stabilisce nel quadro della politica di bilancio. Le aziende sono responsabili della gestione dei rispettivi servizi e strutture; le Regioni sono chiamate a programmare, fra l'altro, l'impiego delle risorse anche attraverso la ripartizione del fondo sanitario regionale, ed a esercitare poteri di indirizzo e di controllo sulle aziende.

Poiché lo Stato, dal punto di vista finanziario, intrattiene rapporti diretti solo con la Regione, è logico che i meccanismi sanzionatori sul piano finanziario – volti ad incentivare un miglior impiego delle risorse a livello locale – si traducano in riduzioni della quota regionale del fondo sanitario nazionale, restando in capo alla Regione il compito e la responsabilità di utilizzare a sua volta i propri poteri di riparto per trasferire la "sanzione" a livello delle singole aziende, oltre che per azionare le responsabilità dei direttori generali, dei dirigenti e del restante personale, come espressamente è previsto dal comma 2 in esame.

Né si può dire che l'applicazione delle riduzioni sia lasciata ad una totale discrezionalità del Ministro. In realtà, non solo le proposte di riduzione delle quote del fondo sanitario sono formulate dal Ministro previo parere della Conferenza unificata, nella quale sono rappresentate sia le Regioni, sia le autonomie locali alle quali le aziende sanitarie si collegano dal punto di vista territoriale: ma le riduzioni debbono essere decise in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale, e quindi con il procedimento all'uopo previsto dalla legge, che contempla una delibera del CIPE su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza Stato-Regioni (art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, come sostituito dall'art. 14 del d.lgs. n. 517 del 1993; si tratta peraltro di un meccanismo di riparto destinato a venir meno a decorrere dall'anno 2001, con la prevista cessazione dei trasferimenti erariali in favore delle Regioni a statuto ordinario: art. 1, comma 1, lettera d, del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56). Nell'ambito di tale procedura partecipata, gli inadempimenti ai quali il Ministro intenda far seguire le riduzioni in parola dovranno essere individuati specificamente e contestati alla Regione interessata, affinché questa possa eventualmente far valere le proprie ragioni e giustificazioni. L'entità della riduzione, a sua volta, non può essere decisa con totale discrezionalità, poiché non solo deve essere rispettato il limite massimo del 3 per cento, fissato dalla disposizione in esame, ma, entro questo limite, deve essere commisurata al tipo e al grado dell'inadempimento accertato.

Quanto alle riduzioni previste dal comma 4, a conferma ed integrazione di quanto già stabilito dall'art. 1, comma 23, della legge n. 662 del 1996, l'apparente brevità del termine imposto per gli adempimenti (31 marzo 1998) si giustifica tenendo conto che si tratta dell'osservanza di obblighi fondamentali – quelli di sostituzione delle vecchie strutture manicomiali con strutture e servizi territoriali idonei a far fronte alle esigenze dei malati di mente al di fuori di una logica di segregazione – già previsti dalla legge, a partire dalla riforma recata con la legge n. 180 del 1978, e in parte articolati anche temporalmente dal progetto obiettivo "Tutela della salute mentale" approvato, per il triennio 1994-96, con d.P.R. 7 aprile 1994, dall'art. 3, comma 5, della legge n. 724 del 1994, che stabiliva la scadenza del 31 dicembre 1996 per la chiusura dei residui ospedali psichiatrici, e successivamente dall'art. 1, comma 20, della legge n. 662 del 1996, che stabiliva il termine del 31 gennaio 1997 per l'adozione di appositi strumenti di pianificazione.

In questo caso, poi, l'entità della riduzione non è affatto lasciata alla discrezione dell'esecutivo statale, poiché, al contrario, essa è fissata dall'art. 1, comma 23, della legge n. 662 del 1996, cui il comma qui impugnato fa rinvio, nello 0,50 per cento della quota del Fondo. Né ha pregio la censura di sproporzione della sanzione rispetto alla possibile gravità dell'inadempimento, trattandosi, come si è detto, di obiettivi da gran tempo imposti alle Regioni, e potendosi d'altra parte applicare la riduzione, come è ovvio, solo ad inadempimenti sostanziali e significativi.

Quanto al comma 5, deve precisarsi che le assegnazioni dei fondi tratti dalle disponibilità in questione dovranno essere fatte non già, direttamente, a favore delle aziende, ma sempre a favore delle Regioni interessate – alle quali sono assegnate le quote del Fondo sanitario nazionale – perché esse a loro volta le destinino, con vincolo finalistico, alle aziende sanitarie, volta a volta, dove debbono attuarsi le azioni di sostegno, o i progetti speciali, o debba trovare realizzazione quanto previsto dal progetto obiettivo, o si verifichino le condizioni previste dalla disposizione in esame per i finanziamenti a titolo incentivante, e cioè siano stati attuati i programmi di chiusura degli ospedali psichiatrici. Così dovendosi intendere la disposizione denunciata, essa si sottrae alle censure mosse dalle ricorrenti.

I criteri imposti dalla legge per le predette assegnazioni di fondi sono d'altra parte sufficientemente precisi, così da non dar luogo a determinazioni arbitrarie o eccessivamente discrezionali degli organi centrali.

In relazione, infine, al potere sostitutivo, mediante la nomina di commissari ad acta, per la realizzazione del progetto obiettivo "Tutela della salute mentale", si deve osservare che esso, da un lato, riguarda chiaramente solo le aziende sanitarie, e non la Regione; ed è attivato, dall'altro lato, mediante intesa fra il Ministro e la Regione interessata, della quale, pertanto, risultano salvaguardate le attribuzioni, tenendo anche conto che si tratta di adempimenti (quelli previsti dal progetto obiettivo) da tempo stabiliti su base nazionale in vista della tutela del diritto alla salute nel campo, particolarmente delicato e importante, della salute mentale.

14. – E' impugnato, dalla sola Regione Veneto, anche il comma 15 dell'art. 32, ai sensi del quale "le regioni, nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad esse destinata, autorizzano, d'intesa con il Ministero della sanità, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ad erogare prestazioni che rientrino in programmi assistenziali approvati dalle regioni stesse, per alta specializzazione", a favore di "cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria", nonché di "cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria".

Secondo la ricorrente si attribuirebbero così nuovi compiti alla Regione senza corrispondente aumento di risorse, e si pregiudicherebbe il diritto costituzionale alla salute. Sarebbe violato altresì il principio di cui all'art. 97 della Costituzione.

15. – La questione è in parte non fondata, in parte inammissibile.

Le prestazioni in discorso, a favore di cittadini stranieri che non avrebbero altrimenti titolo all'assistenza da parte del Servizio sanitario nazionale, non solo debbono essere comprese fra quelle rientranti in programmi assistenziali approvati dalla Regione, ma sono oggetto di specifica autorizzazione della stessa Regione, sia pure rilasciata d'intesa con il Ministro: ciò significa che la semplice determinazione ministeriale non basta, se non vi è anche il consenso della Regione. Autorizzazione che, peraltro, la Regione rilascia "nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale" ad essa spettante, e dunque avendo riguardo anche alle risorse disponibili.

Si può inoltre ricordare che, in base all'art. 34 della (sopravvenuta) legge 6 marzo 1998, n. 40, in seguito trasfuso nell'art. 36 del testo unico approvato con d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, le spese sostenute dalle aziende sanitarie a favore di stranieri cui viene rilasciato il permesso di soggiorno per cure mediche nell'ambito dei programmi umanitari definiti ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera c, del d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato dal d.lgs. n. 517 del 1993, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con quello degli esteri, sono rimborsate "tramite le Regioni" e fanno carico al Fondo sanitario nazionale: i relativi trasferimenti a favore della Regione sono fra quelli esclusi dalla cessazione prevista dall'art. 1 del d.lgs. n. 56 del 2000 (cfr. art. 1 cit., comma 2).

Quanto infine ai profili concernenti la violazione degli artt. 2, 32 e 97 della Costituzione, la questione risulta inammissibile, non essendo le Regioni legittimate a lamentare, nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, la violazione di norme costituzionali che non riguardino la propria sfera di competenza.

16. – Le Regioni Lombardia e Veneto impugnano il comma 1 dell'art. 34, che prevede l'inquadramento nel primo livello dirigenziale degli specialisti ambulatoriali già operanti con rapporto convenzionale, e che siano in possesso di determinati requisiti di età e di durata oraria dell'incarico già ricoperto. Secondo le ricorrenti tale norma sarebbe illegittima in quanto genererebbe un aggravio di spesa a loro carico, senza provvedere a porre a loro disposizione le risorse necessarie. Sarebbero violati altresì i principi di cui agli artt. 32 e 97 della Costituzione.

17. – La questione è in parte non fondata, in parte inammissibile.

Premesso che rientra nell'ambito dei principi stabiliti dalla legislazione statale definire il regime dei rapporti con il Servizio sanitario nazionale degli specialisti che in esso operano, e che della relativa spesa si tiene conto in sede di determinazione della misura del Fondo sanitario nazionale, va osservato che la norma impugnata affida alle Regioni il compito di individuare "aree di attività specialistica con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del servizio", si prevedono gli inquadramenti in questione: onde non è sottratta alle Regioni stesse – che dispongono inoltre di ampi poteri sull'organizzazione dei servizi – la possibilità di decidere in ordine all'entità e al tempo degli inquadramenti medesimi. Né, del resto, le Regioni ricorrenti hanno dato dimostrazione adeguata della formazione, per effetto della stessa norma, di un onere supplementare eccedente le risorse attribuite al Servizio.

Quanto ai profili concernenti la violazione degli artt. 32 e 97 della Costituzione, la questione risulta inammissibile, non essendo le Regioni legittimate a lamentare, nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, la violazione di norme costituzionali che non riguardino la propria sfera di competenza.

18. – L'art. 37, anch'esso censurato dalle Regioni Lombardia e Veneto, stabilisce che il Servizio sanitario nazionale "fornisce a titolo gratuito la protesi mammaria esterna alle assistite che ne facciano richiesta, dietro presentazione di idonea documentazione dell'intervento di mastectomia sia monolaterale che bilaterale". Anche in questo caso la censura si fonda sull'assunto che verrebbe imposto un nuovo onere senza prevedere le relative risorse, con pregiudizio del diritto alla salute. Sarebbe violato altresì il principio di cui all'art. 97 della Costituzione.

19. – La questione è in parte infondata, in parte inammissibile.

Stabilire quali siano le prestazioni minime cui hanno diritto gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale è compito specifico della legislazione e della programmazione statali, ed è in rapporto a tali prestazioni che viene determinata la dimensione finanziaria del Fondo sanitario nazionale (cfr. artt. 1 e 12, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502). Del resto la fornitura della protesi mammaria alle assistite mastectomizzate era già prevista, nell'ambito della disciplina delle protesi "dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali" (cfr. art. 2, numero 1, e allegato A, voce 30., "Protesi fisiognomiche", del d.m. 28 dicembre 1992, in seguito sostituito dal regolamento approvato con d.m. 27 agosto 1999, n. 332: cfr. l'art. 2, lettera d), onde la portata della norma in esame

appare essenzialmente quella di affermare il diritto delle assistite, che hanno subito l'intervento, alla fornitura della protesi, anche indipendentemente dalle procedure di riconoscimento della invalidità.

Da ultimo, peraltro, il comma 7 dell'art. 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992, introdotto dall'art. 8 del d.lgs. n. 229 del 1999, affida la disciplina delle modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1 dello stesso d.lgs. n. 502, ad un decreto del Ministro della sanità emanato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Quanto infine ai profili concernenti la violazione degli artt. 2, 32 e 97 della Costituzione, la questione risulta inammissibile, non essendo le Regioni legittimate a lamentare, nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, la violazione di norme costituzionali che non riguardino la propria sfera di competenza.

20. – Un terzo gruppo di questioni investe disposizioni della legge impugnata in materia di personale e di disciplina dell'attività amministrativa.

L'art. 39 della legge prevede, al comma 1, che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale. I successivi commi dal 2 al 18 dello stesso articolo dettano una disciplina specifica, valida per le amministrazioni statali, in tema di assunzioni e di passaggio di personale a determinati servizi ed uffici.

Le Regioni Lombardia e Veneto impugnano il comma 19 dello stesso art. 39, il quale stabilisce che le Regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale (nonché altri enti dotati di autonomia) "adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale".

Secondo le ricorrenti, tale norma sarebbe illegittima in quanto equiparerebbe indebitamente le Regioni ad enti con diversa posizione costituzionale, e generalizzerebbe misure di contenimento del personale ammesse in passato dalla giurisprudenza di questa Corte solo in quanto temporanee e transitorie.

21. – La questione non è fondata.

Stabilire che anche le amministrazioni regionali debbano conformare la propria attività ai principi della programmazione del fabbisogno di personale e del contenimento della spesa di personale rientra certamente nella potestà del legislatore statale ai sensi del primo comma dell'art. 117 della Costituzione. E la disposizione in questione non va al di là di siffatta statuizione, limitandosi a richiedere alle Regioni di adeguarsi a tali principi, senza imporre modalità o misure specifiche né obiettivi quantitativamente determinati.

Né ha pregio la censura secondo cui le Regioni sarebbero indebitamente equiparate ad enti diversamente considerati dalla Costituzione. Ciò che conta è che il legislatore statale, nell'imporre obblighi alle Regioni, non varchi i limiti ad esso consentiti dalla Costituzione stessa, in particolare dagli articoli 117 e 119. Non è certo vietato al legislatore statale attribuire ad amministrazioni diverse da quelle regionali, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, forme di autonomia simili a quelle garantite alle Regioni dalle norme costituzionali, né fissare in proposito principi comuni vincolanti.

22. – L'art. 41, comma 1, della legge impugnata stabilisce che "al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'organo di direzione politica responsabile, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individua i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato"; e aggiunge che "gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento" e "le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia".

Secondo le Regioni ricorrenti si avrebbe ancora una volta una indebita equiparazione delle Regioni ad enti non dotati di autonomia costituzionalmente garantita; inoltre, attribuendo la competenza ad adottare il provvedimento in questione all'organo di direzione politica responsabile, si violerebbe l'autonomia organizzativa della Regione.

23. – La questione non è fondata.

La disposizione in esame va intesa nel senso che essa opera nei confronti delle Regioni solo come principio direttivo per la legislazione regionale, vincolandole a prevedere forme di semplificazione dell'organizzazione e in specie a provvedere alla soppressione degli organismi superflui, con quelle finalità di risparmio e di efficienza che legittimamente il legislatore statale può imporre alle Regioni. Non si applica dunque direttamente alle amministrazioni regionali la previsione secondo la quale sono di diritto soppressi gli organismi diversi da quelli individuati con apposito provvedimento, essendo la conservazione o la soppressione di organismi ed uffici della Regione rimessa alla disciplina dettata dalla legge regionale.

Così intesa, la disposizione non è dunque lesiva dell'autonomia delle Regioni. Quanto poi alla lamentata equiparazione delle Regioni ad altri enti, vale quanto si è appena osservato a proposito dell'art. 39, comma 19; mentre l'indicazione della competenza dell' "organo di direzione politica responsabile" – solo genericamente individuato – non eccede l'ambito del principio, vincolante anche per le Regioni, di distinzione fra organi di direzione politica e organi di gestione, definito dall'art. 3 del d.lgs. n. 29 del 1993, e ancor prima dall'art. 2, comma 1, lettera g, numero 1, della legge n. 421 del 1992.

24. – La sola Regione Veneto impugna altresì il comma 3 dello stesso art. 41, ai cui sensi "l'attribuzione di trattamenti economici al personale contrattualizzato può avvenire esclusivamente in sede di contrattazione collettiva. Dall'entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale cessano di avere efficacia le disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali che recano incrementi retributivi al personale contrattualizzato. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti dai futuri miglioramenti nella misura prevista dai contratti collettivi. I risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per i contratti collettivi. Il presente comma non si applica al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco".

Secondo la ricorrente tale disposizione inciderebbe sull'autonomia della Regione in ordine al trattamento del proprio personale e all'organizzazione dei propri uffici, con una misura organizzativa priva dei caratteri di urgenza e di provvisorietà.

25. – La questione non è fondata.

La norma in esame non fa che trarre le conseguenze del principio legislativo – costituente principio fondamentale vincolante per le Regioni (cfr. in proposito sentenza n. 352 del 1996) – secondo cui i rapporti di lavoro del personale delle pubbliche amministrazioni – con le sole eccezioni stabilite dalla legge dello Stato – sono disciplinati dalle disposizioni codicistiche e dalle leggi sul lavoro subordinato nel settore privato, e i rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente (art. 2, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 29 del 1993): onde, in particolare, il trattamento economico, che è materia non riservata alla legge ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c, della legge n. 421 del 1992, è disciplinato esclusivamente dai contratti collettivi e da quelli individuali.

Non si tratta dunque di sancire una impropria prevalenza del contratto collettivo sulla legge regionale nell'ambito del sistema delle fonti, ma della piana e logica conseguenza del sistema, stabilito con efficacia anche nei confronti delle Regioni dal legislatore statale, del rapporto di lavoro pubblico assimilato a quello privato e contrattualizzato. Se la legge regionale potesse, ciò nonostante, continuare a disporre l'attribuzione ai dipendenti delle Regioni di trattamenti economici, che verrebbero a sovrapporsi o ad

aggiungersi a quelli previsti dai contratti collettivi, l'intero sistema in questione verrebbe evidentemente compromesso con riguardo al comparto dei dipendenti regionali.

La regola, secondo cui il trattamento economico è definito in modo vincolante in sede di accordi collettivi, e le disposizioni di legge preesistenti, recanti attribuzione di trattamenti economici, cessano di operare a seguito della stipulazione dei medesimi accordi, era già stata sancita dal legislatore statale allorquando, con la legge quadro sul pubblico impiego, si era definito il sistema della disciplina "in base ad accordi" (cfr. art. 3 della legge n. 93 del 1983). Essa è stata ripresa dal legislatore statale allorché ha realizzato la cosiddetta privatizzazione e la contrattualizzazione dei rapporti di impiego pubblico. Già nell'art. 2, comma 2-bis, del d.lgs. n. 29 del 1993, nel testo sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993, si stabiliva che nelle materie non soggette a riserva di legge (e quindi anche in materia di trattamenti economici) "eventuali norme di legge, intervenute dopo la stipula di un contratto collettivo, cessano di avere efficacia, a meno che la legge [statale] non disponga espressamente in senso contrario, dal momento in cui entra in vigore il successivo contratto collettivo". Più di recente, successivamente alla legge impugnata, tale regola è stata sancita, in termini pressoché identici a quelli della disposizione qui in esame, dal nuovo comma 3 dell'art. 2 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1998.

26. – E' impugnato altresì, dalle Regioni Lombardia e Veneto, l'art. 43. Più specificamente (e in questo senso la questione deve essere precisata), è censurato il comma 3 di tale articolo, ai sensi del quale, ai fini di cui al comma 1 – vale a dire "al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati", "le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400", cioè con regolamenti governativi.

Ad avviso delle ricorrenti tale norma sarebbe incompatibile con l'autonomia finanziaria, legislativa ed amministrativa regionale.

La disposizione in esame risulta ora abrogata dall'art. 6, comma 5, lettera m, della legge 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal comma 4 dello stesso articolo: abrogazione di cui, peraltro, non è chiaro se abbia portata generale, atteso che tale articolo 6 contiene unicamente "disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate".

27. – La questione non è fondata.

Anche la disposizione in oggetto deve intendersi nel senso che essa trova applicazione nei confronti delle Regioni solo in quanto pone un principio, peraltro di contenuto facoltizzante, per la legislazione regionale. Essa non si applica direttamente alle amministrazioni regionali, che sono disciplinate dalle leggi regionali, e non sono soggette, in linea di principio, alla disciplina dettata con i regolamenti governativi cui ivi si fa rinvio; in particolare non si applica alle Regioni la clausola per cui il 50 per cento dei ricavi netti delle prestazioni di cui è parola "costituisce economia di bilancio".

Intesa in questi termini, la disposizione impugnata non può ritenersi lesiva dell'autonomia regionale.

28. – L'articolo 44 della legge, al comma 4, stabilisce che "le disposizioni dell'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si applicano altresì alle trasformazioni delle strutture, anche a carattere aziendale, delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29".

Tra queste ultime sono comprese le amministrazioni regionali. L'art. 14 della legge n. 59, a sua volta, detta i criteri direttivi cui doveva attenersi il Governo nell'esercitare la potestà legislativa delegata ai fini del riordino degli enti nazionali, prevista dall'art. 11, comma 1, lettera b, della stessa legge n. 59 del 1997: criteri che prevedono la fusione o la soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, o la trasformazione degli enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile; la trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti per i quali non è necessaria la personalità di diritto pubblico, e in enti pubblici economici o in società di diritto privato di quelli "ad alto indice di autonomia finanziaria"; nonché l'adozione di principi di omogeneità di organizzazione, di razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza, di contenimento delle spese di funzionamento, di programmazione.

Secondo le ricorrenti lo Stato potrebbe in tal modo imporre soppressioni, fusioni o trasformazioni, o altre prescrizioni organizzative, nei confronti di strutture regionali, omettendo procedure di raccordo, e comprimendo l'autonomia organizzativa regionale. Ciò varrebbe anche se si dovesse intendere la norma come recante principi fondamentali di legislazione.

29. – La questione non è fondata.

La disposizione in esame non estende né rinnova alcuna delega al Governo, diversa da quella, per il riordino degli enti nazionali, per la quale l'art. 14 della legge n. 59 del 1997 dettava i criteri e principi direttivi. Nei confronti delle Regioni essa dunque non può avere altro senso se non quello di stabilire principi per la rispettiva legislazione, alla quale spetta disciplinare la sorte degli enti e delle strutture regionali.

Intesa la disposizione in questo senso, non ne deriva alcuna lesione dell'autonomia regionale, poiché i criteri in questione hanno portata generale e non valicano la sfera di ciò che la legge statale può stabilire come principio fondamentale vincolante per le Regioni.

30. – Un quarto gruppo di questioni investe talune disposizioni della legge impugnata in materia di disciplina dei flussi finanziari.

L'art. 47, comma 1, stabilisce che, "al fine di ridurre le giacenze degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nelle contabilità speciali o in conto corrente con il Tesoro, i pagamenti a carico del bilancio dello Stato vengono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'entità dell'assegnazione di competenza..." (seguono alcune previsioni specifiche concernenti gli enti locali).

Secondo le Regioni ricorrenti sarebbe violata la riserva di legge di cui all'art. 119 della Costituzione; le Regioni sarebbero indebitamente equiparate ad altri enti, e si limiterebbe l'autonomia regionale introducendo elementi di incertezza e di imprevedibilità nella gestione. Infine, non sarebbe chiaro quale sia la "assegnazione di competenza" delle Regioni sulla quale si commisura il limite di giacenza.

31. – La questione non è fondata.

Le Regioni, come altri enti pubblici, sono assoggettate al sistema della cosiddetta tesoreria unica, previsto dal legislatore statale (legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modifiche e integrazioni) al fine di evitare la necessità per il Tesoro di accrescere il livello di indebitamento per procurarsi risorse che, trasferite ad altri enti del c.d. settore pubblico allargato, potrebbero restare in giacenza presso le rispettive tesorerie, prima che gli enti medesimi le utilizzino per erogare le proprie spese. A tale scopo gli enti autonomi sono soggetti a limitazioni in ordine alle disponibilità liquide che essi possono detenere presso il sistema bancario, e la facoltà di effettuare nuovi prelievi dai conti presso il Tesoro è subordinata al rispetto di detti limiti.

Questa Corte ha già avuto occasione di esaminare tale sistema sotto il profilo della legittimità costituzionale, affermando che esso non è lesivo dell'autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni sino a quando esso non si trasformi in un mezzo improprio di controllo sulla spesa regionale: ciò non accade se resta fermo il diritto delle Regioni di disporre delle risorse loro assegnate per effettuare le spese autonomamente da esse decise (cfr. sentenze nn. 412 del 1993 e 171 del 1999). Il sistema è ora in via di parziale superamento, anche attraverso l'attuazione di una sperimentazione, mirandosi ad escludere gradualmente le entrate proprie degli enti dall'obbligo di versamento nei conti presso il Tesoro, ma stabilendo l'obbligo per gli enti di utilizzare, ai fini delle rispettive esigenze di spesa, dette entrate proprie con priorità rispetto alle risorse trasferite dal bilancio dello Stato, e prevedendo la modulazione dei pagamenti statali a favore degli enti in relazione all'esaurimento delle disponibilità esistenti sui conti presso il Tesoro (cfr. artt. 7, 8 e 9 del d.lgs. 7 agosto 1997, n. 279).

La disposizione qui impugnata non innova sostanzialmente a detto sistema, limitandosi a prevedere limiti di giacenza delle disponibilità nei conti presso il Tesoro, cui vengono subordinati i pagamenti a carico del bilancio dello Stato e a favore degli enti autonomi, comprese le Regioni: senza che da ciò derivino vincoli impropri a carico delle Regioni quanto all'utilizzo delle risorse ad esse assegnate.

Non è violata la riserva di legge di cui all'art. 119 della Costituzione, poiché la disposizione in esame detta una disciplina precisa e fissa i limiti, minimo e massimo, delle giacenze, entro i quali il Ministro del Tesoro è abilitato a stabilire la soglia cui è subordinata l'erogazione dei pagamenti statali: onde la discrezionalità del Ministro si esercita entro confini ragionevolmente delimitati.

Né può dirsi che si introducano così elementi di incertezza: al contrario il decreto del Ministro deve stabilire un limite preciso di giacenza (fissato per il 1998 e per il 1999 nel 14 per cento: cfr. art. 1 del d.m. Tesoro 16 gennaio 1998, e art. 1 del d.m. Tesoro 4 marzo 1999). Del pari non sussiste incertezza circa la base cui si commisura il limite di giacenza: la legge si riferisce alla "assegnazione di competenza", cioè all'importo complessivo delle somme assegnate alla Regione e destinate ad essere trasferite ad essa dal bilancio dello Stato (cfr. infatti l'art. 1, comma 2, dei due decreti ministeriali citati, che precisa i capitoli del bilancio dello Stato cui le assegnazioni si riferiscono).

Nemmeno infine, per le ragioni già dette (sopra, n. 21), può costituire fondato motivo di censura la circostanza che la disciplina in esame riguardi le Regioni al pari di altri enti dotati di autonomo bilancio, ed egualmente destinatari di trasferimenti da parte dello Stato.

32. – Dell'art. 48 sono impugnati i commi 1, 4 (solo dalla Regione Lombardia), e 5.

Il comma 1 stabilisce che "il sistema delle autonomie regionali e locali concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000 garantendo che il fabbisogno finanziario da esso complessivamente generato nel 1998, non considerando la spesa sanitaria nonché la spesa relativa a nuove funzioni acquisite a seguito di trasferimento o delega di funzioni statali nel corso degli anni 1997 e seguenti, non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997 e che per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato in misura pari al tasso programmato di inflazione. Per la spesa sanitaria il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro della sanità, procede al monitoraggio dei relativi pagamenti allo scopo di verificare che gli stessi non eccedano quelli effettuati nell'anno precedente incrementati del tasso programmato d'inflazione; dell'esito viene data informazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

I commi 2 e 3 affidano alle Conferenze Stato-Regioni e Stato-città e autonomie locali il compito di stabilire i criteri operativi per il computo del fabbisogno e le procedure per il monitoraggio degli andamenti mensili del medesimo, rispettivamente per le Regioni e per gli enti locali.

Il comma 4 prevede che, “nel caso che si sviluppino andamenti del fabbisogno incompatibili con gli obiettivi di cui al comma 1”, la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-città e autonomie locali, secondo le rispettive competenze, “propongono le iniziative da assumere, ivi compresa la eventuale introduzione di vincoli sugli utilizzi delle disponibilità esistenti sui conti di tesoreria unica da disporre con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”.

Il comma 5, a sua volta, stabilisce che “in attesa delle indicazioni delle predette Conferenze e della adozione delle relative misure, le regioni e gli enti locali interessati sospendono i pagamenti ad eccezione di quelli che possono arrecare danni patrimoniali all’ente o a soggetti che intrattengono con l’ente rapporti giuridici e negoziali”.

Anche queste disposizioni sono censurate in quanto inciderebbero sull’autonomia regionale ed equiparerebbero indebitamente le Regioni ad altri enti. Si lamenta, poi, l’intrinseca irragionevolezza della disciplina: a proposito del comma 5, in particolare, non si capirebbe, secondo le ricorrenti, quale titolo di pagamento possa sussistere a favore di terzi in assenza di un rapporto giuridico o negoziale.

33. – E’ infondata la questione relativa al comma 1. Stabilire obiettivi globali di contenimento del fabbisogno finanziario generato dalla spesa regionale, nell’ambito e ai fini degli obiettivi generali di finanza pubblica fissati dagli strumenti della programmazione finanziaria nazionale, rientra nell’ambito dei compiti di coordinamento della finanza pubblica che l’art. 119 della Costituzione attribuisce alla legge della Repubblica.

Del pari infondata è la questione che investe il comma 4. Il potere, nel caso di andamenti incompatibili con gli obiettivi, di proporre misure di ordine finanziario per assicurare il conseguimento di questi ultimi, è infatti demandato alla Conferenza Stato-Regioni, e cioè alla massima sede di coordinamento fra Governo nazionale e Governi regionali: ad essa è demandato anche di stabilire i criteri per la rilevazione dell’andamento del fabbisogno, a cui si collegano le eventuali misure nel caso di andamenti incompatibili con gli obiettivi. Le Regioni non sono dunque soggette a provvedimenti unilaterali, ma concorrono responsabilmente con il Governo alla definizione delle misure necessarie. Il contenuto di queste ultime non è precisato, se non col riferimento alla eventuale introduzione di vincoli sugli utilizzi delle disponibilità esistenti sui conti di tesoreria unica. Tali vincoli inciderebbero bensì sulla capacità di spesa delle Regioni: tuttavia, dato il carattere generale dei medesimi, e lo stretto collegamento con gli obiettivi globali di finanza pubblica e col rispetto del limite di fabbisogno espressamente stabilito dal comma 1 del medesimo art. 48, la previsione in esame appare rispettosa dei principi costituzionali; mentre l’imposizione eventuale di altre misure, che fossero, per il loro contenuto, lesive dell’autonomia finanziaria regionale, potrebbe sempre essere contrastata dalle Regioni interessate con gli opportuni strumenti, ivi compreso il conflitto di attribuzioni.

34. – Fondata è invece la questione che investe il comma 5. Una misura drastica quale l’obbligatoria sospensione dei pagamenti, sia pure con l’eccezione (la cui portata non appare facilmente precisabile) di quelli la cui omissione potrebbe causare danni patrimoniali all’ente o ad altri soggetti, incide in modo irragionevolmente severo sull’autonomia di spesa degli enti, operando su procedimenti di spesa già avviati: mal si concilia dunque con lo status costituzionale delle Regioni.

Il comma 5 deve pertanto essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte riguardante le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

35. – Sono, infine, impugnate due disposizioni concernenti materie specifiche: l’art. 49, comma 18, in materia di urbanistica, e l’art. 55, comma 14, in materia di agricoltura.

L’art. 49, comma 18, è impugnato dalle Regioni Piemonte (il cui ricorso ha per oggetto solo questa disposizione) e Veneto. Esso stabilisce che “sono considerati validi gli strumenti urbanistici già intesi approvati a seguito dell’applicazione, da parte degli enti che li hanno adottati, delle procedure del silenzio

assenso previste" da una serie di decreti legge (non convertiti in legge), "i cui effetti sono fatti salvi ai sensi dell'articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"; e che "ai fini della presente disposizione, il termine di centottanta giorni previsto [dai decreti legge predetti] per la formazione del silenzio assenso, non maturato nel periodo di vigenza del singolo decreto legge, si intende raggiunto nel periodo di vigenza dei successivi decreti legge".

La disposizione in esame violerebbe anzitutto, secondo entrambe le Regioni ricorrenti, l'art. 77, terzo comma, secondo periodo, della Costituzione, perché pretenderebbe di estendere la portata della sanatoria degli effetti dei decreti legge non convertiti al di là di quanto previsto da detta norma costituzionale; e, secondo la Regione Veneto, l'art. 77, secondo comma, della Costituzione, perché, pretendendo di "saldare" a posteriori tra di loro i decreti legge succedutisi nel tempo, contrasterebbe con il limite temporale della provvisoria efficacia del decreto legge in attesa di conversione.

Inoltre, secondo la Regione Piemonte, sarebbero violati l'art. 9 della Costituzione e le competenze regionali in materia urbanistica, in particolare perché al silenzio – in siffatta materia, spettante alla competenza della Regione – solo la legge regionale potrebbe attribuire un significato concludente, quale si verifica col silenzio-assenso.

La Regione Veneto, a sua volta, lamenta altresì la violazione dell'art. 24 della Costituzione, in riferimento agli artt. 5, 117 e 118, perché la Regione – che non aveva a suo tempo interesse ad impugnare i decreti legge, per l'impossibilità che l'effetto di approvazione degli strumenti urbanistici, proprio del silenzio-assenso, si producesse entro il termine di efficacia, di sessanta giorni, proprio di ciascuno dei decreti – si vedrebbe oggi preclusa la possibilità di dolersi nei confronti dei decreti legge medesimi, ormai decaduti, ma che verrebbero "resuscitati" dalla disposizione in esame; nonché la violazione dell'art. 3 della Costituzione, sempre in riferimento agli artt. 5, 117 e 118, per l'irrazionalità interna che si manifesterebbe nell'affermare che sono considerati validi gli strumenti urbanistici "già intesi approvati" a seguito dell'applicazione dei decreti legge non convertiti, riconoscendo contemporaneamente la necessità di una "saldatura" fra i decreti, proprio al fine di determinare l'effetto dell'approvazione per silenzio-assenso.

36. – La questione è fondata.

I decreti legge in questione, succedutisi con continuità fra il 1994 e il 1996, e tutti decaduti, stabilivano, con disposizioni pressoché identiche, che l'approvazione da parte della Regione degli strumenti urbanistici fosse da intendersi avvenuta – in base ad un meccanismo di silenzio-assenso – alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla loro trasmissione da parte dell'ente territoriale che li aveva adottati. L'art. 2, comma 61, della legge n. 662 del 1996, dopo la decadenza dell'ultimo decreto legge della "catena", non più reiterato, e senza riprendere la norma da essi provvisoriamente introdotta, ha fatto salvi gli effetti prodotti dai decreti non convertiti.

Questa Corte, investita da due ricorsi della Regione Piemonte e da un ricorso della Regione Lazio, relativi rispettivamente a due dei decreti non convertiti, ma i cui effetti erano stati oggetto della sanatoria, e alla stessa clausola di sanatoria, ha già avuto occasione di pronunciarsi (sentenze nn. 429 e 244 del 1997) sugli effetti della predetta clausola di sanatoria, escludendo che essa potesse aver prodotto l'effetto di approvazione, per silenzio-assenso, degli strumenti urbanistici a suo tempo adottati e trasmessi alla Regione, senza che questa si pronunciasse. Infatti ciascun decreto ha avuto efficacia solo per sessanta giorni, e i rispettivi periodi di provvisoria efficacia non potevano sommarsi fra di loro (decaduto un decreto e ad esso succedutone un altro, l'efficacia del primo è venuta meno, e solo il secondo è operante), e dunque tra gli effetti dei decreti decaduti, consolidati dalla disposizione di sanatoria, non poteva ritenersi compreso quello di approvazione degli strumenti, che avrebbe richiesto, per prodursi, il decorso del più ampio termine di centottanta giorni sotto il permanente vigore della stessa disposizione provvisoria. Né, come è evidente, potrebbe attribuirsi alla clausola di sanatoria un'efficacia diversa e ulteriore rispetto a quella che si dispiega nel confermare o ripristinare gli effetti – e quelli soltanto – già prodottisi nel vigore dei singoli decreti legge (restando "impregiudicato ovviamente l'ulteriore potere del legislatore di regolare

autonomamente situazioni pregresse, nei limiti in cui è ammissibile una legge retroattiva": sentenza n. 244 del 1997). Sulla base di questi presupposti la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni allora proposte dalla Regione Piemonte, aventi ad oggetto i decreti legge non convertiti, ed infondata la questione proposta dalla Regione Lazio in relazione agli artt. 115, 117 e 118 della Costituzione (mentre la stessa questione è stata dichiarata inammissibile con riferimento all'art. 77 della Costituzione), avente ad oggetto la clausola di sanatoria.

La disposizione qui impugnata, la quale stabilisce che "sono considerati validi", in forza di un silenzio-assenso che si sarebbe formato, gli strumenti urbanistici adottati sotto il vigore dei decreti legge decaduti, e che il termine di centottanta giorni previsto per la formazione del silenzio-assenso, non maturato sotto il vigore di alcuno dei singoli decreti legge, "si intende raggiunto nel periodo di vigenza dei successivi decreti legge", pretende dunque di far luogo ad un effetto diverso e ulteriore rispetto a quello derivante dalla clausola di sanatoria contenuta nell'art. 2, comma 61, della legge n. 662 del 1996; e di disporre, con effetto retroattivo, che un silenzio-assenso mai formatosi si debba intendere oggi, ora per allora, perfezionato, convalidandosi così a posteriori l'efficacia di strumenti urbanistici che in realtà non sono mai stati approvati dalla Regione.

Ora, indipendentemente dai limiti generali che, dal punto di vista costituzionale, debbono ritenersi operanti per il legislatore che intenda attribuire efficacia retroattiva alle proprie disposizioni, è evidente che, nella specie, al legislatore statale non può ritenersi consentito disporre con efficacia retroattiva che l'approvazione espressa degli strumenti urbanistici da parte della Regione, richiesta dalla legge regionale, deve intendersi come non necessaria, e che strumenti non approvati dalla Regione debbono intendersi ciononostante operanti. In tal modo infatti il legislatore statale, lungi dallo stabilire, nell'ambito della sua competenza, principi fondamentali per la successiva legislazione regionale, ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, viene ad invadere la sfera della competenza legislativa regionale, e anzi a vanificare, per il passato, l'efficacia della legislazione regionale a suo tempo validamente in vigore.

La disposizione impugnata deve dunque essere dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117 della Costituzione, restando assorbito ogni ulteriore profilo di censura.

37. – L'ultima disposizione impugnata, dalla sola Regione Veneto, è l'art. 55, comma 14. Esso stabilisce che "gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale e le azioni di sostegno alle attività produttive agricole si esplicano nel quadro degli obiettivi prioritari fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, con particolare riferimento al contenimento e all'armonizzazione con i costi medi comunitari dei costi di produzione delle imprese agricole, al fine di accrescere la competitività, favorire l'innovazione tecnologica e l'imprenditoria giovanile e garantire la sicurezza alimentare". La disposizione prosegue prevedendo una delega al Governo ad emanare, sentita fra l'altro la Conferenza Stato-Regioni, disposizioni legislative con l'osservanza di principi e criteri direttivi che vengono così indicati: "a) contenimento ed armonizzazione rispetto ai costi medi europei dei fattori di produzione, dei costi dei fattori di produzione delle imprese agricole, con particolare riferimento agli oneri fiscali, contributivi e previdenziali, ai costi energetici, ai costi di trasporto e al costo del denaro; b) accrescimento delle capacità concorrenziali del sistema agro-alimentare nel mercato europeo ed internazionale, anche con l'estensione del credito specializzato e dei servizi assicurativi all'esportazione dei prodotti verso i Paesi extracomunitari; c) adeguamento e modernizzazione del settore, favorendo il rafforzamento strutturale delle imprese agricole e l'integrazione economica della filiera agro-industriale; d) accelerazione delle procedure di utilizzo dei fondi strutturali riservati al settore agricolo e razionalizzazione e adeguamento del sistema dei servizi di interesse pubblico per lo stesso settore".

Secondo la Regione ricorrente si verificherebbe, già con la disposizione di delega, una lesione delle attribuzioni regionali, in quanto si prevede una analitica disciplina delle attività agricole, da attuarsi con decreto legislativo, con il solo parere della Conferenza Stato-Regioni, senza che sia indicata fra i criteri direttivi la salvaguardia delle competenze regionali in materia.

38. – La questione non è fondata.

La prima parte della disposizione impugnata si riferisce ad obiettivi generali della programmazione nazionale, come tali suscettibili di costituire il “quadro” nel quale si inscrivono anche le politiche regionali di settore.

La delega legislativa prevista dalla seconda parte del comma 14 – esercitata dal Governo con il d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, che non risulta essere stato impugnato dalla Regione ricorrente – non è di per sé lesiva delle competenze regionali, e non modifica né tende a modificare l’esistente riparto delle competenze fra Stato e Regioni. Essa deve essere intesa nel senso che riguarda la disciplina di oggetti rientranti nella competenza dello Stato – come del resto suggerisce il riferimento, nell’ambito dei principi e criteri direttivi, a materie sicuramente tali, quali gli oneri fiscali e contributivi, il costo del denaro, i servizi assicurativi all’esportazione – e per il resto consente solo di stabilire eventualmente disposizioni di principio, nell’ambito dei più generali principi enunciati nella stessa norma di delega, o disposizioni di coordinamento. Né può trascurarsi il fatto che, tenendo conto delle interferenze con la materia di spettanza regionale, la disposizione in esame prevede che il decreto legislativo sia emanato sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Resta ovviamente impregiudicata la possibilità di sindacato sulle norme legislative delegate, anche sotto il profilo del rispetto delle competenze regionali.

39. – Le Regioni Lombardia e Veneto censurano altresì l’art. 32, commi 2, 4 e 5, della legge n. 449 del 1997, in riferimento agli artt. 2, 32 e 97 della Costituzione; l’art. 39, comma 19, in riferimento agli artt. 32, 97 e 128 della Costituzione; l’art. 47, comma 1, in riferimento all’art. 97 della Costituzione; l’art. 48, comma 1, in riferimento all’art. 97 della Costituzione; mentre la sola Regione Lombardia censura l’art. 48, comma 4, in riferimento all’art. 97 della Costituzione. Tali censure, tuttavia, non sono in alcun modo argomentate né nei ricorsi introduttivi né nelle successive memorie, sicché, sotto questi profili, le questioni vanno dichiarate inammissibili.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

a) dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 10, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica);

b) dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 48, comma 5, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449;

c) dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 49, comma 18, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449;

d) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Lombardia e Veneto con i ricorsi in epigrafe (r. ric. nn. 13 e 14 del 1998):

art. 32, commi 2, 4 e 5

art. 34, comma 1

art. 37

art. 39, comma 19

art. 41, comma 1

art. 43, comma 3

art. 44, comma 4

art. 47, comma 1

art. 48, comma 1;

e) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 4, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 13 del 1998);

f) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 14 del 1998):

art. 17, comma 10, primo periodo

art. 17, comma 22

art. 17, comma 29

art. 18

art. 32, comma 15

art. 41, comma 3

art. 55, comma 14;

g) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 32, commi 2, 4, 5; 34, comma 1; 37; 39, comma 19; 47, comma 1; 48, comma 1, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 32, 97, 128 della Costituzione, dalle Regioni Lombardia e Veneto con i ricorsi in epigrafe (r. ric. nn. 13 e 14);

h) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 29, e 32, comma 15, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 32 e 97 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 14);

i) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 4, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 13).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in cancelleria il 18 novembre 2000.

LA CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N.337 ANNO 2001

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 4, 5 e 6; degli artt. 6, 65, 66, 68, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9 e dell'art. 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), promosso con ricorso della Regione Lombardia, notificato il 28 gennaio 1999, depositato in cancelleria il 5 febbraio 1999 ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 1999.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2001 il Giudice relatore Annibale Marini;

uditi l'avvocato Sergio Panunzio per la Regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 28 gennaio 1999 e depositato il 5 febbraio 1999, la Regione Lombardia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 4, 5 e 6; degli artt. 6, 65, 66, 68, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9 e dell'art. 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).

2.- In particolare, la Regione censura, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in relazione agli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato il 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, ed alle decisioni della Commissione delle Comunità europee del 2 marzo 1988 e del 1° marzo 1995, l'art. 3, commi 4, 5 e 6 della legge n. 448 del 1998, nella parte in cui, al fine di incentivare la occupazione nel meridione d'Italia, prevede:

- al comma 4, la proroga e l'incremento degli sgravi contributivi già applicabili, in forza dell'art. 4, commi 17 e 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), nelle regioni meridionali per i lavoratori occupati alla data del 1° dicembre 1997;

- al comma 5, che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna possano godere, relativamente alle nuove assunzioni -effettuate, limitatamente all'Abruzzo ed al Molise, nell'anno 1999 e, per le altre regioni, anche negli anni 2000 e 2001 - incrementative del numero delle unità realmente occupate rispetto al 31 dicembre 1998, della totale esenzione, per un periodo di tre anni dalla avvenuta assunzione, dai contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

- al comma 6, le puntuali condizioni per poter accedere ai benefici di cui al predetto comma 5.

Secondo la ricorrente, le norme impugnate comporterebbero un'evidente disparità di trattamento fra le regioni settentrionali e quelle meridionali causando, in particolare, lo spostamento di attività produttive verso una parte del territorio nazionale, e finendo per gravare, in assenza di una effettiva riduzione del costo del lavoro, sulla fiscalità generale e, di conseguenza, anche sulla Regione Lombardia e sui cittadini in essa residenti.

Peraltro, osserva la ricorrente, le disposizioni in questione sarebbero anche in contrasto con le ricordate decisioni della Commissione delle Comunità europee, che già in passato avevano dichiarato illegittimo il regime degli sgravi contributivi esistente nel Mezzogiorno d'Italia, per violazione degli artt. 92 e 93 del trattato CEE.

3.- Viene altresì censurato, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, l'art. 6 della legge n. 448 del 1998.

La Regione ricorrente, dopo avere brevemente esposto le modifiche introdotte dal comma 1 della citata disposizione ai principi ed ai criteri direttivi cui il legislatore delegato deve ispirarsi ai fini della istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (di seguito IRAP), lamenta in particolare che, per effetto dell'inserimento - disposto dal comma 2, lettera b), dell'art. 6 della legge n. 448 del 1998 - di una lettera e-bis) nel comma 147 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), la dotazione propria del Fondo sanitario e le eccedenze dovute allo Stato vengono calcolate con riferimento ad un parametro maggiore rispetto a quello considerato in passato e costituito dall'intero gettito IRAP. Ed effetto indotto di tale innovazione normativa verrebbe ad essere, per un verso, la riduzione dei flussi finanziari dallo Stato alle regioni e, per altro verso, un più elevato ammontare dei fondi in eccedenza che le regioni debbono restituire allo Stato e, pertanto, in definitiva, la violazione della autonomia finanziaria delle regioni stesse.

4.- Ulteriore censura viene mossa dalla ricorrente, in riferimento agli artt. 117, 118 e 97 della Costituzione, all'art. 65 della legge n. 448 del 1998 che, nel prevedere la corresponsione di assegni in danaro in favore di nuclei familiari aventi determinati requisiti di composizione e di reddito, dispone che gli assegni in questione siano erogati dai comuni, che dovranno renderne nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni.

Rileva sul punto la Regione che la norma in questione sarebbe lesiva delle sue competenze in materia di servizi sociali, riconosciute, in attuazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Secondo la ricorrente, infatti, data la definizione che l'art. 128 del d.lgs. n. 112 del 1998 fornisce dei "servizi sociali", tale da ricomprendere anche le erogazioni previste dalla norma censurata, la relativa funzione ed i connessi compiti amministrativi spetterebbero alla regione, cui sarebbero stati conferiti dall'art. 131 del d.lgs. citato.

Conclude sul punto la ricorrente osservando che, integrando sia il d.lgs. n. 112 del 1998 che la legge di delega 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) il parametro dettato dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, la loro violazione avrebbe rilievo costituzionale.

5.- Discorso in tutto analogo viene svolto per l'art. 66 della legge n. 448 del 1998, sempre in riferimento agli artt. 117, 118 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede, in favore delle madri di figli nati successivamente al 1° luglio 1999 ed aventi determinati requisiti soggettivi e di reddito, la erogazione da parte dei comuni di assegni periodici in danaro.

6.- Nel ricorso viene, altresì, censurato l'art. 68, commi 1 e 2, della legge n. 448 del 1998, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, in relazione all'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo

per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) ed all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Per effetto del combinato disposto dei due commi impugnati, per le prescrizioni relative alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali, gli assistiti esenti e quelli totalmente esenti sarebbero esonerati dal pagamento della quota fissa, ammontante sino a quel momento a lire 6.000 per ricetta; il che comporterebbe, secondo la ricorrente, in violazione dell'art. 119 della Costituzione, la decurtazione di entrate di indubbia spettanza regionale.

7.- Oggetto di censura sono altresì i commi 3, 4, 5, 7 e 9 del medesimo art. 68 della legge n. 448 del 1998.

Essi, ad avviso della Regione Lombardia, nel dettare una articolata procedura volta alla determinazione sia delle eccedenze della spesa farmaceutica di ogni regione che dell'entità dei contributi dovuti, rispettivamente, dalle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, dalle imprese distributrici e dalle farmacie aperte al pubblico per coprire parte di tali eccedenze, determinerebbero la totale estromissione delle regioni sia dal loro calcolo che da quello dei contributi, essendo esclusivo compito di queste ultime fornire al Ministero della sanità i dati relativi alla vendita da parte delle farmacie di tutti i medicinali erogati a carico del Servizio sanitario regionale.

E ciò, secondo la ricorrente, contrasterebbe con il principio generale, proprio di tutta la materia sanitaria ed assistenziale, secondo il quale le regioni debbono essere in condizione di ottenere tutte le informazioni in ordine alla spesa afferente a tale materia.

8.- Infine la Regione Lombardia censura l'art. 71 della legge n. 448 del 1998, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in relazione al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), all'art. 2 del d. lgs. n. 502 del 1992 ed all'art. 114 del d. lgs. n. 112 del 1998.

Tale norma prevede lo stanziamento di somme di danaro per interventi di riqualificazione della assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, da individuarsi, su proposta del Ministro della sanità, dalla Conferenza unificata Stato-regioni e province autonome e Stato-città, tenendo in particolare considerazione le zone centro-meridionali della Nazione.

Lamenta la ricorrente che sarebbe lesiva delle sue attribuzioni la circostanza che nella individuazione di tali interventi venga concesso un ampio spazio ai comuni; questi, infatti, debbono essere sentiti nella fase di elaborazione dei progetti; sono rappresentati, attraverso la Associazione nazionale comuni d'Italia - che partecipa, in misura paritetica con le regioni, il Ministero della sanità e la Conferenza Stato-regioni, alla istruttoria volta alla realizzazione degli interventi stessi -; possono, decorso il termine per la presentazione dei progetti di intervento da parte delle regioni, sostituirsi ad esse e presentarne di propri.

La norma viene, altresì, censurata in relazione al coinvolgimento, che tramite essa si realizza, della Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città nella istruttoria relativa ai suddetti progetti, cioè in questioni ritenute essenzialmente di spettanza regionale.

9.- Si è costituito in giudizio, con atto del 17 febbraio 1999, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.

Secondo la difesa dello Stato la questione, relativa all'art. 3, commi 4, 5 e 6, della legge n. 448 del 1998 sarebbe inammissibile in quanto, per un verso, "impinge nel merito della scelta legislativa" e, per altro verso, in quanto viene denunciata un'irrelevante violazione del diritto comunitario.

Anche la censura mossa nei confronti dell'art. 6 della legge n. 448 del 1998 sarebbe, secondo la stessa difesa, inammissibile non essendo chiaro in che modo risulti violato l'art. 119 della Costituzione.

Parimenti inammissibili sarebbero le censure formulate relativamente agli artt. 65 e 66 della stessa legge, che si fonderebbero essenzialmente sulla violazione di un parametro, il d.lgs. n. 112 del 1998, non avente rango costituzionale.

Anche in riferimento alla costituzionalità dei commi 1 e 2 dell'art. 68 della legge n. 448 del 1998, l'Avvocatura eccepisce preliminarmente la inammissibilità della questione stante la evocazione di un parametro di legittimità costituzionale (l'art. 1 della legge n. 421 del 1992 e l'art. 11 del d.lgs. n. 502 del 1992) avente rango solo ordinario; peraltro, nel merito, la questione sarebbe, comunque, infondata in quanto, a fronte della riduzione di entrate regionali legate alla parziale soppressione dei ticket sanitari disposta con la norma censurata, sarebbe stato previsto un meccanismo di risparmio di spesa nel medesimo settore farmaceutico tale da compensare l'ammontare delle minori entrate.

Quanto agli altri commi impugnati del medesimo art. 68 la difesa dello Stato ritiene non ravvisabili le menomazioni delle garanzie di informazione lamentate dalla Regione Lombardia.

Infine, riguardo alla affermata incostituzionalità dell'art. 71, rileva la Avvocatura che per effetto di esso non si realizzerebbe alcuna violazione di competenze attribuite alle regioni, non essendovi alcuna contraddizione fra l'ambito di tali competenze e la valorizzazione delle altre autonomie locali.

10.- In prossimità della udienza pubblica la Regione Lombardia ha depositato una documentata memoria illustrativa.

In essa la ricorrente ha rilevato che la modifica medio tempore intervenuta di talune delle norme oggetto di censura non ne ha eliminato la illegittimità ed ha precisato che la censura rivolta nei confronti dell'art. 3 della legge n. 448 del 1998 é formulata anche con riferimento all'art. 10 della Costituzione, norma in base alla quale vi é l'obbligo di conformazione della legislazione statale ai principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti, nell'occasione rappresentati dagli artt. 92 e 93 del trattato CEE del 25 marzo 1957.

Quanto agli artt. 65, 66 e 68 la ricorrente ha sottolineato la ammissibilità e la fondatezza della questione; in particolare, oltre a rilevare che il d.lgs. n. 112 del 1998 é stato emanato in specifica attuazione degli artt. 5, 118 e 128 della Costituzione, ha osservato che la violazione costituzionale può verificarsi non soltanto allorchè una norma ordinaria leda direttamente una norma di rango costituzionale, ma anche allorchè, come nel caso, la violazione si realizzi, indirettamente, attraverso, appunto, il contrasto con una norma interposta.

Considerato in diritto

1.- La questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Lombardia investe diverse norme della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), ed in particolare, l'art. 3, commi 4, 5 e 6; gli artt. 6, 65, 66, 68, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9 e l'art. 71.

Attesa la sostanziale eterogeneità sia delle norme censurate che, sia pure in misura minore, dei parametri costituzionali evocati, la complessa questione va esaminata partitamente.

2.- L'art. 3 della legge n. 448 del 1998 viene censurato nella parte in cui, al fine di incentivare la occupazione nel Mezzogiorno, prevede:

- al comma 4, la proroga e l'incremento degli sgravi contributivi già applicabili, in forza dell'art. 4, commi 17 e 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), nelle regioni meridionali per i lavoratori occupati alla data del 1° dicembre 1997;

- al comma 5, che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici operanti nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, possano godere, relativamente alle nuove assunzioni, tali da incrementare il numero delle unità effettivamente occupate rispetto al 31 dicembre 1998, effettuate, limitatamente all'Abruzzo ed al Molise, nell'anno 1999 e, per le altre regioni, anche negli anni 2000 e 2001, della totale esenzione, per un periodo di tre anni dalla avvenuta assunzione, dai contributi INPS sulle retribuzioni dei nuovi assunti;

- al comma 6, le puntuali condizioni per poter accedere ai benefici di cui al predetto comma 5.

Le norme in questione, secondo la Regione Lombardia, sarebbero lesive dell'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che verrebbero a determinare fra le regioni del nord e quelle del Mezzogiorno, risultando le prime pregiudicate sia a causa dello spostamento di attività produttive verso altre parti della Nazione sia dal fatto che gli sgravi contributivi previsti dalle disposizioni censurate, non connessi ad una riduzione effettiva del costo del lavoro, finirebbero per pesare sulla fiscalità generale e, di conseguenza, anche sulla Regione Lombardia e sui cittadini in essa residenti.

Nella memoria illustrativa depositata in prossimità della udienza pubblica la ricorrente ha precisato che la censura viene altresì formulata, in riferimento all'art. 10 della Costituzione, in relazione agli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato il 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, ed alle decisioni della Commissione delle Comunità europee del 2 marzo 1988 e del 1° marzo 1995.

2.1.- La questione è inammissibile, con riferimento ad ambedue i parametri evocati.

2.2.- Quanto al secondo, a parte la circostanza che, come risulta dalla nota, acquisita in atti, del 10 agosto 1999, n. prot. SG(99) D/6511, la stessa Commissione europea (alla cui autorizzazione, secondo quanto previsto al comma 7 dell'art. 3 della legge n. 448 del 1998, è espressamente subordinata la efficacia delle disposizioni contenute nei precedenti commi 4 e 5), ha ritenuto che il regime degli aiuti in questione è compatibile con la disciplina comunitaria, basti osservare - al di là dell'evidente imprecisione in cui è incorsa la difesa della ricorrente indicando come parametro di riferimento, invece dell'art. 11 della Costituzione, norma che fornisce copertura costituzionale al diritto comunitario (cfr. sentenza n. 85 del 1999), l'art. 10 della Costituzione, norma che si riferisce esclusivamente al diritto internazionale generalmente riconosciuto - che la censura non può essere presa in considerazione in quanto è stata compiutamente formulata solamente in sede di memoria difensiva e, pertanto, tardivamente (cfr. sentenza n. 382 del 1999).

2.3.- Quanto al primo si rileva che questa Corte ha in varie occasioni avuto modo di precisare che, sebbene in linea di principio le regioni possano denunciare la violazione anche di norme costituzionali poste al di fuori del Titolo V della Parte II della Costituzione, ciò può, tuttavia, avvenire solo se ed in quanto tale violazione comporti una incisione delle competenze costituzionalmente assegnate alle regioni medesime (cfr. sentenza n. 373 del 1997).

Circostanza quest'ultima nella specie non ravvisabile, atteso che la Regione Lombardia si limita a denunciare, peraltro in maniera piuttosto generica, una pretesa disparità di trattamento in materia di costi previdenziali fra i datori di lavoro di talune regioni meridionali e gli altri datori di lavoro, senza indicare, sia pure a livello di mera allegazione, la lesione di una qualsivoglia competenza, legislativa od amministrativa, propria della Regione ricorrente.

3.- La censura rivolta, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, all'art. 6 della legge n. 448 del 1998 concerne specificamente la parziale modifica, disposta dal comma 2 della norma impugnata, dei principi e dei criteri, contenuti nell'art. 3, comma 147 della legge n. 662 del 1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), cui deve essere ispirata la disciplina transitoria da predisporre al fine di garantire la graduale sostituzione del gettito prodotto dai tributi soppressi in occasione della istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive.

In particolare, la ricorrente, riferite le altre modifiche apportate al regime transitorio, lamenta che, per effetto della norma impugnata, sia stato introdotto nel comma 147 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996 una ulteriore lettera e-bis) avente il seguente tenore: "il gettito dell'IRAP, ai fini della determinazione del fondo sanitario di cui alla lett. d) e delle eccedenze di cui alla lett. e) viene ricalcolato considerando l'aliquota base di cui al comma 144, lett. e)".

Ritiene la Regione Lombardia che in conseguenza di tale modifica - a differenza di quanto originariamente previsto dalla lettera d) dell'art. 3, comma 147, della legge n. 662 del 1996 - le dotazioni proprie del Fondo sanitario e le eccedenze dovute allo Stato verrebbero calcolate con riferimento ad un parametro maggiore costituito dall'intero gettito dell'IRAP e non più da una percentuale di esso, come previsto dalla disposizione ultima citata.

Da ciò la ricorrente fa derivare l'ulteriore conseguenza che, per un verso, l'aumento della dotazione propria della regione comporterebbe, quale effetto indotto, la diminuzione dei trasferimenti statali destinati a finanziare il servizio sanitario regionale e, per altro verso, che si determinerebbe un più elevato ammontare delle eccedenze che le regioni debbono, secondo quanto previsto dalla lettera e) dell'art. 3, comma 147, della legge n. 662 del 1996, riversare allo Stato.

3.1.- La censura, così sintetizzata, è inammissibile.

3.2.- Invero, la ricorrente si limita a lamentare che, per effetto del descritto meccanismo, le regioni vedrebbero ridotte le loro complessive disponibilità finanziarie a causa, a quanto è dato intendere, di minori rimesse statali e di maggiori fondi in eccedenza da dover restituire allo Stato.

Dato e non concesso che l'effetto della modifica normativa sia quello lamentato dalla ricorrente, questa Corte, con riferimento al tema della autonomia finanziaria regionale, garantita dall'art. 119 della Costituzione, ha in più occasioni statuito che la legge fondamentale non garantisce alle regioni una determinata quantità di risorse, ma solo il diritto di disporre di risorse finanziarie che risultino complessivamente non inadeguate rispetto ai compiti loro attribuiti (cfr., da ultimo, sentenza n. 507 del 2000).

In altre parole, la autonomia finanziaria regionale ha valenza strumentale, e la sua tutela entra in gioco in quanto, per effetto della violazione del relativo principio, venga in concreto meno la possibilità per la regione di attuare le sue prerogative di autonomia legislativa ed amministrativa.

In proposito, la Regione ricorrente non solo non fornisce alcuna dimostrazione della effettività del meccanismo denunciato (cioè in ordine alla reale diminuzione della sua complessiva disponibilità finanziaria), ma, e questo è il dato che determina la inammissibilità della censura proposta, neppure ipotizza che, per effetto della pretesa riduzione di tale disponibilità, essa si troverebbe a godere di una dotazione non più congrua e comunque non sufficiente per l'espletamento dei compiti che le sono affidati.

4.- Gli artt. 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 vengono impugnati in base ad argomenti coincidenti, sicchè l'esame delle relative censure può, questa volta, essere unitariamente condotto.

Lamenta la ricorrente che il citato art. 65, nel prevedere la concessione di benefici economici in favore dei nuclei familiari composti da cittadini residenti, aventi tre o più figli minorenni e con determinate condizioni di reddito, disponga che il beneficio sia (nell'originario testo) "erogato dai comuni", i quali hanno altresì il compito di informare la cittadinanza sulla disponibilità dei predetti benefici.

Tale disposizione viene ritenuta in contrasto con gli artt. 117, 118 e 97 della Costituzione, in quanto lesiva delle attribuzioni regionali in materia di servizi sociali, così come riconosciute dal d.lgs 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Premesso, infatti, che l'art. 128 del citato decreto legislativo fornisce una definizione dei "servizi sociali" nell'ambito della quale rientra la erogazione degli assegni in questione, la ricorrente fa presente che, secondo quanto previsto dall'art. 131 dello stesso decreto legislativo, "tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali" sono conferiti alle regioni ed agli enti locali, mentre, a mente del successivo art. 132, il trasferimento, o la delega, di funzioni in siffatta materia da parte delle regioni in favore degli enti locali deve intervenire, nei sei mesi successivi alla emanazione del d.lgs. n. 112 del 1998, attraverso la adozione di apposite misure di legislazione regionale.

La norma impugnata, viceversa, attribuendo direttamente i ricordati compiti ai comuni, risulterebbe, secondo la ricorrente, in aperto contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione, in relazione a quanto previsto, appunto, dal ricordato d.lgs n. 112 del 1998, la cui disciplina integra, in quanto norma interposta, il parametro costituzionale.

Analogo discorso vale per l'art. 66 della legge n. 448 del 1998, il quale (nel testo originario) dispone la possibilità per i comuni di erogare in favore delle madri di figli nati successivamente al 1° luglio 1999 le quali si trovino in determinate condizioni di reddito, un assegno in danaro per un periodo di tempo non superiore a cinque mesi.

Anche in questo caso, come nel precedente, la Regione Lombardia lamenta la violazione di una competenza attribuitale, attraverso il d.lgs. n. 112 del 1998, dagli artt. 117 e 118 della Costituzione.

4.1.- La censura é in ambedue i casi inammissibile.

4.2.- Va, preliminarmente, rilevato che successivamente alla proposizione del ricorso le due norme impugnate sono state oggetto di una modifica, che non é, tuttavia, tale da giustificare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul punto; infatti, con l'art. 50 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), le due norme sono state novellate nel senso di attribuire ai comuni il potere di "concedere" i detti benefici, la cui materiale erogazione é ora di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

4.3.- Ciò posto, osserva questa Corte che la censura formulata dalla Regione Lombardia si fonda sull'assunto che il d.lgs. n. 112 del 1998, in quanto adottato in attuazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, ne mutua la valenza costituzionale, potendo, quindi, essere apprezzato quale parametro di legittimità di disposizioni legislative ad esso successive.

Tale assunto é infondato.

Invero, come già affermato da questa Corte in relazione ad altra norma legislativa avente analoga finalità di conferire alle regioni la competenza su funzioni proprie dello Stato - si trattava del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) -, la circostanza, allegata dalla ricorrente, che il d.lgs. n. 112 del 1998 sia con la Costituzione in rapporto di immediata attuazione non ha alcuna influenza sulla determinazione del rango o del valore formale delle disposizioni in esso contenute, tanto che queste ultime, per un verso, non possono fungere da parametro nei giudizi di legittimità costituzionale e, per altro verso, ben possono essere derogate da leggi successive che diversamente ripartiscano, come nel presente caso, fra enti locali delle competenze delegate od assegnate alle regioni (cfr. sentenza n. 85 del 1990).

5.- Ulteriore questione viene sollevata dalla Regione Lombardia riguardo ai commi 1 e 2 dell'art. 68 della legge n. 448 del 1998, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, in relazione all'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), ed all'art. 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Osserva la ricorrente che per effetto delle disposizioni censurate, le quali prevedono l'esenzione dal pagamento della quota fissa (ticket) per le ricette relative alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio nonché per le prescrizioni diagnostiche e specialistiche inerenti la certificazione di idoneità per il servizio civile presso ente convenzionato con il Ministero della difesa, sarebbe pregiudicata la autonomia finanziaria della regione, poichè, nei fatti, ne verrebbero ridotte le entrate.

5.1.- La censura è inammissibile.

Come già osservato, in tanto la riduzione di entrate in favore dell'ente locale, determinata in conseguenza di un intervento legislativo statale, ha rilievo, sotto il profilo della violazione della autonomia finanziaria regionale, in quanto, a causa della diminuita disponibilità, la regione non possa adeguatamente fare fronte alle attività di sua competenza.

Peraltro l'orientamento di questa Corte è fermo nel rilevare che non vi è violazione costituzionale allorchè, in occasione di manovre di finanza pubblica, quale è quella complessivamente realizzata con legge n. 448 del 1998, si determinino, per effetto di innovazioni legislative statali, riduzioni nella disponibilità finanziaria delle regioni, purchè esse non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale (cfr., fra le più recenti, sentenza n. 138 del 1999).

Nel presente caso, non solo tale squilibrio non è neppure allegato, limitandosi la ricorrente a lamentare genericamente la riduzione delle entrate, ma è da escludersi posto che, come osservato dalla difesa dello Stato e non contestato da quella della ricorrente, alla riduzione delle entrate si associano, per altra via, dei risparmi di spesa tali, ad ogni modo, da compensare la detta riduzione.

6.- L'art. 68 della legge n. 448 del 1998 viene, altresì, impugnato dalla ricorrente, con riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in relazione all'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, nella parte in cui, ai commi 3, 4, 5, 7 e 9, rispettivamente:

- (ai commi 3 e 4) intervenendo sull'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) attraverso l'inserimento di un nuovo periodo nel comma 16 e di un ulteriore comma, denominato 16-bis, detta la disciplina concernente i criteri di determinazione della eccedenza della spesa farmaceutica rispetto alla previsione annuale nonché i criteri per l'individuazione dell'ammontare della quota di questa che le imprese titolari della autorizzazione alla immissione in commercio dei farmaci, le imprese distributrici e le farmacie, pubbliche e private, aperte al pubblico sono tenute a versare allo Stato;

- (al comma 5) attribuisce alla Commissione prevista dall'art. 36, comma 16, della legge n. 449 del 1997 il compito, in una prima fase, di proporre al Ministro della sanità l'adozione di misure idonee al contenimento ed alla riduzione della spesa farmaceutica per l'anno 1999 e, successivamente, di verificare il raggiungimento degli obbiettivi in questione;

- (al comma 7) istituisce, in seno al Ministero della sanità, l'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, attribuendo a tale organismo il compito di raccogliere dati sull'impiego dei medicinali, di svolgere i compiti già attribuiti all'osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi ed, infine, di redigere un rapporto annuale, indirizzato al Ministro della sanità, volto a confrontare l'andamento della spesa farmaceutica erogata dal servizio sanitario nazionale con quello della spesa erogata con sistemi alternativi e relativa ai farmaci somministrati direttamente in ambito ospedaliero;

- (al comma 9) stabilisce l'obbligo per le farmacie di fornire al Ministero della sanità i dati di vendita dei medicinali dispensati con onere a carico del servizio sanitario nazionale.

Lamenta la ricorrente che, in base alle illustrate disposizioni, le regioni sarebbero totalmente estromesse sia dal procedimento di calcolo delle eccedenze della spesa sanitaria (rectius: farmaceutica) sia dal calcolo dei contributi dovuti dai produttori e dai distributori di farmaci ai fini della copertura di tale eccedenza.

Osserva, infatti, la ricorrente che, a fronte delle ampie competenze attribuite alle regioni dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992, la disciplina in questione prevede esclusivamente che queste siano tenute a trasmettere al Ministero della sanità i dati relativi alla vendita dei farmaci erogati con onere a carico del servizio sanitario nazionale; ciò, si afferma nel ricorso, in violazione del principio, generale nella materia assistenziale e sanitaria, in base al quale le regioni devono essere in condizione di ottenere tutte le informazioni relative alla materia de qua e non possono essere estromesse in favore dell'amministrazione centrale.

La censura, come articolata, é inammissibile.

Va preliminarmente osservato che, per effetto della intervenuta abrogazione, ad opera dell'art. 85, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), sia del secondo e terzo periodo del comma 16 dell'art. 36 della legge n. 449 del 1997 che dell'intero comma 16-bis della medesima disposizione legislativa, non é più in vigore il complesso meccanismo normativo relativo al contributo dovuto dalle imprese produttrici e distributrici di farmaci allo Stato per il parziale ripianamento della eccedenza della spesa farmaceutica, nonchè per la individuazione delle singole quote dovute.

Tale circostanza non esclude, tuttavia, che perduri, per il periodo anteriore alla intervenuta abrogazione, un interesse alla decisione sulla questione sollevata dalla Regione Lombardia.

Osserva questa Corte che, in sostanza, la Regione ricorrente lamenta che, attraverso la normativa denunciata, siano state lese le "ampie competenze attribuite alla Regione dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992".

A parte i rilievi sulla pertinenza del riferimento normativo, atteso che la norma indicata riguarda i rapporti fra le farmacie, pubbliche e private, ed il Servizio sanitario nazionale, prescrivendo che gli stessi siano disciplinati da convenzioni di durata triennale che tengano conto dei principi indicati nelle lettere a), b) e c) dello stesso comma 2 del predetto art. 8, la norma che si assume violata é, anche in questo caso, una norma di rango ordinario, tale quindi da non giustificare, in caso di modificazione da parte di altra norma successiva, il giudizio di costituzionalità della legge sopravvenuta.

7.- Infine, la ricorrente Regione censura l'art. 71 della legge n. 448 del 1998, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in relazione al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed

ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), all'art. 2 del d.lgs. n. 502 del 1992 ed all'art. 114 del d.lgs. n. 112 del 1998.

Tale norma prevede lo stanziamento di somme di danaro per interventi di riqualificazione della assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, da individuarsi, su proposta del Ministro della sanità, dalla Conferenza unificata Stato-regioni e province autonome e Stato-città, tenendo in particolare considerazione le zone centro-meridionali della Nazione.

Ad avviso della ricorrente sarebbe lesiva delle sue attribuzioni la circostanza che nella individuazione di tali interventi venga concesso un ampio spazio ai comuni, i quali debbono essere sentiti nella fase di elaborazione dei progetti; sono rappresentati dalla Associazione nazionale comuni d'Italia nella istruttoria volta alla realizzazione dei medesimi interventi; possono, decorso il termine per la presentazione dei progetti di intervento da parte delle regioni, sostituirsi ad esse e presentarne di propri.

La norma viene altresì censurata in relazione al "coinvolgimento" della Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città sia nella fase di individuazione dei grandi centri urbani potenzialmente idonei ad essere destinatari degli interventi, sia nella fase relativa alla scelta dei progetti meritevoli di finanziamento, cioè in questioni ritenute essenzialmente di spettanza regionale.

7.1.- La questione, sotto il duplice profilo prospettato, è infondata.

7.2.- Invero, quanto alla asserita illegittimità costituzionale del "coinvolgimento" della Conferenza unificata Stato-città e Stato-regioni nella attività istruttoria volta alla individuazione delle sedi ove realizzare gli interventi di riqualificazione e riorganizzazione della assistenza sanitaria di cui al comma 1 della norma censurata, basti rilevare, secondo l'orientamento ancora di recente ribadito da questa Corte (cfr. sentenza n. 408 del 1998), che è frutto della discrezionalità del legislatore, non in contrasto con la Costituzione, la attivazione della Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città quale strumento di raccordo fra il Governo e il sistema delle autonomie ogniqualvolta siano in discussione temi che coinvolgono interessi comuni vuoi delle regioni, vuoi degli enti locali.

Peraltro, le concrete modalità di funzionamento della Conferenza unificata tutelano adeguatamente la posizione delle regioni, posto che nell'organismo unificato non vi è la totale compenetrazione fra la Conferenza Stato-regioni e quella Stato-città, che, anzi, rimangono organismi fra loro ben distinti, come è chiaramente indicato dalla previsione contenuta nell'art. 9, comma 4, della legge n. 281 del 1997, secondo la quale, ai fini delle deliberazioni di competenza, l'assenso della Conferenza unificata è assunto attraverso il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono le due Conferenze.

Nessun dubbio, infine, che la materia di cui si sta trattando sia tale da coinvolgere gli interessi sia delle regioni sia degli altri enti locali rappresentati nella conferenza unificata, posto che essa concerne la realizzazione di interventi di riorganizzazione e riqualificazione sanitaria nei grandi centri urbani.

7.3.- Quanto, infine, al profilo relativo alla attribuzione di compiti ai comuni ed alla loro associazione esponenziale (ANCI) nella fase propositiva ed istruttoria degli interventi in questione, osserva questa Corte che, con riferimento alla possibilità per i comuni di presentare propri progetti di intervento, essa non è lesiva di competenze regionali, posto che tale possibilità, peraltro prevista limitatamente ai comuni già individuati dalla Conferenza unificata, entra in giuoco solo se la singola regione abbia omissis - nel termine fissato e previa intesa legislativamente prevista con la Conferenza Stato-regioni con decreto del Ministro della sanità - di presentare un suo progetto.

Relativamente all'obbligo delle regioni di elaborare i propri progetti di intervento avendo prima proceduto alla audizione dei comuni interessati, non vi é poi alcuna lesione di competenze costituzionalmente garantite, in quanto il compito di formulare i progetti in questione rimane riservato alle regioni stesse.

Quanto, da ultimo, alla partecipazione dell'ANCI alla commissione cui é demandato lo svolgimento della istruttoria sulla base della quale, in un momento successivo, saranno individuati dal Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza unificata, i progetti di intervento ammessi al finanziamento pubblico, anche in questo caso la censura va respinta in quanto la partecipazione nella fase istruttoria di tutte le soggettività pubbliche interessate alla successiva decisione é ben lungi dal ledere alcuna competenza regionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe, relativamente:

- all'art. 3, commi 4, 5 e 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), in riferimento agli artt. 3 e 10 (recte: 11) della Costituzione;

- all'art. 6 della medesima legge, in riferimento all'art. 119 della Costituzione;

- agli artt. 65 e 66 della medesima legge, in riferimento agli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione;

- all'art. 68, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della medesima legge, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2001.

LA CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N.437 ANNO 2001

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2001), promossi con ricorsi delle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna, notificati il 29 gennaio 2001, depositati in cancelleria il 2 febbraio successivo ed iscritti ai nn. 15 e 16 del registro ricorsi 2001.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2001 il Giudice relatore Valerio Onida;

uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per le Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con due ricorsi di identico tenore, entrambi notificati il 29 gennaio 2001 e depositati nella cancelleria della Corte il 2 febbraio 2001, la Regione Piemonte e la Regione Emilia-Romagna hanno promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2001), là dove, nel disciplinare l'alimentazione del Fondo regionale di protezione civile, non mantiene l'impegno assunto dallo Stato di costituire un fondo della dimensione di 1.000 miliardi di lire e comporta oneri a carico dei bilanci regionali ovvero riduzioni di trasferimenti dallo Stato alle Regioni; questione sollevata assumendo la violazione del principio di leale collaborazione (art. 5 della Costituzione) nonchè dei principi di ragionevolezza, di autonomia finanziaria delle Regioni e di corrispondenza fra funzioni trasferite e risorse messe a disposizione (articoli 119 e 118 della Costituzione).

In materia di protezione civile, ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alle Regioni sono attribuite molteplici funzioni concernenti la predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione, l'attuazione di interventi urgenti in relazione a certi eventi, la formulazione di indirizzi per i piani provinciali di emergenza, l'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, lo spegnimento degli incendi boschivi, l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato.

Osservano le ricorrenti che, in sede di discussione sugli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – emanati ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – relativi alla individuazione e alla ripartizione tra le Regioni dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile, la Conferenza unificata Stato-Regioni-città, nelle sedute del 16 marzo e del 3 agosto 2000, ebbe ad esprimere parere favorevole condizionandolo però all'impegno, confermato da parte del Governo, di istituire un fondo nazionale di 1.000 miliardi di lire a favore delle Regioni e degli enti locali per i compiti di protezione civile.

Le Regioni ricorrenti si dolgono che le disposizioni denunciate disattendano quanto concordato in sede di Conferenza unificata, giacché il fondo non è di 1.000 miliardi di lire e non è interamente finanziato dallo Stato. È previsto infatti dal comma 16 dell'art. 138 che "il Fondo è alimentato per il triennio 2001-2003 da un contributo dello Stato di lire 100 miliardi annue, il cui versamento è subordinato al versamento al Fondo stesso da parte di ciascuna regione e provincia autonoma di una percentuale uniforme delle proprie entrate accertate nell'anno precedente, determinata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome in modo da assicurare un concorso complessivo delle regioni e delle province autonome non inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale". Il comma 17, poi, stabilisce che "in sede di prima applicazione per il triennio 2001-2003 il concorso delle regioni al fondo di cui al comma 16 è assicurato mediante riduzione delle somme trasferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'importo di lire 200 miliardi per ciascun anno, con corrispondente riduzione delle somme indicate all'articolo 52, comma 6, della presente legge", ossia di somme destinate alla viabilità di interesse regionale.

Lo Stato avrebbe provveduto ad istituire il Fondo per la protezione civile, ma avrebbe previsto di contribuire ad esso solo per una parte ridotta (rispetto all'impegno preso), ed avrebbe accollato la maggior parte degli oneri alle stesse Regioni, privandole delle risorse ad esse appena riconosciute in relazione all'esercizio delle funzioni in materia di viabilità.

Con il primo motivo le Regioni lamentano la violazione del principio di leale collaborazione (art. 5 Cost.), attesa la mancata osservanza dell'impegno concordato.

Non rilevarebbe che l'impegno violato sia stato preso a livello governativo e che la violazione di tale impegno sia, invece, opera del legislatore, cioè di un organo statale diverso da quello che ha assunto l'impegno, giacché tale differenza – osservano le ricorrenti – non potrebbe condurre a non dare seguito a quanto concordato, pena la privazione di ogni significato dei meccanismi di concertazione istituzionale tra i soggetti titolari di competenze costituzionali.

Nei confronti delle Regioni, lo Stato-persona si presenterebbe in veste unitaria. Una volta assunto un impegno preciso in sede governativa, lo Stato non potrebbe poi semplicemente liberarsene mutando l'organo con cui agisce; l'impegno preso fonderebbe una legittima aspettativa nelle Regioni, e la sua violazione si porrebbe in contrasto con il principio di leale collaborazione.

Le ricorrenti escludono di voler attribuire alla legge del Parlamento un ruolo subordinato di mera ratifica di decisioni assunte altrove, nè intendono affermare una presunta intangibilità delle posizioni espresse dalle istanze rappresentative delle Regioni, essendo consapevoli che, nell'attuale assetto costituzionale, l'organo rappresentativo delle Regioni non ha un ruolo costituzionale riconosciuto, paragonabile a quello che esso ha in altri ordinamenti di tipo federale, capace di condizionare direttamente la volontà legislativa. Tuttavia, e soprattutto quando il Parlamento opera non soltanto come espressione generale della volontà nazionale, ma altresì, e più particolarmente, come espressione della volontà dello Stato-persona in relazione agli altri soggetti dell'ordinamento repubblicano, esso avrebbe l'onere di conformarsi al principio di leale collaborazione, e non potrebbe limitarsi a semplicemente ignorare e violare gli impegni assunti a nome dello Stato. Se il Parlamento voleva discostarsi dall'accordo raggiunto a livello governativo, avrebbe dovuto – si sostiene – raggiungere con le Regioni un ulteriore specifico accordo sulle norme impugnate, mentre sarebbe incostituzionale il puro e semplice mancato rispetto dell'impegno.

Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione del principio di ragionevolezza, del principio di autonomia finanziaria delle Regioni e del principio di corrispondenza tra funzioni trasferite e risorse messe a disposizione (articoli 118 e 119 Cost.).

A prescindere dagli accordi intervenuti, le Regioni ritengono che il meccanismo di costituzione del Fondo, basato sull'apporto minoritario dello Stato e sull'apporto maggioritario delle Regioni, sia in sé e per sé costituzionalmente illegittimo. Tale meccanismo avrebbe infatti nella sostanza carattere coattivo. Il comma 16 dell'art. 138, condizionando il versamento del contributo statale al versamento di una somma tripla da

parte delle Regioni, in sostanza sottrarrebbe una quota delle risorse regionali all'uso delle singole Regioni: una sorta di "trasferimento al contrario" di cui non vi sarebbe traccia nell'art. 119 Cost.

Quanto al comma 17 – che prevede un diverso meccanismo di finanziamento per lo stesso triennio 2001-2003 cui si riferisce il comma 16 –, anch'esso realizzerebbe una sottrazione coattiva di risorse spettanti alle Regioni, poichè riduce le risorse già assegnate per le funzioni di viabilità, in violazione del principio di corrispondenza fra funzioni conferite e risorse da trasferire, e senza che l'assetto delle funzioni sia in alcun modo mutato.

2. – In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.

Osserva la difesa erariale che il Fondo per la protezione civile poteva essere istituito solo per legge, e che non sarebbe configurabile un impegno del Governo che possa vincolare il legislatore. Il preteso "accordo" in sede di parere della Conferenza unificata non atterrebbe, in ogni caso, al piano delle rispettive competenze amministrative, dello Stato e delle Regioni, suscettibile di dar luogo ad accordi in Conferenza ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c, del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).

In secondo luogo il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che la disposizione del comma 16 dell'art. 138 lascia alla valutazione delle Regioni – attraverso l'intervento della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome – la loro contribuzione al Fondo, semplicemente subordinando ad essa il versamento del contributo statale, che è aggiuntivo rispetto alle risorse da trasferire per le nuove funzioni. A sua volta il comma 17 si limiterebbe a ridurre non già le risorse per il normale esercizio delle funzioni trasferite, ma le risorse per il finanziamento di un piano straordinario di intervento previsto per gli anni 2001 e 2002.

Pertanto non sarebbero violati il principio di ragionevolezza e quello di corrispondenza tra funzioni trasferite e risorse messe a disposizione, nè risulterebbe violata l'autonomia finanziaria, non essendovi stata distrazione di somme già acquisite ai bilanci regionali, ma ridefinizione di contributi straordinari previsti per diverse finalità.

3. – In una memoria presentata in vista dell'udienza, le Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna insistono nella propria tesi, in particolare affermando che l'accordo intervenuto in sede di Conferenza rientrerebbe senz'altro nel concetto di coordinamento finanziario, e dunque nella previsione di accordi promossi e sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c, del d.lgs. n. 281 del 1997.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'Avvocatura, le Regioni negano che l'alimentazione del Fondo sia facoltativa, giacchè lo stesso comma 17 dell'art. 138 definirebbe i 200 miliardi come concorso delle Regioni al Fondo.

Non sarebbe inoltre condivisibile l'obiezione secondo cui la riduzione delle risorse destinate alla viabilità non inciderebbe sul normale esercizio delle funzioni amministrative. Difatti sia l'art. 138, comma 17, che l'art. 52, comma 6, della legge n. 388 del 2000 enunciano che le somme ridotte sono quelle correlate alle funzioni trasferite in base al d.lgs. n. 112 del 1998, e dunque alle ordinarie funzioni in materia di viabilità, e non a presunte funzioni "straordinarie". Del resto, la realizzazione di nuove strade non sarebbe affatto un evento "straordinario" nell'ambito della materia della viabilità, ma costituirebbe una delle funzioni principali assieme alla manutenzione e alla gestione.

Dunque, per l'intero arco temporale di applicazione delle disposizioni impugnate vi sarebbe in effetti un prelievo coattivo a carico delle Regioni: lo Stato esplicitamente sottrarrebbe alle Regioni una rilevante parte

di quanto ad esse dato per l'esercizio delle funzioni normali in materia di viabilità, in violazione del principio di corrispondenza tra funzioni e risorse trasferite e degli artt. 118 e 119 Cost.

Anche non riferendosi al periodo di cosiddetta "prima applicazione" (che in realtà coinciderebbe con il solo periodo di applicazione), sussisterebbe l'illegittima invasione dell'autonomia finanziaria delle Regioni. Essa sarebbe dimostrata già dalla qualificazione di "regionale" data al Fondo. Mentre infatti rientrerebbe perfettamente nella logica dell' art. 119 Cost. la creazione di un fondo statale per contribuire a speciali necessità della finanza delle Regioni, la creazione di un fondo regionale non troverebbe alcuna giustificazione. Si tratterebbe o di un inutile trasferimento da ciascuna Regione a se stessa, o di un trasferimento da una ad altra Regione: ma questa seconda ipotesi, se potrebbe avere senso per un generale fondo perequativo in un regime di accentuata autonomia regionale sul versante delle entrate, non avrebbe nessuna logica per un fondo settoriale e nella presente situazione di finanza regionale sostanzialmente derivata.

Infine le ricorrenti osservano che, se l'apporto regionale al Fondo venisse configurato come facoltativo, risulterebbe ancor più l'irrazionalità del sistema, giacché il rifiuto anche di una sola Regione di versare la propria quota impedirebbe il funzionamento dell'intero meccanismo del Fondo.

Considerato in diritto

1.– Le Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna impugnano, in riferimento agli articoli 5, 118 e 119 della Costituzione, l'articolo 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2001).

La prima delle due disposizioni stabilisce, nel suo primo periodo, che, "per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" – cioè gli eventi "che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria" (art. 2, lettera b, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile"), in relazione ai quali le funzioni per l'attuazione di interventi urgenti sono state attribuite alle Regioni dall'art. 108, comma 1, lettera a, numero 2, del d.lgs. n. 112 del 1998 –, "nonchè per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, è istituito il 'Fondo regionale di protezione civile'". Stabilisce poi che "il Fondo é alimentato per il triennio 2001-2003 da un contributo dello Stato di lire 100 miliardi annue, il cui versamento é subordinato al versamento al Fondo stesso da parte di ciascuna regione e provincia autonoma di una percentuale uniforme delle proprie entrate accertate nell'anno precedente, determinata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome in modo da assicurare un concorso complessivo delle regioni e delle province autonome non inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale" (secondo periodo); che le risorse sono accreditate in un conto corrente di tesoreria centrale (terzo periodo); e che "l'utilizzo delle risorse del Fondo é disposto dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, d'intesa con il direttore dell'Agenzia di protezione civile [ora soppressa, e sostituita dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 1, 3 e 4 del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401] e con le competenti autorità di bacino in caso di calamità naturali di carattere idraulico ed idrogeologico, ed é comunicato tempestivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" (quarto periodo).

Il comma 17, a sua volta, stabilisce che "in sede di prima applicazione per il triennio 2001-2003 il concorso delle regioni al Fondo di cui al comma 16 é assicurato mediante riduzione delle somme trasferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'importo di lire 200 miliardi per ciascun anno, con corrispondente riduzione delle somme indicate all'articolo 52, comma 6" della stessa legge n. 388: vale a dire delle somme

in relazione alle quali le Regioni sono autorizzate ad assumere impegni per nuove opere stradali di interesse regionale, a valere sulle risorse destinate per il completamento del trasferimento di funzioni alle Regioni e agli enti locali ai sensi della legge n. 59 del 1997.

Le ricorrenti non contestano la istituzione in sè del Fondo nè i meccanismi del suo utilizzo, ma censurano le disposizioni citate nella parte in cui non mantengono l'impegno assunto dallo Stato di costituire un fondo per la protezione civile di 1000 miliardi, interamente finanziato dallo Stato medesimo, e nella parte in cui comportano oneri a carico dei bilanci regionali ovvero riduzioni di trasferimenti dallo Stato alle Regioni.

Esse lamentano, in primo luogo, che la legge abbia previsto il Fondo con un apporto finanziario dello Stato pari a soli 100 miliardi di lire annui, mentre il Governo, in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-città, chiamata a esprimere parere sui decreti del Presidente del Consiglio di determinazione e di ripartizione delle risorse finanziarie da trasferire a Regioni ed enti locali in corrispondenza alle funzioni conferite con il d.lgs. n. 112 del 1998, si sarebbe impegnato a istituire un fondo di 1000 miliardi di lire, s'intende a carico interamente dello Stato; e tale impegno sarebbe stato condizionante ai fini dell'espressione del parere favorevole della Conferenza sui decreti medesimi. L'inottemperanza all'impegno assunto, per quanto discendente da una legge votata dal Parlamento, violerebbe il principio di leale collaborazione e dunque l'art. 5 della Costituzione, traducendosi in un vizio di legittimità costituzionale delle norme legislative. Il Parlamento, secondo le ricorrenti, se voleva disattendere l'impegno assunto dal Governo verso le Regioni – a fronte delle quali lo Stato si presenterebbe in veste unitaria – avrebbe dovuto, per rispettare il principio di leale collaborazione, raggiungere un ulteriore accordo con le Regioni.

In secondo luogo, le ricorrenti ritengono che i meccanismi di alimentazione del Fondo, previsti dalle disposizioni impugnate, violerebbero i principi di ragionevolezza e di corrispondenza fra funzioni trasferite e risorse messe a disposizione, e dunque gli articoli 118 e 119 della Costituzione. Infatti tali meccanismi – sia quello previsto dal comma 16, sia quello previsto dal comma 17, in sede di prima applicazione ma per lo stesso triennio cui si riferisce il comma 16, e dunque destinato in realtà a sostituire il primo – realizzerebbero in sostanza un prelievo forzoso a carico dei bilanci regionali. La previsione del comma 16, se intesa nel senso di un apporto delle Regioni al Fondo di carattere meramente facoltativo, ancorchè condizionante rispetto al concorso statale, non sarebbe in grado di funzionare, potendo essere paralizzata dal mancato concorso anche di una sola Regione. A sua volta la previsione del comma 17, riducendo le somme già assegnate alle Regioni per lo svolgimento delle nuove funzioni in materia di viabilità, sottrarrebbe risorse alla loro destinazione, e in tal modo violerebbe l'autonomia finanziaria regionale e comprometterebbe la potestà amministrativa delle Regioni in tema di viabilità, nonchè i principi di ragionevolezza e di corrispondenza fra funzioni trasferite e risorse messe a disposizione.

2.– I due ricorsi hanno identico oggetto e vanno perciò riuniti per essere decisi con un'unica pronunzia.

3.– Le questioni non sono fondate.

La allocazione di ulteriori risorse statali per sopperire alle esigenze di finanziamento delle attività regionali e locali di protezione civile, e in particolare alle esigenze relative ad interventi urgenti di competenza regionale in caso di calamità, rappresenta una decisione politico-legislativa in sè non vincolata dalla Costituzione, e dunque rimessa alla discrezionalità del legislatore statale.

L'impegno, genericamente enunciato dal Governo, di istituire un fondo nazionale di 1000 miliardi di lire per la protezione civile non assume altro valore che quello di una manifestazione politica di intento, che non si inserisce come elemento giuridicamente rilevante nel procedimento legislativo, e tanto meno può costituire parametro cui commisurare la legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.

Comunque si sia svolta, dunque, la vicenda dei pareri della Conferenza unificata, cui le ricorrenti si richiamano – e che concernono atti della cui legittimità e del cui contenuto qui non si discute, quali i decreti del Presidente del Consiglio che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 e dell'art. 7 del d.lgs. n. 112

del 1998, hanno provveduto alla quantificazione e alla ripartizione delle risorse finanziarie corrispondenti alle nuove funzioni assegnate a Regioni ed enti locali in materia di protezione civile, di cui all'art. 108 del medesimo d.lgs. n. 112 del 1998 –, è escluso che quella vicenda possa rilevare ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.

Parimenti irrilevante è la questione, discussa fra le parti, se e in che modo possa parlarsi, nella specie, di un accordo tra Governo, Regioni ed enti locali, diretto "al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune", ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c, del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281. A parte il fatto che, nella specie, nessun accordo è stato formalmente sancito dalla Conferenza unificata, è decisivo considerare che mancano i presupposti per poter ritenere le determinazioni legislative impuginate condizionate, sotto il profilo procedurale o sotto quello sostanziale, ad accordi di tal genere. Le procedure di cooperazione o di concertazione possono infatti rilevare ai fini dello scrutinio di legittimità di atti legislativi, solo in quanto l'osservanza delle stesse sia imposta, direttamente o indirettamente, dalla Costituzione: il che nella specie non si verifica.

Nè il principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni può esser dilatato fino a trarne condizionamenti, non altrimenti riconducibili alla Costituzione, rispetto alla formazione e al contenuto delle leggi.

4.– Non è fondata nemmeno la censura che le ricorrenti muovono in relazione ai criteri stabiliti dalle disposizioni impuginate per la alimentazione del Fondo (la contestazione non riguarda, invece, le regole per l'utilizzo del Fondo medesimo).

Quanto al meccanismo previsto dal comma 16, secondo periodo – concorso delle Regioni al Fondo in proporzione delle proprie entrate come condizione per il versamento del contributo statale –, va premesso che esso in realtà non è destinato a funzionare nel triennio 2001-2003, cui pure esclusivamente tale periodo si riferisce, poichè il successivo comma 17 stabilisce che "in sede di prima applicazione", ma per lo stesso triennio 2001-2003, si applica il diverso sistema di alimentazione del Fondo ivi previsto. Onde il criterio del comma 16 può venire in considerazione solo se lo si intenda, al di là della lettera della legge, come indicazione generale da valere, a regime, anche oltre il triennio 2001-2003, e dunque intendendo il riferimento al primo triennio, in detto comma, come limitato ai soli elementi quantitativi (l'importo di 100 miliardi del concorso statale, la proporzione fra concorso statale e concorso delle Regioni).

In ogni caso, la ratio della scelta legislativa, sostanzialmente mantenuta, pur con diverso meccanismo, dal comma 17, appare chiara. Poichè si tratta di apprestare risorse principalmente destinate a fronteggiare emergenze derivanti da calamità, il cui verificarsi in un'area piuttosto che in un'altra del paese è evidentemente imprevedibile, si è inteso costituire una sorta di fondo comune, alimentato da un lato dal concorso statale, dall'altro da tutte le Regioni in proporzione alle rispettive capacità finanziarie, ed utilizzabile (per finanziare gli interventi delle stesse Regioni o degli enti locali) a favore delle Regioni in cui gli eventi si verificano, in relazione alle rispettive necessità: evitando così, o riducendo, la necessità di specifici ulteriori interventi finanziari statali in occasione di calamità, quando esse diano luogo, nelle singole Regioni, a esigenze eccedenti le rispettive disponibilità. Una sorta, si potrebbe dire, di fondo di solidarietà fra Regioni (con contributo statale), i cui effetti finali, certo, possono anche tradursi in trasferimenti di risorse da una Regione all'altra (da quelle, per così dire, che risulteranno "contribuenti nette" al fondo a quelle che risulteranno beneficiarie di risorse superiori al rispettivo apporto, in dipendenza delle calamità che esse dovranno fronteggiare), ma, appunto, nel quadro e in forza dell'indicato criterio solidaristico.

Non è necessario discutere qui se un meccanismo redistributivo di questo genere possa essere attuato dal legislatore statale anche coattivamente, nell'esercizio dei suoi poteri di coordinamento finanziario: la impugnata disposizione del comma 16 configura infatti il concorso regionale al Fondo solo come condizione per il versamento della somma assegnata dallo Stato (e in ogni caso resta fermo che il contributo finanziario delle singole Regioni al Fondo non potrebbe che aver luogo sulla base delle procedure costituzionalmente e statutariamente previste per ciascuna di esse, dovendo trovare fondamento in una legge regionale). Nè, d'altra parte, la eventuale difficoltà o aleatorietà di funzionamento del meccanismo previsto, pur potendo

dar fondamento a obiezioni sul piano dell'opportunità, può giustificare, di per sè, una censura di legittimità costituzionale.

5.– Quanto poi alle modalità di alimentazione del Fondo, per la parte relativa al concorso regionale, previste dal comma 17, esse configurano bensì una riduzione dei trasferimenti finanziari previsti a favore delle Regioni in corrispondenza del conferimento di nuove funzioni in tema di viabilità, ma, ancora una volta, senza che possa dirsi dimostrata una lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel regime di finanza "derivata" che ancora in parte caratterizza le Regioni, la semplice circostanza della riduzione, disposta con legge statale, delle disponibilità finanziarie messe dallo Stato a disposizione delle Regioni non é di per sè sufficiente ad integrare una violazione dell'autonomia finanziaria regionale, costituzionalmente garantita, se non sia tale da comportare uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale (sentenze n. 307 del 1983, n. 123 del 1992, n. 370 del 1993, n. 507 del 2000, n. 337 del 2001).

Nella specie, non solo non é dimostrato che si verifichi uno squilibrio di questo genere: ma, da un lato, la riduzione disposta non sottrae risorse al complessivo sistema regionale, poichè il Fondo resta nella disponibilità delle Regioni; dall'altro lato, essa riguarda risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle già trasferite a seguito e in corrispondenza del conferimento di nuove funzioni in materia di protezione civile (cfr. d.P.C.m. 12 settembre 2000, recante "Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di protezione civile").

Si tratta, bensì, di risorse che erano destinate al "completamento del trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali" in materia di viabilità, secondo le previsioni del d.P.C.m. 12 ottobre 2000 e dell'art. 52, comma 6, della stessa legge n. 388 del 2000. Ma, in primo luogo, si tratta di risorse afferenti agli anni successivi all'operatività delle norme di conferimento delle funzioni (2001 e seguenti). In secondo luogo, la riduzione disposta, di 200 miliardi annui per il triennio, riguarda somme che, per esplicita previsione del d.P.C.m. 12 ottobre 2000, erano destinate a finanziare non già attività correnti, ma la costruzione di nuove strade, funzione il cui costo, evidentemente, non é legato a rigidi parametri quantitativi predeterminati, e che non é, tra l'altro, priva di collegamenti con quella relativa agli interventi di emergenza destinati ad essere finanziati dal Fondo di protezione civile; e riguarda, più specificamente, somme complessivamente inferiori a quelle che lo stesso d.P.C.m. citato destinava al finanziamento di un "programma straordinario" di nuova viabilità, per il quale era previsto un apporto dello Stato di 600 miliardi per il 2001 e di 594 miliardi per il 2002 (solo per il 2003 la riduzione prevista incide sull'importo "base" previsto nello stesso anno come finanziamento della costruzione di nuove strade dall'art. 52, comma 6, della legge n. 388 del 2000). Senza dire, infine, che la previsione di detto comma 6 dell'art. 52 della legge n. 388 si iscrive nel contesto di altre misure dirette ad apprestare ulteriori risorse finanziarie per le funzioni trasferite, e più in generale a favore delle Regioni (cfr., nel medesimo art. 52, i commi 5, 8, 9).

Le considerazioni ora svolte valgono anche a far ritenere non fondata la censura di violazione del criterio di congruità fra funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali e risorse trasferite, in corrispondenza di massima con quelle già utilizzate dallo Stato per lo svolgimento delle medesime funzioni (cfr. art. 7, comma 1, della legge n. 59 del 1997; art. 7, particolarmente comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2001), sollevate, in riferimento agli articoli 5, 118 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2001.

LA CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N.17 ANNO 2004

(...)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la previsione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002), promossi con ricorsi delle Regioni Marche, Toscana e Basilicata, notificati il 22 e il 26 febbraio 2002 depositati in cancelleria il 28 febbraio, l'1 e il 6 marzo successivi ed iscritti ai nn. 10, 12 e 20 del registro ricorsi 2002.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 17 giugno 2003 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

uditi gli avvocati Stefano Grassi per la Regione Marche, Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Massimo Luciani per la Regione Basilicata e l'Avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso n. 10 del 2002, riguardante una serie di norme della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002), la Regione Marche, lamentando la lesione della propria sfera di competenza legislativa, ha impugnato, tra l'altro, l'art. 29 della stessa legge n. 448 del 2001 per violazione degli artt. 117, commi secondo, lettera e), quarto e sesto, e 119 della Costituzione.

In particolare, con riferimento all'art. 29, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la Regione Marche ritiene che detta norma sia lesiva delle prerogative regionali nella parte in cui, mediante la c.d. esternalizzazione dei servizi, introdurrebbe misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni, estendendole ad amministrazioni diverse da quelle dello Stato, con ciò violando l'art. 117, comma quarto, della Costituzione.

Infatti, la materia dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa delle Regioni, in cui le predette misure sarebbero ricomprese, spetterebbe inequivocabilmente alla competenza residuale del legislatore regionale, fatti salvi i profili che possano essere ricondotti all'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, e cioè quelli riguardanti "organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane".

La Regione Marche ritiene, inoltre, che l'art. 29, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede forme di autofinanziamento cui le Regioni dovrebbero ricorrere al fine di "ridurre progressivamente l'entità degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie, derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione delle spese da parte degli utenti del servizio", violi sia l'art. 117, quarto comma, della Costituzione, per il riferimento anche alle amministrazioni regionali e locali – la cui disciplina sarebbe in radice preclusa al legislatore statale –, sia l'art. 119 della Costituzione per il disconoscimento del carattere autonomo e non più derivato della finanza regionale e per i limiti al legislatore regionale nella definizione delle politiche di bilancio della Regione.

La ricorrente censura anche l'art. 29, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui non esclude che l'applicabilità del regime tributario agevolato, previsto dall'art. 90 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001) si possa riferire a tributi diversi da quelli statali, con la violazione, degli articoli. 117, secondo comma, lettera e) e quarto, della Costituzione e 119, primo e secondo comma, Costituzione. Infatti, la predetta disposizione determinerebbe una lesione della sfera di competenza regionale sotto il duplice profilo dell'autonomia legislativa in materia di sistema tributario e dell'autonomia finanziaria di entrata, poiché non sarebbe riconducibile alla competenza statale in materia di relativi principi di coordinamento.

Forma oggetto di censura anche l'art. 29, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui introduce modificazioni ad una disposizione – il comma 23 dell'art. 53 della citata legge n. 388 del 2000 – che regola "l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa degli enti locali"; con conseguente violazione dell'art. 117, comma quarto, della Costituzione, trattandosi di materia di competenza legislativa regionale esclusiva, e non potendosi ammettere, nel nuovo sistema di competenze, ulteriori interventi legislativi dello Stato nella predetta materia, sia pure attraverso parziali modificazioni della disciplina statale previgente.

Ulteriore censura investe l'art. 29, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in quanto, estendendo alle amministrazioni diverse dallo Stato il potere regolamentare a quest'ultimo spettante per la definizione della "tipologia di servizi trasferibili, modalità di affidamento, criteri di esecuzione del servizio", configurerebbe una violazione dell'art. 117, comma sesto, della Costituzione, sotto il profilo che detto potere regolamentare interesserebbe materia appartenente alla competenza legislativa regionale esclusiva.

1.1.– Si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo il rigetto del ricorso.

Nell'imminenza dell'udienza hanno depositato memorie l'Avvocatura generale dello Stato e la Regione Marche.

L'Avvocatura generale dello Stato, insistendo per il rigetto del ricorso, ha evidenziato che la norma impugnata avrebbe natura meramente programmatica e non precettiva e non introdurrebbe alcuna decurtazione dei trasferimenti statali con modifica del sistema di finanziamento di Regioni ed enti locali.

In particolare, con riferimento al comma 1 dell'art. 29 impugnato, l'Avvocatura ritiene che la norma si limita a fornire agli enti a cui si rivolge gli strumenti per ottimizzare le risorse, in attuazione del principio di buona amministrazione, senza imporre alcun obbligo. In conseguenza, anche il comma 5 del medesimo art. 29, che disciplina il potere regolamentare nella materia, non potrebbe ritenersi di per sé lesivo delle prerogative regionali.

Riguardo al comma 3 dell'art. 29, viene rilevata l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muove la ricorrente, in quanto il regime tributario agevolato non si estenderebbe a tributi diversi da quelli statali.

Il comma 4 dell'art. 29, sempre secondo la difesa erariale, rientrerebbe nel novero delle "norme cedevoli" e come tale destinato a venir meno allorché la Regione avrà attivato la propria competenza in materia.

1.2.– La Regione Marche, nella memoria ribadisce le censure già formulate nel ricorso, con specifico riferimento al comma 3 dell'art. 29; argomentando sulla base della sentenza n. 138 del 1999, ritiene che le stesse "compartecipazioni ai tributi erariali" siano configurabili quali tributi propri. Poiché la materia dei tributi regionali e locali apparterrebbe alla competenza esclusiva regionale, lo Stato potrebbe intervenire esclusivamente stabilendo i principi fondamentali del coordinamento e disciplinando la ripartizione delle aree del prelievo dei tributi destinati ad alimentare la finanza della Regione, senza però direttamente istituire esenzioni a tributi regionali e locali.

2.– Con ricorso n. 12 del 2002, riguardante anche altre norme della citata legge finanziaria, la Regione Toscana ha impugnato, tra l'altro, l'anzidetto art. 29, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede che le amministrazioni pubbliche possano ricorrere a forme di autofinanziamento con entrate proprie, cessione dei servizi prodotti o compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio.

Tale disposizione, ad avviso della ricorrente, si porrebbe in contrasto, sia con l'articolo 119, comma quinto (recte: quarto), della Costituzione che avrebbe costituzionalizzato il principio del congruo finanziamento delle funzioni attribuite alle Regioni. In particolare con la riduzione dei trasferimenti alle Regioni attraverso l'autofinanziamento, non sarebbe garantita la necessaria copertura finanziaria delle competenze regionali, con violazione dell'articolo 119, comma secondo, della Costituzione, in quanto lo Stato, al di fuori ed in assenza della normativa di coordinamento non potrebbe stabilire specifiche e puntuali disposizioni che limitino l'autonomia finanziaria garantita alle Regioni.

2.1.– Si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo il rigetto del ricorso, e ritenendo che la norma denunciata si limiterebbe, per un verso, ad una esplicita trasposizione del concetto "risorse autonome" di cui all'art. 119 della Costituzione, nulla aggiungendo a quanto previsto da tale norma, e, per altro verso, a realizzare lo scopo – indicato dall'art. 117 della Costituzione, comma secondo, lettera e), e richiamato dal successivo art. 119 – di attuare ex ante la perequazione delle risorse finanziarie.

3.– Con ricorso n. 20 del 2002, riguardante anche altre norme della citata legge finanziaria, la Regione Basilicata ha impugnato, tra l'altro, con riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione, l'anzidetto art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

La Regione ricorrente premette, alla analisi delle specifiche censure una breve ricostruzione dei rapporti tra legge statale e legge regionale dopo la riforma del Titolo V della Costituzione.

Secondo la Regione Basilicata nel rispetto della nozione paritaria di "componenti" della Repubblica introdotta dall'art. 114, il nuovo art. 117 – stabilendo che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali – avrebbe equiparato pienamente le Regioni e lo Stato, quanto alla titolarità della funzione legislativa. Di conseguenza il legislatore statale non potrebbe più intervenire nelle materie di competenza regionale se non nei limiti imposti dalla Costituzione. In particolare, non sarebbe consentito alla legge statale intervenire in materie devolute alla competenza esclusiva della Regione, né regolare con norme di dettaglio materie di competenza concorrente.

Con riferimento specifico alla potestà concorrente, sempre secondo la ricorrente Regione Basilicata, l'illegittimità della normativa statale di dettaglio sarebbe confermata, in primo luogo, dal nuovo testo dell'art. 117, secondo cui allo Stato spetterebbe esclusivamente, nelle materie oggetto di competenza ripartita, porre i principi fondamentali. Inoltre, sarebbe dubbia la sopravvivenza, dopo la riforma costituzionale, del limite dell'interesse nazionale, che, in ogni caso, potrebbe al più giustificare solo l'attivazione, da parte dello Stato, dei poteri sostitutivi di cui all'art. 120, secondo comma, della Costituzione.

Ne conseguirebbe che l'intervento di dettaglio da parte del legislatore statale violerebbe l'intero disegno costituzionale delle autonomie e sarebbe manifestamente irragionevole.

3.1.– Dopo aver delineato la disciplina descritta dalla disposizione censurata, la Regione Basilicata, nell'illustrare le censure di incostituzionalità, premette che l'art. 29 si applicherebbe, in virtù del rinvio all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenti delle amministrazioni pubbliche) anche alle Regioni e agli enti locali.

Ciò posto, la disposizione oggetto di censura disciplinerebbe, in dettaglio, l'organizzazione e il funzionamento degli enti locali, materia rientrante nella esclusiva competenza regionale, ed, inoltre, detterebbe norme sull'organizzazione interna delle Regioni, materia egualmente costituzionalmente riservata alla esclusiva competenza regionale.

Sempre secondo la ricorrente Regione del tutto ininfluyente sarebbe il carattere autorizzatorio di alcune delle norme impugnate.

Da un lato, infatti, la lesività dell'intervento statale dovrebbe essere colta nella pretesa di regolare determinate materie in violazione del riparto di competenze costituzionalmente stabilito. D'altra parte, le suddette norme sarebbero solo apparentemente permissive, in quanto consentirebbero determinati atti a condizione che la scelta autorizzata sia conforme alle regole che le stesse disposizioni analiticamente dettano (come avverrebbe per i commi 1, 2, 4 e 6 della disposizione censurata).

Ad avviso della Regione, le altre norme oggetto di censura avrebbero un vero e proprio carattere imperativo. Così, in primo luogo, il comma 5 dell'art. 29 attribuirebbe ad un regolamento ministeriale il potere di identificare i servizi trasferibili, pur facendo salve le funzioni delle Regioni e degli enti locali. Il vizio di costituzionalità consisterebbe nella previsione di regolamento statale per la disciplina di una materia riservata alla potestà esclusiva della regione, mentre la clausola di salvaguardia non può avere alcun contenuto effettivamente garantista.

Analogo contenuto imperativo dovrebbe riconoscersi, inoltre, al comma 7 della disposizione censurata, il quale prevederebbe che il Ministro per l'innovazione e le tecnologie definisca gli indirizzi per l'impiego ottimale dell'informatizzazione nelle pubbliche amministrazioni, malgrado l'avvenuta cancellazione della funzione di indirizzo e coordinamento operata dalla riforma del Titolo V della Costituzione.

D'altra parte, ad avviso della ricorrente, la norma censurata sarebbe illegittima anche alla luce del vecchio testo costituzionale, in quanto il regolamento in essa previsto non avrebbe i requisiti di sostanza e forma tipici della funzione di indirizzo e coordinamento, non essendovi né la previsione di delibera del Consiglio dei ministri e né la previa determinazione legislativa dei principi ai quali il Governo dovrebbe attenersi.

In tale contesto, non varrebbe obiettare, sempre secondo la Regione, che l'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, affiderebbe allo Stato il coordinamento statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, in quanto l'attività di coordinamento dovrebbe distinguersi nettamente da quella di indirizzo relativamente alle tecniche e alle procedure di informatizzazione. In ogni caso, resterebbe il vizio procedurale dell'affidamento di un potere così delicato ad un singolo ministro.

3.2.– Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, sostenendo che le norme censurate non violerebbero gli evocati parametri costituzionali, in quanto, al fine di migliorare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, detterebbero norme di contenuto meramente autorizzatorio. Inoltre la difesa statale sottolinea che gli indirizzi del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di cui all'art. 29, comma 7, sarebbero definiti dopo l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni.

3.4.– Nell'imminenza della udienza pubblica la Regione Basilicata ha depositato una memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso, secondo le argomentazioni già sviluppate. Viene ribadito, in particolare, che con la disposizione censurata il legislatore avrebbe disciplinato, con normativa di dettaglio, l'organizzazione e il funzionamento degli enti locali, nonché l'organizzazione interna delle Regioni, entrambe materie di esclusiva competenza regionale.

Considerato in diritto

1.– Con tre separati ricorsi la Regione Marche, la Regione Toscana e la Regione Basilicata hanno impugnato la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002) censurando una serie di disposizioni, tra cui l'art. 29 della stessa legge.

Con ricorso n. 10 del 2002 la Regione Marche ha sollevato, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera e), quarto e sesto, e 119 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

La Regione Toscana, con ricorso n. 12 del 2002, ha censurato l'art. 29, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, denunciando la violazione dell'articolo 119, comma secondo e quinto (recte: quarto), della Costituzione.

La Regione Basilicata, con ricorso n. 20 del 2002, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella sua interezza, in relazione agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione in quanto sarebbe lesivo della competenza esclusiva regionale in materia di organizzazione interna delle Regioni e di organizzazione e funzionamento degli enti locali. Inoltre censure specifiche vengono formulate dalla predetta Regione nei confronti dei commi 5 e 7 del medesimo art. 29.

2.– Stante la sostanziale identità dell'oggetto e la evidente connessione delle questioni proposte, i tre giudizi possono essere riuniti e definiti con unica sentenza per quanto attiene al predetto art. 29 della legge n. 448 del 2001, mentre resta riservata a separate pronunce ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale della medesima legge.

3.– L'art. 29 della legge n. 448 del 2001 stabilisce una serie di misure tendenti a rafforzare l'efficienza e la economicità di gestione delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, il comma 1 della citata disposizione prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato, siano autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad acquistare sul mercato i servizi originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione. Lo stesso comma prevede che le predette amministrazioni possano costituire soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi svolti in precedenza, nel rispetto del principio di economicità, nonché attribuire a soggetti di diritto privato già esistenti, con le procedure previste dalla disposizione in esame, lo svolgimento di tali ultimi servizi.

3.1.– In relazione al comma 1 dell'art. 29, le ricorrenti Regioni Marche (reg. ric. n. 10 del 2002) e Basilicata (reg. ric. n. 20 del 2002), con analoghe argomentazioni, ritengono che la norma censurata, dovendosi applicare nei confronti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e quindi anche nei confronti delle Regioni e degli enti locali, abbia violato l'art. 117 della Costituzione, che riserva alla esclusiva competenza legislativa regionale le materie dell'organizzazione e del funzionamento delle Regioni e degli enti locali.

3.2.– La questione è priva di fondamento.

Innanzitutto deve essere precisato che spetta allo Stato, in sede di legislazione concorrente, la determinazione dei principi fondamentali nella materia compresa nellaendiadi espressa dalla indicazione di "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" (art. 117, terzo comma; art. 119, secondo comma, della Costituzione riguardante i "tributi e le entrate propri" delle Regioni ed enti locali).

La disposizione del comma primo (e secondo), inoltre, pure con un obiettivo economico-finanziario riguardante tutte le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (e quindi anche le Regioni e gli enti locali), ha carattere meramente facoltizzante e

autorizzatorio con valore di principio. Per effetto di detta norma, la scelta riguardante il reperimento sul mercato o l'affidamento dei servizi o la gestione diretta resta rimessa, in ogni caso, rispettivamente alla Regione e agli enti territoriali, sia in ordine all'an sia in ordine al quomodo.

Il legislatore statale, con la predetta disposizione, si è limitato ad indicare, con carattere non vincolante per l'autonomia delle Regioni ed in via generale e non di dettaglio, talune possibili modalità procedurali, caratterizzate da finalità esclusivamente economico-finanziarie, per una c.d. esternalizzazione dei servizi.

Tali nuove modalità possono essere aggiunte a quelle previste nei singoli ordinamenti per l'acquisizione e l'affidamento dei servizi, nel rispetto dei principi di economicità e buona amministrazione e di copertura della spesa, senza, tuttavia, imporre o condizionare le scelte delle amministrazioni diverse dallo Stato.

In realtà la norma del comma 1, deve essere correttamente interpretata in modo unitario, come prima indicazione di principio di possibili misure adottabili in materia, in un ambito di primo coordinamento della finanza pubblica, in ordine al reperimento di forme aggiuntive di copertura delle spese e di finanziamento e alla riduzione dei fabbisogni finanziari per la gestione dei "servizi". Ciò deve intendersi, anche in relazione alle caratteristiche del testo legislativo in cui è inserita (legge finanziaria 2002), come disposizione prodromica all'attuazione degli artt. 117, terzo comma, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione.

4.– Il comma 2 del medesimo art. 29 prevede che le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possano ricorrere a forme di autofinanziamento, grazie alle entrate proprie derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio, al fine di ridurre gli stanziamenti pubblici a carico del bilancio dello Stato.

4.1.– La Regione Marche (reg. ric. n. 10 del 2002) e la Regione Basilicata (reg. ric. n. 20 del 2002) censurano il comma 2 del denunciato art. 29 sotto il profilo (analogo a quello del comma 1) di violazione dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, poiché disciplinerebbe l'organizzazione delle amministrazioni regionali e locali, materia in radice preclusa al legislatore statale.

La sola Regione Marche, inoltre, ritiene che la stessa norma violi l'art. 119 della Costituzione, in quanto disconoscendo il carattere autonomo e non più derivato della finanza regionale, porrebbe limiti al legislatore regionale nella definizione delle politiche di bilancio della Regione.

Anche la Regione Toscana (reg. ric. n. 12 del 2002) censura l'art. 29, comma 2, sotto il profilo della violazione dell'articolo 119, comma quinto (recte: quarto), della Costituzione in quanto, riducendo i trasferimenti alle Regioni attraverso l'autofinanziamento, non garantirebbe la necessaria copertura finanziaria delle competenze regionali. La norma in esame viene, inoltre, ritenuta lesiva dell'articolo 119, comma secondo, della Costituzione, in quanto lo Stato, al di fuori ed in assenza della normativa di coordinamento, non potrebbe stabilire specifiche e puntuali disposizioni che limitino l'autonomia finanziaria garantita alle Regioni.

4.2.– La questione non è fondata per le medesime ragioni indicate a proposito del comma 1.

Inoltre deve essere sottolineato che la previsione di principio che anche le amministrazioni diverse dallo Stato possano ricorrere a "forme di autofinanziamento", non costituisce lesione della competenza legislativa regionale c.d. residuale in materia di organizzazione e di funzionamento della Regione.

Infatti, questa disposizione si giustifica sulla base dei poteri dello Stato diretti all'armonizzazione e coordinamento dei bilanci, delle spese e delle entrate dell'intera finanza pubblica, compreso il sistema tributario (art. 117, terzo e quarto comma; 119, secondo comma).

Sul punto deve ritenersi che, nell'assetto delle competenze costituzionali configurato dal nuovo Titolo V, parte II, della Costituzione, l'autofinanziamento delle funzioni attribuite a Regioni ed enti locali non

costituisce altro che un corollario della potestà legislativa regionale esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa, affinché per tale via possa trovare compiuta realizzazione il principio più volte ribadito da questa Corte circa il parallelismo tra responsabilità di disciplina della materia e responsabilità finanziaria.

In relazione al secondo profilo, riferito all'art. 119 della Costituzione, va innanzi tutto considerato che, a decorrere dal 2001, con il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133), è stato dato avvio al passaggio dal sistema di finanziamento delle Regioni a statuto ordinario per trasferimenti a quello che prevede l'accesso diretto, mediante le c.d. compartecipazioni ad alcuni tributi statali.

La riforma della finanza decentrata trova ora un saldo riferimento costituzionale nell'art. 119 della Costituzione.

Il modello di finanziamento della finanza regionale è incentrato sul sistema della compartecipazione a quote dei tributi statali e non più su trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.

Sulla base delle predette considerazioni l'applicabilità della norma in esame alle Regioni a statuto ordinario non può determinare la denunciata lesione dell'autonomia finanziaria regionale, dovendo questa conformarsi ai principi fondamentali fissati dalla legge statale.

D'altro canto, per le residue quote di finanza "derivata" che ancora alimentano la finanza regionale, la semplice circostanza della riduzione dei trasferimenti e stanziamenti statali a seguito di entrate proprie, nel quadro del recupero di efficienza e di mezzi finanziari eventualmente indotti dalla disposizione censurata, a seguito di libere scelte affidate alle Regioni, non è di per sé sufficiente ad integrare una violazione dell'autonomia finanziaria regionale.

Del resto, la eventuale applicazione della norma denunciata, per la sua natura di norma di principio e per la interpretazione che deve essere data al necessario presupposto compensativo di corrispondenti entrate proprie regionali, è tale da non poter comportare uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale (sentenza n. 437 del 2001).

5.– Il comma 3 dell'art. 29 stabilisce che ai trasferimenti di beni effettuati a favore dei soggetti di diritto privato si applica il regime tributario agevolato previsto dall'art. 90 della legge n. 388 del 2000.

5.1.– La Regione Marche (reg. ric. n. 10 del 2002) impugna il comma 3 dell'art. 29, nella parte in cui non esclude che l'applicabilità del regime tributario agevolato, previsto dall'art. 90 della legge n. 388 del 2000, si possa riferire a tributi diversi da quelli statali, assumendo il contrasto sia con l'art. 117, secondo comma, lettera e), e quarto, della Costituzione, sia con l'art. 119 della Costituzione.

Anche la Regione Basilicata (reg. ric. n. 20 del 2002) denuncia in via generale la lesione della competenza regionale in materia di organizzazione.

5.2.– La questione riguardante il comma 3 è manifestamente inammissibile.

La disposizione impugnata, infatti, concerne le agevolazioni fiscali (esclusione di plusvalenza, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento) applicabili ai trasferimenti di beni effettuati a favore dei soggetti di diritto privato, costituiti ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo art. 29. Trattandosi di imposte sui trasferimenti di beni immobili e di aziende, la norma riguarda la finanza statale, con la conseguenza che non può essere configurata alcuna lesione della sfera di competenza regionale. Né la Regione può ritenersi legittimata a censurare agevolazioni previste per imposte esclusivamente statali, in quanto istituite, disciplinate e riscosse dallo Stato.

6.– Il comma 4 dell'art. 29, modifica il comma 23 dell'art. 53 della legge n. 388 del 2000. Tale ultima disposizione prevedeva che gli enti locali con popolazione inferiore a tremila abitanti che dimostrassero la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, potessero adottare disposizioni regolamentari organizzative, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo (Sindaco e assessori) la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di porre in essere anche atti di natura tecnico gestionale.

La norma impugnata ha elevato a cinquemila abitanti il limite dimensionale degli enti locali per l'applicabilità della suddetta disciplina e ha soppresso il presupposto della mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti.

6.1.– La Regione Marche (reg. ric. n. 10 del 2002) censura il predetto comma 4 dell'art. 29, in quanto violerebbe l'art. 117, comma quarto, della Costituzione, che riserva alla competenza legislativa regionale cd. residuale la materia dell'organizzazione degli enti locali.

Anche la Regione Basilicata (reg. ric. n. 20 del 2002) denuncia in via generale la lesione della competenza regionale in materia di organizzazione.

6.2.– La questione è infondata.

Infatti, trattasi di intervento legislativo statale riguardante "l'organo esecutivo" comunale e le funzioni essenziali attribuibili allo stesso organo, settore che – pur appartenente in linea di principio alla materia dell'organizzazione degli enti locali – resta enucleato dalla norma costituzionale ed attribuito alla competenza esclusiva dello Stato in forza dell'art. 117, comma secondo, lettera p) della Costituzione. Del resto la innovazione apportata dalla disposizione denunciata conserva il carattere facoltativo, cioè di previsione di scelta affidata al singolo Comune e nello stesso tempo mantiene fermo il presupposto già previsto (per l'attribuzione di competenze all'organo esecutivo) di concorrente realizzo di contenimento di spesa, annualmente documentata in apposita deliberazione in sede di approvazione di bilancio.

D'altro canto la norma lascia spazio alla prevista potestà regolamentare dei Comuni in materia di organizzazione e svolgimento delle funzioni loro attribuite (art. 117, secondo comma, della Costituzione).

7.– Il comma 5 dell'art. 29 attribuisce al regolamento statale, emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), il potere di definire la tipologia dei servizi trasferibili, nonché le modalità dell'affidamento, i criteri per l'esecuzione del servizio e per la determinazione delle relative tariffe, nonché le clausole di carattere finanziario, fatte salve le competenze di Regioni ed enti locali.

7.1.– Secondo la Regione Marche (reg. ric. n. 10 del 2002) e la Regione Basilicata (reg. ric. n. 20 del 2002), tale disposizione violerebbe l'art. 117, comma sesto, della Costituzione, in quanto prevede un potere regolamentare statale anche nei confronti dei servizi trasferibili delle Regioni e degli enti locali in una materia appartenente alla competenza legislativa regionale c.d. residuale.

7.2.– La censura mossa nei confronti del comma 5 non è fondata.

La questione si basa su di un erroneo presupposto, in quanto la clausola di salvezza («fatte salve le funzioni delle Regioni e degli enti locali») deve essere interpretata nell'unico modo costituzionalmente corretto, cioè nel senso che la potestà regolamentare statale può riguardare solo la parte normativa di competenza esclusiva statale, e quindi riferirsi esclusivamente all'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

Di conseguenza la previsione di regolamento non ha riguardo alle Regioni e agli enti locali. Pertanto non può ritenersi violata alcuna competenza regionale.

8.— Il comma 6 dell'art. 29, nella formulazione originaria, oggetto di impugnazione da parte della Regione Basilicata (reg. ric. n. 20 del 2002) prevedeva il trasferimento alla concessionaria dei servizi informatici pubblici (CONSIP) dei compiti propri del centro tecnico di cui all'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) e stabiliva, inoltre, che le pubbliche amministrazioni, per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, potessero stipulare convenzioni con la predetta concessionaria dei servizi informatici pubblici.

Il suddetto comma è stato, successivamente, integralmente sostituito dall'art. 27, comma 10, lettera a), della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione).

Il nuovo comma 6, come modificato, prevede attualmente che il Governo, con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, proceda alla soppressione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all'art. 17, comma 19, della legge n. 127 del 1997, nonché all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica, la quale subentra nei rapporti giuridici e nelle funzioni di cui erano già titolari i predetti organismi.

Deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venute meno le ipotesi di convenzioni e le ragioni della censura, del resto formulata in via generale, mentre non risultano elementi in ordine ad un inizio di esecuzione della norma originaria nel periodo di vigenza fino alla modifica.

9.— Il comma 7 dell'art. 29 prevede che il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, per il miglioramento della qualità dei servizi e la razionalizzazione della spesa per informatica, definisca: a) gli indirizzi per l'impiego ottimale dell'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; b) i programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici nazionali e assicuri la verifica e il monitoraggio dell'impiego delle risorse in relazione ai progetti informatici eseguiti.

9.1.— Secondo la Regione Basilicata (reg. ric. n. 20 del 2002), il citato comma 7 sarebbe illegittimo in quanto il legislatore avrebbe previsto un potere statale di indirizzo e coordinamento, non più configurabile dopo la riforma del Titolo V della Costituzione.

La questione non è fondata.

L'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, attribuisce, infatti, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale. Certamente attengono al predetto coordinamento anche i profili della qualità dei servizi e della razionalizzazione della spesa in materia informatica, in quanto necessari al fine di garantire la omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati.

La norma, contenuta nell'art. 29, comma 7, lettera a), deve essere intesa come attribuzione al Ministro per l'innovazione e le tecnologie di un potere limitato (per quanto riguarda le Regioni) ad un coordinamento meramente tecnico, per assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione. Di conseguenza il potere ministeriale rientra nell'ambito della previsione costituzionale di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle pubbliche amministrazioni secondo la previsione dell'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

Deve escludersi, infine, che la norma contenuta nell'art. 29, comma 7, lettera b), in base alla quale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie definisce i programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti, riguardi le Regioni, come può desumersi agevolmente dal fatto che in essa si fa esclusivo riferimento alle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e agli enti pubblici non economici nazionali. Non vi è un qualsiasi accenno diretto o indiretto per richiamo alle Regioni, in evidente differenza con il comma 1, che fa riferimento, invece, alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunzie ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002), sollevate dalle Regioni Marche, Toscana e Basilicata con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi relativamente all'art. 29 della predetta legge n. 448 del 2001;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 1, 4, e 5 della predetta legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento all'art. 117, commi quarto e sesto, della Costituzione, dalla Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, della stessa legge n. 448 del 2001, sollevate, in riferimento agli artt. 117, comma quarto, e 119 della Costituzione, dalla Regione Marche e, in riferimento all'art. 119, commi secondo e quarto, della Costituzione, dalla Regione Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione, dalla Regione Basilicata con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 6, della predetta legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione, dalla Regione Basilicata con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e quarto, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione dalla Regione Marche, e, in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione, dalla Regione Basilicata, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2004.

Riccardo CHIEPPA, Presidente e Redattore
Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2004.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza N. 29 Anno 2004

(...)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, comma 4, e 18 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia), promosso con ricorso della Regione Siciliana, notificato il 19 dicembre 2001, depositato in Cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 43 del registro ricorsi 2001.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 2003 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

udito l'avvocato Giovanni Carapezza Figlia per la Regione Siciliana e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - La Regione Siciliana, con ricorso depositato il 28 dicembre 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, comma 4, e 18 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia), in riferimento all'art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria) e agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione.

1.1. - La Regione ricorrente censura, in primo luogo, l'art. 1 (Dichiarazione di emersione) della legge n. 383 del 2001 - nel testo modificato dal comma 1-bis dell'art. 21 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 (Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie), aggiunto dalla relativa legge di conversione 23 novembre 2001, n. 409 - in base al quale gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare possono farlo emergere tramite apposita dichiarazione che costituisce titolo di accesso ad un regime di incentivo fiscale e previdenziale.

In particolare, detto art. 1 prevede per gli imprenditori l'applicazione, sull'incremento dell'imponibile risultante dalla dichiarazione di emersione, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IRAP, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile (art. 1, comma 2, lettera a).

Esso prevede, inoltre, un regime fiscale agevolato per i lavoratori i cui rapporti vengono ad emersione: anche ai redditi di lavoro di tali soggetti si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile (art. 1, comma 2, lettera b).

Lo stesso art. 1 dispone altresì che la dichiarazione di emersione, su richiesta degli imprenditori interessati, può anche valere come proposta di concordato tributario e previdenziale ai fini dell'applicazione di una ulteriore imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP e dell'IVA e dei contributi previdenziali, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile (art. 1, comma 3).

Detto articolo prevede ancora che i lavoratori "emersi" possono estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, mediante il pagamento di una somma stabilita in quota fissa per ciascun anno pregresso senza applicazione di sanzioni e interessi (art. 1, comma 4).

L'articolo in questione prevede infine che le "maggiori entrate" derivanti dal recupero della base imponibile connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001" (art. 1, comma 8).

Come già accennato, le predette disposizioni, ad avviso della Regione, sarebbero lesive dell'art. 36 dello statuto della Regione stessa, dell'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto in materia di autonomia finanziaria, nonché degli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione.

Infatti la previsione secondo la quale il gettito delle imposte sostitutive sugli imponibili derivanti dall'emersione di lavoro irregolare confluisce nel fondo istituito ai sensi dell'art. 5 della legge n. 388 del 2000 comporterebbe una riserva allo Stato di dette risorse con pregiudizio economico per la Regione, in quanto in tal modo si determinerebbe una sostituzione di una imposta spettante alla Regione con una nuova fattispecie assegnata viceversa allo Stato "per generiche finalità di riduzione della pressione contributiva".

D'altra parte, le imposte sostitutive previste dall'art. 1 della legge n. 383 del 2001 mancherebbero del requisito della novità dell'entrata previsto dall'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto regionale quale condizione necessaria per derogare al principio di spettanza regionale delle entrate riscosse nel territorio della Regione Siciliana; ciò in quanto le imposte sostitutive previste dalla legge in esame non avrebbero "carattere additivo rispetto al regime fiscale preesistente, incidendo le stesse su fattispecie già oggetto di tassazione".

1.2. - La Regione Siciliana impugna anche l'art. 3, comma 4, (Disposizioni di attuazione) della legge n. 383 del 2001, il quale prevede un procedimento inteso a determinare le regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo Stato, le Regioni e gli enti locali, conseguenti all'applicazione delle predette norme contenute nel capo I della legge medesima.

Detta disposizione sarebbe lesiva dell'art. 36 dello statuto regionale, dell'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto medesimo in materia finanziaria e degli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto istituisce un regime di regolazioni contabili per entrate che sono comunque di spettanza regionale.

In ogni caso la Regione Siciliana ritiene che la disposizione censurata non preveda un adeguato momento procedurale atto a garantire, in ossequio al principio di leale cooperazione, la "partecipazione regionale alle determinazioni attuative del meccanismo derogatorio al principio generale della attribuzione alla Regione siciliana dell'intero gettito dei tributi riscossi sul proprio territorio".

1.3. - La ricorrente impugna, inoltre, l'art. 18 (Copertura finanziaria) della citata legge n. 383 del 2001, il quale dispone che, per sopperire alle minori entrate derivanti dalla soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni e dalla riduzione ed esenzione di altre imposte previste dal capo VI, nonché agli oneri recati dal capo II, si provvede mediante utilizzo di quote delle maggiori entrate previste dal medesimo capo II, statuendo, peraltro, che le restanti maggiori entrate indicate dallo stesso capo II sono destinate al miglioramento dei saldi dei rispettivi esercizi del bilancio dello Stato.

Secondo la ricorrente, tale disposizione, nel destinare al solo erario statale le quote di maggiori entrate previste dal capo II della legge violerebbe le sovraordinate norme statutarie e di attuazione in materia di autonomia finanziaria della Regione Siciliana, si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza, determinerebbe uno squilibrio dei conti pubblici regionali in spregio del principio generale dell'obbligo di copertura delle spese, finendo con il comprimere, quale effetto indiretto, anche l'autonomia legislativa della Regione.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato non fondato.

2.1. - In relazione alle questioni relative all'art. 1 della legge n. 383 del 2001, la difesa erariale ritiene che nella specie si versi in un'ipotesi di riserva a favore dello Stato dell'incremento di gettito fiscale conseguente al delineato programma di emersione del lavoro sommerso.

Infatti, le "maggiori entrate", derivanti dalla legge medesima, rappresentate dall'imposta sostitutiva sull'imponibile emerso, sarebbero da configurare quali "nuove entrate", suscettibili perciò di destinazione all'erario attraverso la confluenza nel fondo di cui all'art. 5 della legge n. 388 del 2000, e ciò nel rispetto dell'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di autonomia finanziaria.

L'Avvocatura generale dello Stato ritiene inoltre priva di fondamento la questione posta in riferimento all'art. 3, comma 4, della legge n. 383 del 2001, secondo cui la definizione delle regolazioni contabili nell'ambito della Conferenza unificata non sarebbe idonea a soddisfare l'esigenza d'una partecipazione regionale alle determinazioni attuative della deroga alle regole statutarie.

Infatti le misure adottate con la disposizione impugnata concernono l'intero territorio nazionale, così da non giustificare una separata considerazione di interessi particolari della Regione, per modo che il criticato "passaggio in Conferenza unificata" rappresenterebbe momento sufficiente di valutazione della posizione della Regione Siciliana agli effetti della concreta adozione delle opportune regolazioni contabili.

In relazione all'ultima questione, relativa all'art. 18 della legge n. 383 del 2001, l'Avvocatura ritiene, sotto il profilo della ragionevolezza, che il carattere di generalità delle misure adottate per il rilancio dell'economia del paese trova coerente corrispondenza nelle previste destinazioni delle maggiori entrate, in parte, a compensazione degli oneri dipendenti dalla soppressione e riduzione dei tributi e, per il residuo, al miglioramento dei saldi indicati negli esercizi finanziari cui l'intera collettività è interessata, così da togliere fondamento ad ipotizzabili rilievi di arbitrarietà o illogicità delle scelte legislative operate.

Quanto alla denunciata violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, conseguente alla non prevista "compensazione" della riduzione delle risorse finanziarie regionali, la difesa erariale ritiene che le spettanze della Regione siano comunque assicurate in sede di riparto annuale del gettito dei tributi riscossi in Sicilia.

Considerato in diritto

1. - La Regione Siciliana, con il primo motivo di ricorso, ritiene che l'art. 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia) - nel testo modificato dal comma 1-bis dell'art. 21 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 (Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie), aggiunto dalla relativa legge di conversione 23 novembre 2001, n. 409 - nella parte in cui riserva allo Stato il gettito di imposte sostitutive correlate all'emersione di basi imponibili, destinandolo al fondo di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001), sia in contrasto con l'art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), con l'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria) e con gli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione.

In particolare, secondo la prospettazione regionale, il richiamato articolo 1 della legge n. 383 del 2001 sarebbe lesivo delle prerogative della Regione Siciliana in materia finanziaria, in quanto "non configura né una imposta di nuova istituzione né una entrata derivante da un aumento di aliquota di un'imposta preesistente, ma detta una specifica disciplina nel presupposto di una emersione di basi imponibili, le quali, qualora tutti i contribuenti avessero correttamente adempiuto gli obblighi, precipuamente tributari, sugli stessi gravanti, avrebbero già da tempo costituito presupposto di imposte di spettanza regionale".

La questione non è fondata nei termini di seguito specificati.

Si deve convenire che, nella specie, non si tratta di una nuova entrata, ma di una imposta sostitutiva di tributi di pacifica spettanza regionale (sentenza n. 49 del 1972), e, di conseguenza, si è fuori dall'ipotesi eccezionale prevista a favore dello Stato dall'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria, secondo il quale spettano alla Regione Siciliana "tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime".

Sennonché, è da tener presente che l'art. 1 della legge n. 383 del 2001, nel prevedere che il gettito delle entrate sostitutive è destinato al fondo di cui all'art. 5 della legge finanziaria n. 388 del 2000, richiama non solo quest'ultimo articolo, ma, implicitamente, anche il suo regime, che si incentra sulla clausola di salvaguardia di cui all'art. 158, comma 2, della stessa legge n. 388 del 2000, secondo il quale le disposizioni in questione sono applicabili alle Regioni a statuto speciale ed alle Province di Trento e Bolzano "compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti". Ne consegue che, per quanto riguarda la Sicilia, la confluenza del gettito delle imposte sostitutive al fondo di cui all'art. 5 della citata legge n. 388 del 2000 non è possibile, poiché in contrasto, come sopra si è visto, con l'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria (sentenza n. 92 del 2003). Si deve dunque concludere che l'art. 1 della legge n. 383 del 2001 non configura una lesione della competenza regionale.

2. - Non fondata è anche la questione sollevata in relazione all'art. 3, comma 4, della legge n. 383 del 2001.

Secondo la Regione Siciliana detta disposizione, nella parte in cui prevede le modalità per la determinazione delle regolazioni contabili degli effetti finanziari derivanti per lo Stato, le Regioni e gli enti locali in conseguenza della previsione di cui all'art. 1, sarebbe in contrasto con l'art. 36 dello statuto regionale, con l'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto stesso e con gli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto istituisce un regime di riparto del gettito fiscale per entrate che sono invece proprie della Regione e inoltre non prevede un adeguato momento procedurale atto a garantire, in ossequio al principio di leale cooperazione, la partecipazione regionale alla determinazione del riparto stesso.

Ma sul punto è agevole osservare che, per le ragioni sopra dette, non si pone un problema di riparto, essendo il gettito delle imposte sostitutive di cui all'art. 1 della legge n. 383 del 2001 di spettanza regionale, per la cui attribuzione, come è noto, si fa ricorso all'ordinario sistema di versamento unitario dei tributi (sentenze n. 92 del 2003 e n. 156 del 2002). D'altro canto, l'eventuale ricorso a regolazioni contabili da effettuare in sede di Conferenza unificata per l'attuazione della normativa in esame può costituire, comunque, un momento di garanzia per la tutela degli interessi regionali (sentenza n. 92 del 2003).

3. - La Regione Siciliana impugna infine l'art. 18 della legge n. 383 del 2001 relativo alla copertura finanziaria dei maggiori oneri di cui al capo VI e al capo II della stessa legge.

La ricorrente assume che tale norma sia in contrasto con l'art. 36 dello statuto regionale, con l'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto stesso e con gli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione.

La questione non è fondata.

Secondo la Regione la disposizione dell'art. 18 non garantirebbe l'effettiva attribuzione alla Regione stessa di somme pari a quelle perdute per effetto della soppressione, esenzione e riduzione di imposte previste dal capo VI, nonché dalla applicazione delle agevolazioni fiscali previste dal capo II, le quali, come prescrive l'art. 18, comma 2, comportano minori entrate a far data dall'esercizio finanziario 2003.

La Regione, inoltre, lamenta la mancata destinazione a sé medesima delle maggiori entrate previste dallo stesso art. 18, comma 2, per effetto dei maggiori investimenti conseguenti alla prima applicazione (esercizi finanziari 2001-2002) delle disposizioni fiscali di cui al capo II (come risulta dalla relazione tecnica al disegno di legge).

In ordine alla prima censura, va ribadito l'orientamento di questa Corte secondo il quale lo Stato può disporre in merito alla disciplina sostanziale dei tributi da esso istituiti, anche se il correlativo gettito sia di spettanza regionale (sentenza n. 311 del 2003), purché non sia gravemente alterato il rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte (sentenze n. 138 del 1999 e n. 222 del 1994), circostanza quest'ultima non dimostrata dalla ricorrente.

In relazione alla seconda censura, deve osservarsi che, alla stregua di quanto sopra detto, la disposizione in esame deve essere correttamente interpretata nel senso che le maggiori entrate di cui al capo II confluiscono nel bilancio dello Stato al netto di quanto dovuto alla Regione Siciliana, senza alcuna lesione delle prerogative della Regione stessa in materia finanziaria.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, comma 4, e 18 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia), sollevata, in riferimento all'art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria) e agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Siciliana con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

LA CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N. 381 ANNO 2004

(...)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3 comma 1, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9, 13, comma 3, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003) e dell'art. 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004) promossi con ricorsi della Regione Toscana, della Regione Emilia-Romagna (n. 2 ricorsi) e della Regione Veneto, notificati il 25, il 26 febbraio ed il 1° marzo 2003 ed il 24 febbraio 2004, depositati in cancelleria il 5 ed il 7 marzo 2003 ed il 4 marzo 2004, iscritti ai nn. 15, 25 e 26 del registro ricorsi 2003, ed al n. 33 del registro ricorsi 2004.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 settembre 2004 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

uditi gli avvocati Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna, Mario Bertolissi per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 26 febbraio 2003, depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 5 marzo 2003 e iscritto al n. 15 registro ricorsi del 2003, la Regione Toscana ha chiesto alla Corte costituzionale dichiararsi, fra l'altro, l'illegittimità degli artt. 3, comma 1, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9 (ad eccezione del comma 17), 13, comma 3, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), per indebita invasione della propria sfera di competenza, con violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

La Regione ricorrente lamenta che lo Stato, disciplinando, con le norme impugnate, forme di condono fiscale, determina effetti sostanziali, come l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, comprese quelle accessorie, relative alle dichiarazioni condonate.

In particolare:

– l'art. 3, comma 1, lettera a), sospende gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i comuni e le regioni, nonché la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), fino a quando non si raggiunga un accordo in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;

– l'art. 5 introduce una serie di modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);

– l'art. 6 istituisce il concordato triennale preventivo cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito soggetto ad IRAP, con la conseguenza che eventuali maggiori imponibili, rispetto a quelli oggetto del concordato, non sono soggetti ad imposta;

– l'art. 7 prevede la definizione automatica dei redditi di impresa e lavoro autonomo per gli anni pregressi, con ricaduta sulle addizionali IRPEF e IRAP per le Regioni, che si perfeziona con versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti con il decreto di cui al comma 14 della medesima disposizione;

– l'art. 8 prevede che le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, possono essere integrate, con effetti anche ai fini delle addizionali IRPEF e IRAP;

– l'art. 9 prevede la definizione automatica per tutte le imposte ed i periodi d'imposta per i quali i termini di presentazione siano scaduti entro il 31 ottobre 2002, con modalità di perfezionamento diverse, a seconda dei tipi di imposta: per l'IRAP si prevede il pagamento del 18% dell'imposta lorda, con percentuale

del 16% applicabile all'eccedenza, se l'imposta lorda supera i 10.000 euro, e del 13% se l'imposta lorda supera i 20.000 euro;

– l'art. 13 prevede che le regioni e gli enti locali possano stabilire la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute (da intendersi come i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni e addizionali a tributi erariali e delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali), nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, qualora i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;

– l'art. 15 prevede che possono essere definiti in via agevolata avvisi di accertamento, inviti al contraddittorio, processi verbali di constatazione non ancora definiti, relativamente a tutte le imposte, compresa l'IRAP, e stabilisce le percentuali da pagare per la definizione stessa;

– l'art. 16 disciplina la chiusura delle liti fiscali pendenti, che possono essere definite, anche per l'IRAP, con il pagamento di determinate somme.

Le disposizioni impugnate, poi, nella misura in cui si applicano anche all'IRAP, si pongono in contrasto con gli artt. 117 e 119 Cost., trattandosi di tributo proprio delle regioni.

Secondo la ricorrente, l'IRAP va annoverata nella categoria dei tributi propri delle regioni, sia in relazione al vecchio testo dell'art. 119 Cost., in contrapposizione alle quote di tributi erariali, sia in relazione alla nuova versione della norma costituzionale, che riferendosi non più alle quote di tributi erariali, ma alla compartecipazione agli stessi, sposta l'attenzione sulla spettanza del gettito del tributo (il gettito dell'IRAP spetta integralmente alle regioni), poiché la competenza a disciplinare il tributo è questione che dipende poi dal modo in cui la Costituzione ripartisce, tra Stato e regioni, i poteri in ordine ai tributi propri delle regioni.

Non sono oggi più valide le ragioni per cui in passato si ritenne la legge istitutiva dell'IRAP non in contrasto con l'autonomia finanziaria regionale: la potestà impositiva è riconosciuta direttamente dall'art. 119 Cost., in quanto la legge statale non è più preposta a definire le forme e i limiti dell'autonomia finanziaria e in quanto i tributi propri non sono più attribuiti da tale legge; la competenza legislativa dello Stato in materia tributaria riguarda soltanto il proprio sistema contabile e tributario, e non anche quello delle regioni e degli enti locali, che dunque rientra nella potestà residuale esclusiva delle regioni. In tale ambito lo Stato può solo dettare, nell'esercizio della potestà concorrente di coordinamento del sistema tributario e della finanza pubblica, principi fondamentali, ovvero deve limitarsi a definire gli ambiti entro i quali può essere esercitata la potestà impositiva dei vari livelli di governo, ma, riguardo ai tributi propri delle Regioni, non può emanare normative come quella istitutiva dell'IRAP (la cui disciplina resta in vigore finché le Regioni non provvederanno a modificarla), né può legiferare su questa forma di prelievo con norme di dettaglio, anche riducendone il gettito.

Venendo alle singole disposizioni impugnate della legge n. 289 del 2002, la Regione Toscana afferma quanto segue.

In particolare, con la sospensione degli aumenti delle addizionali IRPEF per i comuni e le regioni, nonché della maggiorazione dell'aliquota dell'IRAP fino a quando non si raggiunga un accordo in sede di Conferenza unificata tra Stato, Regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale, essendo l'IRAP tributo proprio della Regione, lo Stato, con l'art. 3, comma 1, lettera a), blocca un canale di finanziamento regionale, a tempo indeterminato, con la conseguente contrazione delle politiche regionali, violando il principio di autosufficienza finanziaria di cui all'art. 119, terzo comma, Cost., e non consentendo l'esercizio delle competenze legislative regionali di cui agli artt. 117 e 118 Cost.

Infatti, riguardo alle addizionali IRPEF, pur essendo vero che è la legge statale di coordinamento che attribuisce la potestà di istituirle, attesa la funzione di stabilire l'area di prelievo spettante a ciascun livello di governo e di evitare che ciascuno di essi sia disturbato dal modo con cui gli altri esercitano le loro potestà, ciò non è sufficiente a giustificare misure sospensive, poiché se la potestà degli enti autonomi compromette la politica di prelievo dello Stato, delle due l'una, o la disciplina va ridefinita in termini generali, e con effetto retroattivo sulle scelte adottate dagli enti, oppure tale potestà non compromette la politica di prelievo dello Stato, e allora non vi è motivo di limitarne l'esercizio.

Con riguardo agli artt. 5 e alle altre disposizioni relative ai vari tipi di condono applicabili anche all'IRAP (artt. 6, 7, 8, 9, 15, 16), il carattere di tributo regionale proprio dell'imposta non consente allo Stato l'emanazione di norme di dettaglio, quali la riduzione del gettito, le modalità di applicazione ed il condono,

dovendosi limitare a dettare norme per il coordinamento finanziario dei diversi livelli di governo e definire gli ambiti entro cui può essere esercitata la potestà impositiva delle varie amministrazioni.

Con riferimento, infine, all'art. 13, che attribuisce alle Regioni e agli enti locali la facoltà di introdurre e disciplinare misure di condono relative a tributi propri, la ricorrente rileva che lo stesso detta una definizione di tributi propri – come tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali – tale che, riguardo a tale ultimo aspetto, la “mera attribuzione” dipende dal solo fatto che un tributo sia disciplinato dallo Stato, e non in base al principio, valido già prima della riforma del titolo V, per cui debbono essere definiti tributi propri quelli il cui gettito spetti integralmente alle Regioni. Che l'IRAP non possa essere considerata tributo erariale, è dimostrato dal fatto che la precedente disciplina statale vige, alla luce del nuovo art. 119 Cost., solo finché le Regioni non decidano di esercitare la propria potestà legislativa, il che significa che lo Stato ha perso il potere di modificarla e di neutralizzarne gli effetti con forme di condono. La norma si pone dunque in contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 Cost.

2.– Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con il ministero dell'Avvocatura generale dello Stato.

La difesa erariale assume l'infondatezza del ricorso, osservando, relativamente agli artt. 3 e 5, che l'IRAP (ma analoghe considerazioni riguardano l'addizionale regionale IRPEF) è tributo destinato ad alimentare le finanze della Regione in cui è operato il prelievo, al netto della quota di gettito spettante allo Stato, e che ciò avviene in base ad una legge dello Stato che l'ha istituita e ne detta la disciplina, in funzione dell'esigenza di coordinamento della finanza pubblica. Sicché l'IRAP è inquadrata nel sistema tributario dello Stato, che continua a dettarne la disciplina base, pur modificativa della precedente, e comunque è fuori di dubbio che la funzione statale di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario consenta di dettare la disciplina delle riduzioni di cui all'art. 5, quale anticipata e complessiva attuazione della riforma del sistema fiscale statale, e della sospensione degli aumenti deliberati dopo la presentazione del d.d.l. finanziaria per il 2003, di cui all'art. 3, fino all'accordo in sede di Conferenza unificata sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale, al fine di dar vita ad una disciplina uniforme del sistema tributario, per evitare che singole e sperequate iniziative pregiudichino la realizzazione degli obiettivi. Analoghe considerazioni valgono per le altre disposizioni, racchiuse sotto il capo II della legge n. 289 del 2002.

3.– Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 1° marzo 2003, depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 7 marzo 2003 e iscritto al n. 25 registro ricorsi del 2003, la Regione Emilia-Romagna ha chiesto alla Corte costituzionale dichiararsi, fra l'altro, l'illegittimità degli artt. 2, 3, comma 1 lettera a), 5, 6, 7, 8, 9 (ad eccezione del comma 17), 13, comma 3, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per violazione degli artt. 114, 117, 118, 119 Cost.

L'art. 2 della legge n. 289 del 2002 introduce il principio per cui è consentita una quota di deduzione dal reddito imponibile, suscettibile di produrre un reddito d'imposta: in particolare, stabilendo (comma 4) che la deduzione da esso disposta (il comma 1 introduce un nuovo art. 10-bis al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” non rileva ai fini della base imponibile per le addizionali IRPEF, e che resta fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 1, comma 4, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191), qualora l'IRPEF non sia dovuta del tutto, non sarebbe dovuta neppure l'addizionale IRPEF, regionale e comunale, dello stesso anno. La conseguenza è la diminuzione delle risorse a disposizione della Regione, senza la previsione di misure compensative, in contrasto con l'art. 119, comma quarto, Cost.

Riguardo agli artt. 3, comma 1, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9, 13, comma 3, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, la Regione Emilia-Romagna svolge considerazioni del tutto coincidenti con quelle del ricorso n. 15 del 2003, della Regione Toscana.

4.– Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con il ministero dell'Avvocatura generale dello Stato.

La difesa erariale assume l'infondatezza del ricorso, osservando, relativamente all'art. 2, che rientra nella potestà esclusiva dello Stato regolare le deduzioni IRPEF al fine di assicurarne la progressività, e che

l'irrelevanza ai fini del calcolo dell'imponibile delle addizionali esclude un pregiudizio per la Regione. Mantenendosi fermo quanto stabilito da altre norme, significa che l'addizionale IRPEF è dovuta nella misura in cui sia dovuta l'IRPEF stessa, e quindi non è dato comprendere in cosa consista la diminuzione delle risorse a disposizione delle Regioni.

Riguardo alle altre norme censurate dal ricorso della Regione Emilia-Romagna, l'Avvocatura svolge considerazioni del tutto analoghe a quelle mosse a contrastare il ricorso n. 15 del 2003 della Regione Toscana.

5.– Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 25 febbraio 2003, depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 7 marzo 2003 e iscritto al n. 26 registro ricorsi del 2003, la Regione Veneto ha chiesto alla Corte costituzionale dichiararsi, fra l'altro, l'illegittimità degli artt. 2, 3, 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per indebita invasione nella propria sfera di competenza, con violazione degli artt. 114, 117, 118, 119 Cost.

L'art. 2 della legge n. 289 del 2002 dà avvio al programma di riforma fiscale partendo dalle modifiche della disciplina relativa all'IRPEF: il principio è quello della no tax area, introdotto dal comma 1 dell'art. 2 con l'inserimento dell'art. 10-bis del d.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), che prevede la deduzione di una quota di reddito imponibile, che dovrebbe comportare un risparmio d'imposta. Il comma 4 stabilisce che la deduzione non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali IRPEF, fermo restando quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 1, comma 4, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360. Tali norme prevedono che l'addizionale è dovuta se per lo stesso anno l'IRPEF, al netto delle detrazioni e dei crediti riconosciuti rilevanti dal testo unico, è dovuta. In altre parole, il sistema della no tax area non incide sul calcolo delle addizionali, ma sempre che l'imposta sia dovuta, perché se il contribuente non deve versarla, non è tenuto neppure all'addizionale regionale e comunale. In sostanza l'art. 2 comporta una diminuzione delle risorse a disposizione delle Regioni, senza alcuna forma compensativa, ponendosi così in contrasto con l'art. 119, quarto comma, Cost.

Con l'art. 3, prevedendosi la sospensione delle addizionali finché non si arrivi all'accordo sul federalismo fiscale, lo Stato dimostra di considerare gli artt. 119 e 117, terzo comma, in cui tra le materie di legislazione concorrente vi è l'armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario", come disposizioni prive di efficacia immediata, che richiedono l'intervento attuativo del legislatore statale. Tale impostazione, che vede le Regioni costrette ad attendere la formulazione dei principi fondamentali da parte dello Stato, prima di emanare la legislazione di dettaglio, è stata respinta dalla giurisprudenza costituzionale prima della riforma dell'art. 117 Cost. A maggior ragione l'impostazione non è sostenibile dopo la riforma del titolo V: dalla legislazione statale sono già desumibili principi di coordinamento della finanza pubblica in tema di leva fiscale delle Regioni, perché sia in tema di IRAP (art. 16 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), che in tema di addizionali IRPEF (art. 50 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) è data la possibilità, rispettivamente, di variare le aliquote e di aumentare le addizionali. Per non parlare dell'obbligo delle Regioni di ricorrere all'aumento dei tributi per la copertura dei maggiori fabbisogni di spesa sanitaria, avendo l'art. 4 del d.lgs. 15 aprile 2002, n. 63, convertito in l. 15 giugno 2002, n. 112, esteso agli anni 2002, 2003, 2004, le disposizioni dell'art. 40 della l. 28 dicembre 2001, n. 448, che lega l'integrazione del finanziamento della spesa sanitaria al rispetto regionale degli impegni indicati nell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome dell'8 agosto 2001, tra i quali, al punto 2, è prevista la facoltà delle Regioni, di applicare un'addizionale IRPEF o ad altri aumenti previsti dalla normativa fiscale vigente, nella misura necessaria a coprire l'incremento di spesa.

In conclusione, essendo il potere di manovra fiscale coessenziale al riconoscimento dell'autonomia finanziaria, e presupposto per l'esercizio delle funzioni legislative e amministrative costituzionalmente riconosciute, l'art. 3 impedisce di ipotizzare una qualsiasi politica regionale autonoma, determinando grave arretramento rispetto al passato, in violazione degli artt. 114, 117, terzo comma, 118 e 119, Cost.

Riguardo all'art. 5, che prevede una serie di riduzioni dell'IRAP sotto forma di deduzioni della base imponibile, va osservato, impregiudicato il problema se l'imposta sia classificabile come statale, regionale o locale, che essa ricade nell'area del sistema tributario regionale: ne consegue che, stabilendosi una riduzione del tributo senza alcuna forma compensativa, non può disconoscersi il contrasto con gli artt. 114, 117, terzo comma, 118 e 119.

6.– Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con il ministero dell'Avvocatura generale dello Stato.

La difesa erariale, relativamente all'art. 2, assume l'inammissibilità del ricorso, osservando che pur in mancanza di precisazione è impugnato il comma 4, in quanto determinerebbe una diminuzione delle risorse a disposizione delle Regioni: resta fuori l'art. 1, comma 4, del d. lgs. n. 360 del 1998, che riguarda le addizionali provinciali e comunali (quella regionale è disciplinata dall'art. 50 del d. lgs. n. 446 del 1997). La norma impugnata ha elevato il reddito minimo non soggetto a imposta; ed ha precisato che la disposizione non incide su quanto previsto dall'art. 50, comma 2, del d. lgs. n. 446 del 1997. Anche in mancanza di tale precisazione, che ha la sola funzione di chiarimento, l'addizionale non sarebbe stata applicabile in base all'art. 50. Di conseguenza, la norma investita dalla questione è l'art. 50 del d. lgs. n. 446 del 1997, non l'art. 2 della l. n. 289 del 2002.

Riguardo all'art. 3, per quanto concerne l'addizionale IRPEF, la natura accessoria al tributo statale osta alla configurazione di una potestà regionale di istituirla, spettando allo Stato istituirla e dettarne la misura massima, anche al fine di evitare che un carico tributario eccessivo possa costituire stimolo all'evasione, mettendo a rischio la preponderante entrata tributaria dello Stato; per quanto concerne l'IRAP, è indubbio che lo Stato, che quell'imposta ha creato, ben può modificarla, considerando che ogni legge ha una sua coerenza interna e specie in materia tributaria è richiesta una verifica economica quando la situazione finanziaria è cambiata. Nella specie è singolare che la Regione ricorrente rivendichi il suo potere (riconosciuto da una norma dello Stato) di variare l'aliquota dell'imposta, ma contesta il potere dello Stato di modificare la disciplina, per di più non in attesa di varare una riforma unilaterale, bensì in attesa di una nuova disciplina concordata in sede di Conferenza unificata. In definitiva: la situazione dell'economia nazionale richiede interventi correttivi; quelli che investono la finanza non statale saranno deliberati dalla Conferenza; poiché l'intervento di questa richiederà del tempo, la situazione è cristallizzata al 2002, alla situazione che ogni Regione ha potuto delineare in modo autonomo.

Riguardo all'art. 5, va osservato come l'aliquota e le deduzioni non possono costituire da sole elementi attendibili per la determinazione della pretesa tributaria, dovendosi anche tener conto della materia imponibile. Le disposizioni impugnate, come risulta dai lavori parlamentari, rispondono all'obiettivo che in un periodo di ripresa economica molto lenta l'ampliamento della base imponibile non si dovesse accompagnare all'inasprimento delle aliquote per evitare una maggior pressione fiscale complessiva. In sostanza il gettito complessivo non è stato ridotto, ma si è voluto evitare solo che esso diventasse più gravoso, in misura da pregiudicare la politica economica, di competenza del Governo.

7.– Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 24 febbraio 2004, depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 4 marzo 2004 e iscritto al n. 33 registro ricorsi del 2004, la Regione Emilia Romagna ha chiesto alla Corte costituzionale dichiararsi, fra l'altro, l'illegittimità dell'art. 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), per violazione degli artt. 117, 118, 119 Cost.

La norma impugnata proroga, per l'esercizio 2004, la sospensione degli aumenti per le addizionali IRPEF e delle maggiorazioni dell'aliquota IRAP, ma, al contrario di quella prevista dall'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 289 del 2002, essa non è transitoria in attesa di un imminente accordo in sede di Conferenza unificata sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale, ma vale fino al 31 dicembre 2004.

La più recente giurisprudenza costituzionale afferma che anche i tributi di cui la legge destina il gettito in tutto o in parte alle Regioni e agli enti autonomi, riconoscendo limitati spazi di autonomia agli enti quanto alla loro disciplina, sono istituiti da legge dello Stato ed in essa trovano la loro disciplina, salvo che per i soli aspetti rimessi all'autonomia degli enti territoriali. La Regione quindi non può contestare il potere dello Stato di modificare la disciplina dei tributi locali esistenti, in attesa che il legislatore statale definisca il rapporto tra legislazione statale e regionale per quanto attiene alla disciplina del grado primario dei tributi locali. Tuttavia non è consentito allo Stato di sopprimere gli spazi di decisione autonoma che la legislazione previgente consentiva alle Regioni e agli enti locali, legiferando in direzione diversa da quella imposta

dall'art. 119 Cost. La norma costituzionale fissa quanto meno una clausola di stand still, vietando una modifica in peius del livello di autonomia già garantito dalla legislazione statale, cosa che invece è avvenuta con la sospensione della potestà regionale, riconosciuta da legge statale, di aumentare l'addizionale IRPEF e di maggiorare l'aliquota IRPEF, rispetto alle misure fissate dalle leggi istitutive: il risultato è quello di bloccare un fondamentale canale di finanziamento regionale, con la conseguente contrazione delle politiche regionali, con ciò violandosi il principio di autosufficienza finanziaria di cui all'art. 119, terzo comma, Cost., e non consentendosi l'esercizio delle competenze legislative regionali di cui agli artt. 117 e 118 Cost.

8.– Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con il ministero dell'Avvocatura generale dello Stato.

La difesa erariale svolge argomentazioni attinenti a varie parti del ricorso, tra le quali tuttavia non è compresa la censura relativa all'art. 2, comma 21, della legge n. 350 del 2003, e resistendo comunque, genericamente, a tutti i motivi del ricorso, rinvia ad una successiva memoria, da depositare entro il 10 maggio 2004, la trattazione delle censure al momento non esaminate.

9.– Nell'imminenza dell'udienza pubblica la Regione Toscana ha depositato memoria con cui conferma le argomentazioni svolte nel ricorso, insistendo per l'accoglimento. Quand'anche si debba riconoscere la natura statale dei tributi regolati dalle norme impugnate, il relativo gettito è attribuito alle Regioni e serve a finanziarne le funzioni. Ne consegue che la sospensione della potestà regionale di aumento delle addizionali IRPEF e delle aliquote IRAP, la riduzione del gettito IRAP e il condono fiscale, determinano il blocco di un fondamentale canale di finanziamento delle competenze regionali.

Le norme denunciate violano dunque il principio dell'autosufficienza finanziaria regionale non solo sotto il profilo di una menomazione nella capacità di esercitare le proprie competenze, ma anche sotto il profilo che il necessario intervento del legislatore statale per l'attuazione del rinnovato sistema posto dall'art. 119 Cost. (come riconosciuto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2004) non consente alle Regioni di legiferare in materia fiscale, anche perché una legge statale di coordinamento è ben lontana dall'essere emanata.

Se il sistema di finanziamento regionale è ancora oggi a carattere derivato, è essenziale il mantenimento del minimo indispensabile per il finanziamento regionale, il che la Corte costituzionale ha chiaramente posto come condizione all'esercizio della funzione legislativa statale, riconoscendo il limite discendente dal divieto di procedere in senso inverso a quanto oggi prescritto dall'art. 119 Cost., e, quindi, l'impossibilità di sopprimere, senza sostituirli, gli spazi di autonomia regionale in precedenza riconosciuti, e di configurare un sistema finanziario complessivo che contraddica i principi dell'art. 119 Cost. La finanziaria 2003 peggiora le regole vigenti sopprimendo i limitati spazi di intervento delle Regioni sui tributi esistenti.

Le disposizioni censurate non possono ritenersi legittime in nome del coordinamento della finanza pubblica. In detta materia, attribuita alla potestà legislativa concorrente, lo Stato deve limitarsi a fissare i principi, e le norme impugnate non possiedono i requisiti di generalità e astrattezza propri della legislazione di principio, presentando viceversa carattere di dettaglio, autoapplicative, incidenti sulla pur esigua autonomia finanziaria dapprima posseduta dalla Regione.

10.– Secondo l'Avvocatura, la premessa su cui si basa il ricorso regionale, che l'IRAP e le addizionali IRPEF costituiscano tributi propri delle Regioni, è erronea. Trattandosi di tributi esistenti, già istituiti con legge statale, e da questa fundamentalmente regolati – salvi i limitati spazi di autonomia riconosciuti dalle leggi stesse – non è precluso allo Stato legiferare, dettando norme modificative, in ipotesi, anche di dettaglio: potestà rientrante nella esclusiva competenza dello Stato in materia erariale, secondo quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera e). Correlativamente, non essendo ammissibile la piena esplicazione delle potestà regionali autonome, in difetto della fondamentale legislazione di coordinamento, è da ritenere preclusa alle Regioni – se non nei limiti espressamente riconosciuti dalla legge statale – la potestà

regionale di legiferare in materia di tributi esistenti, istituiti e regolati da legge statale, onde il richiamo regionale all'art. 117, quarto comma, della Costituzione è inconferente (sentenze n. 297 e n. 311 del 2003).

Con specifico riferimento all'art. 3, comma 1, lettera a), che dispone la sospensione delle potestà di aumenti regionali delle addizionali IRPEF e delle aliquote IRAP, si osserva, in primo luogo, che dette imposte si inquadrano nel sistema tributario statale, e, in secondo luogo, che la norma va letta con quanto disposto dalla successiva lettera b), onde la temporanea sospensione della potestà regionale fino all'accordo Stato - Regioni – che dovrà costituire la base su cui l'Alta Commissione di studi dovrà indicare al Governo i principi generali della finanza pubblica e del sistema tributario ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. – è concepita al fine di assicurare la coordinata configurazione del nuovo sistema tributario, che viceversa singole iniziative regionali potrebbero condizionare o pregiudicare nella fase transitoria, tenendo conto che nel nuovo sistema, coerentemente all'art. 119, è dubbio possano trovare ulteriore cittadinanza addizionali regionali e locali su tributi diretti statali, e che l'IRAP è destinata ad essere progressivamente ridotta ed eliminata (sentenza n. 241 del 2004).

Sotto un altro profilo, non è sostenibile che nella norma impugnata sarebbe ravvisabile la soppressione, senza contestuale sostituzione, di spazi di autonomia già riconosciuti: non si è, infatti, trattato di sottrazione di un potere regionale, ma di semplice sospensione, fino al previsto accordo sui meccanismi strutturali del nuovo federalismo fiscale.

In conclusione, l'intervento legislativo statale è esercizio della potestà esclusiva riconosciuta dall'art. 117, secondo comma, lettera e) (appartenenza dei prelievi tributari in oggetto al sistema tributario statale), o comunque espressione di un principio generale di coordinamento del sistema tributario e della finanza pubblica, sotto il profilo della potestà concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost.

11.– Anche la Regione Emilia-Romagna ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso e replicando all'atto di costituzione dell'Avvocatura dello Stato.

Pur prendendo atto della più recente giurisprudenza costituzionale, che esclude possano definirsi tributi regionali propri le imposte istituite con legge statale, la Regione sottolinea che la competenza statale non può essere esercitata in senso inverso a quanto stabilito dal nuovo art. 119 Cost., ovvero sopprimendo senza sostituirli spazi di autonomia già riconosciuti dalle leggi statali o configurando un sistema complessivo in contraddizione con il citato art. 119 (n. 37 e n. 241 del 2004).

Ne consegue che, non intendendo persistere nella contestazione della competenza statale a legiferare sulle imposte in oggetto, resta in piedi il problema di fondo, che lo Stato continua a procrastinare senza termine l'attuazione dei principi del federalismo fiscale, modificando la disciplina delle imposte del cui gettito le Regioni sono compartecipi pregiudica unilateralmente l'equilibrio finanziario delle Regioni stesse senza consentire possibilità di recupero, atteso il blocco del potere di autogoverno delle aliquote, e, con atto unilaterale, nella più completa violazione del principio di leale collaborazione.

12.– Secondo l'Avvocatura, che replica alla Regione Emilia-Romagna, riguardo alla modifica della disciplina dell'IRPEF, di cui all'art. 2 (che ha introdotto l'art. 10-bis. Del testo unico delle imposte sui redditi), la doglianza può riguardare la sola addizionale regionale, essendo inammissibile nella parte riferita alle addizionali destinate agli altri enti locali, e inoltre l'intervento è inquadrabile nella materia di esclusiva competenza statale (art. 117, secondo comma, lettera e). Inoltre il comma 4 dell'art. 2 espressamente prevede la sua non rilevanza ai fini della determinazione dell'imponibile delle addizionali: in tal modo, derogando al principio base secondo cui l'addizionale si applica sul reddito complessivo IRPEF al netto degli oneri deducibili, si pone piuttosto a salvaguardia del relativo gettito spettante a Regioni ed enti locali. Se, invece, in virtù della nuova disciplina delle deduzioni, non è dovuta l'IRPEF base, non sarà dovuta l'addizionale, ma solo come effetto indiretto e riflesso (e prevedibilmente di modestissimo impatto) di una modifica alla disciplina dell'imposta base, che rientra nei poteri dello Stato: il principio costituzionale richiamato, di cui al quarto comma dell'art. 119, implica la necessità di valutazione dell'adeguatezza delle

entrate complessive delle Regioni in relazione alle funzioni proprie, il che non discende certo da eventuali variazioni di gettito di singole entrate tributarie.

Per il resto la memoria segue, anche testualmente, il tenore delle difese contenute nella memoria riguardo al ricorso della Regione Toscana, già esaminata.

13.– Anche la Regione Veneto ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso.

La ricorrente osserva, in via generale, che il potere legislativo statale di imporre vincoli alle politiche di bilancio che possono tradursi in compressioni di autonomia deve necessariamente avere carattere transitorio, in vista di specifici obiettivi (sentenza n. 36 del 2004), senza che possa essere sistematicamente invocato per vulnerare il complessivo sistema delle autonomie. Nel dettare il nuovo titolo V, e, con esso, il nuovo assetto istituzionale degli enti locali, il Parlamento aveva ben presenti le esigenze di contenimento della spesa pubblica e il rispetto degli obblighi di bilancio che discendono dalla appartenenza all'Unione europea. Non è dunque consentito al legislatore statale di prendere a pretesto disavanzi di bilancio – già manifestatisi, e in modo anche più grave, in passato, all'interno di un sistema accentrato – per comprimere gli spazi di autonomia, come se la distribuzione costituzionale dei poteri tra Stato, Regioni ed enti locali fosse rimasta immutata, e presupponendo letture del testo costituzionale atte a stravolgere il sistema delle autonomie.

Entrando nello specifico, riguardo all'art. 2 della legge n. 289 del 2002, la previsione della no tax area non incide sul calcolo delle addizionali IRPEF, a patto però che l'imposta sia dovuta.

La Regione Veneto non discute il potere dello Stato di disciplinare l'imposta sul reddito, ma sottolinea come l'esercizio di tale potere non può sottrarre alle Regioni le risorse necessarie allo svolgimento essenziale delle proprie funzioni. La disposizione impugnata determina una diminuzione di risorse a disposizione delle Regioni, per il caso in cui, in base al nuovo sistema delle deduzioni, l'imposta non sia dovuta, senza prevedere alcuna forma compensativa.

Riguardo all'art. 3, sospendendo la potestà regionale di aumento delle addizionali IRPEF e aliquote IRAP, lo Stato svuota gli artt. 117, terzo comma, e 119 – norme prive di efficacia precettiva immediata, che attendono l'intervento del legislatore statale per trovare piena attuazione – di un reale contenuto normativo: è vero che lo Stato può modificare la disciplina dei propri tributi, ma ciò non può avvenire in senso inverso a quanto stabilito dal nuovo art. 119 Cost., ovvero sopprimendo, senza sostituirli, spazi di autonomia già riconosciuti dalle leggi statali o configurando un sistema complessivo in contraddizione con l'art. 119 (sentenza n. 34 del 2004). E del resto la giurisprudenza costituzionale respinge in modo costante letture che comprimano le autonomie a causa dell'inerzia statale (sentenza n. 282 del 2002).

Riguardo alla potestà regionale di maggiorazione dell'aliquota IRAP, l'art. 4 del decreto-legge n. 63 del 2002, convertito nella legge n. 112 del 2002, la rende addirittura necessaria per via dell'estensione agli anni 2002, 2003 e 2004 delle disposizioni dell'art. 40 della legge n. 448 del 2001, che, a sua volta, lega le integrazioni del finanziamento della spesa nel settore sanitario, previste dall'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome dell'8 agosto 2001, alla diretta applicazione regionale di misure di contenimento della spesa, attraverso l'introduzione di strumenti di controllo della domanda, la riduzione della spesa sanitaria o in altri settori, ovvero di una addizionale regionale all'IRPEF e altri strumenti fiscali previsti dalla normativa vigente, ai fini di coprire l'incremento di spesa. Come si vede, attraverso le disposizioni impugnate, lo Stato ha privato unilateralmente le Regioni delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni costituzionalmente riconosciute. In particolare la sospensione del potere di maggiorazione, di cui all'art. 3, impedisce di ipotizzare una qualsiasi politica finanziaria regionale autonoma, segnando un grave arretramento rispetto al passato.

Con riferimento alla modifica della disciplina dell'IRAP di cui all'art. 5, la definizione dell'imposta come statale non esime dal porre una barriera alla discrezionalità del legislatore statale, comprimendo l'autonomia già riconosciuta alle Regioni, senza prevedere alcuna misura compensativa.

In definitiva, non si tratta di mettere in discussione il potere statale di legiferare sull'IRAP, ma di impedire che lo Stato, nell'esercitare malamente il suo potere, possa determinare una reformatio in peius del sistema fiscale regionale (sentenza n. 34 del 2004).

14.– Secondo l'Avvocatura, riguardo alla modifica della disciplina dell'IRPEF, di cui all'art. 2, la doglianza è inammissibile nella parte riferita alle addizionali destinate ai Comuni, potendo la Regione impugnare leggi statali nella sola misura in cui ritenga che esse ledano la sua sfera di competenza, mentre nella fattispecie la lesione si produrrebbe sui singoli Comuni in quanto dotati di autonomia finanziaria. L'autonomia regionale non è comunque lesa, relativamente all'addizionale comunale, perché la potestà regionale in materia, attinente al coordinamento nell'ambito dei principi fondamentali fissati dalla legge statale, ha come riferimento e punto di partenza la normativa statale, e può muoversi solo in ambito interregionale, così che una legge statale che incida indirettamente sulle entrate dei Comuni, non può violare l'art. 117, comma terzo, Cost. La stessa norma, nel ribadire quanto stabilito dall'art. 50, secondo comma, del d.lgs n. 446 del 1997, chiarisce che l'irrelevanza della deduzione, ai fini della determinazione dell'addizionale, è limitata alla determinazione della base imponibile, non al suo sorgere, per cui anche se non vi fosse stato il rinvio a detta norma, essa sarebbe stata comunque applicabile (ovvero nel senso che non applicandosi l'IRPEF, nemmeno sarebbe dovuta l'addizionale): sotto tale profilo la questione sarebbe inammissibile.

Essa è anche infondata, essendo l'addizionale imposta parassitaria che segue le sorti dell'imposta principale, sicché sarebbe irragionevole l'applicazione dell'una in assenza dei presupposti per l'altra. Inoltre, sotto il profilo del potere legislativo, essa rientra nella esclusiva competenza statale.

Riguardo all'art. 3 sulla sospensione delle potestà regionali delle addizionali IRPEF e delle aliquote IRAP, lo Stato ha posto come limite il raggiungimento dell'accordo in sede di conferenza tra Stato e Regioni.

Con riferimento all'art. 5, la modifica legislativa dell'IRAP è giustificata dal non potersi definire l'imposta come tributo regionale proprio.

15.– La Regione Emilia-Romagna ha depositato memoria anche relativamente alla finanziaria del 2004, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Con l'art. 21, quarto comma, è protratto il termine di sospensione dell'aumento delle addizionali e, in tal modo, lo Stato procrastina l'attuazione dei principi del federalismo fiscale, modifica continuamente le disposizioni regolatrici delle imposte al cui gettito le Regioni partecipano, pregiudica l'equilibrio finanziario delle Regioni, in palese violazione del principio di leale collaborazione.

16.– L'Avvocatura dello Stato, nella memoria relativa al ricorso n. 33 del 2004, si limita a rinviare alla memoria redatta in relazione al ricorso n. 25 del 2003.

Considerato in diritto

1.– Le Regioni Toscana (ricorso n. 15 del 2003) ed Emilia-Romagna (ricorso n. 25 del 2003) hanno impugnato, fra gli altri, gli artt. 3, comma 1, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9 (ad eccezione del comma 17), 13, comma 3, 15, e 16 della legge 23 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), mentre la Regione Veneto (ricorso n. 26 del 2003) ha impugnato i soli artt. 3 e 5 della stessa legge perché le citate norme, disponendo la sospensione degli aumenti delle addizionali IRPEF per Comuni e Regioni, e delle maggiorazioni delle aliquote IRAP di spettanza regionale in attesa del raggiungimento di un accordo sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale (art. 3, comma 1, lettera a), stabilendo modifiche alla disciplina dell'IRAP, con conseguente riduzione del gettito (art. 5) e prevedendo varie misure di condono fiscale applicabili alla stessa IRAP (art. 6, 7, 8, 9, 15, 16), e

attribuendo alle Regioni e agli enti locali la facoltà di introdurre e disciplinare misure di condono relative a tributi propri (art. 13) – violano l'art. 114 Cost. richiamato nel solo ricorso n. 26 del 2003; gli artt. 117 e 118 Cost., non consentendo l'esercizio delle competenze legislative regionali riguardo ad un tributo regionale proprio; l'art. 119 Cost., che stabilisce il principio dell'autonomia finanziaria regionale e dell'autonomia impositiva.

2.– Le Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 25 del 2003) e Veneto (ricorso n. 26 del 2003) hanno impugnato, fra gli altri, l'art. 2, comma quarto, della legge 23 dicembre 2002, n. 289, perché, stabilendo che la deduzione disposta dal comma 1 (che introduce un nuovo art. 10-bis al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" dal reddito imponibile ai fini IRPEF non rileva ai fini della base imponibile per le addizionali regionali e comunali, e che resta fermo quanto previsto dall'art. 50, comma 2, secondo periodo, del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), e dall'art. 1, comma 4, del d. lgs. 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191), e in tal modo diminuendo le risorse regionali senza misure compensative, viola l'art. 119, quarto comma, Cost., che stabilisce il principio dell'autonomia finanziaria regionale.

3.– La Regione Emilia-Romagna, con ricorso n. 33 del 2004, ha impugnato, fra gli altri, l'art. 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), che prorogando per l'esercizio 2004 e fino al 31 dicembre 2004 la sospensione degli aumenti per le addizionali IRPEF e delle maggiorazioni dell'aliquota IRAP violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., non consentendo l'esercizio delle competenze regionali, nonché l'art. 119 Cost., che stabilisce il principio dell'autonomia finanziaria regionale e dell'autonomia impositiva.

4.– In considerazione dell'identità della materia, nonché dei profili di illegittimità costituzionali fatti valere, i ricorsi vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia.

5.– I ricorsi sono infondati sulla base delle considerazioni che seguono.

6.– Con riferimento all'art. 2 della legge n. 289 del 2002 le Regioni ricorrenti lamentano che in base alla modifica dell'imponibile IRPEF, l'addizionale è dovuta solo se per lo stesso anno è dovuta l'IRPEF, con la conseguenza che tale norma comporta una diminuzione delle risorse a disposizione delle Regioni senza alcuna forma compensativa, ponendosi così in contrasto con l'art. 119, quarto comma, Cost.

La questione è infondata.

Va, infatti, ribadito l'orientamento di questa Corte secondo il quale lo Stato può disporre in merito alla disciplina dei tributi da esso istituiti, anche se il correlativo gettito sia di spettanza regionale (sentenza n. 311 del 2003), purchè non sia alterato il rapporto tra complessivi bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte, circostanza, quest'ultima, non emersa nel giudizio (sentenze n. 29 del 2004 e n. 337 del 2001)

7.– Parimenti infondate sono le censure sollevate con riferimento agli artt. 3, comma 1, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, tutte centrate sulla deduzione della insussistenza del potere dello Stato di modifica riguardo ad imposte che le Regioni ritengono "tributi propri", in tema di sospensione degli aumenti delle addizionali IRPEF e delle aliquote IRAP, con conseguente riduzione delle entrate.

Al fine del loro rigetto è sufficiente, da un lato, rinviare a quanto esposto in precedenza nell'esaminare la censura all'art. 2 della legge n. 289 del 2002 e, dall'altro, richiamare la più recente giurisprudenza di questa Corte per la quale l'istituzione dell'IRAP con legge statale, e l'espressa attribuzione alle Regioni a statuto ordinario, destinatarie del tributo, di competenze di carattere solo attuativo, rendono palese che l'imposta

stessa – nonostante la sua denominazione – non può considerarsi “tributo proprio” della Regione nel senso in cui oggi tale espressione è adoperata dall’art. 119, secondo comma, della Costituzione, dovendosi intendere il riferimento della norma costituzionale relativo ai soli tributi istituiti dalle Regioni con propria legge, nel rispetto dei principi di coordinamento con il sistema tributario statale. Conseguentemente la disciplina sostanziale dell’imposta rientra tuttora nella esclusiva competenza dello Stato in materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, ed è escluso che essa possa considerarsi oggetto di legislazione concorrente (sentenze n. 296 del 2003 e n. 241 del 2004).

Queste conclusioni non sono, del resto, contestate nelle memorie dalle Regioni ricorrenti, le quali, peraltro, insistono nella incostituzionalità della normativa impugnata invocando il mancato rispetto della condizione di legittimità posta dalla richiamata giurisprudenza e, precisamente, il divieto per lo Stato di procedere in senso inverso a quanto prescritto dal nuovo art. 119 della Costituzione, sopprimendo, senza sostituirli, gli spazi di autonomia già riconosciuti dalle leggi statali, o configurando un sistema finanziario complessivo in contraddizione con l’art. 119 (sentenze n. 37 e n. 241 del 2004).

E’ vero che la norma impugnata dell’art. 3, comma 1, lettera a), sospende il potere delle Regioni di utilizzare uno spazio di autonomia nel prelievo tributario, che la legge statale loro riconosceva. Ma tale misura risulta giustificabile, sul piano della legittimità costituzionale, in base alla considerazione che essa si traduce in una temporanea e provvisoria sospensione dell’esercizio del potere regionale in attesa di un complessivo ridisegno dell’autonomia tributaria delle Regioni, nel quadro dell’attuazione del nuovo art. 119 Cost., nonché di una manovra che investe la struttura di un tributo indubitabilmente statale, quale è l’IRPEF, destinato, nella prospettiva del legislatore statale, a modificazioni profonde, nonché di un tributo, come l’IRAP, che resta un tributo istituito e tuttora disciplinato dalla legge dello Stato.

Né, per altro verso, risulta dimostrato e nemmeno dedotto che la misura dia luogo ad una complessiva insufficienza dei mezzi finanziari a disposizione delle Regioni per l’adempimento dei loro compiti.

Quanto all’art. 5, che introduce una serie di modifiche al decreto legislativo n. 446 del 1997, istitutivo dell’IRAP, l’infondatezza della censura deriva da quanto si è osservato circa la perdurante potestà dello Stato di disciplinare detto tributo (cfr. sentenza n. 241 del 2004).

Per quanto poi riguarda le norme concernenti i meccanismi di concordato, di definizione automatica e di definizione agevolata (artt. 6, 7, 8, 9 – ad eccezione del comma 17 – 15 e 16), esse, da un lato, riguardano tributi su cui permane la potestà statale di disciplinarli, dall’altro lato, pur potendo comportare una indiretta diminuzione di gettito a favore degli enti territoriali, non risultano tali, ancora una volta, da compromettere la complessiva capacità finanziaria delle Regioni in relazione ai loro compiti.

8.– Con l’impugnazione dell’art. 13, comma 3, le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna contestano la definizione data dalla norma alla nozione “tributi propri” delle Regioni, delle province e dei comuni, deducendo che devono essere definiti “tributi propri” quelli il cui gettito spetti integralmente alle Regioni.

La censura è infondata.

A prescindere dal fatto che la definizione è enunciata “ai fini delle disposizioni del presente articolo” (scilicet: art. 13) e non è quindi di carattere generale, la stessa è conforme a quella enunciata da questa Corte con la più recente giurisprudenza, secondo cui sono “tributi propri regionali”, nel senso del nuovo art. 119, quelli stabiliti dalle Regioni con propria legge e non anche quelli il cui gettito sia “attribuito” alle Regioni, ma siano stati istituiti con legge statale (v. sentenze n. 297 e n. 311 del 2003, in tema di tassa automobilistica regionale; sentenze n. 296 del 2003 e n. 241 del 2004, in tema di IRAP; nonché sentenza n. 37 del 2004, in tema di imposta sulla pubblicità, di ICI e di addizionale all’IRPEF).

9.– E' infine infondata la censura con la quale la Regione Emilia-Romagna deduce l'illegittimità dell'art. 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), per violazione degli artt. 117, 118, 119 Cost., in quanto proroga, fino al 31 dicembre 2004, la sospensione degli aumenti per le addizionali IRPEF e delle maggiorazioni dell'aliquota IRAP.

La sospensione si giustifica in base alle stesse considerazioni sopra esposte a proposito dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 289 del 2002. Vale, inoltre, la considerazione che la nuova norma, a differenza di quanto faceva la precedente, limita espressamente al 31 dicembre 2004 l'effetto della sospensione medesima, confermandone e rafforzandone il carattere transitorio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunzie la decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi in epigrafe;

riuniti i giudizi relativamente alle questioni concernenti gli articoli 2, 3, comma 1, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9 (ad eccezione del comma 17), 13, comma 3, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003 n. 350;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9 (ad eccezione del comma 17), 13, comma 3, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), sollevate, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana, con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 15 del 2003);

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, comma 1, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9 (ad eccezione del comma 17), 13, comma 3, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevate, in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 25 del 2003);

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevate, in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 26 del 2003);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 34 del 2004).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 dicembre 2004.

Valerio ONIDA, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2004.

LA CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N. 431 ANNO 2004

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), promosso con ricorso della Regione Veneto, notificato il 25 febbraio 2003, depositato in cancelleria il 7 marzo 2003 ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2003.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 2004 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi l'avvocato Mario Bertolissi per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.¾ Con ricorso del 21 febbraio 2003, depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 7 marzo, la Regione Veneto ha proposto questione di legittimità costituzionale in via principale, tra numerose disposizioni, anche dell'art. 19 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), ipotizzandone il contrasto con gli articoli 114, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione.

La norma impugnata «prevede proroghe di agevolazioni per il settore agricolo con una riduzione dell'aliquota IRAP con riferimento alla competenza 2002 (ed effetti di cassa nei due anni successivi)».

Ciò premesso, e sul presupposto che l'IRAP sia «un'imposta ricadente nell'area del sistema tributario regionale», la Regione Veneto contesta che la disposizione suddetta – nello stabilire «una riduzione del tributo senza peraltro prevedere alcuna forma compensativa per la finanza regionale» – possa ritenersi «conforme al testo e alla ratio» degli invocati parametri costituzionali.

2.¾ È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto della questione.

Richiama, innanzitutto, la difesa erariale le considerazioni già invocate per escludere l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della stessa legge n. 289 del 2002 (norma anch'essa impugnata, con il medesimo ricorso in esame, dalla Regione Veneto, ma oggetto di separato giudizio). Evidenzia, pertanto, che l'imposta regionale sulle attività produttive «non è stata stabilita dalla Regione, ma dallo Stato», di talché «l'attuale disciplina dell'imposta si fonda ancora sulla legge statale». Ne consegue, quindi, che la Regione, nell'esercizio della propria competenza legislativa concorrente, ben «potrebbe formare una sua legge, naturalmente nel rispetto dei principi fondamentali» della materia. Non avendo essa, però, provveduto in tal senso (continuando invece «a fare riferimento ad una legge statale»), da siffatta inerzia deriverebbe la possibilità per lo Stato di esercitare liberamente «il potere di modificare la sua legge».

Sottolinea, infine, l'Avvocatura generale dello Stato come la questione prospettata non possa «essere affrontata ricorrendo a criteri soltanto formali», dovendo aversi riguardo anche all'obiettivo cui tende la

norma impugnata. Essa, difatti, è espressione di una precisa scelta del legislatore, avendo questi ritenuto che, in «un periodo di ripresa economica molto lenta, (...) l'ampliamento della base imponibile, proprio perché non nella misura attesa, non si dovesse accompagnare con l'inasprimento delle aliquote per evitare una maggiore pressione fiscale complessiva».

Conclude, quindi, la difesa erariale come il «gettito complessivo» non sia «stato ridotto» (come sostenuto dalla ricorrente), essendosi «solo evitato che divenisse più gravoso», tanto «da pregiudicare la politica economica, di competenza del Governo».

3. ¼ Ha ribadito, invece, le proprie doglianze la Regione Veneto, nella memoria depositata il 16 novembre 2004, insistendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge n. 289 del 2002.

Nell'evidenziare che tale articolo «detta norme in materia di IRAP», la ricorrente premette che «il passaggio dalla vecchia alla nuova formulazione dell'art. 119 della Costituzione ha determinato seri problemi di diritto transitorio riguardanti tutta la gamma dei tributi che, sotto la vigenza del precedente dettato costituzionale, sono stati istituiti dallo Stato, ma attribuiti alle Regioni, come l'IRAP».

Prescindendo, difatti, dalla questione – prosegue la Regione Veneto – «circa la natura di tributo statale o regionale dell'imposta regionale sulle attività produttive», deve rammentarsi «che le Regioni, nella vigenza del vecchio testo costituzionale, avevano introdotto agevolazioni e misure derogatorie, valorizzando i poteri concessi dalla normativa statale sull'IRAP», e segnatamente quelli di cui agli artt. 15, comma 3, e 18 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), nonché quelli previsti dall'art. 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

La legge di riforma costituzionale, tuttavia, «non ha previsto alcuna disposizione rivolta a regolare il passaggio al nuovo assetto delle competenze e delle funzioni», originando così «tutta una serie di incertezze interpretative e di ricostruzione del sistema», culminate persino nell'adozione di una disposizione – alquanto “singolare”, ad avviso della ricorrente – quale quella contenuta nell'art. 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), la quale disciplinerebbe «una “sanatoria” temporanea – fino al 31 dicembre 2006 – per “le Regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e IRAP in modo non conforme ai poteri ad essa attribuiti in materia dalla normativa statale”».

Dal momento, però, che – al di là delle «innegabili (...) difficoltà ricostruttive» – la formulazione del nuovo articolo 119 della Costituzione risulta «molto più ampia rispetto a quella precedente» (sancendo «un rafforzamento della autonomia finanziaria di entrata delle Regioni»), da ciò dovrebbe dedursi – secondo la Regione Veneto – «una maggiore “severità” nel giudicare l'esercizio della potestà legislativa statale che comprime l'autonomia finanziaria regionale».

Con specifico riferimento, pertanto, alla disposizione impugnata (e pur prendendo atto che la Corte ha «risolto il problema relativo alla classificazione dell'imposta regionale sulle attività produttive escludendone la natura di tributo proprio regionale»; sentenza n. 296 del 2003), la ricorrente sottolinea come sia indubbio che l'IRAP integri «un'imposta ricadente nell'area del sistema finanziario regionale, nel senso che incide sulle risorse di cui la Regione può disporre per esercitare le proprie funzioni».

Ciò premesso, quindi, sarebbe «essenziale porre una barriera alla discrezionalità del legislatore», prevedendo, in particolare, un «divieto per lo Stato di comprimere l'autonomia già riconosciuta alle Regioni, sottraendo risorse necessarie all'attuazione del dettato costituzionale».

Su tali basi, quindi, secondo la ricorrente – risultando difficilmente comprensibile «come una disposizione di legge ordinaria dello Stato, che stabilisce una riduzione del tributo senza per altro prevedere alcuna forma compensativa per la finanza regionale, possa essere conforme al testo ed alla ratio degli artt. 114, 117, terzo comma, 118 e 119 Cost.» – dovrebbe pervenirsi alla declaratoria d'illegittimità della norma impugnata, giacché non si tratta «di mettere in discussione il potere statale di legiferare in punto di imposta regionale», bensì «di impedire che lo Stato, nell'esercitare malamente il suo potere, possa determinare una reformatio in peius del sistema fiscale regionale, con ciò violando l'art. 119 Cost.» (la Regione Veneto richiama, sul punto, la sentenza n. 37 del 2004).

4. $\frac{3}{4}$ Insiste per la reiezione della questione proposta l'Avvocatura generale dello Stato, svolgendo ulteriori considerazioni a sostegno di tale conclusione nella memoria depositata il 16 novembre 2004.

Preliminarmente, peraltro, la difesa erariale sottolinea come, attraverso l'impugnativa dell'art. 19 della legge n. 289 del 2002, la ricorrente censuri «solo il primo comma dell'art. 45» del già citato d.lgs. n. 446 del 1997, cioè a dire l'unica disposizione, tra quelle alle quali rinvia l'articolo impugnato, che «si riferisce all'IRAP».

Essendo stato, tuttavia, tale comma «modificato dall'art. 2, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350» (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), dovrebbe per tal motivo «essere dichiarata la cessazione della materia del contendere».

In alternativa la difesa erariale insiste per la declaratoria d'infondatezza della questione proposta.

Evidenza, difatti, come sul testo dell'art. 45 del già citato d.lgs. n. 446 del 1997 il legislatore sia «intervenido ripetutamente», menzionando a titolo esemplificativo le modifiche apportate dall'art. 9, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), nonché precedentemente dall'art. 6, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001).

L'imposta gravante sulle attività produttive – sottolinea l'Avvocatura generale dello Stato – ha, dunque, «richiamato ripetutamente l'attenzione del legislatore», e ciò «in vista della realizzazione di un programma di politica economica» che ha contemplato – «per favorire la ripresa delle attività produttive» – una riduzione dell'imposta «per un periodo breve», successivamente prorogato in ragione della «mancata ripresa dell'economia». La norma impugnata, dunque, «non può essere vista come un intervento a sé privo di ragionevolezza, ma come elemento di una manovra complessa rivolta a stimolare la ripresa, dopo la quale, irrobustitasi l'economia ed aumentata la materia imponibile, sarebbe aumentato il gettito dell'imposta».

Ciò premesso, la difesa erariale – in aggiunta alle considerazioni di cui sopra – sottolinea come le aliquote non abbiano «un valore assoluto», dovendo anzi riconoscersi come «sul gettito complessivo» abbiano «un rilievo addirittura maggiore i criteri di determinazione della base imponibile», essendo noto che, «se si vuole evitare un carico tributario eccessivo, le aliquote vanno proporzionate all'ammontare della base imponibile».

Nel ricorso, invece, «è denunciata “una riduzione del tributo”», essendosi però «a sostegno (...) richiamata la sola variazione delle aliquote», mancando, invece, qualsiasi accenno «all'ammontare complessivo del gettito», e cioè ad un dato – sostiene la difesa erariale – «che la Regione avrebbe dovuto indicare, dandone la prova», atteso che «la sola variazione delle aliquote non determina automaticamente per la Regione una diminuzione di risorse finanziarie».

Alla stregua, pertanto, di tali considerazioni l'Avvocatura generale dello Stato reputa il ricorso infondato, analoga conclusione, peraltro, imponendosi – a suo dire – anche ove ci si voglia «soffermare sulla sola aliquota».

Si sottolinea, difatti, come la norma impugnata sia parte di una «manovra economica complessa, della quale rappresenta solo un episodio», coordinandosi con altri analoghi interventi «sia anteriori che successivi», rientrando così nel novero di quelle iniziative che «non possono essere precluse allo Stato se non si vuole rendere impossibili politiche di largo respiro destinate a favorire la ripresa dell'economia».

Di ciò, del resto, si sarebbe mostrata consapevole – conclude la difesa erariale – la stessa giurisprudenza costituzionale «quando ha rilevato (sentenza n. 37 del 2004) che non possono essere dichiarate costituzionalmente illegittime le norme quando “recano modifiche particolari ad aspetti di (...) tributi che erano già oggetto di specifica disciplina in preesistenti leggi statali e sui quali quindi il legislatore statale (...) conserva potere di intervento, fino alla definizione delle premesse del nuovo sistema delle Regioni e degli enti locali”».

Considerato in diritto

1. — La Regione Veneto, con il ricorso sopra meglio indicato, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), assumendone il contrasto con gli articoli 114, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione.

1.1. — La disposizione impugnata ha previsto, per l'anno 2002, talune proroghe di agevolazioni fiscali relative all'IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive), inerenti all'agricoltura. La ricorrente, pertanto, sul presupposto che l'IRAP sia una imposta regionale, o che comunque ricada nell'ambito “del sistema tributario regionale”, si duole dell'avvenuta introduzione di una riduzione dell'aliquota del tributo de quo, senza che sia stata prevista alcuna forma compensativa per la finanza regionale, donde l'ipotizzato contrasto con gli invocati parametri costituzionali.

1.2. — Dal canto suo, la difesa erariale ha eccepito, preliminarmente, che l'iniziativa assunta dalla ricorrente investe «solo il primo comma dell'art. 45» del (già citato) decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), cioè a dire l'unica disposizione, tra quelle alle quali rinvia l'articolo impugnato dalla Regione Veneto, che «si riferisce all'IRAP».

Essendo stato, tuttavia, il comma 1 dell'art. 45 del d.lgs. n. 446 del 1997 «modificato dall'art. 2, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350» (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), dovrebbe per tal motivo «essere dichiarata la cessazione della materia del contendere».

Subordinatamente, l'Avvocatura generale dello Stato – nel ribadire che l'IRAP non è un'imposta regionale, ma statale, sicché la sua attuale disciplina si fonda sulla normativa dettata dallo Stato, al quale spetta indiscutibilmente il potere di modificare una sua legge – ha chiesto il rigetto della questione.

2. — In limine deve essere disattesa l'eccezione preliminare sollevata dalla difesa erariale.

Quantunque la norma, richiamata dalla disposizione impugnata, sia stata interessata – per effetto di ius superveniens – da una modificazione, siffatta circostanza appare priva di rilievo nel caso di specie.

La modifica apportata dall'art. 2, comma 1, della legge n. 350 del 2003 al testo del comma 1 dell'art. 45 del d.lgs. n. 446 del 1997, si è sostanziata nello stabilire che la misura dell'aliquota, originariamente fissata (per

i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della pesca e loro consorzi) nell'1,9%, "per il periodo in corso al 1° gennaio 1998 e per i quattro periodi di imposta successivi", resti fissata nella stessa misura "per il periodo in corso al 1° gennaio 1998 e per i cinque periodi di imposta successivi".

Analogamente, la (originaria) previsione secondo cui "per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 %" risulta sostituita da quella secondo cui "per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 %".

Atteso, dunque, il tenore dell'intervento normativo suddetto, deve escludersi che la modifica apportata al testo del comma 1 dell'art. 45 del d.lgs. n. 446 del 1997 possa considerarsi "satisfattiva" delle pretese della ricorrente, così come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis ordinanze n. 137 del 2004, n. 443 del 2002, n. 347 del 2001) ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere.

3.— Passando ad esaminare il merito della questione, deve dichiararsi la stessa non fondata.

Questa Corte (sentenze n. 37 del 2004; n. 311 e n. 296 del 2003) ha più volte affermato che l'IRAP è un tributo, istituito e disciplinato dal d.lgs. n. 446 del 1997, salve le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dal medesimo decreto legislativo. Conseguentemente la disciplina sostanziale dell'imposta rientra tuttora nella competenza dello Stato. Ne deriva che si deve ritenere spettante al legislatore statale la potestà di dettare norme modificative, anche nel dettaglio, della disciplina di tale tributo.

Ciò premesso, quanto alla specifica censura proposta dalla Regione ricorrente, deve ritenersi non condivisibile la tesi secondo cui ogni intervento sul tributo che, o per modificazione delle aliquote o per variazioni delle agevolazioni previste, comporti un minor gettito per le Regioni, dovrebbe essere accompagnato da misure compensative per la finanza regionale, la quale – diversamente – verrebbe ad essere depauperata.

Non può, infatti, essere effettuata una atomistica considerazione di isolate disposizioni modificative del tributo, senza considerare nel suo complesso la manovra fiscale entro la quale esse trovano collocazione, ben potendosi verificare che, per effetto di plurime disposizioni, contenute nella stessa legge finanziaria oggetto di impugnazione principale o in altre leggi, il gettito complessivo destinato alla finanza regionale non subisca riduzioni.

Né, d'altra parte, risulta dimostrato (o meglio, ancor prima, dedotto dalla ricorrente) che l'intervento normativo compiuto sulle aliquote dell'IRAP abbia dato luogo ad una complessiva insufficienza dei mezzi finanziari a disposizione della Regione Veneto per l'adempimento dei propri compiti.

In forza di tali rilievi, quindi, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata non fondata. per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), proposta, in riferimento agli articoli 114, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

Valerio ONIDA, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2004.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco	AMIRANTE	Presidente
- Ugo	DE SIERVO	Giudice
- Paolo	MADDALENA	”
- Alfio	FINOCCHIARO	”
- Alfonso	QUARANTA	”
- Franco	GALLO	”
- Luigi	MAZZELLA	”
- Gaetano	SILVESTRI	”
- Sabino	CASSESE	”
- Maria Rita	SAULLE	”
- Giuseppe	TESAURO	”
- Paolo Maria	NAPOLITANO	”
- Giuseppe	FRIGO	”
- Alessandro	CRISCUOLO	”
- Paolo	GROSSI	”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 9-*bis*, comma 5, e 22, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, promossi dalla Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e dalla Provincia autonoma di Trento, con ricorsi notificati il 30 settembre-2 ottobre 2009 ed il 3 ottobre 2009, depositati in cancelleria il 1° ed il 7 ottobre 2009 ed iscritti ai nn. 68 e 80 del registro ricorsi 2009.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 10 marzo 2010 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini per la Regione Valle d’Aosta,

Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – La Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha promosso, con ricorso notificato il 30 settembre-2 ottobre 2009 e depositato il 1° ottobre 2009 (reg. ric. n. 68 del 2009), questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9-*bis*, comma 5, e 22, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, per violazione degli artt. 48-*bis* e 50, quinto comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione.

1.1. – Il comma 5 dell'art. 9-*bis* è impugnato nella parte in cui prevede che «In funzione di anticipazione dell'attuazione delle misure connesse alla realizzazione di un sistema di federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e allo scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali fondamentali su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere espresso in sede di tavolo di confronto di cui all'articolo 27, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissati i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 2009, dell'ammontare dei proventi spettanti a regioni e province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia delle regioni ad autonomia speciale e delle citate province autonome, ivi compresi quelli afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali statali, in misura tale da garantire disponibilità finanziarie complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali risorse sono assegnate ad un fondo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, criteri e modalità per la distribuzione delle risorse di cui al presente comma tra le singole regioni

e province autonome, che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad attuare con proprio decreto».

1.1.1. – La Regione Valle d'Aosta assume che l'art. 9-*bis*, comma 5, violi innanzitutto gli artt. 48-*bis* e 50, quinto comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta).

Al riguardo, la ricorrente osserva come il suo ordinamento finanziario sia disciplinato dalla legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), che fissa le quote di tributi erariali da attribuire alla medesima Regione. Pur trattandosi di una legge dello Stato, tale normativa è modificabile non nelle forme ordinarie, ma secondo il particolare procedimento previsto dall'art. 48-*bis* dello statuto speciale. In tal senso si esprime l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta).

La peculiarità del procedimento di modificazione della legge n. 690 del 1981 si giustifica, secondo la ricorrente, anche alla luce della previsione dell'art. 50, quinto comma, dello statuto speciale, in base al quale la disciplina dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta è introdotta con legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale.

Sulla base di queste considerazioni, la difesa regionale ritiene che la norma impugnata, modificando con procedura ordinaria la legge n. 690 del 1981, violi sia l'art. 50, quinto comma, sia l'art. 48-*bis* dello statuto speciale.

Il primo parametro sarebbe violato a causa del mancato coinvolgimento della Giunta regionale nel procedimento di approvazione della norma oggetto dell'odierno giudizio di legittimità costituzionale.

L'art. 48-*bis*, invece, sarebbe violato in quanto il regime giuridico della legge n. 690 del 1981 è assimilato, dal citato art. 1 del d.lgs. n. 320 del 1994, a quello dei decreti legislativi di attuazione statutaria.

La ricorrente individua poi un secondo profilo di lesione delle attribuzioni regionali previste nell'art. 48-*bis*, avuto riguardo al fatto che il censurato art. 9-*bis*, comma 5, si porrebbe in aperto contrasto con quanto stabilito dal richiamato art. 1 del d.lgs. n. 320 del 1994; la violazione di quest'ultima norma, contenuta in un decreto legislativo di attuazione dello Statuto speciale, non modificabile né derogabile dal legislatore ordinario, comporterebbe, anche sotto tale profilo, la violazione dell'art. 48-*bis*.

1.1.2. – L'art. 9-*bis*, comma 5, violerebbe, inoltre, i principi di ragionevolezza, di cui all'art. 3 della Costituzione, e di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost.

Quanto all'asserito contrasto con quest'ultimo principio, la ricorrente muove dalla considerazione che l'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta è disciplinato «con legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale» (art. 50, quinto comma, dello statuto speciale), per concludere che una modifica di tale disciplina avrebbe richiesto l'acquisizione di una vera e propria intesa con la Regione medesima, oltre che per l'espressa previsione degli artt. 48-*bis* e 50 dello statuto, anche in virtù del principio di leale collaborazione.

La difesa regionale deduce, inoltre, il contrasto della norma impugnata con il principio di ragionevolezza: la modifica unilateralmente introdotta dallo Stato non terrebbe conto delle misure e degli atti già adottati dalla Regione, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 690 del 1981, in merito alle quote di partecipazione ai tributi erariali riservate alla Valle d'Aosta, con la conseguente lesione del legittimo affidamento della Regione e, quindi, del principio di ragionevolezza.

1.2. – La ricorrente impugna anche l'art. 22, commi 2 e 3, del d.l. n. 78 del 2009 per violazione dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione.

La predetta norma, nel prevedere l'istituzione di un fondo con dotazione di 800 milioni di euro – «destinato ad interventi relativi al settore sanitario» ed alimentato con le economie di spese derivanti, tra l'altro, dall'applicazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 giugno 2009, n. 77 – dispone che «in sede di stipula del Patto per la salute è determinata la quota che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano riversano all'entrata del bilancio dello Stato per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale».

Secondo la ricorrente, il legislatore statale non avrebbe considerato che la Regione Valle d'Aosta provvede al «finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato» (art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 – Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e che, pertanto, le eventuali economie di spesa dovrebbero essere destinate ad interventi relativi al settore sanitario regionale.

La difesa regionale aggiunge che i principi di leale collaborazione e di ragionevolezza impongono allo Stato di non introdurre unilateralmente variazioni, anche di carattere normativo, in grado di determinare un *vulnus* al legittimo affidamento, sulla base del quale siano stati assunti, dagli altri enti, atti e comportamenti specifici che, in seguito a dette variazioni, si rivelino irrimediabilmente pregiudizievoli a causa della sopravvenuta mancanza della copertura finanziaria.

Nel caso di specie, lo Stato avrebbe imposto alla Regione di partecipare al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, senza tenere conto né del finanziamento esclusivamente regionale del SSN, né della mancata partecipazione della Valle d'Aosta al cosiddetto Patto per la salute.

La difesa regionale sottolinea come la normativa impugnata risulti del tutto irragionevole, atteso che, a partire dal 1994, è venuta meno qualsiasi forma di partecipazione reciproca, tra Stato e Regione Valle d'Aosta, al finanziamento dei rispettivi servizi sanitari. Per questa ragione, le norme censurate avrebbero pregiudicato, «irragionevolmente, oltre che inaspettatamente», il legittimo affidamento dell'odierna ricorrente sulla destinazione delle proprie risorse in ambito sanitario.

La lesione dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione sarebbe dunque rinvenibile nell'imposizione, del tutto irragionevole, di un finanziamento da parte della Valle d'Aosta al Servizio sanitario nazionale (ma non viceversa) e nell'individuazione della «sede per la quantificazione di tale finanziamento nella stipula di un Patto cui la Regione non partecipa».

2. – Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'infondatezza delle censure.

Quanto alla prospettata illegittimità dell'art. 9-bis, comma 5, la difesa erariale ritiene del tutto infondate le doglianze della ricorrente, in quanto la «rideterminazione» dell'ammontare dei proventi non costituirebbe una modifica normativa a regime, «ma un ricalcolo delle entrate che complessivamente affluiscono nei bilanci delle singole Regioni al netto della partecipazione al fondo per le attività di carattere sociale, tra cui la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni e la solidarietà e perequazione tra territori».

La norma impugnata, pertanto, sarebbe riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere *m*) ed *e*), Cost.

Il resistente sottolinea, inoltre, come il meccanismo previsto dall'art. 9-bis, comma 5, punti a realizzare l'obiettivo del contenimento della finanza pubblica, anche al fine di rispettare i vincoli posti dal Patto di stabilità e di crescita. Le norme in oggetto conterrebbero dunque principi di coordinamento della finanza pubblica, i quali, secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata dalla difesa erariale, possono comprendere anche statuizioni puntuali adottate dal legislatore statale per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario.

In merito alle censure formulate nei confronti dell'art. 22, commi 2 e 3, la difesa erariale ritiene che le norme impugnate introducano una manovra di contenimento della spesa farmaceutica che comporta un risparmio anche per la Regione Valle d'Aosta; pertanto, la ricorrente non sarebbe gravata da alcun onere supplementare.

Infine, quanto all'asserita violazione del principio di leale collaborazione e del necessario rispetto delle prerogative regionali, questi sarebbero garantiti dalla previsione dell'approvazione del Piano per la salute.

3. – In prossimità dell'udienza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria nella quale si riporta integralmente a quanto già dedotto nell'atto di costituzione nel presente giudizio e nella memoria depositata nel giudizio promosso dalla Provincia autonoma di Trento, avente ad oggetto le medesime norme (reg. ric. n. 80 del 2009).

4. – La Provincia autonoma di Trento ha promosso, con ricorso notificato il 3 ottobre 2009 e depositato il successivo 7 ottobre (reg. ric. n. 80 del 2009), questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del d.l. n. 78 del 2009, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 102 del 2009, e, tra queste, degli artt. 9-bis, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, e 22, commi 2 e 3, per violazione degli artt. 69-86 (Titolo VI), 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dell'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, Cost., in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di legalità sostanziale.

4.1. – La difesa provinciale rileva, preliminarmente, come l'art. 9-bis, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, del d.l. n. 78 del 2009, attribuisca al Presidente del Consiglio dei ministri un potere di natura regolamentare, affinché siano fissati «i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 2009, dell'ammontare dei proventi

spettanti a regioni e province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia delle regioni ad autonomia speciale e delle citate province autonome, ivi compresi quelli afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali statali». Lo scopo di siffatta previsione è quello di «garantire disponibilità finanziarie complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui», destinate «ad un fondo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale». Si prevede poi che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda ad attuare con proprio decreto i criteri e le modalità per la distribuzione delle risorse, stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Per giustificare la previsione di un potere regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, l'art. 9-bis, comma 5, invoca lo «scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali fondamentali su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione».

Secondo la ricorrente, la norma impugnata non definisce alcun livello essenziale delle prestazioni sociali ma si limita a prevedere un fondo «per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale», e dunque incide sulle materie della finanza regionale e dei servizi sociali.

La Provincia autonoma di Trento sottolinea, al riguardo, come la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali, prevista dall'art. 9-bis, comma 5, sia di «difficile applicazione», poiché il tenore complessivo della disposizione impugnata presuppone che anche le Province autonome debbano essere coinvolte dalla «rideterminazione, a decorrere dall'anno 2009, dell'ammontare dei proventi spettanti a regioni e province autonome». Un'ulteriore conferma in tal senso sarebbe desumibile dall'ultimo periodo del comma 5, il quale prevede «la distribuzione delle risorse di cui al presente comma tra le singole regioni e province autonome».

4.1.1. – Alla luce delle anzidette considerazioni, la ricorrente assume l'illegittimità costituzionale dell'art. 9-bis, comma 5, secondo periodo, per violazione dell'autonomia finanziaria della Provincia di Trento, risultante dagli artt. 69 e seguenti (specialmente dagli artt. 75 e 78) del d.P.R. n. 670 del 1972, integrati dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria) e dagli artt. 5, 6, 7, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268

(Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale).

Sarebbero violati anche gli artt. 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972, i quali prevedono che le modifiche e le integrazioni delle norme statutarie sopra richiamate debbano avvenire con fonte primaria e con il consenso delle Province autonome.

Strettamente collegata alle predette censure è quella prospettata rispetto all'art. 117, sesto comma, Cost., il quale sarebbe violato in quanto la norma impugnata prevede l'esercizio della potestà regolamentare statale in ambiti materiali di competenza delle Province autonome.

Secondo la difesa della ricorrente, il principio consensuale, che domina la materia dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni speciali, avrebbe reso necessaria la prescrizione della stipula di un accordo con le Province autonome riguardo alla compatibilità del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto nel secondo periodo dell'art. 9-*bis*, comma 5, con l'autonomia finanziaria delle Province stesse. Pertanto, la previsione del parere della Conferenza Stato-Regioni e di quello espresso in sede di tavolo di confronto di cui all'art. 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), non sarebbe sufficiente a soddisfare il principio di leale collaborazione.

Il secondo periodo dell'art. 9-*bis*, comma 5, violerebbe, inoltre, il principio di legalità sostanziale, in quanto l'unico criterio contenuto nella disposizione legislativa impugnata è «di tipo quantitativo»; infatti, il d.P.C.m. ivi previsto deve «garantire disponibilità finanziarie complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Secondo la ricorrente, la violazione del principio di legalità sostanziale, nella previsione di un atto governativo limitativo dell'autonomia della Provincia autonoma, si tradurrebbe in lesione delle prerogative costituzionali di questa (è richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2004).

4.1.2. – La Provincia autonoma di Trento impugna il terzo ed il quarto periodo dell'art. 9-*bis*, comma 5, per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost. e dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, in quanto prevedrebbero un fondo settoriale in una materia di competenza provinciale piena (servizi sociali), istituendolo peraltro nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e non del Ministero competente per materia.

Un fondo siffatto, secondo la difesa provinciale, non sarebbe giustificabile in virtù del principio di sussidiarietà, dato che nessuna esigenza unitaria risulta dalla disposizione impugnata, la quale, anzi, contiene un espresso riferimento alle «attività di carattere sociale di pertinenza regionale». Né la dedotta illegittimità verrebbe meno per il fatto che i criteri e le modalità per la distribuzione delle risorse in oggetto sono stabiliti in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Pertanto, la ricorrente ritiene che i periodi terzo e quarto dell'art. 9-*bis*, comma 5, violino la sua autonomia finanziaria, quale risulta dalle norme sopra citate, dato che una quota dei proventi generali della Provincia viene destinata dallo Stato al settore dei servizi sociali. Sarebbe violata anche l'autonomia legislativa nella materia dei servizi sociali, in quanto le scelte della Provincia in questa materia sono destinate ad essere condizionate dalla delibera della Conferenza Stato-Regioni.

Da ultimo, la difesa provinciale ritiene paradossale che l'istituzione di un fondo statale settoriale, in materia regionale, venga giustificata con l'intento di anticipare l'«attuazione delle misure connesse alla realizzazione di un sistema di federalismo fiscale».

4.2. – È impugnato, inoltre, l'art. 22, commi 2 e 3, del d.l. n. 78 del 2009. In proposito, la ricorrente premette che, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724 del 1994, «La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall'articolo 11, comma 9, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci».

Dunque, nella Provincia di Trento il servizio sanitario è finanziato, essenzialmente, con le risorse generali che alla medesima Provincia spettano in virtù delle norme che ne configurano l'autonomia finanziaria (artt. 69 e seguenti del d.P.R. n. 670 del 1972; legge n. 386 del 1989 e d.lgs. n. 268 del 1992).

La difesa provinciale sottolinea, altresì, come alle norme appena citate, contenute nel Titolo VI dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, non possa derogare una legge ordinaria (se non con il consenso delle Province, ai sensi dell'art. 104 del d.P.R. n. 670 del 1972); parimenti, una legge non può derogare alle statuizioni recate dal d.lgs. n. 268 del 1992, trattandosi di norme di attuazione statutaria,

le quali hanno competenza separata e riservata e sono dotate di forza prevalente rispetto alle leggi ordinarie.

Pertanto, aggiunge la ricorrente, le risorse che affluiscono al bilancio provinciale in base alle norme dello Statuto speciale ed a quelle di attuazione statutaria non possono essere «distratte» da una legge ordinaria e destinate ad uno scopo in essa definito.

La Provincia di Trento ritiene che proprio questo sia, invece, l'effetto prodotto dall'art. 22, comma 3, in quanto le economie di spesa ivi previste non attengono a risorse erogate dallo Stato alla Provincia autonoma per finanziare il servizio sanitario, ma sono economie che si producono in relazione a risorse proprie dell'ente provinciale, che quest'ultimo, «senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato» (art. 34, comma 3, della legge n. 724 del 1994), ha destinato al servizio sanitario.

La ricorrente esclude che alle predette osservazioni si possa replicare facendo leva sulla natura statale della fonte che ha prodotto tali economie, poiché l'intervento legislativo statale potrebbe, in astratto, determinare un aggravio della spesa provinciale senza che a ciò corrisponda alcuna contribuzione da parte dello Stato.

La Provincia deduce, dalle argomentazioni che precedono, l'illegittimità del comma 3 dell'art. 22, nella parte in cui prevede che «In sede di stipula del Patto per la salute è determinata la quota che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano riversano all'entrata del bilancio dello Stato per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale». In particolare, sarebbe lesa l'autonomia finanziaria provinciale poiché la norma impugnata prevede che una quota delle risorse affluite alla Provincia in attuazione delle norme statutarie e di attuazione sia attribuita allo Stato.

Né potrebbe sostenersi che la lesione venga meno a causa della previsione secondo cui la quota da versare è determinata in sede di stipula del Patto per la salute; infatti, tale norma presuppone comunque l'obbligo di conferire allo Stato risorse appartenenti al bilancio provinciale e, in ogni caso, non è previsto un intervento codecisorio della Provincia di Trento.

La ricorrente ritiene pertanto che l'art. 22, comma 3, sia incostituzionale nella parte in cui prevede che anche la Provincia di Trento debba riversare una quota delle proprie risorse – ad essa spettanti in virtù di norme non derogabili da leggi statali – al bilancio dello Stato, per effetto delle economie nella spesa farmaceutica.

La difesa provinciale esclude, altresì, che le norme di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 23 possano giustificarsi invocando la necessità di risanare la finanza statale e

quindi il potere statale di coordinamento della finanza pubblica. Le statuizioni impugnate, infatti, non realizzerebbero alcun risparmio ma si limiterebbero a «spostare» risorse delle Regioni e delle Province autonome a favore di un fondo gestito a livello ministeriale. Di conseguenza, non sarebbe pertinente il richiamo alla competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, trattandosi piuttosto di norme incidenti sulla tutela della salute e quindi lesive dell'autonomia legislativa ed amministrativa della Provincia ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità).

I commi 2 e 3 dell'art. 22 violerebbero, inoltre, l'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), perché sarebbero direttamente applicabili in un ambito materiale di competenza provinciale (tutela della salute), imponendo alla Provincia di destinare al bilancio statale una quota delle proprie risorse destinate al servizio sanitario.

In subordine, qualora la Corte ritenesse che anche la Provincia di Trento sia soggetta al meccanismo istituito dall'art. 22 del d.l. n. 78 del 2009, la ricorrente impugna il primo periodo del comma 2 dell'art. 22 nella parte in cui prescrive il parere e non l'intesa della Conferenza Stato-Regioni. La mancata previsione di un coinvolgimento «forte» della Conferenza Stato-Regioni, in merito all'istituzione di un fondo attinente a materia di competenza provinciale, comporterebbe la lesione del principio di leale collaborazione.

Infine, parimenti illegittimo sarebbe il comma 3 dell'art. 22 nella parte in cui non prevede un'intesa con la Provincia per la quantificazione concreta dell'obbligazione gravante su di essa. In questo caso sarebbero violati l'autonomia finanziaria provinciale ed il principio di leale collaborazione.

5. – Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'infondatezza delle censure.

La difesa erariale svolge argomentazioni identiche a quelle sviluppate nell'atto di costituzione nel giudizio promosso dalla Regione Valle d'Aosta (reg. ric. n. 68 del 2009).

Inoltre, con riferimento alla questione relativa all'art. 22, commi 2 e 3, l'Avvocatura generale segnala che una norma analoga, introdotta dall'art. 13 del d.l. n. 39 del 2009, non è stata impugnata dall'odierna ricorrente.

6. – In data 16 gennaio 2010, la difesa provinciale ha depositato la delibera del Consiglio della Provincia autonoma di Trento con la quale è stata ratificata, ai sensi dell'art. 54, numero 7), del d.P.R. n. 670 del 1972, la deliberazione della Giunta provinciale riguardante la presente impugnativa.

7. – In prossimità dell'udienza pubblica, la Provincia autonoma di Trento ha depositato una memoria con la quale insiste nelle conclusioni già rassegnate nel ricorso.

7.1. – Preliminarmente, la ricorrente evidenzia come l'ultimo periodo dell'art. 9-bis, comma 5, sia stato modificato dall'art. 2, comma 152, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), che ha aggiunto, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», le seguenti: «, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,». Siffatta modifica non sarebbe però rilevante nel presente giudizio.

Nel merito, la difesa provinciale contesta le considerazioni svolte nell'atto di costituzione di parte avversa, là dove si afferma che la rideterminazione dell'ammontare dei proventi non costituisce una modifica normativa a regime ma un ricalcolo delle entrate. Ad avviso della Provincia di Trento, è inevitabile che la norma impugnata operi sul piano normativo, prevedendo una disciplina a regime e non meramente transitoria.

La ricorrente esclude che la norma di cui all'art. 9-bis, comma 5, possa essere ricondotta alla competenza statale prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto non definisce alcun livello essenziale delle prestazioni sociali, ma si limita a prevedere un fondo «per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale». D'altra parte, nel presente giudizio non ricorrerebbero i presupposti per una decisione analoga a quella assunta con la sentenza n. 10 del 2010.

Pertanto, se anche l'istituzione del fondo in questione fosse giustificabile ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., il fondo stesso non potrebbe essere finanziato derogando alle norme statutarie ed a quelle di attuazione che configurano l'autonomia finanziaria provinciale, tanto meno se la deroga è introdotta con un d.P.C.m.

Inconferente sarebbe poi il richiamo, operato dalla difesa erariale, all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., non solo perché non menzionato dall'art. 9-bis,

comma 5, ma anche a causa della mancanza di una funzione perequativa della norma impugnata.

Infine, la ricorrente sottolinea come il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato e la Regione Trentino-Alto Adige sia stato, recentemente, modificato con una espressa modifica statutaria dall'art. 2, commi 107-125, della legge n. 191 del 2009. In tale quadro, osserva la difesa provinciale, è stato definito anche il concorso «al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale» (nuovo art. 79 del d.P.R. n. 670 del 1972).

7.2. – In riferimento all'art. 22 del d.l. n. 78 del 2009, la Provincia di Trento ricorda come anche questa disposizione sia stata oggetto di modifiche dopo l'impugnazione. In particolare, l'art. 8-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee) ha aggiunto, dopo il secondo periodo del comma 2, le seguenti parole: «A valere sul fondo di cui al presente comma un importo, in misura non inferiore a 2 milioni di euro annui, è destinato al Centro nazionale trapianti, al fine dell'attuazione delle disposizioni in materia di cellule riproduttive, di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, nonché in materia di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, di cui alle direttive 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, e 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, in corso di recepimento». Secondo la ricorrente, anche la predetta modifica non incide sulla materia del contendere.

Nel merito, la difesa provinciale ritiene che l'Avvocatura generale abbia descritto gli effetti concreti delle norme impuginate ma non abbia replicato alle censure avanzate nel ricorso. In particolare, la fondatezza delle questioni prospettate sarebbe avvalorata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 341 del 2009, nella quale si afferma: «Dal momento che lo Stato non concorre al finanziamento del servizio sanitario provinciale, né quindi contribuisce a cofinanziare una eventuale abolizione o riduzione del ticket in favore degli utenti dello stesso, esso neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario che definiscano le modalità di contenimento di una spesa sanitaria che è interamente sostenuta dalla Provincia autonoma di Trento».

Infine, quanto alla mancata impugnazione dell'art. 13 del d.l. n. 39 del 2009, rilevata dalla difesa erariale, la Provincia di Trento precisa che la decisione di non promuovere questione di legittimità costituzionale è stata assunta in ragione della particolare destinazione delle somme («copertura degli oneri derivanti dagli interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo»: art. 13, comma 3, lettera *a*). In ogni caso, la mancata impugnazione sarebbe stata irrilevante ai fini della decisione della presente questione anche se l'art. 13 avesse avuto un contenuto identico a quello dell'art. 22 del d.l. n. 78 del 2009 (è richiamata la sentenza n. 9 del 2010 della Corte costituzionale).

8. – In prossimità dell'udienza pubblica, anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria nella quale ribadisce quanto già affermato nell'atto di costituzione.

La difesa erariale sottolinea come le questioni prospettate dalla Provincia autonoma di Trento si risolvano «in un'esternazione quasi profetica di quello che essa teme possa accadere e che invece non può accadere se verrà – come sicuramente verrà – rispettata la disposizione in esame con leale collaborazione nel suo momento attuativo».

Con particolare riferimento all'art. 9-*bis*, comma 5, il resistente precisa che la norma impugnata assicura il rispetto delle attribuzioni delle Regioni ad autonomia speciale e delle Province autonome e che, pertanto, la citata norma non può che essere intesa ed applicata in modo coerente con il riparto di competenza costituzionale.

L'Avvocatura generale ricorda, infine, come la Corte costituzionale abbia sottolineato in più occasioni che, a seguito di manovre di finanza pubblica, possono determinarsi riduzioni nella disponibilità finanziaria delle Regioni, purché non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale e non rendano insufficienti i mezzi finanziari dei quali ogni Regione dispone per l'adempimento dei propri compiti.

In relazione all'art. 22, commi 2 e 3, la difesa erariale ribadisce che il fondo ivi previsto è destinato al finanziamento di interventi nel settore sanitario per la tutela della salute di tutti i cittadini, a prescindere dal luogo nel quale essi risiedono. Pertanto, la norma impugnata troverebbe fondamento nella competenza statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost.

In conclusione, il resistente evidenzia che, in virtù dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 22, la Provincia ricorrente non potrà che beneficiare della riduzione delle spese per i farmaci, di cui disporrà, nel quadro della leale collaborazione, in sede

di stipula del Patto per la salute, quando cioè sarà determinato il contributo dovuto dalla Provincia al Servizio sanitario nazionale.

Considerato in diritto

1. – La Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9-*bis*, comma 5, e 22, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, per violazione degli artt. 48-*bis* e 50, quinto comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione.

La Provincia autonoma di Trento ha promosso questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del d.l. n. 78 del 2009, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 102 del 2009, e, tra queste, degli artt. 9-*bis*, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, e 22, commi 2 e 3, per violazione degli artt. 69-86 (Titolo VI), 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dell'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, Cost., in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di legalità sostanziale.

Riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione, promossa dalla Provincia autonoma di Trento, delle altre disposizioni contenute nel suddetto d.l. n. 78 del 2009, vengono in esame in questa sede le questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 9-*bis*, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, e 22, commi 2 e 3.

I giudizi, così separati e delimitati, in considerazione della loro connessione oggettiva, devono essere riuniti, per essere decisi con un'unica pronuncia.

2. – Le questioni di legittimità aventi ad oggetto l'art. 9-*bis*, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, del d.l. n. 78 del 2009 sono fondate.

2.1. – Per quanto riguarda la Regione Valle d'Aosta, le norme statutarie, evocate quali parametri nella presente questione, sono gli artt. 48-*bis* e 50, quinto comma, dello Statuto speciale. La prima norma disciplina il meccanismo di approvazione dei decreti legislativi di attuazione statutaria e stabilisce, al secondo comma, che «Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal

consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso». La seconda statuisce che «Entro due anni dall'elezione del Consiglio della Valle, con legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, sarà stabilito, a modifica degli artt. 12 e 13, un ordinamento finanziario della Regione».

La legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta) ha modificato il quadro dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta ed ha dettato una nuova disciplina dell'ordinamento finanziario della Regione stessa. In particolare, gli artt. 1, 2, 3 e 4 della suddetta legge hanno regolato le quote di partecipazione regionale alle imposte erariali. Quanto alla posizione nel sistema delle fonti di questa legge, il decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta) stabilisce, all'art. 1, che «Le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta [...] nonché l'ordinamento finanziario della regione stabilito, ai sensi dell'art. 50, comma 3, dello statuto speciale, con la legge 26 novembre 1981, n. 690 e con l'art. 8, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere modificati solo con il procedimento di cui all'art. 48-*bis* del medesimo statuto speciale».

Dalla citata norma di attuazione si deduce che le modifiche dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta devono avvenire con il procedimento previsto dall'art. 48-*bis* dello Statuto, prescritto per l'approvazione dei decreti legislativi di attuazione statutaria, e quindi a seguito dei lavori della commissione paritetica e del parere del Consiglio della Valle. La norma censurata, invece, attribuisce ad un d.P.C.m. il compito di fissare i criteri per la rideterminazione dell'ammontare dei proventi spettanti a Regioni e Province autonome, compresi quelli afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali. La stessa disposizione assegna tali risorse ad un fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale e prevede altresì che, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, sono stabiliti criteri e modalità per la distribuzione delle stesse risorse tra le singole Regioni e Province autonome.

Dal raffronto tra i parametri prima richiamati e la norma censurata si trae la conclusione che quest'ultima è costituzionalmente illegittima – nella parte in cui si applica alla ricorrente – in quanto modifica l'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta senza osservare il procedimento di approvazione delle norme di attuazione dello Statuto, imposto, nella materia *de qua*, dallo Statuto stesso.

L'illegittimità costituzionale dell'art. 9-bis, comma 5, del d.l. n. 78 del 2009 non è esclusa dalla clausola di salvaguardia prevista nella stessa norma censurata – «compatibilmente con gli statuti di autonomia delle regioni ad autonomia speciale e delle citate province autonome» – giacché tale formula entra in contraddizione con quanto affermato nel seguito della disposizione, con esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, in merito alla variazione delle quote di compartecipazione regionale ai tributi erariali.

Insufficiente è pure la previsione del parere della Conferenza Stato-Regioni e del «tavolo di confronto» previsto dall'art. 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). I pareri prescritti in entrambe le disposizioni citate non possono validamente sostituire l'accordo con la Regione Valle d'Aosta, posto a tutela del suo speciale ordinamento finanziario, che non può essere accomunato e omologato a quello delle altre Regioni.

2.2. – Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, bisogna osservare che l'autonomia finanziaria della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è disciplinata dal Titolo VI dello statuto speciale. Negli articoli che vanno da 69 a 86 di tale statuto sono regolati i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione e le Province autonome, comprese le quote di compartecipazione ai tributi erariali. Inoltre, il primo comma dell'art. 104 dello stesso statuto stabilisce che «Fermo quanto disposto dall'articolo 103 le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province». Il richiamato art. 103 prevede, a sua volta, che le modifiche statutarie debbano avvenire con il procedimento previsto per le leggi costituzionali.

Dalle disposizioni citate si deduce che l'art. 104 dello statuto speciale, consentendo una modifica delle norme relative all'autonomia finanziaria su concorde richiesta del Governo, della Regione o delle Province, introduce una deroga alla regola prevista dall'art. 103, che impone il procedimento di revisione costituzionale per le modifiche statutarie, abilitando la legge ordinaria a conseguire tale scopo, purché sia rispettato il principio consensuale. In merito alla norma censurata nel presente giudizio, è indubbio che essa incida sui rapporti finanziari intercorrenti tra lo Stato, la Regione e le Province autonome, per i motivi già illustrati nel paragrafo precedente a proposito della Regione Valle d'Aosta, e che pertanto avrebbe dovuto essere approvata con il

procedimento previsto dal citato art. 104 dello statuto speciale, ove è richiesto il necessario accordo preventivo di Stato e Regione. Di conseguenza, deve ritenersi che i periodi secondo, terzo e quarto del comma 5 dell'art. 9-*bis* sono costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui si applicano anche alla Provincia autonoma di Trento.

La conclusione appena enunciata deve estendersi anche alla Provincia autonoma di Bolzano, in base alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma statale, a seguito del ricorso di una Provincia autonoma, qualora sia basata sulla violazione del sistema statutario della Regione Trentino-Alto Adige, deve estendere la sua efficacia anche all'altra (*ex plurimis*, sentenze n. 341 e n. 334 del 2009).

3. – Le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'art. 22, commi 2 e 3, del d.l. n. 78 del 2009 sono fondate.

Preliminarmente, occorre rilevare che la disposizione in esame è stata modificata successivamente alla proposizione dei ricorsi. In particolare, l'art. 8-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 20 novembre 2009, n. 166, ha introdotto un nuovo inciso dopo il secondo periodo del comma 2 della disposizione censurata. Poiché la modifica non influisce sulla sostanza normativa del suddetto comma, le questioni promosse nel presente giudizio devono intendersi trasferite sul nuovo testo.

La Regione Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Trento incentrano le loro censure essenzialmente sull'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 22 del d.l. citato. Questa norma prevede che le economie di spesa farmaceutica siano riversate dalle Regioni speciali e dalle Province autonome all'entrata del bilancio dello Stato, per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Per valutare compiutamente le questioni, è utile ricordare le modalità di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, con riferimento alle odierne ricorrenti. In particolare, rilevano nel presente giudizio gli artt. 34 e 36 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). L'art. 34, comma 3, secondo periodo, stabilisce che «La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall'art. 11,

comma 9, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci». L'art. 36 dispone che «Rimangono salve le competenze attribuite alla regione Valle d'Aosta dalla legge 26 novembre 1981, n. 690».

Gli artt. 34 e 36 della legge n. 724 del 1994 non contengono norme di attuazione statutaria e non hanno pertanto rango superiore a quello della legge ordinaria. Tuttavia, la disciplina dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Trento può essere modificata solo con l'accordo dell'una e dell'altra, in virtù delle norme statutarie richiamate nei paragrafi precedenti.

L'art. 22, commi 2 e 3, incide invece in modo unilaterale sull'autonomia finanziaria di entrambe le ricorrenti, imponendo loro di riversare nel bilancio dello Stato le somme ricavate dalle economie sulla spesa farmaceutica. La specialità dell'autonomia finanziaria delle stesse ricorrenti sarebbe vanificata se fosse possibile variare l'assetto dei rapporti finanziari con lo Stato con una semplice legge ordinaria, in assenza di un accordo bilaterale che la preceda. Né vale richiamare la potestà legislativa statale sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti sociali, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., giacché la finalità del fondo alimentato dalle risorse di cui sopra è indicata in modo generico («interventi relativi al settore sanitario») e non si procede pertanto alla fissazione di alcun livello di singole prestazioni.

Questa Corte, con riferimento ad un caso analogo, ha precisato di recente che lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, «neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario» (sentenza n. 341 del 2009). Come s'è visto prima, sia la Regione Valle d'Aosta, sia la Provincia autonoma di Trento non gravano, per il finanziamento della spesa sanitaria nell'ambito dei rispettivi territori, sul bilancio dello Stato, e quindi quest'ultimo non ha titolo per pretendere il versamento sul proprio bilancio delle somme risparmiate dalla spesa farmaceutica, che di quella sanitaria fa parte.

In definitiva, si deve dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 22 del d.l. n. 78 del 2009, nella parte in cui si applica alla Regione Valle d'Aosta, per violazione del principio di leale collaborazione, ed alla Provincia autonoma di Trento, per violazione dell'autonomia finanziaria provinciale e del principio di leale collaborazione.

La conclusione sopra enunciata deve estendersi anche alla Provincia di Bolzano, in base alla giurisprudenza di questa Corte richiamata al paragrafo 2.2.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9-*bis*, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui si applica alla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 3, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2009, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 102 del 2009, nella parte in cui si applica alla Regione Valle d'Aosta ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-	Francesco	AMIRANTE	Presidente
-	Ugo	DE SIERVO	Giudice
-	Paolo	MADDALENA	"
-	Alfio	FINOCCHIARO	"
-	Alfonso	QUARANTA	"
-	Franco	GALLO	"
-	Luigi	MAZZELLA	"
-	Gaetano	SILVESTRI	"
-	Sabino	CASSESE	"
-	Maria Rita	SAULLE	"
-	Giuseppe	TESAURO	"
-	Paolo Maria	NAPOLITANO	"
-	Giuseppe	FRIGO	"
-	Alessandro	CRISCUOLO	"
-	Paolo	GROSSI	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13-*bis*, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, promosso dalla Provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il 3 ottobre 2009, depositato in cancelleria il 7 ottobre 2009 ed iscritto al n. 80 del registro ricorsi 2009.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 aprile 2010 il Giudice relatore Franco Gallo;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 3 ottobre 2009, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato, tra altre disposizioni dello stesso decreto-legge, l'art. 13-*bis*, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per violazione dell'art. 75, comma 1, lettera g), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e degli artt. 9 e 10, commi 6 e 7, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), attuativo del Titolo VI dello statuto speciale.

La ricorrente premette che il menzionato art. 13-*bis*, introdotto dalla legge di conversione, detta «Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato», istituendo, al comma 1, «un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali: a) detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 [...]; b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa».

Il censurato comma 8 – prosegue la ricorrente – prevede che «le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3», e cioè, «in conformità alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti».

La ricorrente sostiene che, qualora la norma denunciata, nel disporre delle maggiori entrate, si riferisse anche a quelle riscosse nell'ambito della Provincia autonoma di Trento, essa lederebbe l'autonomia finanziaria di tale Provincia, regolata dal Titolo VI dello statuto speciale, dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), e dal d.lgs. n. 268 del 1992.

La Provincia propone la sua impugnazione per l'ipotesi che la disposizione censurata vada intesa nel senso di riservare al bilancio statale anche la quota delle entrate di sua competenza. Osserva, infatti, che l'art. 13-*bis* non menziona

specificamente le Province autonome, «per cui non è chiaro se realmente tale disposizione intenda sottrarre alla Provincia le entrate tributarie derivanti dall'applicazione dell'art. 13-*bis* e relative a soggetti residenti (o aventi sede) nel territorio provinciale», in quanto «in tale situazione di non chiarezza» dovrebbe prevalere l'interpretazione che fa salva l'autonomia finanziaria della Provincia come definita dallo statuto.

In caso contrario – osserva la ricorrente – la disposizione censurata violerebbe l'art. 75, comma 1, lettera g), dello statuto di autonomia, secondo cui spettano alle Province autonome «i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate», e gli artt. 9 e 10, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 268 del 1992, in quanto essa riserverebbe allo Stato la quota di spettanza della Provincia in assenza dei presupposti indicati da tali disposizioni.

L'art. 9, in particolare, stabilisce che «il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi» è riservato allo Stato se destinato per legge – per finalità diverse da quelle di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 1, lettera b), dell'art. 10-*bis* – alla copertura, ai sensi dell'art. 81 Cost., di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della Regione o delle Province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, e «purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile».

L'art. 10 prevede, al comma 6, che una quota del previsto incremento del gettito tributario, con alcune esclusioni, «può essere destinata», limitatamente agli esercizi previsti dall'accordo relativo alla determinazione della quota variabile di cui all'art. 78 dello statuto, «al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica previsti dai precedenti provvedimenti». Al successivo comma 7 prevede, poi, che «Nella determinazione della quota di cui al comma 6 si tiene conto altresì: a) dei gettiti derivanti da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi se destinati per legge alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, delle spese di cui all'art. 9, nel caso in cui i predetti gettiti non risultino contabilizzati distintamente nel bilancio dello Stato, o non risultino temporalmente delimitati; b) delle spese relative a nuove competenze trasferite o delegate dallo Stato alle province».

La ricorrente lamenta, in conclusione, che la destinazione delle nuove entrate tributarie – stabilita dall'art. 16, comma 3, richiamato dalla disposizione censurata –, «in conformità alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-

finanziaria per gli anni 2010-2013, all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti», non concreta alcuno dei presupposti di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 268 del 1992, non essendo previsti né le «spese specifiche», né il «carattere non continuativo», né l'estraneità alle materie regionali.

2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, rilevando l'infondatezza della questione prospettata.

A detta della difesa dello Stato, l'eccezionalità del prelievo, la sua natura peculiare – data dal fatto che esso surroga l'applicazione delle sanzioni nei confronti di chi violò le norme amministrative, tributarie e previdenziali riguardanti l'esportazione di capitali – e la limitatezza nel tempo dell'operatività della disposizione escludono che essa possa violare gli evocati parametri.

Osserva la stessa difesa che l'art. 117, secondo comma, Cost. riserva alla competenza esclusiva dello Stato il sistema tributario e contabile statale e l'ordinamento civile e penale, materie alle quali il prelievo in questione deve essere ricondotto, perché esso sostituisce «le sanzioni (anche) pecuniarie per gli illeciti commessi, ora, appunto, regolarizzati, le cui sanzioni pecuniarie non furono mai destinate al bilancio provinciale».

3. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Provincia autonoma di Trento ha insistito nell'accoglimento della questione prospettata, rilevando che: a) la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), ha inserito nello statuto speciale l'art. 75-*bis*, il quale conferma che, a prescindere dall'ufficio al quale pervengono le somme pagate ai sensi dell'art. 13-*bis* censurato, quelle provenienti da soggetti residenti o aventi sede nella provincia di Trento spettano per i nove decimi alla Provincia; b) l'osservazione della difesa erariale secondo la quale le entrate tributarie di cui all'art. 75, comma 1, lettera g), dello statuto speciale non comprendono le sanzioni amministrative non si attaglia alla fattispecie in esame, perché le somme di cui si tratta non sono riscosse a titolo di sanzione, bensì a titolo di imposta straordinaria, con l'esclusione di sanzioni; c) trova applicazione, nel caso di specie, la disposizione di cui all'art. 75, comma 1, lettera g), dello statuto speciale, perché l'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 268 del 1992 precisa che «ai fini dell'art. 75, comma 1, lettera g), dello statuto per entrate tributarie si intendono le entrate qualificate come tali nel bilancio dello Stato»; d) la corresponsione alla Provincia di quanto le compete ai sensi dello statuto

risulta pienamente giustificata dalla considerazione che l'imposta straordinaria tiene luogo di quelle non pagate dai soggetti residenti o aventi sede nella provincia «sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, imposte che sarebbero affluite alla Provincia secondo le norme dello Statuto»; e) il fatto che, in caso di applicazione di sanzioni, queste sarebbero affluite al bilancio statale non può condurre a disapplicare il regime delle entrate tributarie, perché «l'acquisizione al bilancio statale delle sanzioni si spiega con la considerazione che l'attività amministrativa sanzionatoria è svolta dagli uffici statali, mentre la norma impugnata [...] vorrebbe distrarre dal bilancio provinciale somme che i privati pagano a titolo di imposta, in sostituzione delle imposte non pagate, senza neppure che vi sia un'attività amministrativa statale volta a scoprire gli illeciti o a far "emergere" le attività»; f) non si contesta la competenza statale in materia di «sistema tributario e contabile dello Stato», che consente a quest'ultimo di istituire e regolare l'imposta, «ma solo la norma che, secondo l'interpretazione prospettata nel ricorso a titolo cautelativo, sottrarrebbe alla Provincia le entrate di sua spettanza»; g) non si contesta neanche la competenza statale nella materia dell'ordinamento civile e penale, in base alla quale possono legittimamente essere disciplinate le conseguenze del rimpatrio o della regolarizzazione dei capitali, ma si contesta soltanto la destinazione delle somme riscosse a titolo di imposta straordinaria.

4. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito quanto già dedotto, insistendo per il rigetto del ricorso e sostenendo, in primo luogo, che l'imposta straordinaria di cui si tratta non è una vera imposta, ma è «un pagamento stabilito in cambio di un rimpatrio non rischioso di capitali illecitamente esportati», che si concretizza nel «prezzo di un "perdono" che cancella le conseguenze penali, fiscali, amministrative e civili dell'illecita condotta». La difesa dello Stato rileva, in particolare, che il prelievo in questione si paga «a condizione che si compia una certa attività e che si chieda di pagarlo» e che, nel caso di specie, la somma corrisposta non è altro che il "riscatto" dell'illecito, «la sostituzione (favorevole per il colpevole) delle sanzioni penali ed amministrative altrimenti irrogabili, alle quali lo Stato rinuncia» e che non sarebbero comunque spettate alla Provincia autonoma.

L'Avvocatura generale dello Stato sostiene, in secondo luogo, che la norma denunciata afferisce alle competenze legislative statali nelle materie del coordinamento

della finanza pubblica e dell'ordinamento civile e penale, perché ha l'effetto di "decriminalizzare" e "desanzionare" un certo comportamento in cambio di un ravvedimento operoso accompagnato dal pagamento di una determinata somma.

In terzo luogo – sempre per la difesa statale – il prelievo in questione sarebbe di spettanza dello Stato anche se fosse considerato di carattere tributario, perché ha i requisiti richiesti a tal fine dall'art. 9 del d.lgs. n. 268 del 1992, evocato dalla ricorrente quale parametro di costituzionalità, essendo diretto «alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo» ed essendo temporaneo. In particolare: «la destinazione legale del rientro dei capitali e del pagamento della sanatoria è data dall'art. 16, c. 3, D.L. n. 78/09, e cioè la destinazione è l'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010-2013»; mentre «la "temporaneità" è data dal termine di scadenza della regolarizzazione al 30 aprile 2010 (termine così prorogato dall'art. 1 D.L. 30 dicembre 2009, n. 194)».

Considerato in diritto

1. – La Provincia autonoma di Trento censura l'art. 13-*bis*, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che «le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3», e cioè «all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti», «in conformità alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013».

Sono evocati quali parametri di legittimità costituzionale: a) l'art. 75, comma 1, lettera g), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), il quale prevede che spettano alle Province autonome «i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate»; b) gli artt. 9 e 10, commi 6 e 7, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale). In particolare, le evocate disposizioni del d.lgs. n. 268 del 1992 prevedono, rispettivamente, che: (b.1.) «Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge, per finalità diverse da quelle di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 1, lettera b), dell'art. 10-*bis*, alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non

continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Fuori dei casi contemplati nel presente articolo si applica quanto disposto dagli articoli 10 e 10-*bis*» (art. 9); (b.2.) una quota del previsto incremento del gettito tributario, con alcune esclusioni, «può essere destinata», limitatamente agli esercizi previsti dall'accordo relativo alla determinazione della quota variabile di cui all'art. 78 dello statuto, «al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica previsti dai precedenti provvedimenti» (art. 10, comma 6); (b.3.) «Nella determinazione della quota di cui al comma 6 si tiene conto altresì: a) dei gettiti derivanti da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi se destinati per legge alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, delle spese di cui all'art. 9, nel caso in cui i predetti gettiti non risultino contabilizzati distintamente nel bilancio dello Stato, o non risultino temporalmente delimitati; b) delle spese relative a nuove competenze trasferite o delegate dallo Stato alle province» (art. 10, comma 7).

Secondo la Provincia ricorrente, la disposizione impugnata, se interpretata – come lo Stato l'interpreta – nel senso che essa riserva al bilancio statale anche la quota dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali disciplinata dai precedenti commi dello stesso art. 13-*bis*, viola gli evocati parametri, perché dispone una tale riserva per un'entrata tributaria erariale destinata, invece, alla Provincia stessa; e ciò, senza che sussista la condizione prevista dall'art. 9 del d.lgs. n. 268 del 1992, e cioè la destinazione del gettito alla copertura di «spese specifiche», aventi «carattere non continuativo» ed estranee «alle materie regionali».

2. – La trattazione della questione di legittimità costituzionale relativa alla suddetta disposizione viene qui separata da quella delle altre questioni, promosse con il medesimo ricorso, per le quali è opportuno procedere ad un esame distinto.

3. – La difesa dello Stato eccepisce, in primo luogo, che la riserva al bilancio statale della suddetta imposta straordinaria esula dall'ambito di applicazione degli evocati parametri, perché essi si riferiscono ad entrate tributarie, mentre il prelievo in questione non ha natura tributaria.

L'eccezione non è fondata.

Il prelievo di cui al citato art. 13-*bis* ha la seguente disciplina: a) è dovuto, in via straordinaria, in relazione al rimpatrio o alla regolarizzazione, limitatamente al periodo indicato dal comma 6, delle attività finanziarie e patrimoniali «detenute fuori del

territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni» (comma 1, lettera *a*); *b*) si applica «su un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione» e con «un'aliquota sintetica del 50 per cento per anno, comprensiva di interessi e sanzioni» (comma 2); *c*) è corrisposto per il tramite di intermediari (banche e altri soggetti individuati dall'art. 11, comma 1, lettera *b*, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350) e previa presentazione agli stessi intermediari di una dichiarazione riservata delle attività finanziarie rimpatriate o regolarizzate (art. 13 del d.l. n. 350 del 2001); *d*) il suo gettito è destinato a finanziare la manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti, «in conformità alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013».

La suesposta disciplina conferma la qualificazione di «imposta straordinaria» data dallo stesso legislatore al menzionato prelievo. Quest'ultimo – secondo la ricostruzione appena delineata nelle lettere da *a*) a *d*) – risponde, infatti, a tutti i criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale (*ex plurimis*: sentenze n. 141 del 2009, n. 335 e n. 64 del 2008, n. 334 del 2006 e n. 73 del 2005) per qualificare come tributarie alcune entrate. Esso costituisce, in particolare, una prestazione obbligatoria straordinaria stabilita per legge (lettere *a*, *b*, *c*), collegata ad una pubblica spesa (lettera *d*), in relazione ad un presupposto economicamente rilevante (lettera *a*).

Dalla natura tributaria di detto prelievo – desumibile dai criteri sostanziali sopra indicati e non certo dalle modalità di contabilizzazione del gettito – consegue la pertinenza degli evocati parametri, i quali si riferiscono, appunto, alle entrate tributarie.

4. – Nel merito, la questione non è fondata.

Per valutare se la riserva al bilancio statale dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali disposta dalla norma censurata sia legittima, occorre verificare se essa soddisfi le condizioni previste dall'evocato art. 9 del d.lgs. n. 268 del 1992. In particolare, tale articolo richiede, per la legittimità della riserva statale, che: *a*) detta riserva sia giustificata da «finalità diverse da quelle di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 1, lettera *b*), dell'art. 10-*bis*» dello stesso d.lgs. n. 268 del 1992, e cioè da finalità diverse tanto dal «raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica» (art. 10, comma 6) quanto dalla copertura di «spese derivanti dall'esercizio delle funzioni statali delegate alla regione» (art. 10-*bis*, comma 1, lettera *b*); *b*) il gettito sia destinato per legge «alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove

specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali»; c) il gettito sia «temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile».

Il denunciato ultimo comma dell'art. 13-*bis* del d.l. n. 78 del 2009 soddisfa tali condizioni.

4.1. – Quanto alla condizione *sub a*), è agevole rilevare che la norma censurata, disponendo, attraverso il richiamo del comma 3 del successivo art. 16, che il gettito dell'imposta sia destinato «all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti», persegue in concreto finalità diverse, in quanto più articolate e complesse, da quella del puro e semplice riequilibrio della finanza pubblica di cui al comma 6 dell'art. 10.

4.2. – Quanto alla condizione *sub b*) della copertura «di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province», deve essere preliminarmente preso in considerazione quanto previsto dallo stesso art. 16, comma 3, richiamato dalla disposizione censurata, il quale stabilisce – come visto – che la destinazione del gettito dell'imposta «all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti» deve avvenire «in conformità alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013» (DPEF). È perciò necessario accertare se dal suddetto DPEF siano desumibili finalità di copertura di spese che abbiano i caratteri della novità, della specificità, della non continuatività e della non riconducibilità alle competenze legislative regionali o provinciali.

A tal fine va osservato che, ai punti I e II del citato DPEF, la programmazione economico-finanziaria per il triennio è posta in stretta relazione con l'esigenza di contrastare gli effetti sull'economia nazionale dell'attuale crisi economica internazionale. Vi si legge, infatti, che «il Governo intende agire per trasformare l'attuale crisi in un'opportunità di sviluppo e di rilancio per l'economia italiana» (punto I, pagina 2). In tale quadro congiunturale, l'azione del Governo è quindi volta (secondo quanto indicato al successivo punto III) a «fronteggiare la recessione sia con misure a supporto del settore finanziario sia di stimolo fiscale» (pagina 15). Tali misure consistono, per lo più, in spese dirette al finanziamento della ripresa economica, quali: il sostegno alle imprese, anche attraverso il finanziamento del fondo di garanzia e l'alleggerimento del carico fiscale (pagine 17 e 25); gli interventi sul mercato del

lavoro, anche attraverso il finanziamento del fondo per l'occupazione (pagine 18 e 25); il finanziamento degli investimenti pubblici, con particolare riguardo alle infrastrutture e alle attività di ricerca e sviluppo (pagina 18); il supporto alle famiglie, con misure di salvaguardia del potere d'acquisto, di tutela dei piccoli risparmiatori, di risposta all'emergenza abitativa (pagine 18 e 26); il finanziamento della cooperazione internazionale allo sviluppo (pagina 26); il finanziamento delle opere di ricostruzione dell'Abruzzo (pagina 26).

Dall'analisi dei contenuti e delle finalità del DPEF emerge con chiarezza che le spese alla cui copertura esso fa riferimento soddisfano la condizione *sub b)*, perché possiedono sia il carattere della novità e non continuità, in quanto sono strettamente connesse all'insorgenza di una contingente crisi economica, sia quello della specificità, in quanto si risolvono nel finanziamento di misure sufficientemente individuate dallo stesso DPEF, sia, infine, quello della non riconducibilità alle competenze legislative regionali o provinciali, in quanto attengono all'assetto economico nazionale nel suo complesso.

A tali considerazioni deve aggiungersi che la norma censurata è inserita nel decreto-legge n. 78 del 2009, che ha anch'esso la finalità di fronteggiare, con un'ampia gamma di misure economiche, l'attuale congiuntura internazionale, recando appunto, come appare evidente dalla sua stessa intitolazione, «provvedimenti anticrisi».

4.3. – Quanto, infine, alla condizione *sub c)* richiesta dall'evocato art. 9 del d.lgs. n. 268 del 1992, secondo la quale il gettito deve essere «temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile», è agevole rilevare che anch'essa è soddisfatta dalla disposizione impugnata.

Il gettito dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali è, infatti, «temporalmente delimitato», perché il prelievo ha per oggetto le «attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 30 aprile 2010» (art. 13-*bis*, comma 6, nel testo attualmente vigente). Il gettito stesso è, inoltre, «contabilizzato distintamente», perché – come espressamente disposto dalla norma censurata – affluisce «ad un'apposita contabilità speciale», comunque imputabile allo Stato.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dalla Provincia autonoma di Trento;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13-*bis*, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, promossa, in riferimento all'art. 75, comma 1, lettera g), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e agli artt. 9 e 10, commi 6 e 7, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

